CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE

(CASSA PER IL MEZZOGIORNO)

RACCOLTA LEGGI DECRETI E CIRCOLARI RIGUARDANTI LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

R
RNO
CA

DUPLICATO

Cosm. XI/7

CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE
NELL' ITALIA MERIDIONALE

(CASSA PER IL MEZZOGIORNO)

RACCOLTA LEGGI - DECRETI E CIRCOLARI RIGUARDANTI LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

BREVE PRESTITO

BIBLIOTECA
COLLOCAZIONE
Comm. XI 2
Inv. N. 45261
CASSA PER IL MEZZOGIORNO

NAPOLI 1961

Arti Grafiche Dott. Dino Amodio - Napoli - S. Giov. Magg. Pignatelli, 48

INDICE GENERALE

PARTE I

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1950

Legge 10 agosto 1950, n. 646. - *Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)* . . . . Pag. 3

1951

Legge 22 dicembre 1951, n. 1575. - *Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno* . . » 22

1952

Legge 22 marzo 1952, n. 166. - *Istituzione di un Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme per i prestiti esteri* . . . . . » 24

Legge 25 luglio 1952, n. 949. - *Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione* . . . » 27

Legge 27 dicembre 1952, n. 2523. - *Determinazione territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno* . . » 29

1953

» 30

» 32

ERRATA - CORRIGE

pag. 4, terzultimo rigo delle note, leggere *provvidenze* e non provvidente

pag. 89, art. 1, primo rigo, leggere *dal Governo* e non al Governo

pag. 213, paragrafo 6. leggere *ed erogazione* e non derogazione

pag. 300, titolo, terzo rigo, corsivo, leggere n. *634* e non 34

1954

Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, n. 195. - *Norme per la costituzione di consorzi relativi alla manutenzione ed all'esercizio di linee elettriche da costruirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dello art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297* . . . . Pag. 39

Legge 9 agosto 1954, n. 645. - *Provvidenze straordinarie a favore della edilizia scolastica nonchè nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e istituzione di borse di studio* . . . . . » 41

1955

Legge 5 gennaio 1955, n. 13. - *Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno all'Isola del Giglio* . . » 43

Legge 19 marzo 1955, n. 105. - *Modificazioni all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente « norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione della Italia meridionale e insulare »* . . . . . » 44

Legge 26 novembre 1955, n 1177. - *Provvedimenti straordinari per la Calabria* . . . . . » 46

1956

Legge 4 febbraio 1956, n. 54. - *Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato* . . . . . » 53

Legge 18 luglio 1956, n. 760. - *Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno all'Isola di Capraia* . . » 57

Legge 22 dicembre 1956, n. 1589. - *Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali* . . . . . » 58

1957

Legge 11 gennaio 1957, n. 6. - *Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi* . . . . . Pag. 59

Legge 29 luglio 1957, n. 634. - *Provvedimenti per il Mezzogiorno* . . . . . » 61

Legge 28 dicembre 1957, n. 1349. - *Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui « surplus » agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno* . » 87

1958

Legge 8 febbraio 1958. n. 102. - *Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli U.S.A. stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare* . . » 89

Legge 12 febbraio 1958, n. 126. - *Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico* » 91

Legge 21 marzo 1958, n. 259. - *Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria* . . » 94

1959

Legge 18 marzo 1959, n. 101. - *Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno* . . . . . » 95

Legge 18 luglio 1959, n. 555. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno* . . . . . » 96

Legge 24 luglio 1959, n. 622. - *Interventi in favore della economia nazionale (Dotazione a favore della Cassa per il Mezzogiorno)* . . . . . » 100

Legge 30 luglio 1959, n. 623. - *Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato* . . . » 101

Legge 31 luglio 1959, n. 617. - *Istituzione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo* . . . . . » 108

1960

Legge 16 settembre 1960, n. 1016. - *Finanziamento a medio termine al commercio* . . . . . Pag. 109

1961

Legge 2 giugno 1961, n. 454. - *Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura* . . . . . » 111

Legge 25 luglio 1961, n. 649. - *Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016* . . . . . » 112

PARTE II

DISPOSIZIONI DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

1) Circolare n. 21354 del 7 ottobre 1959. - *Condizioni e requisiti minimi per istituire Aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno* . . . . . » 119

2) Circolare n. 11312 del 31 dicembre 1959. - *Statuto tipo dei consorzi per le aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno* . . . . . » 147

3) Circolare n. 5621 dell'8 giugno 1960. - *Istituzione di Nuclei di industrializzazione nel Mezzogiorno* . . . . » 160

4) Circolare n. 2356 del 9 marzo 1961. - *Criteri e direttive per la redazione dei piani regolatori territoriali delle Aree di sviluppo industriale e dei Nuclei di industrializzazione* . . . . . » 182

5) Circolare n. 8211 del 5 agosto 1961. - *Istituzione di Aree di sviluppo industriale e di Nuclei di industrializzazione* » 192

PARTE III

DISPOSIZIONI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

1) Convenzione tra la Cassa per il Mezzogiorno e il Comune di Napoli per l'attuazione della legge 9 aprile 1953, n. 297, recante provvedimenti a favore della città di Napoli . » 201

2) Contributi per le Industrie . . . . . Pag. 206
3) Contributi per l'Artigianato . . . . . » 215
4) Contributi in favore della Pesca . . . . . » 223
5) Norme per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti per opere di miglioramento fondiario . . . . . » 230
6) Circolare n. 5/3520 del 1° marzo 1956 della Cassa per il Mezzogiorno. « *Contributi integrativi per costruzione edifici scolastici destinati a scuole materne ed elementari* ». » 295
7) Intervento della Cassa per il Mezzogiorno a favore della Edilizia Scolastica nell'Italia meridionale e insulare . . » 300
8) Assunzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, degli oneri a carico dei Comuni del mezzogiorno e delle isole, per la costruzione delle reti di acquedotti e fognature . . . . . » 336

Parte IV

DECRETI E CIRCOLARI MINISTERIALI

1) Circolare n. 62359 del 5 maggio 1951 del Ministero delle Finanze. « *Imposta Generale sull'Entrata. Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno* ». . . . » 341
2) Circolare 352150 dell'8 agosto 1951 del Ministero delle Finanze. « *Industrializzazione del Mezzogiorno. Impianti ricostruiti e riattivati* » . . . . . » 343
3) Circolare n. 37 dell'8 febbraio 1955 del Ministero delle Finanze. « *Agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno e le Isole* » . . . . . » 346
4) Circolare n. 215888 del 9 agosto 1956 del Ministero delle Finanze. « *Cassa per il Mezzogiorno. D.L.L. 14-7-1947, n. 1598* » . . . . . » 347
5) D. M. 2 maggio 1958. « *Agevolazioni tariffarie per trasporti attinenti all'industrializzazione per il Mezzogiorno* ». » 349
6) Circolare n. 18/113696 del 19 giugno 1958 del Ministero delle Finanze. Legge 29 luglio 1957, n. 634. « *Provvedimenti per il Mezzogiorno* » . . . . . » 351
7) Circolare n. 73410 del 10 ottobre 1959 del Ministero della Industria e del Commercio. Legge 30 luglio 1959, n. 623. « *Finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole industrie* » . . . . . » 360

INDICE ANALITICO-ALFABETICO

A

ABITATI (Vedasi la voce: Trasferimento abitati)

ABRUZZI E MOLISE, XXVII, 4, 44

ACCUMOLI, XXVII

ACQUASANTA, XXVII

ACQUAVITA PICENA, XXVII

ACQUEDOTTI, 7, 64, 65, 336

AGEVOLAZIONI FISCALI, 19, 22, 79 e segg., 99, 341, 346, 347, 349, 351 e segg.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE, 347, 349

AGRICOLTURA :

- limiti di competenza per l'approvazione dei progetti, 231
- coordinamento fra opere pubbliche ed opere di competenza privata, 232
- piani aziendali di trasformazione, 232
- natura degli interventi, 234
- costo della trasformazione e percentuale di sussidio, 235
- interventi in terreni assegnati dalla legge di riforma, 237
- interventi irrigui nella Penisola Salentina, 238
- principali opere da ammettere a sussidio, 238
- altre opere ammesse a sussidio, 249

— opere sussidiabili solo in montagna, 255
— opere non sussidiabili, 258
— credito agrario di miglioramento, 259
— disposizioni di carattere amministrativo, 263
— interventi per lo sviluppo agricolo, 68, 69, 111
— comprensori di bonifica e di bonifica montana, 278
— specie e varietà di fruttiferi, 286
— sussidi per costruzioni rurali, 290

ALBANO, XXVII

AMATRICE, XVII

ANTRODOCO, XXVII

ANZIO, XXVII

APPIGNANO DEL TRONTO, XXVII

APPLICAZIONE DELLA LEGGE, 4, 29, 44, 57, 65

AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE, 119, 134, 147, 152
— piani regolatori territoriali, 182
— nuclei ed aree di industrializzazione, 160, 163, 169, 182, 192

ARICCIA, XXVII

ARQUATA DEL TRONTO, XXVII

ARTIGIANATO, 66, 96, 101
— soggetti che possono beneficiare del contributo, 215
— settori artigiani ammessi a contributo, 215
— spese ammissibli a contributo, 216
— procedure per ottenere il contributo, 217

ASCOLI PICENO, XXVII

ASILI INFANTILI (Vedasi la voce: Edilizia Scolastica)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 20

B

BASILICATA, XXVII, 4, 44

BONIFICA E BONIFICA MONTANA (Vedasi la voce: Agricoltura)

BORBONA, XXVII

BORGOCOLLEFEGATO, XXVII

C

CALABRIA, XXVII, 4, 44, 46 e segg.

CAMPANIA, XXVII, 4, 44, 30, 201

CANTALICE, XXVII

CAPRAIA (isola di), XXVII, 57

CANTIERI DI LAVORO (Vedasi la voce: Edilizia Scolastica)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI, 8, 65, 74

CASSA MEZZOGIORNO :

— bilancio, 20
— contributi, 11, 13, 17, 28, 37, 100, 111
— disponibilità finanziarie, 11, 13, 61, 111
— durata, 3, 27, 61
— emissione obbligazioni, 15, 35, 74
— enti affidatari e concessionari, 10
— organi e amministrazione, 17, 18
— piani e programmi, 3, 5, 26, 27, 61, 62

— prestiti esteri, 15, 25, 38, 87, 89
— settori di intervento (Vedasi le voci: Agricoltura, Artigianato, Edilizia Scolastica, Istruzione Professionale, Pesca, Turismo, Viabilità e Costruzioni Civili, Opere Ferroviarie e Marittime, Acquedotti e Fognature)
— scopi, 3, 4
— Territori di competenza, 4, 30, 43, 44, 46, 57

CASTEL DI LAMA, XXVII

CASTEL S. ANGELO, XXVII

CASTIGNANO, XXVII

CASTORANO, XXVII

CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.) :

— costituzione, 34
— mezzi finanziari e operazioni, 35

CHIESE PARROCCHIALI, 49

CIMITERI, 49

CITTADUCALE, XXVII

CITTAREALE, XXVII

COLLI DEL TRONTO, XXVII

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO :

— competenza, 5, 10, 18, 37, 48, 49, 62, 63, 67, 70, 72, 96
— relazione al Parlamento, 95
— circolare 21354, 119
— circolare 11312, 147
— circolare 5621, 160
— circolare 2356, 182
— circolare 8211, 192

COMUNANZA, XXVII

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE (affidamento), 10, 67

CONCORSO NEGLI INTERESSI, 180

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL.PP., 6

CONSORZI, 39, 40, 10, 69, 31, 63, 86
— costituzione, 131, 180

CONTRIBUTI :
— per i settori d'intervento (Vedasi le voci: Artigianato, Industria, Pesca, Agricoltura, Edilizia scolastica, Istruzione professionale

CORTE DEI CONTI, 17, 94

COSTRUZIONI RURALI, 290

CREDITI SPETTANTI ALLO STATO, 13, 53 e segg.

D

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE OPERE, 6, 26, 72

E

EDILIZIA SCOLASTICA, 41, 42, 44, 99, 300 e segg.
— asili infantili con il sistema dei cantieri di lavoro, 302 e segg.
— norme per la gestione ed esecuzione dei lavori con il sistema dei cantieri di lavoro, 314 e segg.
— contributi integrativi, 295

ELBA (Isola di), XXVII, 4, 43, 44

ELETTRIFICAZIONE RURALE, 39, 40

ENERGIA ELETTRICA, 39, 40, 66

ESECUZIONE DI OPERE (oneri), 7, 10, 67

ESENZIONE DOGANALE, 348 (Vedasi anche la voce: Agevolazioni fiscali)

ESENZIONI FISCALI (Vedasi la voce: Agevolazioni fiscali)

ESPROPRIAZIONE, 6, 13, 26, 72, 131, 132

F

FIAMIGNANO, XXVII

FINANZIAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE A CARICO DEGLI ENTI LOCALI, 8

FOGNATURE, 64, 65, 336

FOLIGNANO, XXVII

FONDO LIRE OPERAZIONI E.R.P., 13

FORCE, XXVII

FORMALITA' IPOTECARIE (Vedasi la voce: Agevolazioni fiscali)

FROSINONE, XXVII

FRUTTIFERI, 286

G

GARENZIA DELLO STATO SUI FINANZIAMENTI, 8

GENZANO, XXVII

GIGLIO (Isola del), XXVII, 43

GROSSETO, XXVII, 43

GROTTAMMARE, XXVII

I

IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI, 59, 60

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (Vedasi la voce: Agevolazioni fiscali)

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE (Vedasi la voce: Agevolazioni fiscali)

IMPOSTE VARIE (Vedasi la voce: Agevolazioni fiscali)

INDUSTRIA, 70 e segg., 89, 96, 101, 109, 112, 360 e segg.

— scopo del contributo, 206
— soggetto del contributo, 206
— cumulabilità del contributo, 209
— opere e spese ammissibili a contributo, 207
— misura del contributo, 208
— data utile per fruire del contributo, 210
— caratteristiche di media e piccola industria, 206
— località ed ubicazione, 207
— procedura, 209

INTERESSI SUI FINANZIAMENTI, 16

ISTITUTO REGIONALE FINANZIAMENTI INDUSTRIALI IN SICILIA (I.R.F.I.S.):

— credito a medio termine, 32
— fondo di dotazione, 33

ISOLA D'ELBA, XXVII, 4, 44

ISOLA DEL GIGLIO, 43

ISOLA DI CAPRAIA, 57

ISTITUTI DI CREDITO, 32 e segg.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE, 63, 87, 96

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO NELL'ITALIA MERIDIONALE (ISVEIMER), 32, 33

L

LANUVIO, XXVII

LATINA, XXVII, 4, 44

LAVORO (incremento occupazione), 27, 28

LAZIO, XXVII, 4, 44

LEGGI SPECIALI:

— Regione Calabria, 44 e segg. (Vedasi anche la voce: Calabria)
— Città di Napoli, 30, 201 (Vedasi anche la voce: Campania)

LEONESSA, XXVII

LINEE ELETTRICHE, 39, 40, 66

LINEE MARITTIME, 68

LIVORNO, XXVII

M

MALTIGNANO, XXVII

MARCHE, XXVII, 4, 44

MICIGLIANO, XXVII

MINISTERI :

- — Lavori Pubblici, 3
- — Agricoltura e Foreste, 3
- — Lavoro e Previdenza Sociale, 3
- — Industria e Commercio, 3
- — Partecipazioni Statali, 58
- — Turismo e Spettacolo, 108
- — Trasporti, 349
- — Tesoro, 3
- — Marina Mercantile, 64, 224 e segg.

MONSAPOLO DEL TRONTO, XXVII

MONTEGALLO, XXVII

MONTEPRANDONE, XXVII

MUTUI AI COMUNI, 133

N

NETTUNO, XXVII

NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE, 160, 163, 169, 182, 192
— piani regolatori territoriali, 119, 134, 147, 152

O

OFFIDA, XXVII

ONERI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE, 7, 10, 67

ONORARI DEI NOTAI, 20

OPERE D'INTERESSE TURISTICO, 10, 66

OPERE DI MIGLIARAMENTO FONDIARIO, 68, 69, 111, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 249, 255, 258, 259, 268, 278, 286, 290

OPERE MARITTIME, 68

P

PALMIANO, XXVII

PESCA, 63, 64
— categorie di opere ed attrezzature ammissibili a contributo, 223
— misura del contributo, 224

— procedura per ottenere il contributo, 225
— soggetti che possono beneficiare del contributo, 223

PESCOROCCHIANO, XXVII

PETRELLA SALTO, XXVII

PIANI REGOLATORI, 132

PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE, 206, 360 (Vedasi la voce: Industria)

POMEZIA, XXVII

POSTA, XXVII

PRESTITI ESTERI, 15, 25, 38, 87, 89

PROGRAMMI COORDINATI, 5, 26, 62

PROGRAMMI SICILIA E SARDEGNA, 19, 85

PUBBLICA UTILITA' 6, 26, 72, 131

PUGLIA, 4, 44

R

REGIONI ALLE QUALI SI APPLICA LA LEGGE, 4, 30, 43, 44, 46, 57

RESTAURI E SISTEMAZIONI, 7

RIDUZIONI FISCALI (Vedasi la voce: Agevolazioni fiscali)

RIETI, XXVII

ROCCAFLUVIONE, XXVII

ROMA, XXVII, 4, 44

ROTELLA, XXVII

S

S. BENEDETTO DEL TRONTO, XXVII, 4, 44

SERBATOI IDRICI, 7

SPINETOLI, XXVII

T

TERMINILLO, XXVII

TERRITORIO DI INTERVENTO CASSA (Vedasi la voce: Regioni applicazione legge)

TOSCANA, XVII, 4, 44

TRASFORMAZIONE AGRARIA, 8 (Vedasi anche la voce: Agricoltura)

TRONTO (Bacino), XXVII, 4, 44

TRASFERIMENTI ABITATI, 49

TURISMO, 10, 66

V

VAZIA, XXVII

VELLETRI, XXVII

VENAROTTA, XXVII

VIABILITA', 7, 91

VIGILANZA E TUTELA, 132

VULTURE CATASTALI, 19

TERRITORIO DI COMPETENZA « CASSA »

La Cassa per il Mezzogiorno opera oltrechè nei seguenti territori:

— **Sardegna**

— **Sicilia**

— **Calabria**

— **Basilicata**

— **Puglia**

— **Campania**

— **Abruzzi e Molise**

anche in alcune zone del:

— **Lazio**: limitatamente alle provincie di Frosinone e Latina per intero; la provincia di Roma per la zona che fa parte del comprensorio di bonifica di Latina, e cioè per l'intero territorio dei Comuni di Anzio, Nettuno, Ariccia, Lanuvio, Pomezia e per una parte del territorio dei Comuni di Albano, Genzano, Roma e Velletri.

La provincia di Rieti per i Comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgocollefegato, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Fiamignano, Leonessa, Micigliano, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, nonchè per i territori dell'ex Comune di Vazia, compreso il Terminillo, ora appartenente al Comune di Rieti.

— **Marche**: limitatamente alla provincia di Ascoli Piceno per i Comuni della zona di bonifica del Bacino del Tronto: Ascoli Piceno, Acquasanta, Appignano del Tronto, Acquaviva Picena, Arquata del Tronto, Castignano, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Monsapolo del Tronto, Montegallo, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetola, Venarotta.

— **Toscana**: limitatamente alla provincia di Livorno per l'Isola d'Elba e l'Isola di Capraia; nella provincia di Grosseto per l'Isola del Giglio.

PARTE I

DISPOSIZIONI DI LEGGE

Titolo I (artt. 1-9) { costituzione programmi e norme di esecuzione delle opere

Titolo II (artt. 10-19) - Disponibilità finanziaria della Cassa

Titolo III (artt 20-24) - Organi e amministrazione della Cassa -

Titolo IV (artt. 25-30) Disposizioni generali e finali -

LEGGE *10 agosto 1950, n. 646.* — ISTITUZIONE DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELLA ITALIA MERIDIONALE (CASSA PER IL MEZZOGIORNO) — *(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 1° settembre 1950).*

TITOLO I

COSTITUZIONE PROGRAMMI E NORME DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 1.

I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, per le partecipazioni statali e per il turismo e lo spettacolo, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 15 anni, dal 1950 al 1965, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi di acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonchè la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti (1).

---

(1) Il testo in vigore risulta dall'adozione delle modifiche e integrazioni apportate con l'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, pag. 28, con l'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, pag. 58, e con l'art. 1 della legge 29 luglio 1957,

Art. 2.

Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e l'esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1, è costituita, con sede in Roma, la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) avente propria personalità giuridica.

Art. 3.

La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi

---

n. 634, pag. 61, e con l'art. 3 della legge 31 luglio 1959, n. 617, pag. 108. In origine il testo era il seguente:

« I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione, durante il decennio 1950-60, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi di acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti ».

Per quanto l'art. 1 non ne faccia espressa menzione, le provvidenze a favore del Mezzogiorno comprendono numerosi altri interventi in opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali si rimanda alle seguenti disposizioni:

— 9 aprile 1953, n. 297 (provvedimenti a favore della città di Napoli e provincia, artt. 4 e 5 a pag. 30 e costruzione di linee elettriche, art. 9 a pag. 31);

— 11 aprile 1953, n. 298 (sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale, nell'Italia meridionale e insulare, artt. 19, 20 e 21 a pag. 37 e 38);

— 19 marzo 1955, n. 105 (costruzione di scuole materne ed elementari e di asili infantili, art. 3 a pag. 44);

— 26 novembre 1955, n. 1177 (provvedimenti straordinari per la Calabria, art. 1 e segg. a pag. 46);

— 4 febbraio 1956, n. 54 (opere per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, pag. 53 e segg.);

— 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555 (costruzione e attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, finanziamenti di corsi di qualificazione e specializzazione e di istituzioni ed attività di carattere sociale ed educativo, art. 4 a pag. 63; opere per l'incremento della pesca, art. 5 a pag. 63; provvidente per macchinari occorrenti agli artigiani art. 11 a pag. 66; impianto o sistemazione di linee di traghetto art. 14 a pag. 67; provvidenze per lo sviluppo industriale, art. 18 e segg. da pag. 70.

nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonchè ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.

Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori (2).

Art. 4.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tale fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3.

Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investi-

---

— 23 dicembre 1957, n. 1349 (utilizzazione di parte del prestito U. S. A. sui « surplus » agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale del Mezzogiorno art. 1 e segg. da pag. 87);

— 24 luglio 1959, n. 622 (potenziamento programmi inerenti alla sistemazione idraulica dei bacini montani, esecuzione di opere irrigue in Sardegna, interventi nel settore turistico e a favore dell'istruzione professionale, art. 23 a pag. 100;

— 30 luglio 1959, n. 623 (nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato) art. 1 e segg. da pag. 101.

(2) Il testo originario dell'articolo era il seguente:

« La presente legge si applica alle Regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, alla isola d'Elba e ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

Il testo in vigore proviene dall'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 105, pag. 44 e dall'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 65.

In forza delle leggi 5 gennaio 1955, n. 13, pag. 43 e 18 luglio 1956, n. 760, pag. 57 la legge si applica anche « all'intero territorio dell'isola del Giglio, interamente compresa nel Comune di isola del Giglio, della provincia di Grosseto » ed « all'intero territorio dell'isola di Capraia, interamente compreso nel Comune di Capraia Isola, della provincia di Livorno.

menti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificizioni e aggiunte.

Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei Ministri.

Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessarie ai programmi già approvati.

La Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonchè degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una speciale delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (3).

---

(3) I commi dal primo al settimo provengono dall'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 62 che ha sostituito i seguenti due commi del testo originario:

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1 per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi.

« A tale fine essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1 e, successivamente, comunicati al Parlamento ».

Art. 5.

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui allo art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributo dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono.

Per la esecuzione delle opere — che, a norma delle leggi in vigore,

---

Con il testo in vigore si è meglio disciplinata la procedura di coordinamento dei programmi della Cassa con quelli dei Ministeri e si è esteso il coordinamento anche ai programmi degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero per le partecipazioni statali. Questi ultimi, nel testo ordinario, non erano considerati, nè sottoposti ad alcuna norma sulla misura degli investimenti; l'intervento della Cassa nel settore industriale è stato, infatti, sancito per la prima volta nell'art. 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, pag. 24 e segg., integrativo del successivo art. 16 della presente legge, pag. 15 e 16. La Cassa può anche effettuare, nello stesso settore, interventi aggiuntivi valendosi delle disponibilità di cui all'art. 24 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, pag. 60.

Per la relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, vedi la legge 18 marzo 1959, n. 101, pag. 95.

Per la creazione di nuovi impianti industriali, vedi la legge 30 luglio 1959, n. 623, pag. 101 e segg.

Per quanto riguarda la competenza del Consiglio di Amministrazione della Cassa ad approvare i progetti, sancita nel decimo comma, vedi anche l'art. 4, sesto comma, della legge 9 aprile 1953, n. 297, pag. 30 e l'art. 9 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, pag. 49 contenenti speciali provvidenze rispettivamente per la città di Napoli e provincia e per la Calabria.

Il penultimo comma risulta tacitamente abrogato con l'art. 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, pag. 26.

Sull'ultimo comma (urgenza ed indifferibilità delle opere) vedansi anche l'art. 8 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore della città di Napoli e provincia, pag. 31 e l'art. 15 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, a favore della Calabria, pag. 50.

sono in parte a carico degli enti locali — i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti.

Tali finanziamenti — da farsi con preferenza assoluta su altri — saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589 senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi.

In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi didipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando — per ciascun settore di intervento — le annualità al tasso che annualmente sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

La Cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale.

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa (4).

---

(4) Per quanto riguarda il secondo comma, vedi anche la legge 12 febbraio 1958, n. 126, pag. 91 e segg. sulle disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

Il quarto comma è stato aggiunto con l'art. 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 66. Con lo stesso articolo è stato inserito, nel comma divenuto ottavo, lo inciso « per ciascun settore d'intervento ».

Altre provvidenze in materia di acquedotti sono contenute negli artt. 6 e 7 della citata legge, n. 634 del 1957, pagg. 64 e 65.

Per quanto riguarda le speciali disposizioni a favore della città di Napoli e provincia e della Calabria vedi le leggi 9 aprile 1953, n. 297, pag. 30; e 26 novembre 1955, n. 1177, pag. 46 e segg.

L'art. 13 della legge n. 589 del 1949, citato al sesto comma, così recita testualmente:

« Nel caso in cui le province dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonchè i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria o con la imposta di consumo i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli istituti di credito di cui all'art. 19 della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno.

« In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva esecuzione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad ese-

Art. 6.

I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa, peraltro, può assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima ([5]).

---

guire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito dagli enti mutuati stessi in tutte le regioni di diritto in confronto dell'ente mutuatario ».

Si veda anche quanto disposto con l'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini, che, qui di seguito, si riporta:

« In relazione all'art. 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'articolo 5 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli Enti incaricati della attuazione della presente legge.

« Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potrà fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto.

« Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'art. 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1958, n. 1108.

« Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti di 20 miliardi annui previsti dalla citata legge per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale ».

([5]) Il periodo decennale è stato portato a dodici anni con l'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, pag. 27. Con lo stesso articolo la dotazione di 100 miliardi annui è stata elevata a 110 dal quarto al decimo anno. Inoltre è stata assegnata una dotazione di 110 miliardi per l'undicesimo anno e di 100 miliardi per il dodicesimo.

Con l'art. 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61, i dodici anni sono stati aumentati a quindici e le dotazioni sono state portate per il nono anno a 120 miliardi, per il decimo a 170, per l'undicesimo e il dodicesimo a 180 annui. Per il periodo

Art. 7.

Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1, può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi.

Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa può promuovere la creazione di enti idonei, e — con la autorizzazione del Comitato dei Ministri — concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

Art. 8.

La Cassa può affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera Nazionale Combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonchè agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

E' vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato.

---

della nuova proroga, corrispondente al tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo anno, è stata assegnata una dotazione di 180 miliardi annui. In complesso le dotazioni della Cassa sono passate dapprima da 1000 miliardi a 1280, indi a 2040 miliardi di lire per effetto della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61 e segg., ed infine a 2069 miliardi di lire, per effetto della legge 24 luglio 1959, n. 622, pag. 100. A tale dotazione va aggiunta la somma di 8 miliardi e mezzo di lire, per effetto della legge 28 dicembre 1957, n. 1349, pagg. 87 e 88.

La maggior parte di queste dotazioni trova riscontro in appositi stanziamenti del bilancio del Ministero del tesoro. La rimanenza è costituita da crediti trasferiti alla Cassa (vedi gli articoli 10 e seguenti della presente legge).

In relazione all'ultimo comma del presente articolo concernente le somme che vengono introitate dalla Cassa per quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, si rimanda all'art. 5, penultimo comma pag. 8. Circa i possibili impieghi delle somme così recuperate e di quelle provenienti da altri crediti, si fa richiamo all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, pag. 44 e 45.

Nelle dotazioni di cui alla presente nota non sono comprese le disponibilità per gli altri provvedimenti straordinari a favore della città e della provincia di Napoli e della Calabria, di cui alle leggi 9 aprile 1953, n. 297, pag. 30 e 31; e 26 novembre 1955, n. 1177, pag. 46 e segg.

A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (6).

Art. 9.

Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le Amministrazioni dello Stato.

La durata della riserva, di cui all'art. 51 del testo unico predetto, può essere prorogata per due quadrienni (7).

Titolo II

Disponibilità finanziaria della Cassa

Art. 10.

Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:

a) per l'esercizio finanziario 1950-51:

1°) lire 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'art. 3 della presente legge in conformità dell'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

2°) lire 23.826.787.350 da prelevarsi dal Fondo speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

3°) lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dalla

---

(6) Il primo comma risulta modificato, rispetto a quello originario, in forza dello art. 13 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 67. Il testo oriignario era il seguente: « La Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ecc. ».

Per i modi di esecuzione delle opere di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 297, contenente provvedimenti speciali a favore della città di Napoli e provincia, e di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, a favore della Calabria, vedansi rispettivamente gli articoli 4, comma ultimo, pag. 30, 12 e 16 pag. 50.

(7) L'art. 51 del testo unico, citato nel secondo comma, prevede la riserva di tutta o in parte della portata di un corso d'acqua, per un quadriennio, prorogabile di un altro quadriennio, nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici.

Vedi anche l'art. 41 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 84 e 85, e per la Calabria, l'art. 13 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, pag. 50.

elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonchè dai seguenti provvedimenti:

— decreto legge 11 marzo 1950, n. 50;

— decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51;

— decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;

— decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

— decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico di fiammiferi;

— decreto Ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi;

b) per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuiti alla Cassa:

1°) lire 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

2°) lire 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilità afferenti — per detto esercizio finanziario — al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo di lire 80 miliardi;

d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favorevore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;

e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;

f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi (8).

---

(8) Il decreto legge n. 50 del 1950, concerne la modifica al regime fiscale degli olii minerali, dello zucchero e di altri prodotti.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 1950, concerne gli aumenti dei diritti fissi e dei prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

La legge n. 153 del 1948, di cui al quarto comma, tratta del fondo-lire relativo al programma INTERIM-AID.

La legge n. 1108 del 1948, di cui al paragrafo b) tratta del fondo-lire E.R.P.

In origine l'articolo terminava con il paragrafo c) che era del seguente tenore:

— « c) per ciascuno degli esercizi finanziari, decorrenti dal 1952-53 al 1959-60 incluso, sarà stanziato sul bilancio del Ministero del Tesoro in favore della Cassa, il contributo annuo di L. 80 miliardi ».

Tale paragrafo è stato sostituito con l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, pag. 28. Con lo stesso articolo sono stati aggiunti i paragrafi *d*), *e*) e *f*).

Con l'art. 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61, il contributo di cui al paragrafo d) è stato portato a 100 miliardi per l'esercizio 1958-59 e a 150 miliardi per il 1959-60 e quelli di cui ai paragrafi *e*) e *f*) a 180 miliardi. Sono stati inoltre previsti altri 180 miliardi annui dal 1962-63 al 1964-65 in correlazione con la proroga di tre anni apportata alla durata di attività della Cassa.

In forza dell'art. 24 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, (ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi), pag. 60, alla Cassa per il Mezzogiorno è stato

Art. 11.

Per completare la somma di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:

a) sono trasferiti alla Cassa, con relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interesse spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano — — a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto dei macchinari e attrezzature da parte di privati — sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per lo acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto;

b) è attribuita alla Cassa la metà delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni ERP (9).

Art. 12.

A decorrere dall'asercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1964-65 inclusi, gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate (10).

---

assegnato un terzo dei proventi sulle concessioni di coltivazione degli idrocarburi.

In forza dell'art. 23 della legge 24 luglio 1959, n. 622, (interventi in favore della economia nazionale), pag. 100, la dotazione complessiva a favore della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata da L. 2.040 miliardi a L. 2.069 miliardi.

Questo articolo è riportato all'art. 33 della legge 2 luglio 1961, n. 454, pag. 111.

(9) La dotazione di 100 miliardi annui è stata variata con l'art. 1, terzo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61, in conformità dei maggiori stanziamenti previsti dallo stesso articolo e dalla precedente legge 25 luglio 1952, n. 949 (vedi art. 6 della presente legge e la relativa nota n. 5).

Con l'art. 23 della legge 24 luglio 1959, n. 622, (interventi a favore dell'economia nazionale, pag. 100, la dotazione complessiva è elevata a L. 2.069 miliardi.

La legge n. 730 del 1949, citata nel 2° comma, detta norma per l'utilizzo del fondo-lire ERP nella concessione prestiti destinati alla importazione di macchinari e attrezzature.

Sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno, vedi anche l'art. 22 della legge 30 luglio 1959, n. 623, (nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato), pag. 107.

Per l'impiego delle disponibilità di cui alla lettera *a*) vedasi l'art. 19 della legge 11 aprile 1953, n. 298, pag. 37. Vedasi anche la specificazione effettuata con l'art. 1 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, pag. 53, sulla provenienza delle disponibilità e le altre disposizioni della stessa legge.

(10) Così modificato con l'art. 1, penultimo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61. Il testo originario considerava un periodo di soli dieci esercizi, e cioè dal 1950-51 « fino all'esercizio 1959-60 ».

Art. 13.

All'atto della chiusura delle operazioni ERP e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del capitale e dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Amministrazione della Cassa, provvederà ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme già affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'mporto complessivo di 2040 mliardi di lire nel periodo di quindici anni.

Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore a 2040 miliardi di lire, la Cassa potrà eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalità previste dall'art. 4 della presente legge.

Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di 2040 miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilità complessiva predetta ([11]).

Art. 14.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 l'onere delle operazioni finanziarie — cui la Cassa dovesse addivenire per integrare le effettive didisponibilità sino alla concorrenza di 2040 miliardi — è a carico dello Stato ([12]).

Art. 15.

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 aprile

---

([11]) Vedi anche gli artt. 1 e 7 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, pag. 53 e 56.

L'indicazione dell'importo complessivo di 2040 miliardi di lire è stata sostituita a quella originaria di 1000 miliardi con l'art. 1, terzultimo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61.

Sul disposto dell'ultimo comma, concernente gli stanziamenti suppletivi a carico dello Stato per assicurare alla Cassa la prestabilita dotazione complessiva, vedi anche l'art. 7 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, a pag. 65.

([12]) L'indicazione delle disponibilità era in origine di 100 miliardi annui. Essa è stata variata con l'art. 1, terzo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634 pag. 61 e con l'art. 23 della legge 24 luglio 1959, n. 622, pag. 100, fino a lire 2.069 miliardi.

La disponibilità è ulteriormente aumentata di lire 8 miliardi e mezzo, per effetto della legge 28 dicembre 1957, n. 1349, pag. 87 e 88.

1949, n. 165, attribuendo alla Cassa i relativi stanziamenti in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 10 ([12] bis).

Art. 16.

La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte — previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'art. 10, per operazioni di provvista di fondo da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonchè presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 11.

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano o altro ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro.

La Cassa è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento:

1°) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

2°) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere o dei prestiti da contrarre ([13]).

Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa; sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

([12] bis) Gli articoli 3 e 4 della legge n. 165 nel 1949 prevedono varie autorizzazioni di spesa per le regioni meridionali e per i comuni delle provincie di Latina e Frosinone, nonchè dell'Isola d'Elba.

([13]) Sui prestiti esteri vedi le disposizioni modificative ed integrative di cui all'art. 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, pag. 24 e 25, agli articoli 19 e 21 della legge 11 aprile 1953, n. 298 alle pagg. 37 e 38, ed all'articolo 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 84.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 26 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali.

Art. 17.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 11 sono destinate al credito fondiario od alla erogazione di contributi per ridurre il tasso di interesse su operazioni di credito fondiario a favore esclusivo di opere dirette al miglioramento dei fondi rustici, alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli allo sviluppo edilizio in nascenti borgate rurali, ed all'impianto o all'ampliamento di immobili aventi scopo turistico.

Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli non si applica la norma di cui all'ultimo comma dello art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto disposto dal primo comma del presente articolo, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano detta forma di credito.

Se nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al primo comma non fosse sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno essere utilizzate altre disponibilità della Cassa, salvo reintegrazione negli anni successivi ([13] bis).

Art. 18.

Qualora la Cassa, alla fine del quindicennio, non avesse conseguito l'ammontare effettivo di 2040 miliardi di lire, la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro ([14]).

([13] bis) In base alla norma del regio decreto, citato nel secondo comma, nei mutui fondiari, « gli immobili destinati al servizio di una industria vengono accettati a garanzia per il valore che possono avere, detratto l'importo della spesa che potrebbe occorrere per ridurli ad uso comune ».

([14]) Le parole « alla fine del quindicennio » tengono luogo di quelle del testo originario « alla fine del decennio » in forza della sostituzione disposta col penultimo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61.

In base al quarto comma dello stesso articolo, l'indicazione dell'ammontare ef-

Art. 19

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti presso l'Istituto di emissione.

Titolo III

Organi e amministrazioni della Cassa

Art. 20.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto:

a) di un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due vice presidenti e di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa [15].

Art. 21.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti tra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.

---

fettivo, che in origine era di 1000 miliardi, è stata variata in 2040 miliardi per effetto della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61 e successivamente in 2069 miliardi per effetto della legge 24 luglio 1959, n. 622, pag. 100. A tale ammontare va aggiunto la somma di 8 miliardi e mezzo di lire per effetto della legge 28 dicembre 1957, n. 1349, pag. 87.

Vedi anche l'art. 7 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, a pag. 56, e l'art. 22 della legge 30 luglio 1959, n. 623, pag. 107.

[15] Per l'istituzione del Comitato esecutivo vedi l'art. 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, a pag. 24.

La Presidenza spetta a un consigliere della Corte dei Conti.

Il Collegio dei revisori — che esercita la sua funzione. a carattere continuativo, presso la Cassa — fra gli altri poteri ha quelli di:

a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di Amministrazione;

b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) fare il riscontro consultivo sulle spese della Cassa;

d) richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese ([15] bis).

Art. 22.

Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Il Presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima.

Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima.

Il personale non proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici è assunto con contratto a termine.

La Cassa rimborsa alle Amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

Art. 23.

Il Presidente del Comitato dei Ministri risponde, innanzi al Parlamento, dell'attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui deferita.

Art. 24.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

([15] bis) Vedi l'art. 14 della legge 21 marzo 1958, n. 259, pag. 94.

Titolo IV

Disposizioni generali e finali

Art. 25.

I programmi della Cassa, di cui all'art. 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni ([16]).

Art. 26.

In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente art. 16 e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonchè le tasse sugli atti giudiziali, per i quali ultimi la Cassa godrà del trattamento delle Amministrazioni statali.

I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

([16]) Così modificato con l'art. 42 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 85, al quale si rimanda per una disposizione integrativa contenuta nel secondo comma.

Il testo originario era il seguente:

« I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna — da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'articolo 4 dal Comitato dei Ministri — saranno predisposti dalle Amministrazioni delle Regioni d'intesa con la Cassa ed in conformità al programma ed alle direttive di cui al primo comma dell'art. 1.

« Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvederà d'intesa con le Amministrazioni regionali, applicandosi le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 8.

« Della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai fini dell'art. 38 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

« Della spesa per opere pubbliche comprese nei detti programmi da eseguire in Sardegna sarà tenuto conto ai fini dell'art. 8, ultimo comma, dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ».

Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 7 della presente legge — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali ([17]).

Art. 27.

L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al Ministro per il tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Esso è presentato, in allegato al conto consultivo dello Stato, al Parlamento.

Art. 28.

Il regolamento alla presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.

La Cassa può funzionare, anche prima della approvazione del regolamento, in virtù della presente legge.

La Cassa si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

([17]) Il trattamento previsto nel primo comma di questo articolo è operativo anche per gli atti compiuti dai concessionari e affidatari della Cassa, art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 79 e 80. Lo stesso articolo estende ai concessionari e affidatari anche le agevolazioni di cui al penultimo comma.

Per le agevolazioni relative alle obbligazioni emesse dalla Cassa, vedi l'art. 16 della presente legge e per quelle in materia di atti, contratti e formalità relativi alla gestione e alla realizzazione dei crediti facenti parte delle dotazioni della Cassa vedi l'art. 6 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, pag. 55 e 56.

In ordine all'esenzione della ritenuta di cui alla tabella *F* (voce 4, titolo V) allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575, vedi l'art. 2 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, pag. 22 e 23.

Circa l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali, vedi l'art. 32 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 80.

Art. 29.

Alla data di cessazione della Cassa o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato ([18]).

Art. 30.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([18]) Vedi anche l'art. 22 della legge 11 aprile 1953, n. 298, pag. 38.

LEGGE *22 dicembre 1951, n. 1575.* — AGEVOLAZIONI FISCALI PER OPERE CONCESSE DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 16 del 19 gennaio 1952).*

Art. 1.

La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo, ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa ([19])

Art. 2.

Ai fini della esclusione della ritenuta prevista nella tabella F (voce 4 del titolo V) allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575, i mandati di

---

([19]) Il presente testo proviene dall'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 79 ed ha sostituito quello originario che era del seguente tenore:

« Nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono comprese le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'art. 8 della citata legge, relativi ai lavori la cui esecuzione sia stata affidata o concessa ai predetti enti dalla Cassa medesima.

pagamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno godono dello stesso trattamento fatto ai mandati di pagamento a favore delle Amministrazioni statali ([20]).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

« Per conseguire il trattamento previsto dal precedente comma, i contratti di appalto dovranno contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi sono stati stipulati ai fini della presente legge e dovranno inoltre essere corredati da una copia dell'atto di affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa.

« Sono altresì comprese nella quota fissa di abbonamento le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sugli atti conseguenziali ai contratti di appalto, di cui al primo comma, posti in essere nei rapporti fra gli enti appaltanti e le ditte appaltatrici.

« Detti atti dovranno contenere gli estremi di registrazione del contratto di appalto cui essi si riferiscono ».

L'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiamato nell'articolo in vigore, è riportato alle pagg. 19 e 20 e l'art. 8 della stessa legge a pag. 10.

Per l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali vedi l'art. 32 della legge 29 luglio 1957, n. 634 a pag. 80.

([20]) Per le altre agevolazioni tributarie vedi l'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 pag. 19 e 20 e la relativa nota.

LEGGE *22 marzo 1952, n. 166.* — ISTITUZIONE DI UN COMITATO ESECUTIVO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E NUOVE NORME PER I PRESTITI ESTERI — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 77 del 31 marzo 1952).*

Art. 1.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinerà le attribuzioni.

La relativa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ([21]).

Art. 2.

In deroga al terzo comma dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti — ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 2 dell'articolo medesimo — anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui alla lettera *a)* dell'art. 11 della legge medesima. Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato, sia per l'ulteriore sviluppo dei programmi di cui all'art. 1 della legge anzidetta, sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa, sia per particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico ne-

---

([21]) Il primo comma è stato sostituito con l'art. 12 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 67 al testo originario, che era il seguente:

« Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nominerà nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente e ne determinerà le attribuzioni ».

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione vedi l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, pag. 17.

cessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dell'Italia meridionale.

Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ecceda il decennio 1950-60 di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, prima del termine di detto periodo sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa, da concedersi a norma del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma del predetto art. 16 della legge è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.

Nel regolamento alla legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'istruttoria dei prestiti, e una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, il relativo servizio saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ([22]).

([22]) Per le distribuzioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiamate nel testo del presente articolo vedi: per l'art. 16 a pag. 15 e 16; per l'art. 11, a pag. 13; per l'art. 1 a pag. 3 e per l'art. 17 a pag. 16.

L'importanza di questo articolo sta nell'avere esteso le possibilità di intervento della Cassa al settore industriale.

Con l'art. 21 della legge 11 aprile 1953, n. 298, pag. 38, la Cassa è stata autorizzata a prestare le somme provenienti dai prestiti esteri ai tre istituti creati con la stessa legge per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale. Con l'art. 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 84, la garanzia di cambio e tutti gli oneri dipendenti da questi prestiti fanno carico al tesoro dello Stato.

Il decennio 1950-60 è stato portato a quindici anni, art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, pag. 27, e articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61.

Art. 3.

Le opere comprese nel piano decennale deliberato dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono dichiarate di pubblica utilità con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno.

Resta ferma la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza contemplata dall'art. 4 della stessa legge ([23]).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([23]) Il piano decennale di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è stato ampliato con successive disposizioni fino a comprendere il periodo di quindici anni (vedi pag. 3 e nota).

Il testo dell'art. 4 della stessa legge, citato nella presente disposizione, è riportato a pag. 5.

LEGGE *25 luglio 1952, n. 949*. — PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 174 del 29 luglio 1952)*.

Capo I

Cassa per il Mezzogiorno

Art. 1.

L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

« I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per la industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonchè la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti » ([24]).

Art. 2.

Alla lettera *c)* dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituite le seguenti:

« *c)* per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo di lire 80 miliardi;

([24]) Per le modificazioni e le limitazioni a questo articolo vedi la nota 1 a pag. 3 e 4. Detto articolo è citato nel terzo comma dell'art. 24 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, pag. 60.

« *d*) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;

« *e*) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;

« *f*) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi » ([25]).

Omissis.

Art. 17.

E' istituito lo « Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali ([25] bis).

Omissis.

Art. 19.

Con decreto del Ministero per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli, già costituiti o che si costituiranno, contemplati dall'art. 41 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonchè i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine ([25] ter).

([25]) Per le annotazioni a questo articolo — entrato a far parte dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646 — vedi la nota 8 a pag. 12.

Vedi anche l'art. 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61 e la corrispondente nota a pag. 62. L'articolo è citato nell'art. 23 della legge 24 luglio 1959, n. 622, pag. 100; nell'art. 33 della legge 2 giugno 1961, n. 454, pag. 111 e nella corrispondente nota 106.

([25] bis) L'articolo è citato nello art. 3 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, pag. 109, e nella corrispondente nota 104.

([25] ter) L'articolo è citato nello art. 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, pag. 110 e nella corrispondente nota 105.

Omissis.

Art. 83.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 84.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

LEGGE *27 dicembre 1952, n. 2523.* — DETERMINAZIONE TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI PER IL MEZZOGIORNO — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 5 dell'8 gennaio 1953).*

Articolo unico.

I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento a una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ([26]).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([26]) Questo articolo, lasciando invariato il territorio soggetto alla attività della Cassa secondo la delimitazione posta nell'art. 3, pag. 5 e 6, ha lo scopo di estendere i benefici previsti per il Mezzogiorno nelle leggi speciali sulla bonifica e sulle altre opere a quella parte del territorio di intervento della Cassa che ricade nella Italia centrale.

LEGGE *9 aprile 1953, n. 297.* — PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI NAPOLI — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 102 del 5 maggio 1953).*

Omissis.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti e degli istituti previdenziali e di assicurazioni sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi.

I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato.

Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti Ministeriali di concessione della garanzia, questa sarà assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Le opere saranno effettuate secondo i programmi che verranno predisposti dall'Amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno ed approvati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le Amministrazioni interessate delegheranno irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministreranno gli istituti finanziatori suindicati.

I progetti relativi alle opere previste nei programmi saranno approvati dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'esecuzione dei singoli lavori potrà essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Amministrazioni interessate ([27]).

Art. 5.

Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente arti-

([27]) L'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n 646, richiamato nel presente articolo, è riportato alle pagg. 5 e 6.

colo contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge medesima.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo dello Stato è maggiorato per la durata effettiva del mutuo della differenza tra l'annualità che rimane a carico dell'ente interessato, al tasso praticato dall'Istituto mutuante da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro e quella che sarebbe stata a carico dell'Ente stesso, nel caso di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Per le opere da finanziarsi con detti mutui e con quelli di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 719, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, non sussidiabili ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di altre leggi, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, fisserà di volta in volta la misura dei contributi in relazione all'importanza delle opere.

Omissis.

Art. 8.

L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge ([28]).

Art. 9.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è autorizzata a costituire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole linee per l'adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge stralcio sulla riforma agraria.

Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari od obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro l'anno dall'entrata in vigore della presente ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica ([29]).

Omissis.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([28]) Vedi anche l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, pag. 5 e 6.

([29]) Per la legge 10 agosto 1950, n. 646, citata nel presente articolo, vedi pag. 3 e seguenti.

In forza dell'art. 9 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 65 e 66, la Cassa può anche assumere la spesa occorrente per promuovere le attività intese alla costruzione di queste linee.

Le norme di cui è cenno nell'ultimo comma del presente articolo sono state emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, n. 195, riportato a pag. 39.

LEGGE *11 aprile 1953, n. 298.* — SVILUPPO DELL'ATTIVITA' CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 101 del 5 maggio 1953).*

Capo I

Disposizioni concernenti l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (isveimer)

Art. 1.

L' Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria costituito con regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 883, assume l'ordinamento giuridico di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di che all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli e durata illimitata ([30]).

Art. 3.

Al fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico della Italia meridionale partecipano, oltre alla Cassa del Mezzogiorno nella

---

([30]) L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è riportato alle pagg. 4 e 5.

Per crediti a favore delle medie e piccole imprese industriali, vedi artt. 1, 2 e 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, pag. 101 e segg.

Per gli istituti operanti in Sicilia e in Sardegna vedi la presente legge agli articoli 6 e 8, pag. 33 e 34.

misura di che all'articolo 20, il Banco di Napoli nella misura del 40 per cento del fondo stesso, e, nella misura del 20 per cento complessivamente, le Casse di risparmio ed altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio di cui al primo comma dell'articolo precedente, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Art. 4.

Alla data alla quale i partecipanti al fondo di dotazione previsto allo art. 3 saranno chiamati ad effettuare i versamenti, sarà provveduto a redigere la situazione dei conti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale per accertare il credito del Banco di Napoli verso lo Istituto medesimo.

A tale credito sarà aggiunto l'ammontare dei fondi di dotazione e di riserva e di oscillazione titoli risultanti dalla situazione medesima e l'eventuale utile netto. In conto della somma così risultante a favore del Banco di Napoli saranno trasferiti al Banco medesimo le partecipazioni e i titoli di proprietà per il loro valore di bilancio.

La differenza sarà rimborsata al Banco di Napoli in rate semestrali uguali fruttanti l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2 per cento.

Art. 5.

Omissis.

Capo II

Disposizioni concernenti l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.)

Art. 6.

L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione Siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sicilia.

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

Art. 7.

Al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia partecipa la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20.

Capo III

Costituzione del Credito industriale sardo (c.i.s.)

Art. 8.

E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sardegna.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata.

Art. 9.

L'Istituto ha un fondo di dotazione il cui ammontare sarà determinato dallo Statuto.

Art. 10.

Al fondo di dotazione di cui all'articolo precedente partecipano la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20, la Regione autonoma della Sardegna nella misura che sarà determinata con legge regionale, nonchè il Banco di Sardegna di cui all'art. 31 e altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio sardo, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Ai fini della partecipazione di che al comma precedente, il Banco di Sardegna utilizza l'ammontare del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito industriale di che al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che viene soppressa e le cui attività e passività sono trasferite al credito industriale sardo, con le facilitazioni indicate nell'art. 55 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificatrici e integratrici e con i privilegi e tutte le altre garanzie, reali e personali, che assistono le operazioni compiute dalla Sezione stessa.

Capo IV

Disposizioni comuni per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo

Sezione I.

Mezzi finanziari e operazioni

Art. 11.

I mezzi per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo speciale di cui all'art. 12;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli Istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Medio credito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18 della legge medesima.

E' vietata agli Istituti di cui al presente capo la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma ([31]).

Art. 12.

E' costituito, presso ciascuno degli Istituti di cui al presente capo, un « Fondo speciale » a cui sono attribuiti:

a) le somme versate dalla Cassa del Mezzogiorno a termini del successivo art. 19, lettera *b*);

b) gli utili di gestione dei rispettivi Istituti, detratte le somme da attribuire ai partecipanti nella misura percentuale dei fondi di dotazione non superiore al limite che verrà determinato dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio nonchè una somma da destinare alla costituzione di un fondo a disposizione dei rispettivi Consigli di amministrazione per premi e borse di studio.

Al predetto « Fondo speciale » sono addebitate le perdite degli Istituti

---

([31]) Per l'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 74 e 75, modificato dallo art. 10 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 98 e 99, la Cassa può concedere contributi per pagamenti d'interessi sulle obbligazioni e sui finanziamenti accordati.

medesimi emergenti dai rispettivi conti economici, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Saranno altresì versate:

1) ai « Fondi speciali » presso l'ISVEIMER e l'I.R.F.I.S. le disponibilità che man mano riaffluiranno a seguito della estinzione dei prestiti fatti impiegando i fondi di garanzia costituiti rispettivamente presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonchè i fondi di garanzia costituiti presso le Sezioni suddette a termini degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e legge 30 giugno 1952, n. 763;

2) al « Fondo speciale » presso il C.I.S. le somme versate nel fondo di garanzia costituito presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna a termini degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonchè nel fondo costituito a termini dell'art. 1 della legge 9 maggio 1950, n. 261, come pure la somma che, a termini dell'art. 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, modificato dall'art. 1 della legge 30 giugno 1952, n. 763, avrebbe dovuto essere destinata alla concessione di un nuovo prestito alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

I termini e le modalità per l'afflusso al « Fondo speciale » delle somme di che ai precedenti numeri 1) e 2) saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Le vigenti norme su l'amministrazione e l'impiego dei fondi di garanzia di che ai numeri 1) e 2) non si applicano alla parte dei fondi stessi da versare come sopra ai « Fondi speciali » previsti dal presente articolo.

Ferme restando le garanzie che il Tesoro ha assunto per le citate leggi riguardo le operazioni delle Sezioni di credito industriale dei citati Banchi, i relativi versamenti all'ISVEIMER, all'I.R.F.I.S. e al C.I.S. saranno fatti al netto di eventuali perdite ([31] bis).

Omissis.

Art. 14.

Per il raggiungimento dei loro fini, gli Istituti, di cui al presente capo, possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

([31] bis) L'articolo è citato all'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, a pag. 77.

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su annualità dovuti dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del tesoro.

Il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli Istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16, e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ([31] bis).

Omissis.

Sezione II.

Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno

Art. 19.

La Cassa per il Mezzogiorno, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali in materia di finanziamenti industriali, è autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del comma *a*) dell'art. 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè altre somme a dette finalità destinate per decisione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella misura che sarà fissata dal Comitato stesso, per partecipare:

a) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, nonchè alla costituzione e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;

b) alla costituzione presso gli Istituti predetti dei fondi speciali di cui all'art. 12 ([32]).

([31] bis) Per i limiti d'importo delle operazioni vedi l'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, pag. 101. Detto articolo è citato al quarto comma dell'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, a pag. 75.

([32]) Sulla facoltà della Cassa di contrarre prestiti all'estero e sul loro impiego

Art. 20.

La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di che alla lettera *a*) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, è fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento.

Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destinerà alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente dovranno essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni, ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 261:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61 per cento;

Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per cento;

Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali.

Art. 21.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a prestare agli Istituti di cui al precedente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinchè siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei prestiti stessi.

La Cassa è ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti ([33]).

Art. 22.

Allorquando, a norma delle leggi che la disciplinano, la Cassa del Mezzogiorno cesserà dalla sue funzioni, i diritti ad essa spettanti saranno trasferiti al Ministero del tesoro ([34]).

Omissis.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

---

vedi l'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e le disposizioni citate nella corrispondente nota n. 13, a pag. 15.

L'art. 11 della legge 19 agosto 1950, n. 646, citato nel presente articolo, è riportato a pag. 13.

([33]) Per quanto riguarda il concorso della Cassa nella costituzione dei fondi di dotazione e di quelli speciali vedi i precedenti articolo 3, 7, 10, 19 e 20.

([34]) Sulla durata di attività della Cassa vedi l'art. 6 della legge 10 agosto 1950, n. 646, a pag. 9 e la corrispondente nota.

Per quanto riguarda la successione nei diritti e nelle obbligazioni vedi anche l'art. 29 della citata legge a pag. 21.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 *maggio 1954, n. 195.* — NORME PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE DA COSTRUIRSI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 9 aprile 1953, n. 297. — *(Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 114 del 19 maggio 1954).*

Art. 1.

Quando la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ritenga utile e conveniente avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, potrà promuovere la costituzione di consorzi volontari fra gli interessati ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile.

Saranno chiamati a far parte di tali consorzi:

a) gli Enti di riforma agraria e quelli di colonizzazione in quanto interessati per territorio;

b) i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario i cui comprensori siano serviti dalle linee elettriche costruite;

c) i Comuni quando le linee elettriche servano alla illuminazione ed alle altre esigenze di pubblici servizi nei centri rurali ricadenti nei rispettivi territori;

d) gli utenti per usi industriali e tutti gli altri non rappresentati dagli Enti e Consorzi di cui alle lettere precedenti.

Gli utenti di cui alla lettera *d*) accederanno al Consorzio al momento in cui verrà posta in essere la rispettiva utenza ([35]).

Art. 2.

Qualora la costituzione dei Consorzi volontari di cui al precedente articolo non sia effettuata nei termini fissati, caso per caso, dalla Cassa per il Mezzogiorno, questa potrà promuovere la costituzione di Consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 2616 del Codice civile.

([35]) L'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, citato nel testo, è a pag. 31.

Il presente decreto è citato nella nota (56) dell'art. 9 della legge 29 luglio 1957, n. 634, a pag. 66.

Il provvedimento relativo è devoluto alla competenza del prefetto quando le linee siano limitate a servire gli interessi di territori ricadenti in una sola provincia. Quando, invece, le linee interessino territori appartenenti a due o più province, il provvedimento è devoluto alla competenza del Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificata con la legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 3.

I rapporti fra la Cassa e i Consorzi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno regolati da apposite convenzioni nelle quali saranno prevedute:

1) la durata della concessione;

2) gli obblighi inerenti alla manutenzione e all'esercizio delle linee;

3) le condizioni di allacciamento e di fornitura agli utenti;

4) ogni altra norma atta a garantire il buono stato dell'impianto durante il tempo in cui esso viene affidato al Consorzio e la efficienza del servizio nei confronti degli utenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, ecc.

LEGGE *9 agosto 1954, n. 645.* — PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA, NONCHE' NUOVA MISURA DELLE TASSE PER GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA E DISPOSIZIONI SUGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STESSE E ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO. — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 187 del 17 agosto 1954).*

TITOLO I

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

(Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento)

Sono autorizzati il limite d'impegno di lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55, comprensivi degli 800 milioni autorizzati con l'art. 6, lettera *d)* della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo, e il limite d'impegno annuo di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1963-64 per la corresponsione, da parte del Ministero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, di contributi trentacinquennali nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici:

a) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche situati in territori diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a)*, quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del cinque per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel restante territorio della Repubblica;

d) del quattro per cento per le altre scuole.

I benefici, previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.

I Comuni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'art. 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi ([35] bs).

Omissis.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, ecc.

([35] bis) Vedi l'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, alle pagg. 44 e 45 e la corrispondente nota (38), pag. 45.

LEGGE *5 gennaio 1955, n. 13.* — ESTENSIONE DELLE PROVVIDENZE DELLA CASSA DEL MEZZOGIORNO ALL'ISOLA DEL GIGLIO — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 20 del 26 gennaio 1955).*

Articolo unico.

Dalla data di pubblicazione della presente legge tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale e dell'isola d'Elba, sono estese ed applicabili senza alcuna eccezione anche all'intero territorio dell'Isola del Giglio, interamente compresa nel comune di Isola del Giglio, della provincia di Grosseto ([36]).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([36]) Il territorio soggetto all'attività della Cassa è stabilito nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, pag. 4 e 5.

LEGGE *19 marzo 1955, n. 105.* — MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE *10 agosto 1950, n. 646* (ISTITUZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO); ALL'ART. 5 DELLA LEGGE *29 dicembre 1948, n. 1482*, GIA' MODIFICATA DALLA LEGGE *27 novembre 1951, n. 1611*, CONTENENTE « NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI *14 dicembre 1947, n. 1598* e *5 marzo 1948, n. 121*, NONCHE' DEL DECRETO LEGISLATIVO *15 dicembre 1947, n. 1419*, PER QUANTO RIGUARDA L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE » — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 72 del 29-3-1955).*

Art. 1.

L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente testo:

« La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonchè ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina » ([37]).

Art. 2.

Omissis.

Art. 3.

A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ricadenti nei territori indicati all'art. 3 della stessa, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari per

---

([37]) Per le interpretazioni di questo articolo vedi la nota (2) a pag. 5.

le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi previste.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 645 ([38]).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([38]) In forza dell'art. 13 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 99, *il limite di popolazione dei comuni,* di cui al primo comma, *è elevato a 10.000 abitanti* e *l'inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili,* di cui al secondo comma, *nei programmi approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e di urgenza.*

L'art. 6 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato al primo comma, è a pag. 9.

L'assunzione degli oneri da parte della Cassa per il Mezzogiorno comporta lo impegno della Cassa depositi e prestiti di concedere il mutuo occorrente (art. 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 65.

La legge 9 agosto 1954, n. 645, citata al primo e al quarto comma, è riportato alle pagg. 41 e 42.

LEGGE *26 novembre 1955, n. 1177.* — PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 286 del 13 dicembre 1955).*

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la stabilità delle pendici, e per la bonifica montana e valliva.

Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvioni e frane.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'art. 6, essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

Art. 2.

Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonchè di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno con tutti i relativi finanziamenti.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4.

Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

Il pagamento del contributo dovuto ai privati sarà eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione è in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente art. 3 sono a totale carico dello Stato.

Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 17.

Art. 6.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'art. 1 è costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche un Comitato composto dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste per la Calabria, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e da un rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale bonifiche.

Il Comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno redigerà un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, alla approvazione del predetto Comitato dei Ministri. Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 marzo 1956.

A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

Alla formazione del piano regolatore di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvederà d'intesa col Comitato previsto all'art. 6.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445 e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera *a*) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario della abitazione.

E' in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera *a*) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato

a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in 10 annualità la quota a loro carico secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per il tesoro.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma, agli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.

Art. 9.

I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno d'intesa col Comitato previsto dall'art. 6, quando lo importo non superi i 300 milioni.

Oltre tale limite il parere sarà dato dalla Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ([39]).

Art. 10.

Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e della agricoltura e delle foreste nonchè dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

A tale fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione ([40]).

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente legge valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e della agricoltura e delle foreste.

([39]) Vedasi l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, alle pag. 5 e 6.

([40]) La legge 10 agosto 1950, n. 646, citata nel presente articolo, è riprodotta a pag. 3 e segg.

All'uopo saranno costituiti in Calabria, a cura dei Ministeri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli Uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 12.

La esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad Aziende autonome statali e all'Opera valorizzazione Sila.

Potrà essere affidata ,altresì, ad Enti locali e loro Consorzi e a Consorzi di bonifica e di irrigazione.

Art. 13.

Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge, non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 1.

Art. 14.

Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 5 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

Art. 15.

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 16.

La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione

del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa ([41]).

Art. 17.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 204 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'art. 7.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nello esercizio 1955-56; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-57; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-58; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60; di lire 20 miliardi nell'esecizio 1960-61; di lire 19 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66; di lire 15 miliardi nello esercizio 1966-67.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

([41]) Il testo del presente articolo è stato sostituito a quello originario con lo art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 79, per uniformità di trattamento con le agevolazioni previste dalle altre leggi sulla Cassa. In origine il testo era il seguente:

« Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi si siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

« Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso è stipulato ai fini della presente legge ».

Per l'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, vedi alle pagg. 19 e 20 e per l'art. 8 della stessa legge vedi alle pagg. 10 e 11.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa quale risulta ai sensi delle leggi 10 agosto 1950. n. 646 e 25 luglio 1952, n. 949, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presenterà al Comitato, di cui all'art. 6, il rendiconto relativo alle somme impegnate per le opere eseguite e da eseguirsi coi propri fondi nei settori di cui alla presente legge ([42]).

Art. 18.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi del 1955-56 al 1966-67.

Per l'esercizio 1955-56 la predetta addizionale sarà riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifichi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1956.

Per i ruoli già passati in riscossione alla entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento della addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente.

Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.

Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.

Art. 19.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([42]) La durata di attività della Cassa, prevista fino a tutto l'esercizio 1961-62 nelle leggi 10 agosto 1950, n. 646, vedi nota (5) alle pag. 9 e 10, e 25 luglio 1952, n. 949, citate nel presente articolo, è stata prorogata all'esercizio 1964-65 incluso, con l'art. 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61 e la corrispondente nota (48) a pag. 62.

LEGGE *4 febbraio 1956, n. 54.* — NORME INTEGRATIVE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI STATALI O GARANTITI DALLO STATO — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 49 del 28 febbraio 1956).*

Art. 1.

Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro per il tesoro, la Cassa per il Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare Italiano, verrà operata la discriminazione, nell'ambito dell'unica gestione tenuta dall'Istituto Mobiliare Italiano, tra i finanziamenti tratti dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723, e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, al fine di considerare concessi ai mutuatari in base a quest'ultima legge finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari.

I crediti di capitale ed interesse già trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 11 lettera a) della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle seguenti disposizioni legislative:

legge 21 agosto 1949, n. 730;
legge 18 aprile 1950, n. 258, art. 1;
legge 30 luglio 1950, n. 723;
legge 4 novembre 1950, n. 922 ([43]).

Art. 2.

I crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dei decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, dell'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, e della legge 30 agosto 1951, n. 952, sono trasferiti, con le relative garanzie e privilegi, all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Medio-credito).

Sono altresì trasferiti all'Istituto medesimo con le relative garanzie e privilegi e fino a raggiungere l'importo complessivo di 85 miliardi di lire

---

([43]) L'art. 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato nel presente articolo, è a pag. 13.

di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, i crediti di capitale e di interessi derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Mediocredito provvederà, con i poteri previsti dai successivi articoli, al ricupero dei crediti sui finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, e verserà al Tesoro dello Stato le somme realizzate in eccedenza all'importo di 85 miliardi di lire previste dal comma precedente.

Il penultimo comma dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è soppresso.

Art. 3.

I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1, 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del Tesoro ([43] bis).

Art. 4.

Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1° novembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, restano demandati ai Comitati che hanno deliberato o proposto la concessione dei finanziamenti o garanzie.

([43] bis) Il testo attuale sostituisce in forza dell'art. 19 della legge 30 luglio 1959, n. 623, pag. 106, il testo originario che era il seguente:

— Art. 3) - I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulla somme mutuate, sono adottati previo parere dei Comitati su proposta dei quali detti finanziamenti sono stati concessi.

Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro per il tesoro ([43] ter).

Art. 5.

Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero, e si estende al residuo credito per capitale, agli interessi convenzionali, agli eventuali premi di assicurazione, alle spese di procedura, nonchè agli interessi di mora limitatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, anche se la procedura, per effetto di tolleranze, sia stata esperita oltre il periodo predetto.

Il limite di un anno di cui al precedente comma non si applica alle operazioni di finanziamento scaduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè le procedure esecutive di recupero vengano iniziate, salvo eventuali proroghe, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686, e dell'art. 23 della legge 8 marzo 1949, n. 75, relativamente alle operazioni a cui le disposizioni stesse sono applicabili.

Nei casi in cui la garanzia statale divenga operativa a norma di legge, dopo l'esecuzione sui beni cauzionali, ovvero a seguito della perdita dei beni stessi, gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire il debitore con ogni altra possibile azione di recupero, in nome e per conto dello Stato, anche dopo ottenuto il rimborso dallo Stato del loro residuo credito.

Per i recuperi di cui al precedente comma, gli Istituti sono autorizzati ad avvalersi delle agevolazioni previste dal successivo art. 6.

Art. 6.

Gli atti, contratti e formalità inerenti alle modificazioni da apportare ai contratti di finanziamento o alle vendite dirette di macchinari ed attrezzature di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 182, a norma della presente legge, sono soggetti al regime fiscale previsto nei singoli provvedimenti legislativi in base ai quali i finanziamenti sono stati concessi.

Il godimento delle agevolazioni previste dal comma precedente è subordinato alla condizione che ogni singolo atto, contratto, o formalità, contenga la contestuale dichiarazione che è stipulato od eseguito ai sensi

---

([43] ter) L'articolo è citato al comma 5 dell'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 a pag. 77.

della presente legge ed indichi espressamente il trattamento tributario al quale venne originariamente assoggettato.

L'Istituto Mobiliare Italiano e gli altri Istituti di credito, ai quali restano affidati i compiti di gestione ad essi attribuiti in base alle vigenti disposizioni, possono valersi, per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi dei provvedimenti legislativi considerati nella presente legge, dal patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della procedura speciale di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 7.

In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare, al termine del decennio di cui al predetto art. 18, le somme affluite alla Cassa per il Mezzogiorno fino alla concorrenza dell'importo di 1000 miliardi stabilito dall'articolo stesso (44).

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con gli organi interessati le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dalla presente legge, nonchè ad apportare le opportune modifiche alle convenzioni già esistenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

---

(44) Vedi le note n. 11 e 14 a pag. 14 e alle pag. 16 e 17.

LEGGE *18 luglio 1956, n. 760.* — ESTENSIONE DELLE PROVVIDENZE DELLA CASSA DEL MEZZOGIORNO ALL'ISOLA DI CAPRAIA — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 190 del 31 luglio 1956).*

Articolo unico.

Le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale, dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio, sono estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero territorio dell'isola di Capraia, interamente compreso nel comune di Capraia Isola ([45]).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([45]) **Vedi l'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, alle pag. 4 e 5, e la corrispondente nota n. 2, a pag. 5.**

LEGGE *22 dicembre 1956, n. 1589.* — ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 33 del 6 febbraio 1957).*

Omissis.

Art. 5.

Il Ministro per le partecipazioni statali è membro del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale del credito, del Comitato interministeriale dei prezzi e del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ([46]).

Omissis.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([46]) Per il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno vedi l'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, a pag. 3.

LEGGE *11 gennaio 1957, n. 6.* — RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 25 del 29 gennaio 1957).*

Omissis.

Art. 22.

Per le concessioni di coltivazione il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure :

da 0 fino a 4 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulla intera produzione;

maggiore di 4 e fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 128 e fino a 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sull'eccedenza.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1200 metri cubi di gas.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato come al comma seguente.

Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto.

Art. 23. - *Omissis.*

Art. 24.

L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è, per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche ed al suo incremento industriale.

A tal scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore della industrializzazione.

Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore ([47]).

Omissis.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([47]) Gli articoli 1 e 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citati nel testo, sono riportati rispettivamente a pag. 3 e alle pagg. 4 e 5.

Per quanto riguarda gli interventi ordinari della Cassa nel settore dell'industrializzazione, vedi l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, pag. 5, e la relativa nota 3.

L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è riportato a pag. 27.

LEGGE *29 luglio 1957, n. 634.* — PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 193 del 3 agosto 1957).*

TITOLO I

DURATA, DOTAZIONE E ATTIVITÀ DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Art. 1.

La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nello art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n,949 e con la presente legge.

L'indicazione dell'importo complessivo di 1000 miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire.

Nell'art. 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole: « a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 » sono sostituite le seguenti: « a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino allo esercizio 1964-65 »; nel successivo art. 18 alle parole: « alla fine del decennio » sono sostituite le parole: « alla fine del quindicennio ».

Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ([48]).

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame del Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3.

Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per lo esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-1965, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui allo art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte.

Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

---

(48) Le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiamate nel testo sono riportate a pag. 3 e seguenti. Vedi anche le annotazioni apposte ai singoli articoli. Le disposizioni della legge 25 luglio 1952, n. 949, citate nel comma 4, sono riportate alle pagg. 27 e 28.

La dotazione complessiva di 2040 miliardi, è stata elevata a lire 2069 miliardi, in forza dell'art. 23 della legge 24 luglio 1959, n. 622, pag. 100. A tale dotazione va aggiunta la somma di 8 miliardi e mezzo di lire per effetto dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1957, n. 1349, pagg. 87 e 88.

Per la durata di attività della Cassa vedi l'art. 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, « sui provvedimenti straordinari per la Calabria » alle pagg. 51 e 52 e la corrispondente nota (42).

Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei Ministri » ([49]).

Art. 3.

Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere — nel complesso — rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale.

Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949 non vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente ([50]).

Art. 4.

In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri, sentito il Ministero della Pubblica Istruzione, può autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale.

Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri, la Cassa può anche assumere partecipazioni in enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.

Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo ([51]).

Art. 5.

Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive in-

---

([49]) Per le annotazioni al presente articolo — entrato a far parte dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 — vedi la nota 3, a pag. 6.

In merito al contenuto dell'ottavo comma, vedi l'articolo unico della legge 18 marzo 1959, n. 101 pag. 95.

([50]) Per gli articoli 1 e 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citati nel testo, vedi pag. 3 e 4.

([51]) Il testo attuale sostituisce in forza dell'art. 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 96, il testo originario che era il seguente: « Il Comitato dei Ministri

tegrazioni e modificazioni, nonchè ai singoli pescatori residenti nei territori suddetti, i quali esercitano la pesca direttamente su scafi di loro proprietà, possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di reti e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui peschereccì previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere per la concessione dei contributi è determinata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non organizzate in cooperative ([52]).

Art. 6.

La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Per i Comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai

---

per il Meggoziorno, sentito il Ministro per la pubblica Istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere alla costruzione e all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati. Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa stessa a promuovere e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione, nonchè istituzioni ed attività di carattere sociale ed educativo ».

Vedi anche l'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, a pag. 3 e la nota relativa, nonchè l'art. 23 della legge 24 luglio 1959, n. 622, a pag. 100.

([52]) L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato nel testo, è alle pagg. 4 e 5. La legge n. 16 del 1952, citata nel secondo comma, autorizza il Ministero della Marina Mercantile a concedere il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 3 per cento, per una durata massima di anni 6, per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento.

10.000 abitanti e fino a 75.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa può assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la sovraimposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.

In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche, di cui agli stessi commi, da autorizzare a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 500 milioni ([53]).

Art. 7.

L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 6 della presente legge e all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

La Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori ([54]).

Art. 8.

All'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori » ([55]).

Art. 9.

Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati

---

([53]) Vedi anche il successivo art. 7 della presente legge.
([54]) L'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, citato nel testo, è alle pagg. 44 e 45.
([55]) L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato nel testo, è a pag. 4 e 5.

per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

Il contributo della Cassa non può superare le aliquote previste negli articoli 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 dello stesso decreto.

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, è in facoltà dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee ([56]).

Art. 10.

Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico, la Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono ».

Allo stesso articolo nel comma divenuto ottavo, dopo le parole: « capitalizzando le annualità al tasso che annualmente » sono introdotte, tra lineette, le parole: « — per ciascun settore di intervento — » ([57]).

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle Commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non superiori al 30 per cento della spesa

---

([56]) L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e l'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, citati nel testo, sono riportati rispettivamente a pag. 4 e a pag. 31.

Vedi anche il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, n. 195, a pag. 39.

A norma delle disposizioni citate nel secondo comma, la misura del contributo può arrivare sino al 92 per cento della spesa per i comprensori di bonifica di prima categoria e sino all'84,50 per cento per i comprensori di seconda categoria.

([57]) L'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è alle pagg. 7 e 8.

per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione, dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori artigiani la cui attività è suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e stabilisce in conseguenza modalità e criteri di selezione delle richieste, nonchè l'ammontare complessivo dei contributi erogabili.

I contributi di cui al presente articolo non soni incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico ([58]).

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinerà le attribuzioni » ([59]).

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le parole: « la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione... » sono sostituite dalle seguenti: « la Cassa può affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione... » ([60]).

Art. 14.

La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i

---

([58]) La legge citata al primo comma, concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane, ha istituito in ogni provincia, presso la locale Camera di Commercio, una Commissione provinciale per l'artigianato, con il compito di decidere sulle domande d'iscrizione e di cancellazione nell'albo delle imprese artigiane e di adottare ogni iniziativa diretta a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia.

I contributi a favore delle imprese artigiane sono estesi — in forza dell'art. 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 96 — *alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento delle aziende.*

Sul Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno vedi art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, a pag. 3. Vedi anche il secondo comma dell'art. 29 della presente legge.

([59]) L'art. 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, citato nel testo, è a pag. 24.

([60]) L'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato nel testo, è a pag. 10.

mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri.

Titolo II

Interventi per lo sviluppo agricolo

Art. 15.

Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari a un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ([60] bis).

Art. 16.

Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto

---

([60] bis) L'articolo 41 del regio decreto citato nel primo comma così recita:

« All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata i proprietari che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il Consorzio, il quale è tenuto ad assumerla.

« Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti il Consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare

necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo ([60] ter).

Art. 17.

Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera *a*) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere i benefici previsti dalle vigenti leggi anche ad associazioni di produttori agricoli entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate ([61]).

---

può eccedere il 60 per cento del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

« Il credito del Consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in genere della spesa sostenuta per la esecuzione delle opere è garantito da privilegio sociale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche, a termini dell'articolo 9, lett. C. della legge 5 luglio 1929, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del Codice Civile, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dei terzi prima di tale iscrizione ».

L'articolo 42 citato nel secondo comma così recita:

« Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sentito il Comitato previsto nell'art. 3 può obbligare il Consorzio ad eseguire le opere a spese di proprietari, ovvero può espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti a favore del Consorzio che ne faccia richiesta.

« L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5 per cento, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

« Ove il Consorzio non chieda l'espropriazione, il Ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegnino, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute in tale caso; determina con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta è preferito il proprietario di altro terreno del comprensorio ».

([60] ter) L'art. 2 del regio decreto, citato nel primo comma, stabilisce che sono di competenza dei proprietari, ed obbligatorie per essi, tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica; l'art. 8, dal canto suo, demanda al Ministero della Agricoltura e Foreste di stabilire quali categorie di opere di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso sugli interessi dei mutui.

([61]) L'art. 9 della legge n. 165 del 1960 stabilisce che rientrano fra le opere di miglioramento fondiario sia agli effetti della legislazione di bonifica che agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento le opere edili, gli impianti e

Titolo III

Agevolazioni per lo sviluppo industriale

Art. 18.

Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nello ambito dei Comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali.

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonchè l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Con le stesse modalità previste nei commi precedenti può essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10 per cento, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal dazio doganale di cui

---

le attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi e per l'allevamento e il ricovero del bestiame, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire, e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonchè le opere, gli impianti e il macchinario di cui all'art. 43 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Detto articolo a sua volta stabilisce che possono essere sussidiate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione e il riattamento di strade poderali ed interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica della energia motrice degli impianti idrovori; le opere di m. f. dei pascoli montani; le piantagioni ed in genere ogni m. f. eseguibile a vantaggi di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati:

a) gli impianti di cabine di trasformazione e linee fisse o mobili di utilizzazione dell'energia;

b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente si impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato nel testo, è alle pagg. 4 e 5.

all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 ([62]).

Art. 19.

Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonchè quelle destinate a fini sociali;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica.

La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilità di occupazione di mano d'opera, nonchè al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima della entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di presentazione al Parlamento della legge medesima ([63]).

Art. 20.

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese

---

([62]) Il primo comma risulta così modificato in forza dell'art. 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pagg. 96 e 97. Il testo originario differisce soltanto nel punto in cui si cita il numero degli abitanti, e precisamente: « non superiore ai 75.000 abitanti ».

In forza dell'art. 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 97, *il contributo,* di cui al primo comma, *può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie e, il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui all'ultimo comma, è elevabile al venti per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti costruiti da aziende che operano nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.*

L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato nel testo, è a pag. 4 e 5.

Sul Comitato dei Ministri vedi art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, pag. 3.

Vedi anche il secondo comma dell'art. 42, della presente legge, pag. 85.

([63]) Per quanto riguarda le agevolazioni tributarie vedi appresso gli articoli 29 e da 33 a 39.

sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lovori pubblici.

I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 21.

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo.

Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, le espropriazioni di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contributi non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio.

Il contributo determinato a norma del comma precedente potrà essere erogato in unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di finanziamento contratte eventualmente dai Consorzi per gli scopi suddetti.

Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al contributo riconosciuto ammissibile, può essere concessa, come contributo, la differenza.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,

l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.

I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Gli Statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con lo intervento del Ministro per l'Interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dello articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun Comune, interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I Piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'Industria e Commercio che le esercita attraverso un apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'Industria e Commercio ([64]).

([64]) Il testo del quinto comma così modificato in forza dell'art. 5 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 97, era originariamente il seguente:

« Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consozio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.

In forza all'art. 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 97, il contributo di cui al comma sesto può essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali. Per il Comitato dei Ministri vedi l'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, a pag. 3.

Il nono comma è stato aggiunto in forza dell'art. 7 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 97.

Il decimo e undicesimo comma sono stati così modificati, in forza dell'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 98. Il testo originario era il seguente:

Art. 22.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali e comunque tendenti allo incremento della occupazione locale.

I contratti di acquisto stipulati dai Comuni e quelli di cessione a ditte industriali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

Art. 23.

Alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'art. 18 può essere concesso per le opere, indicate dall'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio ([64] bis).

Art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere, sulle obbligazioni che gli Istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'art. 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento interessi nella misura, con i limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Un contributo, da stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, potrà essere inoltre concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli Istituti anzidetti con fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, nè provengano da obbligazioni già fruen-

---

« Gli statuti dei consorzi sono approvati unitamente ai piani regolatori della zona, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per lo interno, di concerto col Ministro per l'Industria e Commercio e col Ministro per i Lavori Pubblici.

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'Industria e Commercio ».

Vedi anche il secondo comma dell'art. 42 e dell'art. 44 della presente legge.

([64] bis) Il testo è stato modificato in forza dell'articolo 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 98. In origine l'articolo era il seguente: « Alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un ente per la zona industriale ovvero siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21, il contributo previsto dall'art. 18 può essere concesso unicamente per le opere indicate alla lettera *a*) dell'art. 19 ».

Nel testo attuale le parole « della legge 29 luglio 1957, n. 634 » sono pleonastiche.

ti di contributo nè siano attinti presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalità innanzi previste, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo della attività industriale nel territorio di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o comunque attinti a Mediocredito, da Istituti di credito aventi sede fuori del territorio medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

I tassi di interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni.

Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ([65]).

Art. 25.

Le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:

1) dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

2) dei fondi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

3) dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763,

---

([65]) L'articolo della legge 11 aprile 1953, n. 298, citata nel testo, è riportato alle pagg. 36 e 37.

Per il comitato dei Ministri vedi art. 1 della legge 646 del 1950, a pag. 61.

In merito alle operazioni di finanziamento vedi l'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, pag. 101 e 102. Il richiamo fatto nel terzo comma, all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è inesatto e deve intendersi riferito all'art. 3 della stessa legge, pag. 4. Gli ultimi due comma sono stati aggiunti in forza dell'art. 10 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 98 e 99.

sono destinate, sino al 30 giugno 1965:

a) alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini delle leggi innanzi indicate;

b) alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;

c) alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;

d) alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a lire 50.000.000 a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

e) alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere *c*) e *d*).

Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), sara fissato, in armonia alle leggi vigenti.

Le somme da destinare alla concessione dei prestiti previsti dalla lettera e) non potranno, per ciascuna delle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, essere inferiori al 25 per cento delle disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

Un importo pari almeno alla metà della detta somma sarà riservata da ciascuna sezione per prestiti rispettivamente a favore di imprese finanziate dall' ISVEIMER e dall' I.R.F.I.S. con le modalità che il Banco di Napoli e l' ISVEIMER, il Banco di Sicilia e l' I.R.F.I.S. stabiliranno d'accordo.

Le quote non impegnate, ai fini dei due commi precedenti, al 31 dicembre di ogni anno saranno, nell'anno successivo, utilizzate per i finanziamenti di cui alla lettera d) ([66]).

([66]) I provvedimenti citati al secondo comma istituirono, presso la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, dei fondi di garanzia per l'ammontare complessivo di Lire 10 miliardi — di cui Lire 6.200 milioni per il Banco di Napoli, Lire 3 miliardi per il Banco di Sicilia e Lire 800 milioni per il Banco di Sardegna — da destinarsi alla concessione di finanziamenti industriali del Mezzogiorno.

L'articolo citato al terzo comma istituì presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia fondi di garanzia rispettivamente di

Art. 26.

A partire dal 1° luglio 1965, e per i semestri successivi, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia verseranno ai « fondi speciali » di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione totale o parziale dei finanziamenti al netto delle somme occorrenti per la eventuale copertura dei rischi dipendenti dai finanziamenti in essere.

Le perdite accertate sulle operazioni di cui alle lettere *c*) *d*) ed *e*) del precedente articolo sono addebitate nella misura del 60 per cento alle disponibilità che dovranno affluire ai « fondi speciali » previsti dal precedente comma.

Alle operazioni stesse sono estese le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni indicate all'art. 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Alle operazioni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135.

I Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai Comitati interministeriali previsti dall'art. 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54 ([67]).

Art. 27.

Per i prestiti di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, il Credito industriale sardo potrà utilizzare, fino al 30 giugno 1965, il fondo

---

lire 2 miliardi e di Lire 1 miliardo, per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie.

Con le due leggi citate al quarto comma, fu autorizzata la concessione, da parte del Tesoro dello Stato, di prestiti decennali rinnovabili, alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per il complessivo importo di Lire 20 miliardi, da destinarsi ai finanziamenti per la industrializzazione del Mezzogiorno.

Con i provvedimenti citati al settimo comma (paragr. b), le Sezioni di credito industriale furono autorizzate ad emettere obbligazioni per il complessivo importo di Lire 30 miliardi.

Per le concessioni previste ai paragrafi *c*), *d*), *e*), vedi l'articolo 18 della legge 30 luglio 1959, n. 623, pag. 105.

Per gli Istituti indicati nel penultimo comma, vedi a pag. 32 e segg., la legge 11 aprile 1953, n. 298; nonchè la legge 8 febbraio 1958, n. 102, pag. 89.

L'articolo è citato nell'art. 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, pag. 114, e nella corrispondente nota (118).

([67]) L'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, richiamato nel testo è a pag. 35; l'art. 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, pure citato nel testo, è a pag. 54.

di cui al n. 2 dell'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298 nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal proprio Consiglio di amministrazione ([68]).

Art. 28.

Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'art. 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, è prorogato al 30 giugno 1965.

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti ([68] bis).

([68]) La legge n. 135 del 1954 tra l'altro prevede, per un periodo di cinque anni, la concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a medie e piccole industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle isole, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese stesse.

L'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, citato nel testo, è a pag. 35 e 36.

([68] bis) Gli articoli citati, secondo le modifiche dettate dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, così recitano:

— Art. 2 — I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sorgeranno nei territori di cui al precedente articolo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Parimenti sono esenti da tale pagamento le macchine e i materiali di ogni specie che saranno destinati, entro il termine sopra menzionato, all'ampliamento, alla trasformazione, alla ricostruzione e alla riattivazione degli stabilimenti già esistenti nei territori stessi.

Per i materiali e le macchine suddetti, la imposta sull'entrata è ridotta alla metà.

Le esenzioni e la riduzione sono consentite dal Ministro per le Finanze, di concerto con quello dell'industria e commercio.

Art. 30.

I benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per le commesse affidate ai cantieri costruttori e riparatori dell'Italia meridionale. ([68] ter).

Titolo IV

Agevolazioni fiscali e varie

Art. 31.

L'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 e l'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.

La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzo-

---

Resta fermo per l'introduzione nei confini del presente articolo, l'osservanza delle norme che regolano le importazioni dall'estero.

— Art. 3 — Per gli stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso per dieci anni dalla loro attivazione l'esenzione dell'imposta di R. M. sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, riattivati nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, è accordata per dieci anni, l'esenzione dell'imposta di R. M. per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione e dalla riattivazione.

— Art. 4 — Le spese occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate nell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità e sono altresì dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni si osservano le disposizioni di legge del 25 giugno 1865, n. 2534.

— Art. 5 — Il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 è soggetto alla imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di Lire 200.

L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato con dichiarazione del Ministro per l'Industria e Commercio, che al fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

In merito alle disposizioni di cui alla predetta legge n. 1482 del 1948, vedi l'art. 1 del Decreto Ministeriale 2 maggio 1958, pag. 351.

La legge n. 835 del 1950, citata al secondo comma, concerne la riserva delle forniture e lavorazioni occorrenti alle Amministrazioni pubbliche, nella misura del quinto, a favore delle aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno.

([68] ter) La legge n. 522 del 1954 concerne provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

giorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa ([69]).

Art. 32.

L'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge e della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ([70]).

Art. 33.

Alle imprese, che nei territori indicati all'art. 18 provvedono allo impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono concedere, per non più di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175

([69]) Per le annotazioni al presente articolo, che ha sostituito gli articoli 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, vedi le note 19, a pag. 22, e 41 a pag. 51.

Circa l'esenzione dell'imposta di consumo sui materiali vedi il successivo art. 32.

([70]) A norma dell'artiolo 30 del testo unico citato sono esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno, e nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramento agrario.

La legge 10 agosto 1950, n. 646, è a pag. 3 e segg.

Per le altre agevolazioni fiscali vedi l'art. 26 della citata legge n. 646, pag. 19 e l'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, pag. 22; nonchè l'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, pag. 50 e 51.

(articoli 161 e seguenti), e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo. Le Amministrazioni comunali possono altresì concedere facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprietà, in enfiteusi o in locazione, dei terreni e fabbricati loro occorrenti ([70] bis).

Art. 34.

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, direttamente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte, è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria *B* nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma ([71]).

Art. 35.

Le società, gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, per ottenere la esenzione prevista dall'art. 34, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione

---

([70] bis) In forza degli articoli 161 e segg. del T. U. citato, l'imposta sulle industrie colpisce il reddito soggetto ad imposta di R. M. ed ha la stessa natura di questa imposta, cioè reale.

La misura dell'imposta, comprese le addizionali, è la seguente:

1) - Redditi di cat. B soggetti alla R. M.: 3,50%.
2) - Redditi di cat. C soggetti alla R. M.: 2,80%.
3) - Redditi di cat. B esenti dalla R. M.: 5,00%.
4) - Redditi di cat. C esenti dalla R. M.: 4,00%.

([71]) L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato nel testo, è riportato a pag. 4 e 5.

Vedi anche il successivo art. 35. L'esenzione fiscale è prorogata al 1965, in forza dell'art. 11 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 99.

per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sessanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della società o dell'ente, una sopratassa pari al 50 per cento della imposta medesima.

Art. 36.

Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto lo esercizio di attività industriali, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli [72].

Art. 37.

Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche, contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, il beneficio di cui al precedente comma può essere assentito per gli atti di acquisto in pro-

---

[72] L'art. 3, citato nel testo, è a pag. 4 e 5.

prietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ([73]).

Art. 38.

Il beneficio del precedente articolo è concesso anche per i seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 18;

b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera *a*) per gli aumenti di capitale;

c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;

d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'art. 18;

e) atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purchè stipulati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e purchè l'esistenza e l'attività della società nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ([73] bis).

Art. 39.

Nel decreto Ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 37 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e sopratasse, nella misura normale,

---

([73]) Vedi anche i successivi articoli 38 e 39.

([73]) bis) L'art. 42 della legge n. 25 del 1951 citata, stabilisce che l'esistenza delle società non regolari deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della Socità di fatto nel Registro delle Camere di Commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante la iscrizione della società di fatto come tale, nel ruolo dei contributi ».

se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e commercio l'avvenuto adempimento.

Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della istanza di concessione debitamente documentata.

Art. 40.

La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati o possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di conguaglio quinquennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1960.

Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui al precedente comma, si intende esteso ai prestiti all'estero già contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla « Cassa » dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ([74]).

Art. 41.

Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'art. 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei Ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'art. 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

([74]) Gli articoli citati nel testo sono riportati rispettivamente a pag. 15 e 24. L'ultimo comma è stato aggiunto in forza dell'art. 12 della legge 18 luglio 1959, n. 555, pag. 99.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art. 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ([75]).

Art. 42.

L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

« I programmi della Cassa, di cui all'art. 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni ».

Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 della presente legge saranno sentite le Amministrazioni delle regioni interessate ([76]).

Art. 43.

Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante obbligo per il beneficiario ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Le infrazioni al suddetto obbligo ed alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente alla Cassa per il Mezzogiorno che addotterà misure opportune fino alla revoca del beneficio stesso.

([75]) Gli articoli 3 e 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citati nel testo, sono riportati a pag. 4 e 11.

Per il Comitato dei Ministri vedi l'art. 1 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646, a pag. 3.

L'art. 10 del T. U. citato al primo comma, stabilisce che una nuova domanda di concessione di acque pubbliche, anche se incompatibile con le preesistenti, può essere — con ordinanza ministeriale — ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre se soddisfi a uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore. In tal caso deve essere sospesa a ogni decisione su tutte le domande fino a quando, per la nuova domanda ammessa, sia completata la istruttoria.

([76]) L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato nel testo, è riportato nella nota 16, a pag. 19.

Art. 44.

Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

LEGGE *28 dicembre 1957, n. 1349.* — UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO U.S.A. SUI « SURPLUS » AGRICOLI AI FINI DELLO INCREMENTO DELL' ISTRUZIONE PROFESSIONALE NEL MEZZOGIORNO — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 26 del 31 gennaio 1958).*

Art. 1.

Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America allo Stato Italiano, ai sensi degli accordi 5 luglio 1956 e 30 ottobre 1956 per i prodotti agricoli, il Ministero del Tesoro è autorizzato a versare una somma fino a L. 8 miliardi e 500 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un fondo destinato a contributi per il potenziamento dell'istruzione professionale nell'Italia meridionale e insulare, nei limiti di territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Il Comitato dei Ministri, costituito ai sensi dell'art. 1 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, con l'intervento del Ministro per la Pubblica Istruzione e del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale formula appositi programmi per l'impiego del fondo di cui all'articolo precedente destinandolo alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi agli enti tenuti per legge alla costruzione e alla attrezzatura tecnico-didattica delle scuole e degli istituti professionali nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e della agricoltura. Il Comitato stesso può inoltre, destinare contributi per la organizzazione di corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole e degli istituti e per la adozione di speciali forme di provvidenze a favore degli allievi.

I programmi sono predisposti per esercizi finanziati dall'esercizio 1957-1958 all'esercizio 1959-1960.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per gli esercizi finanziari 1958-59 e successivi verranno iscritte le somme occor-

renti per il rimborso della quota di prestito U.S.A. di L. 8 miliardi e 500 milioni prevista dall'art. 1, in conformità del relativo piano di ammortamento ([77]).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta ecc.

([77]) La legge è riportata a pag. 3 nella nota (1) all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e a pag. 62 nella nota (48) all'art. 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

LEGGE *8 febbraio 1958, n. 102.* — UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA, STIPULATO IL 30 OTTOBRE 1956 E SUCCESSIVI EMENDAMENTI PER FINANZIAMENTI INDUSTRIALI NELLA ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 59 dell'8 marzo 1958).*

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti al Governo degli Stati Uniti d'America al Governo Italiano ai sensi della lettera *d*) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio, 1° febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e al Credito industriale sardo (C.I.S.) rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente art. 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti propor-

zionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.

La differenza fra il saggio di interessi del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili della azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni. E', inoltre, facoltà degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.

Art. 4.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ([78]).

([78]) Per gli istituti indicati nell'art. 2 vedi la legge 11 aprile 1953, n. 298, pag. 32, e l'art. 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 75 e 76.

LEGGE *12 febbraio 1958, n. 126.* — DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 62 del 12 marzo 1958).*

TITOLO I

NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

Omissis.

Art. 2.

(strade statali)

Sono statali le strade che:

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;

b) congiungano la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;

c) congiungono fra loro i capoluoghi di Provincia;

d) costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade statali;

e) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, esclusi quelli di quarta categoria della classe seconda, o aeroporti, nonchè centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;

f) servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

Omissis.

Art. 4.

(strade provinciali)

Sono provinciali le strade che:

a) allacciano al capoluogo di Provincia i capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o più capoluoghi di Comuni tra loro;

b) allacciano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di Comuni particolarmente importanti per popolazione o perchè sede di notevoli industrie o perchè centri di intensa attività commerciale o perchè centri climatici o turistici di notevole rilevanza;

Omissis.

Art. 7.

(Strade comunali)

In quanto non comprese negli artt. 2 e 4, sono comunali le strade che:

a) congiungono il maggior centro del Comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto marittimo, lacunale o fluviale, ovvero con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale;

b) congiungono le frazioni del Comune tra loro;

c) le strade all'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.

Omissis.

Art. 10.

(Strade di bonifica)

Le strade che saranno costruite come opere pubbliche di bonifica od a cura dello Stato, in base a leggi speciali, o dalla Cassa per il Mezzogiorno saranno classificate, all'atto del collaudo, secondo le disposizioni della presente legge.

La classificazione fra le strade statali è effettuata a norma dell'art. 3; la classificazione fra le strade provinciali o comunali è effettuata con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, sentite, rispettivamente, le Amministrazioni provinciali e Comunali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione delle Amministrazioni locali, il Consiglio di Stato.

Omissis.

Titolo II

Norme transitorie

Omissis.

Art. 24.

(Strade di bonifica)

Con il procedimento stabilito con l'articolo 10 si provvede anche alla classificazione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica o a cura dello Stato, in base a disposizioni speciali, o dalla Cassa per il Mezzogiorno e già collaudate alla data di entrata in vigore della presente legge ([79]).

([79]) Le norme suddette sono state citate nella nota (4) dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, pag. 8.

LEGGE *21 marzo 1958, n. 259.* — PARTECIPAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 84 dell'8 aprile 1958).*

Omissis.

Art. 14.

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (80).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

(80) L'art. 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646 è riportato a pag. 17 e 18.

LEGGE *18 marzo 1959, n. 101.* — RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 78 del 1° aprile 1959).*

Articolo unico.

Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro 20 giorni dalla presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una sua relazione sull'attività di coordinamento svolta secondo il disposto dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministri, dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno con la esposizione altresì del programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo ([82]).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([82]) La presente legge è citata nella nota (3) dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, pag. 6 e 7. Vedi l'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 62 e la corrispondente nota (49).

LEGGE *18 luglio 1959, n. 555.* — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, n. 634, RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO — *(Pubblicata sulla* Gazzetta Ufficiale *n. 186 del 4 agosto 1959).*

Art. 1.

L'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la « Cassa » a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la « Cassa » può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.

Il Comitato può altresì autorizzare la « Cassa » a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo » ([83]).

Art. 2.

I contributi a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento delle aziende ([84]).

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito con il seguente:

« Nei territori di cui all'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente contributi fino al 20 per cento

([83]) L'art. 4 della legge citata è riportato a pag. 63.
([84]) L'art. 11 della legge citata e riportato a pag. 66 e 67.

della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nello ambito dei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali » ([85]).

Art. 4.

Il contributo di cui all'art. 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla presente legge, può essere concesso anche per lo ampliamento delle piccole e medie industrie.

Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata se lo acquisto riguarda impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni ([86]).

Art. 5.

Nel quinto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le parole: « anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali », sono sostituite dalle seguenti: « anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse » ([87]).

Art. 6.

Il contributo di cui al comma sesto dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali ([88]).

Art. 7.

Dopo il nono comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali » ([88] bis).

([85]) L'art. 18 della legge citata è riportato a pag. 70 e la corrispondente nota a pag. 71.

([86]) Vedi la nota precedente. L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è riportato a pag. 4 e seguente.

([87]) L'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 è riportato a pag. 72 e 73.

([88]) Vedi la nota precedente.

([88] bis) Vedi la nota (87).

Art. 8.

I commi decimo e undicesimo dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dello art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun Comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio ([89]).

Art. 9.

L'art. 23 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'art. 18 può essere concesso per le opere, indicate dall'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio » ([90]).

Art. 10.

All'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi:

« I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione

([89]) L'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 è riportato a pag. 72 e 73.
([90]) L'art. 23 della citata legge è riportato a pag. 74.

previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni.

Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 » ([91]).

Art. 11.

L'esenzione fiscale di cui all'art. 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è prorogata al 1965 ([92]).

Art. 12.

All'art. 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla « Cassa » dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interessi stabiliti dal Comitato interministerale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno » ([93]).

Art. 13

Il limite di popolazione dei Comuni, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, è elevato a 10.000 abitanti.

La inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili, di cui al secondo comma dell'art. 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n. 105, nei programmi approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni ([94]).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([91]) L'art. 24 della legge citata è riportato a pag. 74 e 75.

([92]) L'art. 34 della legge citata è riportato a pag. 81.

([93]) L'art. 40 della legge citata è riportato a pag. 84.

([94]) La legge 19 marzo 1955, n. 105 è riportata a pag. 44. Vedi la nota 38 all'art. 3 della predetta legge.

LEGGE *24 luglio 1959, n. 622.* — INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 198 del 19 agosto 1959).*

Omissis.

Capo VI

CASSA DEL MEZZOGIORNO

Art. 23.

La dotazione complessiva a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646 modificato dallo art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aumentata da lire 2.040 miliardi a lire 2.069 miliardi.

La maggiore somma di lire 29 miliardi è assegnata, nell'esercizio finanziario 1959-60, come segue:

a) lire 7 miliardi al potenziamento dei programmi inerenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani nonchè ad opere pubbliche di bonifica nei comprensori di bonifica montana, con particolare riguardo al completamento delle opere già iniziate;

b) lire 5 miliardi per l'attuazione e la esecuzione di opere irrigue in Sardegna;

c) lire 12 miliardi per interventi nel settore turistico e nella viabilità turistica;

d) lire 5 miliardi per gli interventi a favore dell'istruzione professionale previsti dal primo comma dell'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ([95]).

Omissis.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, ecc.

([95]) Vedi la nota 8, all'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, pag .12; la nota 25 all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, pag. 28; la nota 48 all'art. 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 61 e la nota 51 all'art. 4 della stessa legge, pag. 63 e 64.

LEGGE *30 luglio 1959, n. 623.* — NUOVI INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO — — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 198 del 19 agosto 1959).*

Art. 1.

Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso di interesse non può essere superiore al 3 per cento.

In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire ([96]).

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo desi-

---

([96]) L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citata nel secondo comma è riportato a pag. 4 e segg., vedi anche l'art. 4 della predetta legge a pag. 5 e 6 per la creazione di nuovi impianti industriali; nonchè la nota (31 bis) all'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, pag. 37 per i limiti d'importo.

Questo articolo è citato negli artt. 3 e 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, rispettivamente a pag. 112 e 113 e nelle corrispondenti note (109) e (114).

gnati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio.

Per i territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'art. 1.

I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.

Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ([97]).

Art. 3.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione ([97] bis).

Art. 4.

Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente articolo 1, il Ministro per l'industria e il commercio — su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 — corrisponderà agli Istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: *a*) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto pratica per operazioni similari, tenuto con-

---

([97]) L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 citato nel secondo comma, è riportato a pag. 4 e seguenti; la legge 11 aprile 1953, n. 298, citata nel secondo comma, è riportata a pag. 34 e segg.

L'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634 citato nel secondo comma, è riportato a pag. 74 e 75.

Questo articolo è citato nell'art. 1 della legge 25 luglio 1961, n. 949, e nella corrispondente nota (107).

([97] bis) Questo articolo è citato nell'art. 2 della legge 25 luglio 1961, n. 949 e nella corrispondente nota (108).

to delle altre agevolazioni e contributi di cui all'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale; b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'art. 1.

Tale contributo decorre dalla data della stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e della data del riparto finale dell'attivo ([97 ter]).

Art. 5.

Il contributo in conto interessi previsto dal precedente art. 4 è concesso con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto:

a) dal Ministro per l'industria e il commercio, presidente;

b) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;

c) dal direttore generale della produzione industriale o da un ispettore generale designati dal Ministro per l'industria e il commercio;

d) dal direttore generale del tesoro o da un ispettore generale del tesoro designato dal Ministro per il tesoro;

e) da un rappresentante designato dal Ministro per il commercio con l'estero e da un rappresentante designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro Presidente del Comitato stesso;

g) da sei esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro per l'industria e il commercio di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Con decreti del Ministro per l'industria e il commercio sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti il Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della Segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria e il commercio.

I relativi versamenti affluiranno agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stan-

---

([97 ter]) L'articolo è menzionato nel penultimo comma dell'art. 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 a pag. 110, nella nota corrispondente e negli artt. 3 e 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649 rispettivamente a pag. 112 e 114 e nelle corrispondenti note (109) e (118).

ziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio ([97] quater).

Art. 6.

Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirerà ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorirà:

a) le zone depresse, riservando ai territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 40 per cento del totale dei contributi;

b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;

c) le imprese che valorizzano risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione;

e) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino un più elevato prodotto netto;

f) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale ([98]).

Art. 7.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualità posticipate il 1° luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio.

Per la prima liquidazione — relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1° luglio — l'Istituto dovrà trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.

Omissis.

Art. 9.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente art. 5 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa

---

([97] quater) L'articolo è menzionato nell'art. 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, pag. 109 e 110 e nella corrispondente nota (105), a pag. 110; nonchè negli artt. 4, 5 e 6 della legge 25 luglio 1961, n. 649, a pag. 112 e 113 e nelle corrispondenti note (110), (111) e (112).

([98]) L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, citato nel secondo comma, è riportato a pag. 4 e segg.

L'articolo è citato all'art. 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649, a pag. 113 e nella corrispondente nota (115).

del Ministero dell'Industria e del Commercio della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1970-71 al 1974-75.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi (98).

Omissis.

Art. 11.

A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, è autorizzato il prelevamento:

a) di 1.500 milioni di lire da destinare ad aumento del conferimento statale al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742.

b) di 4.500 milioni di lire da conferire ai fondi di dotazione degli Istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, istituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, rispettivamente, nella misura di lire 500 milioni, 860 milioni, 1.140 milioni, 1.140 milioni e 860 milioni.

Le disponibilità residue saranno destinate ad aumento dei fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (ISVEIMER), presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nelle proporzioni rispettivamente del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

Le assegnazioni dei conferimenti previsti dai precedenti commi verranno gradualmente e proporzionalmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli Istituti e fondi (99).

Omissis.

Art. 18.

Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio

---

(98 bis) L'articolo è citato al primo comma dell'art. 11 della legge 25 luglio 1961, n. 649, a pag. 114, e nella corrispondente nota (117).

(99) Vedi la legge 11 aprile 1953, n. 298, sugli Istituti « ISVEIMER, IRFIS, CIS » pag. 32.

1950, n. 261, dall'articolo 25, lettera *c*), lettera *d*), lettera *e*), della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi dopo aver effettuata la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui e di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro e dell'industria e del commercio. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che — qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento (100).

Per i finanziamenti previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive estensioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, e dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908 gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministro per il tesoro. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministro stesso — qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Art. 19.

Il testo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro (101).

Omissis.

---

(100) L'art. 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634. è riportato a pag. 75 e segg.
(101) L'art. 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, è a pag. 54.

Art. 21.

E' data facoltà al Comitato I.M.I. - E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a rinunziare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosità dei mutuatari, abbia proceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che può aver luogo anche a trattativa privata.

Per i finanziamenti già concessi a favore di pescatori, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, destinati alla costruzione di una nuova unità in sostituzione di quella perduta per causa di guerra che costituiva l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto ad abbandonare i crediti derivanti dai finanziamenti stessi, contro rinuncia da parte dei mutuatari all'indennizzo o contributo per danni di guerra afferente al mezzo perduto, o a compiere transazioni sui crediti da recuperare, ove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla situazione patrimoniale del mutuatario.

La facoltà di cui al comma precedente può esercitarsi solo quando la nuova unità non sia superiore a 150 tonnellate di stazza lorda e sia adibita esclusivamente alla pesca.

Le deliberazioni dei Comitati suindicati relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 22.

In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'art. 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente art. 21 ([102]).

Omissis.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, ecc.

([102]) L'art. 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e a pag. 16 e l'art. 11 della predetta legge è a pag. 13.

LEGGE *31 luglio 1959, n. 617.* — ISTITUZIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 195 del 14 agosto 1959).*

Omissis.

Art. 3.

Al Ministero per il turismo e lo spettacolo sono devolute:

a) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo;

b) le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno, ai sensi del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo;

c) le attribuzioni spettanti allo stesso Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni, sullo ordinamento delle imposte di soggiorno, di cure e di turismo.

I provvedimenti concernenti il riconoscimento e le modificazioni del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio di un Comune e dei consorzi interprovinciali delle stazioni stesse, sono adottati di concerto con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ([103]).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc.

([103]) L'articolo è menzionato nella nota (1) all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 pag. 3.

LEGGE *16 settembre 1960, n. 1016.* — FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO. — *(Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 240 del 30 settembre 1960).*

Omissis.

Art. 2.

Gli istituti indicati nell'art. 1 della presente legge, nonchè gli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole Industrie (Mediocredito) ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 possono convenire a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ([103] bis).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente :

« L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dello art. 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito destinate :

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;

c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni » ([104]).

([103] bis) L'articolo è menzionato nell'art. 7 della legge 25 luglio 1961, n. 649, pag. 113 e nella corrispondente nota (113).

([104]) L'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 è riportato a pag. 28.

Omissis.

Art. 6.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui all'art. 1 della presente legge nonchè agli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Medio credito) ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra :

a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari tenuto conto delle altre agevolazioni di cui l'Istituto stesso gode per le operazioni a favore di imprese commerciali; e

b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'art. 5.

Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

In caso di estinzione anticipata del muto ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno effettuati secondo le modalità di cui all'art. 7 della stessa legge.

Il Comitato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è costituito oltre che dai membri previsti nella legge anche dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali ([105]).

Omissis.

Art. 8.

Gli onorari e diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli Archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti di cui all'art. 6 della presente legge, nonchè i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà. Le modificazioni agli atti costitutivi degli Istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà ([105 bis]).

Omissis.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, ecc.

([105]) Gli articoli 4 e 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono riportati alle pagg. 102 e 103. L'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 è riportato a pag. 28. L'articolo è menzionato agli artt. 6 e 10 della legge 25 luglio 1961, n. 649, rispettivamente alle pagg. 113 e 114 e nelle corrispondenti note (112) e (116).

([105 bis]) L'articolo è menzionato all'art. 10 della legge 25 luglio 1961, n. 454 e nella corrispondente nota (116).

LEGGE *2 giugno 1961, n. 454* — PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 141, del 10 giugno 1961* (*).

Omissis.

Art. 33.

Autorizzazione di spesa.

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione. per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.

La dotazione di cui al comma precedente sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La predetta spesa sarà computata ai fini della determinazione della aliquota riservata, a norma dell'articolo 40, ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ([106]).

Art. 40.

Ripartizione territoriale della spesa

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle regioni stesse.

Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente art. 3, è dato dai competenti organi regionali.

Omissis.

(*) Per il piano di attuazione della presente legge, vedere il decreto Ministeriale 28 novembre 1961, pubblicato sul supplemento ordinario alla G. U. n. 297 del 30 novembre 1961.

([106]) L'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è riportato alla pag. 11 e 12. L'articolo 2 della legge 28 luglio 1952, n. 949, è riportato a pag. 28.

LEGGE *25 luglio 1961, n. 649.* — DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI 30 LUGLIO 1959, N. 623 E 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016. — *(Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 188 del 31 luglio 1961).*

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti ([107]).

Art. 2.

Il limite previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, per il finanziamento delle scorte è elevato da un quinto al 30 per cento ([108]).

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, della legge 30 luglio 1959, n. 623, può essere corrisposto all'Istituto finanziatore, per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della detta legge, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dello ammortamento, un contributo pari alla differenza tra il tasso che l'Istituto avrebbe praticato per operazioni similari ed il tasso stabilito ai sensi dall'articolo 1 della predetta legge 30 luglio 1959, n. 623 ([109]).

Art. 4.

La lettera *g*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è sostituita dalla seguente: « Da otto esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro per l'industria e per il commercio di cui due da scegliersi tra i rappresentanti dei lavoratori e due in rappresentanza della cooperazione » ([110]).

([107]) L'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è riportato alle pagg. 101 e 102.

([108]) L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e riportato a pag. 102.

([109]) L'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 è riportato alle pagg. 102 e 103; e l'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623 è riportato a pag. 101.

([110]) L'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 è riportato a pag. 103.

Art. 5.

Agli esperti di cui al comma secondo l'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, diversi dai componenti del Comitato previsto dall'articolo medesimo, può essere affidato l'incarico di particolari indagini e studi necessari al funzionamento del Comitato predetto ([111]).

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, allorchè formula proposte in materie di finanziamenti a medio termine al commercio, è integrato dal direttore generale del commercio interno e da due esperti nei problemi della distribuzione, designati dal Ministro per l'industria e per il commercio » ([112]).

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili anche alle attrezzature delle medie e piccole imprese commerciali finanziate ai sensi della medesima legge ([113]).

Art. 8.

Sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali comportanti investimenti d'importo non superiore a 50 milioni di lire, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo non superiore a 15 miliardi di lire.

La garanzia di cui al comma precedente è concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, previo accertamento da parte del Comitato stesso della capacità tecnico-organizzativa dell'imprenditore e della impossibilità del richiedente di offrire in garanzia altri beni oltre l'impianto oggetto del finanziamento.

Il Comitato indicato nel precedente comma è integrato da un ispettore generale della Direzione generale del tesoro ([114]).

([111]) Vedi nota precedente (110).

([112]) L'articolo 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è riportato alle pag. 109 e 110.

Per l'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, vedi nota (110) e (111).

([113]) L'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è riportato a pag. 103.

([114]) L'articolo 1 della legge 30 luglio, n. 623 è riportato a pag. 101.

Art. 9.

La quota del 40 per cento prevista dalla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è elevata al 50 per cento ([115]).

Art. 10.

Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili a tutte le operazioni relative ai finanziamenti concessi a medie e piccole imprese industriali o commerciali dagli istituti di cui all'art. 6 della legge medesima ([116]).

Art. 11.

Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria e del commercio, previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è aumentato di lire 2 miliardi per l'esercizio 1961-62 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1974-75.

E' inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'esercizio 1975-76 e di 2 miliardi per l'esercizio 1976-77.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1961-62 con riduzione del fondo stabilito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio ([117]).

Art. 12.

Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le sezioni di credito industriale del banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali anche al portatore entro il limite, rispettivamente, di dieci e di cinque miliardi per ciascun anno fino al 31 dicembre 1962.

I finanziamenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, da concedersi dalle predette sezioni di credito industriale, non dovranno in nessun caso superare l'importo di lire 50 mi-

---

([115]) L'articolo 6 della legge 30 luglio 1959, n. 623 è riportato alle pagg. 103 e 104.

([116]) L'articolo 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è riportato alle pagg. 109 e 110; e l'art. 8 della stessa legge a pag. 110.

([117]) L'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623 è riportato a pag. 104.

lioni per ogni singola iniziativa, salvo che si tratti di finanziamenti integrativi dei prestiti accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta.

Per le operazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, effettuate con i fondi indicati nel primo comma, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ed, allo scopo di praticare il tasso d'interesse del 3 per cento sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ([118]).

Art. 13.

La sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è autorizzata a concedere i finanziamenti a medio termine a favore delle cooperative che esercitano attività commerciali, con la disciplina e per gli effetti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, ecc. ([119]).

([118]) L'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è riportato alle pagg. 75 e 76; e l'art. 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 è riportato alle pagg. 102 e 103.

([119]) La legge 16 settembre 1960, n. 1016, è riportata alle pagg. 109 e 110.

Parte II

DISPOSIZIONI DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

CIRCOLARE *n. 21354 del 7 ottobre 1959.* — CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER ISTITUIRE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE NEL MEZZOGIORNO. — *(Legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni).*

I. — PREMESSA

1. - La legge 29 luglio 1957, n. 634 e le successive modifiche ed integrazioni prevedono al titolo III « agevolazioni per lo sviluppo industriale » — di cui si unisce un testo coordinato degli articoli da 18 a 23, *all. 1* — norme particolari per la istituzione di zone industriali nel Mezzogiorno.

La concezione di tali zone, la loro natura e le loro dimensioni hanno formato oggetto di ampi studi che hanno preceduto la formulazione di precise deliberazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Invero la dizione di « zone industriali », usata dall'art. 21 della nuova legge, poteva indurre in equivoco potendo far pensare alle « zone industriali » di vecchio tipo, create in passato (con leggi speciali o semplicemente con disposizioni amministrative locali) e variamente disseminate sul territorio nazionale. Tali zone, non essendo state concepite come strumento di una politica di industrializzazione, non erano ispirate a criteri particolari nè sottoposte ad una disciplina uniforme; esse riflettevano, essenzialmente, preoccupazioni di carattere congiunturale e talora moventi extra-economici. Traendo la loro origine da idee vaghe ed embrionali sul processo di industrializzazione e sui suoi effetti economico-sociali — quali si erano formate agli inizi del secolo — esse non si ponevano nemmeno i problemi di razionale localizzazione nel senso soprattutto dell'interesse generale, così da evitare squilibri economici regionali o di prevenirne le conseguenze sfavorevoli.

Dal punto di vista delle dimensioni, le vecchie zone industriali vennero per lo più installate e stipate su di una ristretta porzione di territorio comunale.

Tutto ciò è in contrasto con le moderne vedute che tendono a fare di queste zone un efficace e permanente strumento della politica di industrializzazione di vaste aree depresse del Mezzogiorno.

2. - Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nelle sedute del 16 dicembre 1958 e del 24 marzo 1959 si è, pertanto, proposto di innovare radicalmente la materia e di introdurre una nuova e più vasta concezione della zona industriale. Per differenziarla, anche formalmente dalla vecchia, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ha anche introdotta la dizione di *Aree di Sviluppo Industriale* (in luogo di « zona industriale ») che sarà, d'ora in poi, usata nella trattazione della materia che forma oggetto degli articoli 21 a 23 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni.

Secondo la nuova concezione adottata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno si deve, innanzitutto, trattare di « aree sufficientemente ampie ed omogenee », designate, cioè, in corrispondenza di un congruo numero di Comuni appartenenti eventualmente anche a diverse Province.

Esse debbono servire « a promuovere ed operare tutte quelle trasformazioni ambientali atte a potenziarne ed a svilupparne la forza di attrazione ubicazionale e, quindi, a costituirne delle aree di concentrazione geografica e di gravitazione degli sviluppi industriali, rispetto all'intero territorio meridionale ».

Nell'interno di questa vasta area, secondo la nuova concezione allargata, le industrie potranno localizzarsi, distribuendosi in più « nuclei industriali » di varie dimensioni. (I « nuclei industriali » sono costituiti da uno o più stabilimenti installati in diversi punti all'interno della vasta area di sviluppo industriale a seconda delle svariate esigenze ubicazionali delle industrie stesse, ma soggetti alla unitaria disciplina funzionale ed amministrativa disposta dai vari Consorzi).

Le nuove concezioni affermate dal Comitato dei Ministri si appoggiano a sostanziali elementi di fatto e a precise finalità di politica economica. E', infatti, indubbio che lo svolgimento di un processo di industrializzazione tende spesso a gravitare su particolari *aree di addensamento* che vengono a configurarsi, come *poli di attrazione e di sviluppo industriale*. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella seduta del 16 dicembre 1958, osservava che « questa tendenza ha una sua obiettiva ragion d'essere nelle esigenze produttive — e perciò economicamente fondate — degli imprenditori, i quali, come è noto, subiscono necessariamente lo stimolo e l'attrazione delle aree dove si offre un più vasto ed assortito complesso di fattori agglomerativi ed ubicazionali ».

Si può aggiungere, inoltre, che, in senso lato, il sussistere ed il moltiplicarsi dei fattori agglomerativi conferisce allo sviluppo industriale un andamento autocumulativo.

Il problema di una maggiore, più diretta e diffusa partecipazione delle diverse parti del Mezzogiorno ai benefici del processo di industrializzazione — ha quindi rilevato il Comitato — va affrontato *intensificando gli interventi in un numero limitato di aree*, suscettibili di

un processo di industrializzazione *intensiva*, sì da renderle atte a controbilanciare la forza di attrazione delle regioni più industrializzate del Paese e di dare vita ad un equilibrato sistema di poli di sviluppo.

La concezione dell'« Area di Sviluppo Industriale », introdotta dal Comitato dei Ministri, intende appunto essere il principale strumento operativo di una politica che si propone: *di razionalizzare, sul piano finanziario e sul piano tecnico-economico, la predisposizione e la utilizzazione di un'adeguata rete di infrastrutture nel più vasto ambito territoriale in cui i « nuclei industriali » si inseriscono.*

Le « Aree di Sviluppo Industriale », così come definite in linea di principio dal Comitato, intendono garantire più vasti benefici pubblici e privati e, quindi, un maggior novero di occasioni di iniziativa

La libertà di scelte ubicazionali che, sia pure nell'ambito delle diverse « Aree di Sviluppo », sarebbe garantita agli operatori industriali (che potranno optare tra diversi « nuclei industriali », a seconda delle proprie più particolari esigenze localizzative); la possibilità di contemperare, all'interno delle « Aree », i benefici della concentrazione con quelli della diffusione degli insediamenti umani e produttivi (attraverso la pluralizzazione dei « nuclei industriali »); la necessaria convergenza degli interessi e degli interventi degli operatori locali; sono altrettanti esempi dei benefici suddetti.

Ciò che deve tenersi presente è che le « Aree di Sviluppo Industriale » intendono costituire *l'ambito di ampie e profonde trasformazioni ambientali, che si spingono al di là di una pura e semplice predisposizione di opere pubbliche e di servizi comuni.*

I criteri generali della nuova politica di localizzazione industriale, consacrata dalla legge n. 634 e successive modifiche, si imperniano sulla coesistenza di due concezioni: da una parte, quella che potrebbe dirsi della *diffusione industriale o dispersione puntiforme* che favorisce le diffusioni di piccole e medie iniziative nell'ambito dei Comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti nei quali ci sia difetto di attività industriali (articoli 18 e 19); dall'altra parte, quella che potrebbe dirsi della *concentrazione e agglomerazione industriale* (articoli 21 a 23) che si concreta nella individuazione di poche grandi « Aree di Sviluppo Industriale » nelle quali favorire (indipendentemente dall' ampiezza dei Comuni, o dal loro grado di ruralità in essi inclusi) la vasta concentrazione di iniziative industriali.

Le due concezioni, introdotte dalla legge n. 634, quella « diffusiva » e quella « intensiva », si integrano a vicenda per lasciare all'imprenditore la più ampia libertà di scelta ubicazionale in modo che essa si adegui alle molteplici e realistiche esigenze delle attività industriali. Risulta quindi evidente come nessuna parte di territorio meridionale venga escluso dallo sviluppo industriale, in quanto la legge n. 634 prevede appunto forme diverse e più opportune di incentivazioni a seconda delle condizioni ambientali di partenza.

3. - Per raggiungere gli obiettivi ora precisati, le « Aree di Sviluppo Industriale » devono rispondere alle due seguenti principali esigenze :

a) la suscettività a fornire quel complesso di fattori agglomerativi ed ubicazionali (riserva di manodopera, infrastrutture di base, iniziato processo di sviluppo, ecc.) che costituiscono lo stimolo e l'attrazione alla localizzazione delle scelte degli imprenditori;

b) l'esistenza di organismi consortili dotati di una ampia sfera di attribuzioni, di competenze di mezzi e rappresentativi di una vasta coesione di interessi locali. Tutti *requisiti indispensabili per ridurre i costi sociali di un insediamento industriale*, e tali da rendere conveniente, sul piano finanziario e sul piano tecnico-economico, la predisposizione e l'utilizzazione di un'adeguata rete di infrastrutture nello ambito territoriale in cui i « nuclei industriali » - come sopra indicati - si inseriscono.

4. - Precisato e puntualizzato l'indirizzo programmatico da seguire in materia di « Aree di Sviluppo Industriale », il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno precisava, nella seduta del 24 marzo 1959, che non spetta al Comitato di operare « dal centro » la scelta e la designazione delle aree, indipendentemente dalle iniziative degli Enti locali.

La funzione preminente che questi Enti dovranno svolgere per la creazione e lo sviluppo di tali aree, fa sì che l'autonomia delle loro manifestazioni di volontà e delle loro iniziative concrete costituisca la premessa indispensabile per garantire la vitalità e il successo delle singole iniziative. Non di meno, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 21 (modificato) della legge 29 luglio 1957, n. 634, «gli Statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, *previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno*, con l'intervento del Ministro per l'interno », il Comitato dei Ministri ha ritenuto opportuno — al fine di coordinare e indirizzare sin da principio l'iniziativa degli Enti locali — di *codificare in termini ben definitivi e facilmente riscontrabili, i requisiti minimi indispensabili per l'accoglimento dei progetti di costituzione di aree industriali e dei relativi Consorzi.*

Questi requisiti minimi hanno lo scopo precipuo di far conoscere senza possibilità di equivoci, tanto agli Enti locali chiamati a costituire i Consorzi, quanto agli operatori economici, le condizioni e gli elementi necessari per addivenire alla creazione di un'area, precisandone le dimensioni demografiche, geografiche ed economiche. Tali elementi costituiranno inoltre, un metro oggettivo di giudizio per l'esame dei progetti formulati dagli Enti locali e sottoposti al Comitato che è chiamato ad esprimere su di essi un giudizio di merito.

II. — CONDIZIONE PREGUDIZIALE E REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA CREAZIONE DI UN' AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

5. - La complessità e la molteplicità delle considerazioni illustrate nei paragrafi precedenti, nonchè la mancanza di specifici precedenti in materia, ha indotto il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ad affidare ad una Commissione Interministeriale di esperti, il compito di esaminare tutta la materia e di sottoporre allo stesso Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno proposte concrete circa le condizioni ed i requisiti minimi richiesti per l'istituzione di una « Area di Sviluppo Industriale ».

Tali proposte sono state esaminate e rese definitive dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nella riunione del 30 luglio 1959.

Il testo dell'apposita delibera è riportato in allegato (*all. 2*) e si illustra qui di seguito.

A) Condizione pregiudiziale.

6. - La condizione pregiudiziale per la formazione di un'area di sviluppo industriale è indicata dalla stessa legge n. 634, allorchè stabilisce (art. 21) di « favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona ». E' questo un punto essenziale. La legge non solo ha escluso — come si è già detto al paragrafo 4 — che si possano « prefabbricare » dal centro le aree in questione, ma ha precisato che esse possono sorgere *soltanto* laddove si preveda una concentrazione di nuove iniziative. Ciò significa che gli Enti promotori debbono documentare preliminarmente, da una parte, l'esistenza di nuove iniziative e, dall'altra, la prospettiva futura di una concentrazione di altri nuclei industriali nelle zone.

Per quanto riguarda l'esistenza di nuove iniziative, non può trattarsi di iniziative troppo modeste o di prospettive basate soltanto su aspettative o assicurazioni generiche.

Debbono, invece, esservi all'origine della costituzione del Consorzio, delle iniziative e delle prospettive tecnicamente, economicamente e finanziariamente adeguate all'impronta della zona.

Sarebbe infatti inconcepibile che si desse attuazione ad un'« area » senza *avere a priori la certezza che un « minimum » di iniziative sia pronto per passare all'attuazione.*

Si è ritenuto che tale « minimum » possa essere determinato in base al numero di addetti da occupare in impianti in attuazione o concretamente progettati ed esistenti presso istituti di credito o aziende pubbliche o private. La delibera del Comitato dei Ministri precisa che tale numero dovrebbe rappresentare il *5% del numero degli addetti all'industria esistenti alla data dell'ultimo censimento generale 1951.*

La condizione sopra indicata non deve però essere considerata pregiudiziale in via assoluta. Ove tale condizione non ricorra, essa può

essere sostituita dalla esistenza di una *tendenza alla concentrazione concretamente affermatasi negli anni precedenti* — da giudicare sulla base dell'andamento dell'occupazione a partire dal 1951 — *e di analoga prospettiva futura in base a ragionevoli previsioni.*

B) I requisiti minimi.

7. - Dopo approfonditi esami del problema, confortati da particolari ricerche sulle varie regioni del Mezzogiorno, si è ritenuto necessario individuare due grandi categorie di requisiti minimi atti a definire l'« Area di Sviluppo Industriale » :

a) *requisiti di prima discriminazione,* in base ai quali determinare senza possibilità di equivoci — una volta soddisfatta la condizione preliminare di cui al punto A) — la presa in considerazione delle proposte di costituzione di « Aree di Sviluppo Industriale » e dei relativi Consorzi, ai termini della legge n. 634;

b) *requisiti complementari,* sulla scorta dei quali esprimere un giudizio di merito sulla natura e le caratteristiche delle possibili « Aree di Sviluppo » (prese in considerazione in base al criterio discriminativo di cui al punto a).

La duplice distinzione di cui sopra trova la ragion d'essere nel fatto che, mentre da una parte, l'assenza delle condizioni essenziali di prima discriminazione agevolmente riscontrabili e inequivocabili, implica la impossibilità di dar vita alle vaste « Aree di Sviluppo Industriale », così come sono state concepite dal Comitato dei Ministri, dalla altra parte la presenza di dette condizioni non può essere di *per sè stessa* sufficiente a garantire la possibilità di una concentrazione e di uno sviluppo industriale. Le condizioni di prima discriminazione vanno pertanto qualificate ed integrate dalla presenza di requisiti completamentari che consentano una più approfondita valutazione delle concrete possibilità del territorio individuato di assurgere al rango di « Area di Sviluppo Industriale ».

Questi requisiti complementari, peraltro — mentre possono essere suddivisi a seconda del loro grado di « necessità » — non possono, a differenza dei requisiti di prima discriminazione, essere prefissati a priori in termini facilmente riscontrabili; essi richiedono una valutazione specifica, caso per caso, anche al fine di fondare su basi uniformi ed univoche i giudizi di merito che potranno essere formulati — come si è detto — nei confronti di diversi progetti.

I. - REQUISITI DI PRIMA DISCRIMINAZIONE.

8. - Questi requisiti riguardano, anzitutto le dimensioni demografico-territoriali minime delle « Aree di Sviluppo Industriale » e, in secondo luogo, talune caratteristiche qualitative fondamentali. Trattandosi

di operare una selezione definitiva e immediata, è apparso necessario di fissare i requisiti stessi in *un numero molto ridotto e tali da non suscitare dubbi o da provocare valutazioni discrezionali.* Essi sono di due specie: *quantitativi e qualitativi.* I primi concernono il numero dei Comuni e la popolazione dell'area.

1) REQUISITI QUANTITATIVI.

a) - Numero dei Comuni.

9. - Poichè ogni indicazione numerica può essere arbitraria e poichè, d'altra parte, il concetto alla base della individuazione della zona industriale è quello di creare una zona di espansione *attorno* al Comune principale — destinato a costituire il nucleo centrale dell'area — la delibera allegata ha precisato che *debbano far parte della zona industriale, come minimo assoluto, tutti i Comuni contigui al Comune principale* (1), semprechè detti Comuni rispettino alcuni requisiti *qualitativi* essenziali, e precisamente quelli riguardanti: la natura prevalentemente pianeggiante, la sicurezza dei territori, la suscettività di trasformazione economica, le possibilità di potenziamento o creazione di infrastrutture, la inesistenza di altre controindicazioni (vedi avanti paragrafo 12 requisiti qualitativi). Si evita anche, in tal modo, che attorno al Comune principale si insedino nuclei industriali che beneficerebbero dei vantaggi dell'area senza sostenere alcun onere. Sono note d'altra parte le difficoltà di razionale espansione di importanti centri industriali a causa degli ostacoli di vario genere frapposti dai Comuni limitrofi.

Va avvertito che se l'« area » deve comprendere i Comuni contigui, *non è detto che essa debba limitarsi* a tali Comuni soltanto. In concreto, il perimetro definitivo potrà e dovrà (ad esempio, per includere strade od impianti od infrastrutture importanti) abbracciare una superficie più vasta (2) tutte le volte che si preveda che l'espansione del nucleo (o di altri nuclei circostanti) debba andare oltre il limite suddetto (caso per esempio di Napoli, o, al Nord, di Milano). Per contro, il fatto che l'area prescelta debba comprendere i Comuni contigui *non significa che il piano regolatore dell'area debba includere forzatamente in essi dei « nuclei industriali »* (anche perchè l'« espansione » potrebbe manifestarsi in direzione diversa). Tali Comuni contigui costituiranno un'area di riserva, di respiro, di rispetto e di smi-

---

(1) La contiguità va, in taluni casi, ragionevolmente interpretata; così ad esempio il fatto che un Comune di vastissima estensione sia contiguo al Comune principale per un tratto limitato del perimetro, può giustificarne l'esclusione dall'area.

(2) Purchè non si vada al di là di una distanza dal nucleo principale di 25 chilometri (Cfr. fine paragrafo 10).

stamento (per esempio: per quartieri residenziali, per industrie nocive o da isolare, ecc.).

b) Popolazione.

10. - Per la ricerca del minimo di popolazione, si è tenuto conto, sulla base degli studi compiuti al riguardo, della necessità di assicurare, da una parte, un minimo di economicità ai servizi all'interno dell'area stessa (3) e, dall'altra, un minimo di popolazione atta ad alimentare un ragionevole incremento dell'occupazione industriale dell'area. Sulla base di tali considerazioni la delibera allegata prescrive che *la popolazione circostante al capoluogo* (o al Comune destinato a costituire in partenza il nucleo principale) *debba ammontare ad almeno 100 mila abitanti (al 31 dicembre 1958) in modo peraltro che la popolazione complessiva dell'area di sviluppo raggiunga un minimo di 200 mila abitanti* (4).

Il Comune capoluogo (o nucleo principale) non dovrebbe avere, in linea di massima, una popolazione inferiore a circa un terzo della popolazione dell'intera area. Ove il Comune principale abbia una popolazione (al 31 dicembre 1958) superiore a 300 mila abitanti (5), la popolazione circostante suddetta non dovrebbe essere inferiore ad un terzo della popolazione del Comune principale (6).

11 - *Date le forme irregolari dei perimetri comunali, le condizioni di giacitura dei Comuni e altre importanti circostanze di fatto,* i limiti indicati (di 100 mila, di 200 mila abitanti; le proporzioni di un terzo, ecc.) *vanno intesi come ordini di grandezza, cioè con quelle ragionevoli oscillazioni intorno a tali cifre che saranno suggerite dalla realtà.*

2) REQUISITI QUALITATIVI.

12 - I seguenti requisiti qualitativi previsti dalla allegata delibera non abbisognano di particolari illustrazioni.

a) natura prevalentemente pianeggiante dei territori;

---

(3) Secondo autorevoli pareri, soltanto con una popolazione di 100-200 mila abitanti si possono ottenere efficienti servizi commerciali (incluso l'esercizio economico di imprese di trasporto) e servizi amministrativi ottimali (inclusi i servizi igienici, sanitari e scolastici).

(4) Sulla base dell'esperienza di Paesi diversi, nelle zone di recente sviluppo economico, un'area comprendente da 200 mila a 500 mila abitanti sarebbe necessaria per assicurare un pieno sviluppo alle industrie.

(5) Napoli (1.100.000), Palermo (580.000), Catania (350.000) e Bari (310.000).

(6) Per evitare che l'area venga ad estendersi eccessivamente al solo fine di raggiungere i limiti di popolazione indicati, *si può prevedere che l'area stessa non abbia un raggio (dal Comune principale) superiore ad una certa lunghezza (ad esempio 25 chilometri).*

b) sicurezza dei territori stessi (esclusi i territori franosi, soggetti ad alluvioni, fortemente sismici);

c) suscettibilità di trasformazione economica (con riferimento alle aree di sviluppo « ulteriore » della SVIMEZ e agli studi preparatori di eventuali piani regionali di coordinamento);

d) presenza almeno del nucleo centrale, di infrastrutture di base (ferrovie e strade di grande comunicazione terrestre e, possibilmente, marittime);

e) inesistenza di controindicazioni *particolari* (ad esempio zone panoramiche o simili).

II. - REQUISITI COMPLEMENTARI.

13. - Si tratta, com'è stato precisato, di requisiti atti a meglio caratterizzare e valutare l'« area » prescelta.

Dato il numero notevole di elementi che possono essere presi in considerazione a tale fine, si è ritenuto opportuno classificare questi requisiti in due sotto categorie: requisiti secondari e requisiti accessori.

1) REQUISITI SECONDARI.

Sono considerati tali i seguenti:

a) disponibilità adeguate (o possibilità di crearle: progetti in corso) energetiche ed idriche (7);

b) complementarietà delle economie del nucleo o Comune principale e quelle almeno di alcuni nuclei secondari o Comuni contigui;

c) altre indispensabili caratteristiche ambientali di attitudine allo sviluppo industriale ed eventualità di presenza di risorse naturali (petrolio, metano, minerali, prodotti agricoli per trasformazione industriale ecc.).

---

(7) L'« adeguatezza », implica, soprattutto per l'acqua (per l'energia può essere sempre possibile creare centrali termiche), un elemento quantitativo essenziale riferito non solo alle quantità attualmente utilizzate, ma anche a quelle tecnicamente ed economicamente utilizzabili mediante acquedotti sfruttanti sorgenti lontane (o con utilizzazione di acque marine). Qui interviene come carattere essenziale e discriminante anche il dato economico del costo dell'acqua e dell'energia. Il minimo quantitativo deve essere proporzionato, non solo al minimo di industrie necessarie per soddisfare la citata condizione pregiudiziale, ma anche agli sviluppi futuri dell'area.

2) REQUISITI ACCESSORI.

Essi sono stati distinti in ragione della loro natura in due sottocategorie :

I) *Indicatori demografico-economico-sociali:*

a) disoccupazione (e, se possibile, sottoccupazione) (8);

b) addetti industriali (con riferimento alla popolazione totale ed attiva);

c) evoluzione storica dell'importanza del settore industriale;

d) sportelli bancari;

e) scuole elementari o secondarie, con particolare riguardo alla istruzione professionale;

f) aree di mercato;

g) eventuali altri elementi.

II) *Indicatori infrastrutturali:*

a) strade principali (« statali », « provinciali », « comunali » e « minori»), in rapporto alla popolazione e/o alla superficie;

b) entità e densità delle tranvie, ferrovie, telefoni (urbani ed interurbani), servizi postali;

c) stazioni, scali ferroviari, attrezzature portuali (con indicazione del traffico merci relativo);

d) servizi di linea ed altre comunicazioni esistenti tra i centri dell'« area »;

e) densità e tipo delle grandi linee di distribuzione dell'energia elettrica ad alta e bassa tensione;

f) acquedotti e fognature (con indicazione della rispettiva portata);

g) eventuali altri elementi.

14. - La maggior parte dei requisiti complementari sopra elencati dovranno essere valutati numericamente in base a rapporti specifici (densità di strade, di apparecchi telefonici, ecc.) o « relativi » (quozienti di rapporti specifici).

---

(8) Poichè non esistono dati sulla sottoccupazione, può essere sufficiente segnalarne la presenza, determinata dall'alta densità (rispetto alle superfici coltivate) di persone addette ad aziende agricole a conduzione familiare.

III. — MODALITA' PRELIMINARI PER L'ISTITUZIONE DI AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE — STATUTO DEI CONSORZI

15. - Come è stato segnalato più sopra, spetta agli Enti indicati dalla legge — « i Comuni, le Provincie, le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e gli altri Enti interessati » — prendere l'iniziativa di costituire Consorzi, il cui Statuto deve essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'Interno.

E' opportuno sottolineare al riguardo la circostanza che la dizione « altri Enti interessati », usata dall'art. 21 della legge n. 634, non esclude — a parziale modifica di quanto indicato in una precedente circolare del Ministero dell'Industria e nel quadro del riesame generale del problema delle « Aree di Sviluppo Industriale » — la partecipazione ai Consorzi anche di talune *persone giuridiche di natura privata* che abbiano come principale scopo istituzionale quello di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali.

Gli Enti sopra indicati dovranno *quindi inviare preliminarmente al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno* l'insieme dei dati necessari per valutare la rispondenza della progettata area alle condizioni e requisiti fissati dal Comitato dei Ministri nella sua delibera del 30 luglio 1959 e precedentemente illustrati.

Per facilitare il compito degli Enti interessati, si unisce anche un *modulo-tipo* (*all. 3*) con l'indicazione dei dati statistici relativi ai requisiti complementari di cui al paragrafo 13.

Gli stessi Enti dovranno inviare poi, in un secondo tempo, il progetto di Statuto dei Consorzi (ed il piano regolatore dell'area) per le deliberazioni e approvazioni previste dall'art. 21 della legge n. 634.

Sempre allo scopo di facilitare il rapido espletamento delle pratiche relative alla costituzione delle « Aree di Sviluppo Industriale », si farà pervenire al più presto un progetto di Statuto sulla base delle modifiche legislative di cui alla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dei criteri fatti propri dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Il Presidente
GIULIO PASTORE

TESTO « COORDINATO » *(degli articoli da 18 a 23, della legge 29 luglio 1957, n. 634 e degli articoli da 3 a 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555).*

Art. 18.

Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20% della spesa documentata per il sorgere e l'ampliarsi di piccole e medie industrie nell'ambito di comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti nei quali vi sia difetto di attività industriale.

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonchè l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della « Cassa », sentito il parere del Ministro della Industria e Commercio.

Con le stesse modalità previste, nei comuni precedenti può essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10%, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione del dazio doganale di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui al comma precedente, ultimo comma, è elevabile al 20% della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari e attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze, comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonchè quelle destinate ai fini sociali;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica.

La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento e della possibilità di occupazione di manodopera, nonchè al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concepibile anche per le opere iniziate prima della entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Art. 20.

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 21.

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e gli altri Enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale, e di illuminazione e le fognature.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'art. 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo.

Nelle zone previste dal 1° comma del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti

industriali e di pertinenze connesse salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contributi non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali e per la costruzione di rustici industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'Industria e Commercio.

Il contributo determinato a norma del comma precedente potrà essere erogato in unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di finanziamento contratte eventualmente dai Consorzi per gli scopi suddetti.

Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al contributo riconosciuto ammissibile, può essere concessa, come contributo, la differenza.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.

I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1959, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro dell'Interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'Industria e Commercio che le esercita attraverso una apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Co-

mitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 22.

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale.

I contratti di acquisto stipulati dai Comuni e quelli di cessione a Ditte industriali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

Art. 23.

Alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21, il contributo previsto dall'art. 18 può essere concesso per le opere indicate nell'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio.

Allegato 2

DELIBERA SULLE CONDIZIONI E SUI REQUISITI MINIMI PER LA CREAZIONE DI AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE *(30 luglio 1959)*.

Il Comitato dei Ministri, *esaminata* la memoria della Commissione Interministeriale per le Aree di Sviluppo Industriale sui requisiti minimi, *sentite* le dichiarazioni del Ministro Presidente: *delibera* di fissare i seguenti requisiti minimi sulla base dei quali il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni, procederà all'esame delle domande di creazione di « Aree di Sviluppo Industriale » e di costituzione dei relativi Consorzi nonchè di concessioni dei contributi previsti dalla stessa legge n. 634.

Il Comitato dei Ministri delibera inoltre che siano comunicate ufficialmente a tutti gli Enti interessati le presenti decisioni del Comitato in merito ai requisiti minimi indispensabili per l'accoglimento dei progetti.

Nel fissare tali requisiti il Comitato dei Ministri ritiene opportuno ribadire quanto già sottolineato nella seduta del 24 marzo 1959:

— la creazione di « Aree di Sviluppo Industriale » non è intesa ad escludere dal processo di industrializzazione le zone esterne alle aree medesime poichè le normali incentivazioni — creditizie, fiscali e finanziarie — riguardano tutto il territorio meridionale senza esclusione alcuna; la creazione di « Aree di Sviluppo Industriale » tende essenzialmente a facilitare l'apprestamento dei servizi comuni laddove, ai sensi dell'art. 21 sia prevista la concentrazione di più iniziative;

— le « Aree di Sviluppo Industriale » non sono designate dal Centro, ma devono risultare dall'iniziativa autonoma degli Enti interessati.

I) CONDIZIONE PREGIUDIZIALE.

La condizione pregiudiziale per la formazione di un'« Area di Sviluppo Industriale » è indicata dalla stessa legge n. 634, allorchè stabilisce (art. 21) di « favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona ».

Sarebbe d'altronde inconcepibile che si desse attuazione ad una area *senza avere a priori le certezze che un « minimum » di iniziative sia pronto per passare all'attuazione.*

Tale « minimum » deve essere così determinato: gli addetti da oc-

cuparsi in impianti in attuazione o concretamente progettati, esistenti presso istituti di credito o aziende pubbliche o private dovrebbero rappresentare il 5% del numero degli addetti all'industria esistenti alla data dell'ultimo censimento generale del 1951.

La condizione sopra indicata non deve essere considerata pregiudiziale in via assoluta. La non esistenza *attuale* di tale condizione può essere compensata dalla presenza di una concreta tendenza alla concentrazione affermatasi negli anni precedenti — e da giudicare sulla base dell'andamento dell'occupazione, a partire dal 1951 — o di possibile affermazione futura in base a ragionevoli prospettive.

II) REQUISITI MINIMI DI PRIMA DISCRIMINAZIONE (1).

A) *Requisiti quantitativi:*

a) *Numero dei Comuni:* i Comuni confinanti con il Comune principale, devono far parte dei costituendi Consorzi semprechè le loro caratteristiche — o almeno quelle della maggioranza di tali Comuni — rispondano ai requisiti qualitativi indicati al punto B) seguente. Non è detto peraltro che l'area debba limitarsi a tali Comuni soltanto; altri Comuni possono parteciparvi (semprechè le loro caratteristiche rispondano ai requisiti qualitativi indicati al punto B) seguente per soddisfare il requisito della popolazione di cui appresso.

b) *Popolazione:* la popolazione circostante al capoluogo (o al Comune, destinato a costituire, in partenza, il nucleo principali) (2) deve ammontare ad almeno 100 mila abitanti (al 31 dicembre 1958) in modo peraltro che la popolazione complessiva raggiunga un minimo di 200 mila abitanti. Il Comune capoluogo (o il nucleo principale) inoltre non dovrà di massima avere una popolazione inferiore a circa un terzo della popolazione dell'intera area.

Ove il Comune principale abbia (al 31 dicembre 1958) una popolazione superiore ai 300 mila abitanti, la popolazione circostante suddetta non deve essere inferiore ad un terzo della popolazione del Comune principale.

Date le forme irregolari dei perimetri comunali, i limiti numerici sopra indicati vanno intesi come ordini di grandezza, cioè con quelle

---

(1) Tali requisiti servono a determinare senza possibilità di equivoci, e una volta soddisfatta la condizione di cui al punto I, la presa in considerazione delle proposte di costituzione delle « aree » e relativi Consorzi; l'assenza di taluni di questi requisiti decisivi, agevolmente riscontrabili e inequivocabili, implica automaticamente l'impossibilità di dar vita alle « aree » e relativi Consorzi.

(2) Per Comuni circostanti si intendono, oltre ai Comuni confinanti, anche quelli il cui territorio si trovi entro una distanza di circa 25 chilometri dal Comune principale.

ragionevoli oscillazioni intorno a tali cifre che saranno suggerite dalla realtà.

B) *Requisiti qualitativi:*

a) natura prevalentemente pianeggiante dei territori;

b) sicurezza dei territori stessi (esclusi i territori franosi, soggetti ad alluvioni, fortemente sismici);

c) suscettibilità di trasformazione economica (con riferimento alle aree di sviluppo « ulteriore » e « integrale » della SVIMEZ e agli studi preparatori di eventuali Piani Regionali di Coordinamento);

d) presenza, almeno nel Comune principale, di infrastrutture di base (ferrovie, strade di grande comunicazione terrestri e, possibilmente, marittime);

e) inesistenza di controindicazioni particolari (ad es. zone panoramiche o simili).

III) REQUISITI SECONDARI (3).

a) disponibilità adeguate (o possibilità di crearle: progetti in corso) energetiche ed idriche (4).

b) presenza, almeno nel nucleo principale, di un minimo di industrializzazione (5).

c) complementarietà delle economie del nucleo o Comune principale e quelle almeno di alcuni nuclei secondari o Comuni contigui (da accertarsi attraverso l'esame degli spostamenti pendolari, delle infrastrutture comuni o di collegamento, ecc.).

d) altre indispensabili caratteristiche ambientali di attitudine allo sviluppo industriale (giudizio di assieme di merito espresso da esperti tecnici) e eventualità di presenza di risorse naturali (petrolio, metano, minerali, prodotti agricoli per trasformazioni industriali, ecc.); in misura e in condizioni tali da giustificare una concentrazione industriale.

---

(3) Si tratta di requisiti atti a meglio caratterizzare e valutare l'area prescelta, anche al fine di permettere di operare delle scelte preferenziali fra i Comuni candidati a far parte dell'area o una scelta prioritaria fra due o più aree di sviluppo industriale.

(4) L'« adeguatezza », almeno per il Comune principale implicherebbe soprattutto per l'acqua (per l'energia può essere sempre possibile creare centrali termiche) un elemento quantitativo di riferimento, basato su un minimo (ad es. industrie meno esigenti di acqua) e sulle possibilità di integrarlo anche con acquedotti sfruttanti sorgenti lontane (o con utilizzazione di acque marine). Qui interviene anche come carattere essenziale o discriminante il dato economico del costo dell'acqua e dell'energia.

(5) Da fissare in base al grado di industrializzazione della popolazione, all'entità delle forze motrici, alle dimensioni aziendali.

IV) REQUISITI ACCESSORI.

Essi sono stati distinti, in ragione della loro natura in due sottocategorie:

a) disoccupazione (e se possibile, sottoccupazione) (6);

b) addetti all'industria (con riferimento alla popolazione totale e attiva);

c) evoluzione storica dell'importanza del settore industriale;

d) sportelli bancari;

e) scuole elementari e secondarie con particolare riguardo all'istruzione professionale;

f) aree di mercato;

g) eventuali altri elementi.

B) *Indicatori infrastrutturali:*

a) strade principali (statali, provinciali, comunali e minori) in rapporto alla popolazione e/o alla superficie;

b) entità e densità delle tranvie, ferrovie, telefoni (urbani ed interurbani), servizi postali;

c) stazioni, scali ferroviari, attrezzature portuali (con indicazione del traffico merci relativo);

d) servizi di linea e altre comunicazioni esistenti tra i centri della « area »;

e) densità e tipo delle grandi linee di distribuzione elettrica ad alta e bassa tensione;

f) acquedotti e fognature (con indicazione della rispettiva portata;

g) eventuali altri elementi.

---

(6) La presenza di percentuali più elevate di disoccupazione (o sottoccupazione) costituisce un elemento preferenziale. Poichè non esistono dati sulla sottoccupazione, può essere sufficiente segnalarne la presenza, determinata dall'alta densità (rispetto alle superfici coltivate) di persone addette ad aziende agricole a conduzione familiare.

Allegato 3

MODULO TIPO PER RILEVAZIONI STATISTICHE

La rilevazione dei dati statistici deve essere effettuata per ciascun Comune destinato a far parte dell'area di sviluppo. I dati comunali dovranno essere riportati, per ciascuna voce del questionario, come segue:

Comune principale	Totale Comuni contigui	Totale altri Comuni	Totale generale dell'area

Se taluni dati sono di difficoltosa rilevazione al livello comunale, essi potranno essere forniti globalmente o per ciascuna delle categorie sopraindicate o per tutta l'area.

SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre (*)
I. - Indicatori Demografico-Economico-Sociali.			
1. - *Popolazione*	31-12-1958	N. abitanti	
2. - *Popolazione attiva* (censimento demografico):			
2. 1. - *In complesso*	4-11-1951	unità	
2. 2. - *Attivi in agricoltura in % sul complesso*	4-11-1951	%	
3. - *Situazione Industriale* (censimento industriale e commerciale):			
3. 1. - *Industrie in totale (estrattive, manifatturiere, delle costruzioni, ecc.):*			
3. 1.1. - Addetti in complesso	5-11-1951	numero	
3. 1. 2. - Addetti in esercizi con oltre 50 addetti . . .	5-11-1951	»	
3. 1. 3. - % addetti ad esercizi maggiori (3. 1. 2.) su addetti in complesso (3.1.1.)	5-11-1951	%	
3. 2. - *Industrie in totale escluso artigianato* (1) addetti . .	5-11-1951	numero	
3. 3. - *Industrie manifatturiere:* 3.3.1. - Addetti in complesso	5-11-1951	»	
3. 3. 2. - Addetti in esercizi con oltre 50 addetti . . .	5-11-1951	»	
3. 3. 3. - % addetti ad esercizi maggiori (3. 3. 2.) su addetti in complesso (3. 3. 1.)	5-11-1951	%	
3. 4. - *Proporzione degli addetti industriali su popolazione attiva:* 3.4.1. - Addetti industriali in totale (3.1.1.) per 1.000 attivi (2. 1.)	5-11-1951	‰	

(1) Addetti alle industrie in totale (3. 1. 1.) meno addetti all'artigianato secondo le indicazioni del *Censimento Industriale del 1951.*

(*) Da riportare se possibile in quattro colonne distinte per le quattro categorie indicate nella Avvertenza.

Segue: SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre (*)
3. 4. 2. - Addetti industrie escluso artigianato (3. 2.) per 1.000 attivi	5-11-1951	‰	
3. 4. 3. - Addetti industrie manifatturiere (3. 3. 1.) per 1.000 attivi	5-11-1951	‰	
3. 5. - *Forza motrice utilizzabile:*			
3. 5. 1. - In tutte le industrie (3. 1.)	5-11-1951	HP	
3. 5.2. - Media HP per addetto (3. 5. 1. diviso 3. 1. 1.) .	5-11-1951	»	
3. 6. - *Industrie prevalenti* (2):			
3. 6. 1. - . . . . addetti . . .	5-11-1951	numero	
3. 6. 2. - . . . . addetti . . .	5-11-1951	»	
3. 6. 3. - . . . . addetti . . .	5-11-1951	»	
3. 6. 4. - . . . . addetti . . .	5-11-1951	»	
4. - *Evoluzione storica del settore industriale* (compilare prospetto allegato).			
5. - *Consumi energia e combustibili per uso industriale:*			
5. 1. - *Energia elettrica* . .	(3)	kWh	
5. 2. - *Carbone*	(3)	tonn.	
5. 3. - *Olii combustibili* . .	(3)	»	
5. 4. - *Combustibili gassosi* .	(3)	mc	
6. - *Disoccupazione:*			
6. 1. - *Disoccupazione registrata* (4) . . . . . ,	(4)	numero (3)	
6. 2. - *Disoccupati (6. 1.) in % su popolazione attiva* (2.1.)	(4)	%	
7. - *Sottocupazione agricola:*			
7. 1. - *Densità generica della popolazione agricola* (5) . .	4-11-1951	N. per ha	

(2) Classi di industrie (secondo classificazione del Censimento) con *non meno del 20%* sugli addetti alle industrie in totale (3. 1. 1.).

(3) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati (se possibile, riferire dati relativi ad una media di tre anni).

(4) Disoccupati registrati presso l'Ufficio di collocamento: specificare se i dati sono una media di 2 o più rilevazioni, o si riferiscono ad un periodo compreso tra due diverse epoche, o medie annue fornendone indicazione nella colonna « data ». Se possibile indicare a parte i disoccupati per grandi settori economici.

(5) Numero delle persone componenti le famiglie con a capo un agricoltore, per ettaro di superficie salda (superficie agraria escluso le foreste e i pascoli); dati tratti dal Censimento demografico del 1951.

(*) Vedi nota a pag. 139.

Segue: SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre (*)
7. 2. - *Densità specifica della popolazione agricola* (6) . .	4-11-1951	»	
7. 3. - *Stima della sottocupazione* (7)	(7)	(7)	
8. - *Scuole elementari* (9):			
8. 1. - *Scuole in complesso:*			
8. 1. 1. - Numero degli edifici	(8)	numero	
8. 1. 2. - Aule	(8)	»	
8. 1.3. - Scolari	(8)	»	
8. 2. - *Popolazione da 6 ad 11 anni di età*	4-11-1951	unità	
9. - *Scuole medie e di avviamento* (11):			
9. 1. - *Scuole medie:*			
9. 1. 1. - In complesso . . .	(10)	numero	
9. 1. 2. - Aule	(10)	»	
9. 1. 3. - Alunni	(10)	»	
9. 2. - *Scuole di avviamento:*			
9. 1. 1. - In complesso . . .	(10)	»	
- di cui: scuole tecniche . .	(10)	»	
9. 1. 2. - Aule	(10)	»	
- di cui: aule scuole tecniche	(10)	»	
9. 1. 3. - Alunni	(10)	»	
- di cui: alunni scuole tecniche	(10)	»	
10. - *Scuole medie superiori* (11):			
10. 1. - *Ginnasi - licei e licei scientifici:*			
10. 1. 1. - In complesso. . .	(10)	»	
10. 1. 2. - Aule	(10)	»	
10. 1. 3. - Alunni	(10)	»	

(6) Numero delle persone componenti le famiglie con a capo un conduttore coltivatore (conduzione familiare) per ettaro di superficie salda (c. i.).

(7) Indicare le fonti delle valutazioni ed il numero dei sottoccupati; oppure la percentuale di questi sul totale della popolazione agricola.

(8) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

(9) Riferirsi *solamente* alle scuole *pubbliche* ed a quelle parificate a tutti gli effetti: se del caso, fornire a parte dati su scuole private. Indicare a parte la percentuale di analfabeti (rispetto alla popolazione di 6 anni e più) al 4 novembre 1951.

(10) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

(11) Riferirsi *solamente* alle scuole *pubbliche* ed a quelle parificate a tutti gli effetti: se del caso, fornire a parte dati su scuole private.

(*) Vedi nota a pag. 139.

Segue: SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre (*)
10. 2. - *Istituti tecnici e professionali:*			
10. 2. 1. - In complesso . .	(12)	»	
10. 2. 2. - Aule	(12)	»	
10. 2.3. - Alunni	(12)	»	
11. - *Istruzione superiore:*			
11. 1. - Università (13).			
Fornire dati e notizie in allegato.			
11. 2. - Istituti e/o corsi di perfezionamento post-universitari (14).			
Fornire dati e notizie in allegato.			
II. - Indicatori infrastrutturali:			
12. - *Strade:*			
12. 1. - *Strade statali*	(12)	km	
12. 1. 1. - Km. per 10.000 abitanti	(12)	km/10.000 ab.	
12. 1. 2. - Km. per kmq. di territorio	(12)	km/kmq.	
12. 2. - *Strade provinciali* . .	(12)	km	
12. 2. 1. - Km. per 10.000 abitanti	(12)	km/10.000 ab.	
12. 2. 2. - Km. per kmq. di territorio	(12)	km/kmq.	
12. 3. - *Strade comunali:*			
12. 3. 1. - Km. per 10.000 abitanti	(12)	km/10.000 ab.	
12. 3. 2. - Km. per kmq. di territorio	(12)	km/kmq.	
12. 4. - Strade minori (15) . . .	(12)	km	
12. 4. 1. - Km. per 10.000 abitanti	(12)	km/10.000 ab.	
12. 4. 2. - Km. per kmq. di territorio	(12)	km/kmq.	

(12) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

(13) Indicare a parte, con riferimento ad anno recente, il numero degli iscritti (in corso e fuori corso) in complesso e possibilmente suddiviso tra le diverse facoltà.

(14) Indicare a parte: *a*) ente patrocinante; *b*) natura e finalità delle scuole o dei corsi; *c*) durata del periodo di insegnamento; *d*) numero dei frequentanti.

(15) Strade di bonifica, poderali, di colonizzazione e simili.

(*) Vedi a pag. 139.

Segue: SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

VOCI	Data	Unità di misura	Cifre (*)
13. - *Ferrovie:*			
13. 1. - *Ferrovie dello Stato* . .	(16)	km	
13. 1. 1. - Km. per 10.000 abitanti	(16)	km/10.000 ab.	
13. 1. 2. - Km. per kmq. di territorio	(16)	km/kmq.	
13. 2. - *Ferrovie secondarie* . .	(16)	km	
13. 3. - *Ferrovie a doppio binario* (statali e secondarie)	(16)	»	
13. 4. - *Ferrovie elettrificate* (statali e secondarie) .	(16)	»	
13. 5. - *Altre attrezzature ferroviarie* (17) *da descrivere, eventualmente, in allegato.*	—	—	
14. - *Tranvie, Filovie, Autolinee* (18) *da descrivere in allegato.*	—	—	
15. - *Telefoni:*			
15. 1. - *Posti telefonici pubblici interurbani*	(16)	numero	
15. 2. - *Apparecchi privati in servizio*	(16)	»	
15. 3. - *Conversazioni interurbane nell'anno*	(16)	»	
15. 3. 1. - di cui, su rete dello Stato	(16)	»	
16. - *Servizi postali:*			
16. 1. - *Uffici postali esistenti* .	(16)	»	
16. 2. - *Corrispondenza impostata nell'anno*	(16)	kg	
16. 3. - *Telegrammi partiti nell'anno*	(16)	numero	

(16) Indicare l'anno precedente per il quale si dispone di dati.

(17) Fornire dati relativi ad eventuale scalo merci (capacità complessiva, attrezzature di carico e scarico mobili o fisse).

(18) Fornire elenco dei servizi, con speciale riguardo a quelli extraurbani (o anche misti), indicandone i rispettivi capolinea, la distanza e il numero dei passeggeri trasportati nell'anno.

(*) Vedi a pagina 139.

Segue: SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

VOCI	Data	Unità di misura	Cifre (*)
17. - *Servizio e traffico portuale:*			
17. 1. - *Navi in arrivo più navi in partenza* (a vapore) . . .			
17. 1. 1. - Numero	(19)	numero	
17. 1. 2. - Stazza	(19)	T.S.L.	
17. 2. - *Merci sbarcate ed imbarcate* (20)	(19)	Tonn.	
17. 2. 1. - di cui, imbarcate - *descrivere in allegato* (21) .			
17. 3. - *Attrezzature portuali.*			
18. - *Servizi bancari:*			
18. 1. - *Sportelli bancari:*			
18. 1. 1. - In complesso . .	(19)	numero	
18. 1. 2. - Per 1.000 abitanti	(19)	Sportelli per	
18. 2. - *Depositi bancari in complesso* (situazione fine anno)	(19)	10.000 abit.	
18. 2. 1. - di cui, c/c in corrispondenza	(19)	milioni di lire	
18. 3. - *Impieghi in complesso* (situazione fine anno) . . .	(19)	»	
19. - *Distribuz. energia elettrica:*			
19. 1. - *Elettrodotti:*			
19. 1. 1. - Ad alta tensione kW (22)	(19)	»	
19. 1. 2. - A bassa tensione kW (22)	(19)	kW	
19. 2. - *Stazione di trasformazione*	(19)	»	
20. - *Servizi idrici:*			
20. 1. - *Serbatoi di raccolta o invaso acqua* - capacità complessiva	(19)	numero	

(19) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

(20) Eventualmente indicare a parte le merci che costituiscono la parte principale del traffico portuale.

(21) Indicare: *a*) capacità ricettiva del porto (con riferimento al tipo e alla stazza delle navi cui è possibile attraccare); *b*) attrezzature fisse o mobili di carico o scarico; *c*) eventuale esistenza di magazzini, silos ecc.

(22) Indicare il voltaggio delle linee.

(*) Vedi a pagina 139.

Segue: SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre (*)
20. 2. - *Acquedotti* (rete primaria)	(23)	mc	
20. 2. 1. - Sviluppo lineare .	(23)	metri	
20. 2. 2. - Portata complessiva	(23)	metri	
- di cui, per uso industriale	(23)	l/sec.	
20. 3. - *Altre eventuali risorse industriali da specificare in allegato* (24).			
21. - *Fognature:*			
21. 1. - *Canalizzazioni* (bianche o nere)	(23)	metri	
21. 1. 1. - di cui, canalizzazioni nere (se separate) .	(23)	»	
21. 2. - *Eventuali attrezzature smaltimento rifiuti industriali - da descrivere in allegato.*			
22. - *Gas o metano:*			
22. 1. - *Gas di città:*			
22. 1. 1. - Gasometri, capacità complessiva	(23)	mc	
22. 1. 2. - Gasdotti (rete primaria) portata complessiva	(23)	mc/sec.	
22. 2. - *Metanodotti:*			
22. 2. 1. - Sviluppo lineare .	(23)	metri	
22. 2. 2. - Portata complessiva	(23)	mc/sec.	

(23) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone i dati.

(24) Altre risorse idriche utilizzabili (fiumi, sorgenti, falde freatiche, ecc.) con indicazione di eventuali progetti per lo fruttamento.

Comune di . . . . . .

EVOLUZIONE STORICA DEL SETTORE INDUSTRIALE

FENOMENI RILEVATI	1901	1911	1936	1951			
				Dati assoluti	Numeri indici		
					1901=100	1911=100	1936=100
a) Popolaz. attiva addetta all'industria (1) . . . — % su popolazione totale (1)							
b) Addetti alle industrie in totale (2)							
c) Forza motrice installata (HP) (2)							

(1) Dati relativi ai *Censimenti demografici.*
(2) Dati relativi ai *Censimenti industriali.*

CIRCOLARE *n. 11312 del 31 dicembre 1959.* — STATUTO TIPO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE. — *(Art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 modificato dalla legge 18 luglio 1959, n. 555).*

Con riferimento alla precedente circolare concernente « condizioni e requisiti minimi per istituire « Aree di Sviluppo Industriale » nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni » e ad integrazione della stessa, al fine di rendere più chiara l'interpretazione delle norme contenute nella legge 29 luglio 1957, n. 634, e di rendere uniforme l'applicazione delle norme stesse, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha ritenuto opportuno predisporre uno Statuto tipo secondo il testo qui allegato, adottato nella riunione del 22 dicembre 1959, con la partecipazione del Ministro dell'Interno.

Il nuovo testo di Statuto Tipo assorbe e sostituisce quello diramato alle Camere di Commercio meridionali, con circolare in data 28 ottobre 1958 del Ministero dell'Industria e Commercio, in quanto il nuovo documento riflette i successivi ed ulteriori sviluppi legislativi in materia e soprattutto i criteri generali che per l'interpretazione e applicazione delle norme stesse sono stati fissati con la sopra ricordata circolare del Comitato dei Ministri.

Ciò premesso, si ritiene opportuno dare qui di seguito dei chiarimenti sul testo dello Statuto e sui suoi criteri informatori, nonchè quelle altre precisazioni che, non essendo suscettibili di essere fissate in sede statutaria, si reputa tuttavia opportuno che siano tenute presenti dagli Enti che si faranno promotori dei Consorzi.

1. — In sede di interpretazione dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, si è posto come problema di notevole importanza per la applicazione della medesima, quello di definire quali possono essere « gli altri Enti interessati » richiamati dalla disposizione legislativa. Un approfondito esame di tale problema ha portato a concludere che, in taluni casi e a talune condizioni, possono partecipare al Consorzio anche gli Enti di diritto privato. Come è stato chiarito all'art. 1 dello Statuto Tipo, tali Enti devono essere portatori di un « interesse » direttamente connesso al fine perseguito dal Consorzio. Precisazione questa necessaria in quanto l'Ente privato solitamente persegue scopi particolaristici; mentre, perchè esso possa partecipare al Consorzio, il fine

generale di sviluppo delle regioni meridionali deve costituire la ragione essenziale della sua attività.

In altri termini — e a titolo esemplificativo — si può dire che un'impresa comerciale che intenda localizzarsi nell'ambito di una zona industriale porta indubbiamente un interesse alle finalità del Consorzio; si tratta, però, di un interesse che solo indirettamente guarda ai fini di interesse generale del Consorzio e, direttamente, persegue invece un fine individuale o di gruppo: quello richiesto dalla legge è invece un *diretto* interesse al perseguimento del fine di *interesse generale* del Consorzio. Ora è ovvio che questo interesse, trattandosi di privati (al fondo della attività dei quali è naturale l'esistenza di un interesse particolaristico), per poter essere provato deve risultare dallo scopo sociale dell'Ente stesso.

Ciò precisato per gli Enti privati, appare superfluo far presente che fra gli Enti interessati, cui si richiama la legge, rientrano tutti in genere gli Enti di diritto pubblico, alla sola condizione che essi portino un effettivo « interesse » ai fini perseguiti dal Consorzio.

Pare, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che lo effettivo interesse dei soggetti partecipanti, siano essi pubblici che privati, deve trovare una necessaria conferma e verifica da un loro apprezzabile apporto alle disponibilità finanziarie del Consorzio, ovvero dalla loro concreta possibilità di dare, su piani diversi, un sostanziale contributo allo sviluppo delle attività del Consorzio stesso.

2. — La possibile partecipazione al Consorzio di Enti privati pone un problema di notevole rilievo: quello di definire la struttura del Consorzio in modo tale da garantire, contro ogni possibile deviazione, i fini pubblicistici del Consorzio stesso. Infatti se per la formazione degli organi del Consorzio si adottassero, in quanto alla loro rappresentatività, criteri di pura proporzionalità desunti dagli schemi privatistici, potrebbero crearsi le condizioni per la prevalenza, almeno in linea ipotetica, della volontà degli Enti privati: fatto che negherebbe alla radice le caratteristiche pubblicistiche del Consorzio stesso. Si è ravvisata, quindi, l'opportunità di operare in modo da prestabilire e, quindi, in ogni caso, salvaguardare una determinata prevalenza di rappresentanti degli Enti pubblici partecipanti in seno agli organi statutari del Consorzio; e in questo senso è stato stabilito espressamente dallo Statuto Tipo (art. 7, terzo comma) che, in ogni caso, agli Enti pubblici partecipanti spetta la nomina di non meno di 3/4 dei componenti del Consiglio generale (che è il massimo organo di rappresentanza del Consorzio).

A fronte dei grandi compiti e delle ampie attività — tecniche, economiche, ecc. — che il Consorzio deve intraprendere, i singoli Enti pubblici partecipanti hanno, infatti, da un lato da perseguire, e, dallo altro, per converso, da tutelare interessi pubblici istituzionalmente propri.

La partecipazione degli Enti pubblici al Consorzio è, appunto, basata su questo principio fondamentale: che gli Enti pubblici partecipanti trovino, nella costituzione e, successivamente, nello sviluppo e nello svolgimento di attività del Consorzio, un modo, sia pure indiretto, per curare e perseguire i propri fini.

Appare evidente, in conseguenza, che a fronte del maggior numero e della maggiore rilevanza ed intensità dei particolari interessi pubblici curati dai singoli Enti pubblici, questi abbiano in seno agli organi statutari del Consorzio, una rappresentanza diversa fra di loro e proporzionata, appunto, agli interessi pubblici specifici dei quali sono portatori.

Al momento della costituzione del Consorzio, sarà, dunque, attribuito a ciascuno dei partecipanti un numero di rappresentanti in seno al Consiglio generale proporzionato non tanto e non solo all'apporto finanziario, quanto anche all'importanza dal punto di vista amministrativo, geografico, economico e sociale di ciascun Ente rispetto alle finalità del Consorzio.

Dovrà comunque, come innanzi detto, essere riservato agli Enti pubblici una maggioranza di 3/4 dei partecipanti al Consiglio generale. Per la permanente validità di questo principio, atteso che l'ammissione di nuovi Enti potrebbe modificare l'equilibrio realizzato con la proporzionata attribuzione delle rappresentanze, è stato previsto che, quando l'ipotesi si verificasse, si dovrà procedere alle opportune, necessarie variazioni di rappresentanze, al fine di ristabilire l'equilibrio stesso (art. 7 dello Statuto).

La garanzia del rispetto di questo meccanismo è data dal fatto che gli atti fondamentali della vita del Consorzio — composizione iniziale della variazione delle rappresentanze — sono sottoposti all'approvazione dell'autorità tutoria (art. 7, penultimo comma).

Sembra, infine, opportuno allo scopo di evitare che il Consiglio generale diventi un organo pletorico e quindi scarsamente funzionale che soprattutto i grandi Enti partecipanti limitino il numero dei membri da loro nominati nella misura strettamente necessaria.

3. — La partecipazione di un Ente locale territoriale al Consorzio non implica che la sua circoscrizione territoriale sia inclusa nel comprensorio delle aree di sviluppo industriale.

La delimitazione delle aree di sviluppo deve essere infatti effettuata sulla base delle condizioni e requisiti minimi fissati con delibera del 30 luglio 1959 dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno; possono partecipare al Consorzio anche Enti locali il cui territorio non rientri nell'area così delimitata, ma questa partecipazione non costituisce in alcun caso titolo per modificare l'ambito territoriale delle aree di sviluppo.

Si può dare infatti l'ipotesi che un Ente locale abbia interesse a

partecipare al Consorzio, a prescindere dal fatto che il suo territorio sia direttamente oggetto delle attività del Consorzio stesso previste nel citato art. 3 dello Statuto Tipo.

4. — Si richiama l'attenzione sulla figura del Direttore quale è stata prevista nello Statuto Tipo agli articoli 12 e 19. Si è volutamente concentrata nel Direttore del Consorzio una somma di poteri e di compiti cosicchè esso risulta il vero perno organizzativo del Consorzio stesso. Sarà pertanto cura degli Enti in indirizzo, mettersi in condizione di potersi assicurare l'opera di un Direttore che per requisiti personali e preparazione tecnica sia in grado di rispondere adeguatamente al ruolo conferitogli.

5. — Circa quanto previsto alle lettere *b*) ed *e*) dell'art. 3 relativo agli scopi del Consorzio, si ritiene opportuno invitare gli Enti promotori a stabilire forme adeguate di cautela in sede di stipulazione degli atti di cessione, onde evitare che le aree cedute alle singole imprese o non siano utilizzate secondo i voluti fini industriali o il loro utilizzo sia troppo differito nel tempo.

Sempre per quanto riguarda la cessione dei terreni, comunque acquisiti dal Consorzio, è parso opportuno, considerate le finalità del Consorzio di favorire in ogni modo e con ogni mezzo la localizzazione di industrie nel proprio ambito territoriale, stabilire il principio, sancito all'art. 4, che le aree debbano essere cedute alle singole imprese sulla base di condizioni preventivamente fissate per ogni singola zona del comprensorio dai competenti organi del Consorzio. Si è voluto in tal modo evitare ogni possibilità di valutazione di carattere soggettivo ed assicurare che tutte le imprese che intendono attuare iniziative industriali nell'ambito del comprensorio consortile, possano ottenere il terreno a condizioni identiche. Ciò non toglie evidentemente che dette condizioni potranno risultare diverse da zona a zona in base a criteri obbiettivi; peraltro, nell'ambito della stessa zona ciascuna impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni e dal tipo dell'attività svolta, dovrà usufruire delle condizioni di favore preventivamente fissate in via generale. Superfluo affermare che tra le condizioni di favore potrà essere compresa anche quella della cessione gratuita in proprietà o in uso dei terreni, sempre rispettando la parità di condizioni di cui sopra.

In effetti, stante le finalità del Consorzio quali emergono dalle norme di legge e dal contesto dello Statuto, è da escludere che i terreni di proprietà del Consorzio possano formare oggetto di operazioni comunque dirette a fini di lucro. Tali principii e la regola indicata all'art. 4 dello Statuto Tipo dovranno essere tenuti particolarmente presenti nella prima fase di costituzione e avvio del Consorzio.

6. — Non si è ritenuto di prevedere e regolare espressamente la facoltà del Consorzio di stabilire convenzioni con altri soggetti per lo assolvimento dei propri specifici compiti, specie di natura tecnica.

E' tuttavia chiaro che il Consorzio non può stabilire con un qualsiasi Ente una convenzione attraverso la quale si spoglia di tutte le sue funzioni cedendo all'Ente convenzionario non solo compiti esecutivi ma anche i compiti di direzione e comunque di decisione amministrativa; ma tenuto fermo ciò, nulla osta che il Consorzio provveda, oltre che ad affidare la gestione di particolari servizi, anche alla costruzione di determinate opere e complessi organici di opere, attraverso la concessione in esecuzione e la concessione in esecuzione e gestione delle stesse mediante apposite convenzioni.

Il Consorzio può ugualmente affidare, in tutto o in parte, lo studio tecnico dei problemi di sviluppo della zona, anche in ordine alla elaborazione del piano regolatore.

7. — Non si è voluto parimenti prevedere e regolare la facoltà di recesso, in quanto questa deve considerarsi, in via di principio, ammessa. Spetterà tuttavia agli Enti promotori curare che negli eventuali casi concreti usi tutta la possibile prudenza, soprattutto al fine di garantire che i recedenti abbiano assolto o continuino, comunque, ad assolvere i loro impegni finanziari nei confronti del Consorzio.

8. — Nell'elaborare lo Statuto tipo ci si è costantemente preoccupati di lasciare agli Enti locali ampia autonomia per quanto concerne la formazione degli organi del Consorzio e la regolamentazione del loro funzionamento. Lo Statuto Tipo vuole, infatti, costituire solo una indicazione per gli Enti che intendano procedere all'atto costitutivo del Consorzio. Occorre tener presente, però, che in sede di approvazione dello Statuto Tipo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato con l'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, saranno ritenuti vincolanti sia i criteri posti a base dell'interpretazione della legge relativamente agli «Enti interessati» che possono partecipare al Consorzio, sia quelli concernenti la maggioranza qualificata dei membri nominati dagli Enti pubblici nel Consiglio generale.

9. — Si fa, da ultimo, presente che gli Enti che si vorranno rendere promotori della costituzione dei Consorzi di cui trattasi, dovranno corredare l'atto di costituzione, oltre che dello Statuto, di un progetto tecnico-economico di massima e di un piano finanziario sempre di massima. Queste documentazioni illustrative sono indispensabili per le competenti valutazioni di merito in sede di riconoscimento del Consorzio.

Il piano tecnico economico e quello finanziario a carattere definitivo interverranno invece in un tempo successivo quando, dopo l'emanazione del decreto presidenziale di riconoscimento del Consorzio, questo dovrà presentare, per l'approvazione di cui all'art. 21 delle legge 29 luglio 1957, n. 634, il previsto piano regolatore.

STATUTO TIPO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE (art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla legge 18 luglio 1959, n. 555).

Art. 1.

Ai sensi e per effetti dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 è costituita, con sede in . . . . . ,il CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI . . . . . .

Fanno parte del Consorzio:

a) la Provincia di . . . . . (oppure le Province di . . . . .)

b) il Comune di . . . . . (oppure i Comuni di . . . . .)

c) La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di . . . . (oppure le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura di . . .)

d) . . . . . .

Possono far parte inizialmente del Consorzio o esservi successivamente ammessi a norma dell'art. 13 della lettera *d*) del presente Statuto, altri Enti pubblici interessati e gli Enti di natura privata che abbiano lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni.

Art. 2.

Il Consorzio ha la durata di anni . . . . . (30), che può essere prorogata alla scadenza.

Art. 3.

Il Consorzio ha lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nel comprensorio, di cui alla planimetria allegata al presente Statuto, compreso tra le seguenti delimitazioni: a Nord . . . . . ad Est . . . . . ecc. . . . . .

A tal fine, esso provvede in particolare:

a) agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo industriale nel comprensorio;

b) all'acquisto delle aree ed immobili occorrenti per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni;

c) all'esecuzione e alla gestione di opere, di attrezzature e di servizi di interesse e di uso comune, ai sensi del primo comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entro il suo comprensorio;

d) alla costruzione di rustici industriali, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555;

e) a vendere o cedere in uso ad imprese industriali le aree e gli immobili che il Consorzio abbia a qualsiasi titolo acquisito;

f) a promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione industriale ai sensi del quinto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 5 della legge 18 luglio 1959, n. 555;

g) ad assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio sarà effettuata a tutte le imprese, che intendano realizzare nuove iniziative nel comprensorio. In ogni caso, le condizioni debbono essere tali da costituire una concreta, effettiva integrazione degli incentivi previsti dalle disposizioni vigenti.

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti dei partecipanti.

Inizialmente i conferimenti saranno effettuati nella seguente misura:

— Amministrazione provinciale di . . . . L. . . . in . . . anni . . . . . .

— Comune di . . . . . L. . . . in . . . anni . . . . . .

— Camera di Commercio di . . . . . L. . . . in . . . anni . . . . . .

— (altri eventuali Enti) . . . . . L. . . . in . . . anni . . . . . .

Il patrimonio può essere incrementato e dai conferimenti di nuovi membri e da ulteriori apporti dei Consorziati.

I proventi del Consorzio sono costituiti:

a) dalle rendite del proprio patrimonio;

b) dal realizzo per le vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali;

c) dai proventi della gestione dai vari servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese;

d) da contributi dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno o di altri Enti e dai fondi derivanti dai mutui contratti o da altre operazioni finanziarie;

e) da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di Enti sia di privati;

f) dai proventi derivanti dalla amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.

Art. 6.

Sono organi del Consorzio:

a) il Consiglio generale:

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori.

Art. 7.

Il Consiglio generale è costituito:

a) dal Presidente del Consorzio;

b) da . . . . . membri nominati dagli Enti consorziati, fra persone aventi i requisiti di sicura ed accertata esperienza in materia economica, amministrativa ed industriale.

I membri così nominati durano in carica . . . . (3) . . . . esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza. In caso di impedimenti, dimissioni e revoca di uno di essi, l'Ente consorziato che lo ha nominato provvederà alla surroga o alla sostituzione.

Tutti gli Enti partecipanti al Consorzio hanno diritto di nominare almeno un membro del Consiglio generale. In ogni caso la nomina di non meno di 3/4 dei componenti del Consiglio generale spetta agli Enti partecipanti che hanno natura pubblica.

I membri nominati a norma del primo comma sono inizialmente così distribuiti:

— Amministrazione provinciale di . . . . . n. . . .
. . . . . .

— Comune di , , ... n. . . .
. . . . . .

— Camera di Commercio di . . . . . n. . . .
. . . . . .

— (altri eventuali Enti) . . . . . n. . . .
. . . . . .

Nel caso di ammissione di nuovi Enti a norma dell'art. 13 lett. *d)* i relativi rappresentanti saranno attribuiti in modo che siano rispettati i principii stabiliti al comma terzo del presente articolo.

L'ammissione di nuovi Enti e le eventuali conseguenti variazioni nel numero dei componenti il Consiglio e nella proporzione della loro attribuzione ai singoli Enti saranno deliberate dal Consiglio generale e sottoposte congiuntamente all'approvazione degli organi di vigilanza e tutela.

Alle sedute del Consiglio generale partecipa, con voto consultivo, il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche competente per territorio. Ad esse assiste inoltre il Direttore del Consorzio.

Art. 9.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio generale nella sua prima riunione anche al di fuori dei componenti dello stesso.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal membro più anziano del Comitato direttivo.

Il Presidente dura in carica (3) esercizi.

Art. 10

Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'Industria e Commercio, sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e designati rispettivamente, uno effettivo con funzioni di Presidente e uno supplente dal Ministero dell'Industria e Commercio, uno effettivo e uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno, uno effettivo ed uno supplente dal Consiglio generale del Consorzio.

Il Collegio dura in carica . . . . . (3) . . . . . esercizi

Art. 11.

L'incarico di componente degli organi di cui ai precedenti articoli è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito dal Consorzio.

Altri casi eventuali di incompatibilità potranno essere determinati dal Consiglio generale.

Art. 12

Il Direttore è nominato dal Comitato direttivo a seguito di apposito concorso per titoli bandito dal Consorzio.

Il Comitato diretivo può, tuttavia, affidare per un periodo non superiore ad un biennio le funzioni di Direttore a persona avente una specifica conoscenza ed esperienza dei problemi economici ed industriali. In tal caso il concorso di cui al primo comma deve essere bandito entro il biennio stesso.

Art. 13.

Spetta al Consiglio generale:

a) deliberare l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

b) deliberare l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dall'ente;

c) deliberare l'approvazione del regolamento organico del personale;

d) deliberare circa l'ammissione nel Consorzio di altri Enti, e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7;

e) fissare le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori;

f) deliberare circa le eventuali modifiche al presente Statuto, salvo l'approvazione secondo le modalità e le forme previste all'art. 21, penultimo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555;

g) determinare eventualmente gli altri casi di incompatibilità di cui al secondo comma dell'art. 11 del presente Statuto;

h) designare un membro effettivo e uno supplente del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 10;

i) deliberare, con la maggioranza di 2/3 dei componenti, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e provvedere alla nomina del liquidatore.

Art. 14.

Il Collegio generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, e cioè entro il mese di . . . . . (marzo) e il mese di . . . . . (novembre). Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori o da almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli membri, spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza, il termine potrà essere abbreviato fino a 3 giorni.

Art. 15.

Spetta al Comitato direttivo sovraintendere all'attività del Consorzio.

In particolare il Comitato:

a) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio non oltre il . . . . . (30 novembre) e il . . . . . (31 marzo);

b) delibera circa gli atti intesi a promuovere le espropriazioni previste al quarto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e delibera su ogni acquisto e vendita di immobili che si rendessero necessari per il raggiungimento dei fini del Consorzio;

c) delibera sul piano regolatore di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555;

d) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza del Consiglio generale, ovvero secondo e nei limiti da questo stabiliti, assicurando in ogni caso il regolare funzionamento dell'Ente negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso, mediante la emanazione di tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti, da sottoporre successivamente alla ratifica del predetto organo, nella sua più prossima adunanza;

e) delibera circa l'incarico del Direttore nei casi previsti al secondo comma del precedente art. 12.

Art. 16.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio generale, nonchè quelle del Comitato direttivo; prende le deliberazioni relative al personale, a norma di regolamento di cui all'art. 13 lett. *e*); vigila sull'attività del Consorzio; esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio generale e dal Comitato direttivo.

Art. 17.

Il Collegio dei revisori esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redige su di essi le proprie relazioni per il Consiglio generale e controlla la regolarità della contabilità.

Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni 3 mesi e assiste alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio generale.

Il Presidente del Collegio dei revisori può assistere alle riunioni del Comitato direttivo.

Art. 18.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, salvo il caso previsto alla lettera *i*) dell'art. 13.

Art. 19.

Il Direttore sovraintende a tutti gli Uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buon andamento dei servizi

Per l'attuazione delle delibere degli organi consortili, provvede all'amministrazione del Consorzio e prende i relativi provvedimenti.

Propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni e i provvedidimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Art. 20.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno, salvo il 1° esercizio che decorrerà dal . . . . . al 31 dicembre.

Art. 21.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'Industria e Commercio, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Al suddetto Dicastero saranno trasmessi, per l'esercizio dei compiti di cui sopra, le deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo, nonchè il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Industria e Commercio le deliberazioni del Consiglio generale per le materie previste nell'art. 13 alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) ed *i*) per quanto concerne la nomina del liquidatore. Tali deliberazioni si intenderanno approvate se il Ministero dell'Industria e Commercio nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni, non avrà comunicato le proprie eccezioni.

Art. 22.

Il Ministro per l'Industria e Commercio, con proprio decreto di concerto con il Ministro per l'Interno, con il Ministro per i Lavori Pubblici e con il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, può sciogliere l'Amministrazione del Consorzio, ove vengano accertate persistenti irregolarità nel funzionamento di esso; in tal caso nomina un Commissario governativo per la provvisoria gestione dell'Ente, fino alla rinnovazione degli organi statutari da effettuarsi entro il termine fissato dallo stesso decreto di nomina.

Art. 23.

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

CIRCOLARE *n. 5621 dell'8 giugno 1960.* — ISTITUZIONE DI NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE NEL MEZZOGIORNO. — *(legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dalla legge 28 agosto 1959, n. 555).*

PREMESSA

La politica di industrializzazione del Mezzogiorno è ancorata, in base alla legge 29 luglio 1957, n. 634, e a quella successiva di modifica o d'integrazione (18 luglio 1959, n. 555), a due interventi fondamentali: uno diretto a favorire la localizzazione diffusiva di piccole e medie iniziative nell'ambito di quei comuni nei quali vi sia difetto d'iniziative industriali, l'altro volto a favorire le tendenze alla « concentrazione » e « agglomerazione » industriale.

Ambedue questi interventi si sono rivelati corrispondenti alle tendenze reali della localizzazione industriale e, quindi, capaci di incidere positivamente in tutto il processo di sviluppo meridionale.

Mentre, infatti, i contributi della Cassa per il Mezzogiorno hanno stimolato la diffusione d'iniziative industriali nei comuni con più elevato grado di ruralità, sfruttando alcuni specifici fattori ubicazionali esistenti e attivando, così, le diverse economie locali, particolare importanza e consistenza hanno assunto, nelle diverse regioni, le tendenze all'agglomerazione delle imprese.

Al fine di sostenere ed indirizzare queste tendenze il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha di recente avviato la costituzione di « Aree di Sviluppo Industriale ». Tali aree che, secondo le disposizioni a suo tempo emanate, debbono essere « sufficientemente ampie ed omogenee », hanno lo scopo di « promuovere ed operare tutte quelle trasformazioni ambientali, atte a potenziarne ed a svilupparne le forze di attrazione ubicazionale, e quindi, a costituirne delle aree di concentrazione geografica e di gravitazione degli sviluppi industriali, rispetto all'intero territorio meridionale ».

Una siffatta impostazione risponde evidentemente a precise finalità di politica economica. Entro queste aree debbono, infatti, realizzarsi, su iniziativa di un apposito Consorzio e con il contributo della Cassa per il Mezzogiorno, quelle opere di attrezzatura che costituiscono la piattaforma infrastrutturale intesa a fare delle « aree di addensamento » veri e propri poli di attrazione e di sviluppo industriale. Si tratta sostanzialmente di intervenire per dare maggiore forza attrattiva ad aree che

hanno già sè alcuni fondamentali requisiti per costituirsi come elemento di richiamo in un processo d'industrializzazione.

Non appena questo indirizzo è entrato nella fase di realizzazione attraverso la costituzione delle prime « Aree di Sviluppo Industriale » e dei relativi Consorzi, il Comitato dei Ministri ha ritenuto opportuno prendere in considerazione un'altra ipotesi del complesso fenomeno della concentrazione industriale: quella che si può definire della « concentrazione minore ».

Si tratta in effetti di una concentrazione che, più che per ragioni quantitative, si differenzia dalla prima per vere e proprie ragioni qualitative, pur essendo destinata ad integrarla: è, sostanzialmente, una concentrazione di natura e qualità diversa.

Si tratta, infatti, di un fenomeno di agglomerazione di un numero limitato di piccole e medie industrie che sfruttano circoscritti mercati, materie prime esistenti in loco, e caratteristiche naturali o infrastrutturali che mancano in zone vicine.

Esempi di questo tipo di concentrazione già si notano in alcune zone del meridione. Essi non possono essere fatti rientrare nello schema dell'area di sviluppo, che ha, come abbiamo visto, una giustificazione, una fisionomia e una dinamica propria e non confondibile.

L'esigenza di valorizzare e sostenere ogni tendenza che possa portare ad una accelerazione e, nel contempo, ad una razionalizzazione del processo di industrializzazione del Mezzogiorno, ha suggerito di disciplinarne i fenomeni di concentrazione minore attraverso la costituzione di « Nuclei » di localizzazione industriale, per la cui realizzazione deve crearsi un Consorzio, da ammettersi al godimento dei benefici di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il pubblico intervento in questi « Nuclei » consentirà di ridurre il costo collettivo degli insediamenti attraverso la esecuzione e gestione — nell'interesse comune delle diverse imprese ivi localizzate — delle opere di attrezzatura e dei servizi necessari (quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento d'acqua e di energia le fognature, ecc.).

Essendo questa la ragione d'essere e il fondamentale obiettivo dei « Nuclei », è condizione essenziale perchè possa farsi luogo alla applicazione del citato articolo 21, la effettiva presenza, o volontà di presenza, di più imprese industriali. Le indagini su tale presenza sarà per i « Nuclei » molto più rigorosa che per l'area, dato che le condizioni ambientali di essi non sono tali da lasciare presumere una rilevante capacità d'attrazione di imprese industriali.

Così pure alcune garanzie non possono non essere assunte relativamente al rapporto tra l'estensione del « Nucleo » da attrezzare e l'estensione dell'area occupata o da occupare dalle iniziative industriali. Così, per

esempio, in un « Nucleo » che abbia una estensione di 100 ettari almeno un terzo del territorio dovrebbe risultare coperto da stabilimenti.

Adottando queste garanzie e facendo affidamento, come sempre, sul senso di responsabilità degli enti locali cui spetta, anche in questo caso, l'iniziativa, il nuovo impegno assunto dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno potrà costituire un altro notevole contributo al processo di industrializzazione dei territori meridionali.

GIULIO PASTORE

CIRCOLARE

Le due precedenti circolari, relative alle « Condizioni e requisiti minimi per istituire Aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno » e allo « Statuto tipo dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale », hanno reso note le deliberazioni adottate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno al fine di favorire la tendenza alla concentrazione industriale nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni, in applicazione dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Dopo aver riconosciuto che i fenomeni di concentrazione non debbono essere predeterminati dal centro, ma risultare dalle autonome iniziative locali, il Comitato dei Ministri ha ritenuto opportuno dare impulso alla costituzione di un ristretto numero di « Aree di sviluppo industriale sufficientemente ampie ed omogenee » entro cui si dovranno promuovere tutte le trasformazioni ambientali, atte a potenziare ed a sviluppare la forza di attrazione e di localizzazione delle aree medesime.

Al fine di regolare la costituzione di tali aree, il Comitato dei Ministri ha precisato le condizioni e i requisiti minimi da richiedersi per il riconoscimento dell'area e l'approvazione successiva del Consorzio che dovrà eseguire, gestire e sviluppare le relative opere di attrezzatura.

La regolamentazione approvata risponde a precise finalità di politica economica ed è rivolta alla creazione in tutto il territorio del Mezzogiorno di una vasta rete industriale a larghe maglie, i cui nodi sono formati dalle costituende « Aree di Sviluppo Industriale ».

Si deve, però, notare che — dove in un vasto raggio di territorio non sussistano i requisiti per la creazione di grandi « Aree di sviluppo » — si possono verificare fenomeni di concentrazione industriale, con caratteristiche di addensamento e di complementarietà differenti rispetto a quelli di cui sopra.

Il fenomeno della concentrazione industriale, infatti, può essere sostanzialmente graduato in due categorie: la « grande concentrazione », che è provocata essenzialmente dall'esistenza di importanti e numerose iniziative industriali che si localizzano in una determinata area e che abbisognano di un vasto ambiente territoriale ed umano aventi particolari caratteristiche geo-economiche; la « concentrazione minore », che è effetto, invece, del fenomeno di agglomerazione di un numero più limitato di imprese industriali che sfruttano più circoscritti mercati, materie prime esistenti in loco o alcune caratteristiche naturali ed infrastrutturali che mancano in zone vicine.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha ritenuto opportuno, facendo seguito alle direttive emanate per le « Aree di Sviluppo Industriale », stabilire che possono essere costituite, oltre a tali aree, « Nuclei di industrializzazione » atti a favorire i processi di concentrazione industriale minore con la predisposizione delle necessarie infrastrutture al fine di ridurre il costo collettivo degli insediamenti.

Ai Nuclei d'industrializzazione si rendono applicabili, pertanto, le disposizioni dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

I Comuni e gli altri Enti locali promotori dovranno curare che il costituendo « Nucleo » risponda ai criteri fondamentali che hanno guidato il Comitato dei Ministri a disciplinare le minori concentrazioni industriali.

In particolare si ritiene essenziale, ai fini del riconoscimento del « Nucleo », che sia in effetti riscontrabile, nella località proposta, la tendenza ad una certa concentrazione di attività industriali. Ciò dovrà risultare, o dalla esistenza di stabilimenti industriali a cui si stiano per aggiungere nuove iniziative, o dalla effettiva volontà di locazione di nuove imprese, da dimostrarsi attraverso la presentazione di progetti concreti e attendibili, sia sul piano tecnico-economico, sia su quello finanziario.

Agli impegni dei singoli imprenditori (per es. acquisto dei suoli; acquisizione di mutui e di contributi per le spese di impianto; presentazione di progetti esecutivi, ecc.) dovrà fare riscontro l'impegno dei Comuni e degli altri Enti promotori a contribuire, in proprio, alle spese di attrezzatura dell'area del « Nucleo » che s'intende costituire.

Per quanto riguarda le procedure d'istituzione dei « Nuclei » e dei relativi Consorzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dell'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, gli Enti promotori dovranno presentare, in un primo tempo, al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno la documentazione necessaria per l'esame di merito sulla sussistenza delle condizioni minime e sulla opportunità sul piano tecnico-economico, di dar corso all'iniziativa.

Alla presente circolare sono allegate tre schede indicative degli elementi occorrenti per una esauriente e sollecita istruttoria delle istanze di approvazione.

Successivamente, e dopo ottenuto tale preliminare riconoscimento, gli Enti promotori e gli altri Enti interessati procederanno alla formulazione degli atti necessari per la costituzione del Consorzio, seguendo, in quanto applicabili, le istruzioni contenute nella circolare del Comitato dei Ministri del 31 dicembre 1959, n. 11312, relativa allo Statuto tipo dei Consorzi per le « Aree di Sviluppo Industriale » (1).

Gli atti relativi dovranno essere inviati al Comitato dei Ministri per

---

(1) Cfr. pag. 147.

il Mezzogiorno per le previste deliberazioni in ordine all'approvazione dello Statuto del Consorzio.

In relazione al nuovo indirizzo dei « Nuclei di industrializzazione » di cui alla presente circolare, il Comitato dei Ministri, a integrazione delle precedenti istruzioni emanate in materia, si riserva la facoltà di conferire, eventualmente, la qualifica di « Nucleo » a quei progetti di « Aree di Sviluppo Industriale » che dovesse disconoscere come tali in sede di esame di merito dei medesimi.

Ciò, naturalmente, previo opportuno ridimensionamento dei progetti stessi, specie per quanto concerne l'estensione territoriale.

MODULI TIPO
PER LE RILEVAZIONI STATISTICHE

SCHEDA DEL « NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE »

COMUNE DI . . . . . .

1) *Dati generali relativi al « Nucleo »* (1):

Superficie da attrezzare . . . . . mq. . . . . .
Natura del terreno (2) . . . . . .
. . . . . .
A quale uso attualmente è adibito il terreno da attrezzare per il « Nucleo » (3)
. . . . . .
. . . . . .

Distanza dal « Nucleo » delle:

linee ferroviarie { secondarie . . . . . mt. . . . .
dello Stato . . . . . » . . . .
stazione o scalo merci . . . . . » . . . .
strade . . . . { statali . . . . . » . . . .
provinciali . . . . . » . . . .
comunali . . . . . » . . . .

Possibilità di allacciamenti elettrici ad uso industriale e civile e relative disponibilità . . . . . { si / no

lunghezza dell'eventuale allacciamento . . . . . mt. . . . .
disponibilità . . . . . kWh. . . .

Possibilità di allacciamenti ad acquedotti o ad altre fonti idriche per uso industriale e civile . . . . { si / no

lunghezza dell'eventuale allacciamento . . . . . mt. . . . .
disponibilità . . . . . lit/sec. . . .

2) *Dati generali relativi alle imprese industriali* (4):

Aziende esistenti e che sicuramente si installeranno nel « Nucleo » . . . . . : : N. . . .
Superficie occupata o da occuparsi . . . . . mq. . . . .
Numero previsto di addetti . . . . . N. . . .
Consumo globale previsto di acqua . . . . . lit/sec. . . .
Consumo globale previsto di energia . . . . . kWh. . . .

---

(1) *Area* che s'intende inizialmente attrezzare a scopi industriali.

(2) Altitudine, se pianeggiante, collinoso, acquitrinoso, ecc.

(3) Se ad uso agricolo, indicare le caratteristiche delle colture e precisare se vi sono stati interventi pubblici per favorirne lo sviluppo.

(4) Le imprese di cui si è prevista inizialmente la localizzazione all'interno della area da attrezzare, e per le quali deve essere compilata la scheda *B*.

SCHEDA INDIVIDUALE DELLA IMPRESA (1)

1) Ragione Sociale della Ditta . . . . . :
. . . . . .
Provincia . . . . . .
Comune . . . . . .
Tipo o tipi di produzione (se la produzione è stagionale indicare il periodo di punta massima): . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

2) Superficie totale del terreno occupato . . . . mq. . . . . .

3) Superficie totale dei fabbricati industriali:
costruiti . . . . . » . . . . . .
da costruire . . . . . » . . . . . .

4) Numero degli addetti . . . . . N. . . . . .

5) Dati relativi alla proprietà del terreno (estremi atto di acquisto, estremi atto di donazione, impegni, ecc.) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

6) Istituto finanziatore e data di presentazione delle domande di finanmento . . . . . .

7) Servizi necessari allo stabilimento:
a) raccordo ferroviario . . . . . mt. . . . . .
b) raccordo stradale . . . . . » . . . . . .
c) servizio idrico . . . . . litri/sec. . . . . .
d) » eletrico . . . . . kWh/g. . . . . .
e) . . . . . .
f) . . . . . .

8) Data prevista per l'entrata in funzione dello stabilimento
. . . . . .

9) Notizie generali sull'attività aziendale . . . . . .
. . . . . .

---

(1) Da compilarsi per ciascuna delle imprese di cui è prevista inizialmente la localizzazione nel Nucleo.

N. B. - Per le società in corso di costituzione riportare gli estremi del progetto tecnico.

Scheda C

ELEMENTI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI ALTRI COMUNI

COMUNE DI . . . . . (1)

1) Elementi principali riguardanti l'attrezzatura del Nucleo (2) . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2) Altri elementi (3) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(1) Dovrà essere inviata debitamente compilata in allegato la scheda *D*.

(2) Es.: elementi che facilitano i raccordi ferroviari e stradali (esistenza di stazioni, scali merci, strade di grande comunicazione, ecc.), gli allacciamenti idrici (acquedotti, falde freatiche, corsi d'acqua, ecc.), gli allacciamenti energetici (linee ad alta tensione, centrali, sottostazioni di distribuzione, metanodotti, ecc.).

(3) Elementi relativi ad altri aspetti economico-amministrativi.

Scheda D

SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre
I. Indicatori Demografico-Economico-Sociali			
1. *Popolazione*	31-12-1958	N. abitanti	
2. *Popolazione attiva* (Censimento demografico):			
2.1. *In complesso*	4-11-1951	Unità	
2.2. *Attivi in agricoltura in % sul complesso*	4-11-1951	%	
3. *Situazione industriale* (Censimento industriale e commerciale) :			
3.1. *Industrie in totale* (estrattive, manufatturiere, delle costruzioni, ecc.):			
3.1.1. Addetti in complesso	5-11-1951	Numero	
3.1.2. Addetti in esercizi con oltre 50 addetti	5-11-1951	»	
3.1.3. % addetti ad esercizi maggiori (3.1.2.) su addetti in complesso (3.1.1.) . . .	5-11-1951	%	
3.2. *Industrie in totale escluso artigiani* (1): addetti . . .	5-11-1951	Numero	
3.3. *Industrie manifatturiere:*			
3.3.1. Addetti in complesso	5-11-1951	»	
3.3.2. Addetti in esercizi con oltre 50 addetti	5-11-1951	»	
3.3.3. Addetti ad esercizi maggiori (3.3.2.) su addetti in complesso (3.3.1.) . . .	5-11-1951	»	
3.4. *Proporzione degli addetti industriali su popolazione attiva :*			
3.4.1. Addetti industriali in totale (3.1.1.) per 1.000 attivi (2.1.)	5-11-1951	‰	
3.4.2. Addetti industrie escluso artigianato (3.2.) per 1.000 attivi	5-11-1951	‰	

(1) Addetti all'industria in totale (3. 1. 1.) meno addetti all'artigianato secondo le indicazioni del censimento industriale del 1951.

SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre
3.4.3. Addetti industrie manifatturiere (3.3.1.) per 1.000 attivi	5-11-1951	‰	
3.5. *Forza motrice utilizzabile:*			
3.5.1. In tutte le industrie (3.1.)	5-11-1951	HP	
3.5.2. Media HP per addetto (3.5.1. diviso 3.1.1.) . .	5-11-1951	»	
4. *Disoccupazione:*			
4.1. *Disoccupaz. registrata* (2) .	(2)	Numero (2)	
4.2. *Disoccupati* (4.1.) *in % su* popolazione attiva (2.1.) .	(2)	%	
5. *Scuole elementari* (3):			
5.1. *Scuole in complesso:*			
5.1.1. Numero degli edifici .	(4)	Numero	
5.1.2. Aule	(4)	»	
5.1.3. Scolari	(4)	»	
5.2. *Popolazione da 6 a 11 anni di età* (5)	4-11-1951	Unità	
6. *Scuole medie di avviamento* (3)			
6.1. *Scuole medie:*			
6.1.1. In complesso . . .	(4)	Numero	
6.1.2. Aule	(4)	»	
6.1.3. Alunni	(4)	»	
6.2. *Scuole di avviamento:*			
6.1.1. In complesso	(4)	»	
di cui: scuole tecniche . .	(4)	»	
6.1.2. Aule	(4)	»	
di cui: aule di scuole tecniche	(4)	»	
6.1.3. Alunni	(4)	»	
di cui: alunni di scuole tecn.	(4)	»	

(2) Disoccupati registrati presso l'Ufficio di Collocamento: specificare se i dati sono una media di due o più rilevazioni o se si riferiscono ad un periodo compreso tra due diverse epoche o medie annuie fornendo indicazioni nella colonna « data ». Se possibile indicare a parte i disoccupati per grandi settori economici.

(3) Riferirsi solamente alle scuole pubbliche ed a quelle parificate o tutti gli effetti: se del caso, fornire a parte dati su scuole private.

(4) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

(5) Indicare a parte la perecentuale di analfabeti (rispetto alla popolazione di 6 anni e più) al 4 novembre 1951.

SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre
7. *Scuole medie superiori* (8):			
7.1. *Ginnasi - licei e licei scientifici:*			
7.1.1. In complesso . . .	(9)	»	
7.1.2. Aule	(9)	»	
7.1.3. Alunni	(9)	»	
7.2. *Istituti tecnici e professionali:*			
7.2.1. In complesso . . .	(9)	»	
7.2.2. Aule	(9)	»	
6.2.3. Alunni	(9)	»	
8. *Istruzione superiore:*			
8.1. Università (8) - *Fornire dati e notizie in allegato.*			
8.2. Istituti e/o corsi di perfezionamento post-universitari (7) *Fornire dati e notizie in allegato.*			
II. Indicatori infrastrutturali:			
9. *Strade:*			
9.1. *Strade statali*	(9)	Km	
9.1.1. Km per 10.000 abitanti	(9)	Km/10.000 ab.	
9.1.2. Km per Kmq di territorio	(9)	Km/Kmq	
9.2. *Strade provinciali*	(9)	Km	
9.2.1. Km per 10.000 abitanti	(9)	Km/10.000 ab.	
9.2.2. Km per Kmq di territorio	(9)	Km/Kmq	
9.3. *Strade comunali:*			
9.3.1. Km per 10.000 abitanti			
9.3.2. Km per Kmq di territorio	(9)	»	

(6) La presenza di percentuali più elevate di disoccupazione (o sottoccupazione) costituisce un elemento preferenziale. Poichè non esistono dati sulla sottoccupazione, può essere sufficiente segnalarne la presenza, determinata dall'alta densità (rispetto alle superfici coltivate) di persone addette ad aziende agricole a conduzione familiare.

(7) Indicare a parte: *a*) Ente patrocinante; *b*) natura e finalità delle scuole e dei corsi; *c*) durata del periodo di insegnamento; *d*) numero dei frequentanti.

(8) Indicare a parte, con riferimento ad anno recente, il numero degli iscritti (in corso e fuori corso) in complesso e possibilmente suddiviso tra le diverse facoltà.

(9) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre
9.4. *Strade minori* (12)	(11)	Km	
9.4.1. Km per 10.000 abitanti	(11)	»	
9.4.2. Km per Kmq di territorio	(11)	Km/Kmq	
10. *Ferrovie:*			
10.1. *Ferrovie dello Stato* . .	(11)	Km	
10.1.1. di cui a doppio binario		»	
10.2. *Ferrovie secondarie* . . .	(11)	»	
10.2.1. di cui a doppio binario	(11)	»	
10.4. *Altre attrezzature ferrovie, da descrivere, eventualmente in allegato 5.*		—	
11. *Tranvie, filovie, autolinee da descrivere in allegato* (14).			
12. *Telefoni:*			
12.1. - *Posti telegonici pubblici interurbani*	(10)	Numero	
12. 2. - *Apparecchi privati in servizio*	(10)	»	
13. - *Servizi postali:*			
13. 1. - *Uffici postali esistenti*	(10)	»	
14. *Servizio e traffico portuale:*			
14.1. *Navi in arrivo più partenza* (a vapore)	(10)	»	
14.1.1. *Numero*	(10)	T.S.L.	
14.1.2. *Stazza*			
14.2. *Merci sbarcate ed imbarcate* (2)	(10)	Tonn.	
14.2.1. di cui, imbarcate - descrivere in allegato (3) .			

(10) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

(11) Eventualmente indicare a parte le merci che costituiscono la parte principale del traffico portuale.

(12) Strade di bonifica, poderali, di colonizzazione e simili.

(13) Fornire dati relativi alla stazione ed all'eventuale scalo merci (capacità complessiva, attrezzature di carico e scarico, mobili o fisse).

(14) Fornire elenco dei servizi con speciale riguardo a quelli extra urbani (o anche misti), indicandone i rispettivi capolinea e la distanza.

SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre
14.3 *Attrezzature portuali:* (17) .			
15. *Servizi bancari:*			
15.1.1. In complesso	(16)	Numero	
15.2.1. Per 1.000 abitanti . . .	(16)	Sportelli per 1.000 abit.	
16. *Distribuz. energia elettrica:*			
16.1. *Elettrodotti:*			
16.1.1. Ad alta tensione (18)	(16)	V (5)	
16.1.2. A bassa tensione .	(16)	»	
16.2. *Stazione di trasformazione*	(16)	Numero	
17. *Servizi idrici:*			
17.1. *Serbatoi di raccolta o invaso acqua - capacità complessiva*	(15)	mc	
17.2. *Acquedotti* (rete principale)	(15)	metri	
17.2.1. Sviluppo lineare .	(15)	»	
17.2.2. Portata complessiva, di cui per uso industriale	(15)	lit/sec.	
17.3 *Altre eventuali risorse idriche da specificarsi in allegato* (16).			
18. *Fognature:*			
18.1. *Canalizzazioni* (bianche o nere)	(15)	metri	
	(15)	»	
18.2. *Eventuali attrezzature per smaltimento rifiuti industriali - da descrivere in allegato.*			
19. *Gas o metano:*			

(15) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

(16) Altre risorse idriche utilizzabili (fiumi, sorgenti, falde freatiche, ecc.), con indicazione di eventuali progetti per lo sfruttamento.

(17) Indicare: *a*) capacità ricettiva del porto (con riferimento al tipo ed alla stazza delle navi che è possibile attraccare; b) attrezzature fisse o mobili di carico e scarico; c) eventuale esistenza di magazzini, silos, ecc.

(18) Indicare il voltaggio delle linee.

SCHEDA DEL COMUNE DI . . . . . .

V O C I	Data	Unità di misura	Cifre
19.1. *Gas di città:*			
19.1.1. Gasometri, capacità complessiva	(1)	mc	
19.1.2. Gasdotti (rete primaria) portata complessiva	(1)	mc/sec.	
19.2. *Metanodotti:*			
19.2.1. Sviluppo lineare .	(1)	metri	
19.2.2. Portata complessiva	(1)	mc/sec.	

(1) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

TESTO COORDINATO. — *(Artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555).*

CONTRIBUTI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

(Art. 18 legge 29 luglio 1957, n. 634; art. 3 legge 18 luglio 959, n. 555)

Nei territori di cui all'art. 3 della legge 1 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente (art 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634) contributi fino al 20% della spesa documentata per il sorgere e l'ampliamento di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriale.

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonchè l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della « Cassa », sentito il parere del Ministro dell'Industria e Commercio.

Con le stesse modalità previste, nei commi precedenti può essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10%, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature) per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione del dazio doganale di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui al comma precedente, è elevabile al 20% della spesa documentata, se l'acquisto riguarda impianti (macchinari e attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

OPERE AMMESSE A CONTRIBUTO

(Art. 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634)

Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo (art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634):

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e

loro pertinenze, comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonchè quelle destinate a fini sociali;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica

La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento e alla possibilità di occupazione di manodopera, nonchè al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

(Art. 20 legge 29 luglio 1957, n. 634)

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

(Art. 21 legge 29 luglio 1957, n. 634; artt. 5, 6, 7 e 8 legge 18 luglio 1959, n. 555).

Allo scopo di favorire nuove iniziative industrali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e gli altri Enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale, e di illuminazione e le fognature.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai preceden-

ti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'art. 4, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo.

Nelle zone previste dal 1° comma del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo previsto entro 5 anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contributi non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzatura e per la costruzione di rustici industriali escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'Industria e Commercio.

Il contributo determinato a norma del comma precedente potrà essere erogato in unica soluzione ovvero sottoforma di concorso negli interessi sulle operazioni di finanziamento contratte eventualmente dai Consorzi per gli scopi suddetti.

Quando il concorso negli interessi ragguagliato in capitale sia inferiore al contributo riconosciuto ammissibile, può essere concessa, come contributo la differenza.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.

I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1959, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

Gli Statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro dell'Interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notiza mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'Industria e Commercio che le esercita attraverso una apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'Industria e Commercio.

CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

(Art. 22 legge 29 luglio 1957, n. 634)

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto di suoli da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale.

I contratti di acquisto stipulati dai Comuni e quelli di cessione a Ditte industriali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE NON ESEGUITE DAI CONSORZI

(Art. 23 legge 29 luglio 1957, n. 634; art. 9 legge 18 luglio 1959, n. 555)

Alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21, il contributo previsto dall'art. 18 può essere concesso per le opere indicate nell'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio.

CIRCOLARE *n. 2356 del 9 marzo 1961.* — CRITERI E DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI TERRITORIALI DELLE « AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE » E DEI «NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE ».

A) PIANI REGOLATORI TERRITORIALI DELLE « AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE »

1. — *Premessa.*

L'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (e successive modifiche ed integrazioni) ha previsto che appositi Consorzi (costituiti fra Comuni, Province, Camere di Commercio ed altri Enti interessati) provvedano ad eseguire, sviluppare e gestire opere di attrezzatura di « Aree di Sviluppo Industriale » (1) sulla base di Piani regolatori redatti a cura dei Consorzi stessi e approvati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Con la presente circolare s'intendono chiarire gli aspetti giuridici, tecnico-economici e procedurali connessi alla redazione dei Piani regolatori di cui sopra, da parte dei Consorzi per le « Aree di Sviluppo Industriale ».

2. — *Aspetti giuridici.*

Per quanto concerne gli aspetti giuridici, l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, si limitava a stabilire soltanto la procedura di approvazione. Mancava, pertanto, ogni espresso riferimento ai criteri ed alle direttive cui dovessero ispirarsi i Piani regolatori, nonchè qualsiasi indicazione circa i loro effetti giuridici.

Tali lacune sono state colmate dalle modifiche ed integrazioni apportate al predetto art. 21 dalla legge 18 luglio 1959, n. 555. Quest'ultima ha precisato innanzitutto che i Consorzi, nel redigere i Piani regolatori, dovranno seguire, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo

---

(1) V. circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 21354, del 7 ottobre 1959, relativa alle « Condizioni e requisiti minimi per istituire Aree di Sviluppo Industriale nel Mezzogiorno ».

comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) (²).

Circa gli effetti giuridici, questi sono identici a quelli previsti per i Piani territoriali di coordinamento dall'art. 6 della citata legge n. 1150; ai suddetti piani, pertanto, vanno assimilati i Piani regolatori delle « Aree di sviluppo industriale ».

3. — *Aspetti tecnico-economici.*

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-economici, i Piani regolatori avranno lo scopo di prevedere e coordinare, all'interno delle « Aree », uno sviluppo industriale intensivo, in particolare mediante la individuazione delle più convenienti localizzazioni dei « diversi agglomerati industriali », delle opere infrastrutturali e dei servizi, così come previsto dalle citate leggi n. 634 e n. 555.

L'individuazione delle localizzazioni di cui sopra dovrà, peraltro, avvenire con una visione di largo respiro dei problemi delle « Aree », valutando cioè nella giusta misura gli aspetti economico-sociali ed urbanistici, in considerazione del fatto che le « Aree » in questione interessano vaste popolazioni (non meno di 200 mila abitanti), su territori la cui superficie non può arrivare fino a 200 mila ettari.

Infatti, lo sviluppo industriale che si prevede di attuare in dette « Aree » comporterà, da una parte, il passaggio di importanti aliquote di popolazione dall'agricoltura all'industria ed ai servizi, con conseguenti aumenti di redditi e relativi spostamenti nei consumi; dall'altra, un riadattamento delle altre attività economiche, particolarmente dell'agricoltura, per corrispondere alle future esigenze del nuovo ambiente industriale.

Sarà, pertanto, opportuno che i Piani regolatori, oltre la localizzazione degli agglomerati industriali e delle necessarie opere infrastrutturali, prevedano nelle loro linee di massima:

a) i maggiori fabbisogni di opere pubbliche, quali: strade, mezzi di comunicazione, attrezzature ferroviarie e portuali, acquedotti e fognature, ecc.;

b) le iniziative e le opere che condizionano lo sviluppo industriale delle « Aree » o che sono a questo conseguenti, quali: produzione e distribuzione dell'energia, edifici destinati all'istruttore popolare e professionale,

---

(²) Tale comma prevede che nella formazione dei Piani territoriali di coordinamento dovranno stabilirsi i criteri e le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

(a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

(b) alle località da scegliere come sede di nuclei edilizi o impianti di particolare natura ed importanza;

(c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

servizi commerciali e turistici, quartieri operai e di affari, presidi igienici, ecc.

I Piani regolatori delle « Aree » potranno costituire così un utile strumento per realizzare i programmi diretti a mobilitare e sospingere in senso progressivo le forze economiche del vasto territorio considerato, facendo leva sullo sviluppo industriale. Deriva da quanto sopra che le eventuali pianificazioni esistenti o progettate dovranno essere armonizzate e adattate alle particolari finalità che con le « Aree » si intendono realizzare.

E' tuttavia opportuno che i piani regolatori delle « Aree » tengano conto delle previsioni dei piani urbanistici già definiti, laddove essi esistano. Ove ciò non sia possibile, i piani regolatori delle « Aree » e quelli urbanistici dovranno armonizzarsi sulla base di un giusto contemperamento delle rispettive esigenze. Quanto sopra non esclude, peraltro, che in alcuni casi le esigenze di industrializzazione delle « Aree » abbiano una intensità tale da condizionare e da prevalere anche sulle previsioni dei piani urbanistici già definiti.

4. — *Criteri per la redazione dei Piani regolatori.*

Circa i criteri che dovranno ispirare la redazione dei « Piani », dall'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, si evince chiaramente, che essi dovranno fondarsi su una previsione di industrializzazione, cioè su un'ipotesi di sviluppo industriale delle « Aree », che tenga conto, innanzitutto, delle reali e concrete tendenze di localizzazione industriale, accertate o accertabili.

La formulazione di tale ipotesi e le misure intese a realizzarla divengono, pertanto, i criteri ispiratori dei Piani regolatori delle « Aree di sviluppo industriale ». Essa assume, quindi, un'importanza fondamentale, perchè è proprio sulla base di tale ipotesi, che potranno concretarsi le direttive sulle quali impostare i programmi di lavoro dei Consorzi.

Non si esclude, ovviamente, che, nella fase di studio, vengano considerate due o più ipotesi: qualora ciò si verifichi esse dovranno, tuttavia, essere confrontate criticamente, per dar luogo ad una soluzione unitaria di piano regolatore, informata ad una visione chiara e conseguente dello sviluppo prospettato.

L'ipotesi di sviluppo industriale dovrà essere basata sulla considerazione che un certo numero di iniziative, tali da formare un sistema di imprese il più possibilmente integrato, anche in relazione alle industrie maggiori, già installate o programmate, possano sorgere e svilupparsi con criteri di economicità nei diversi settori produttivi industriali e nelle attività complementari.

Particolare attenzione dovrà essere posta, oltre che sui vantaggi diretti di cui godranno le singole imprese per effetto delle infrastrutture eseguite e gestite dai Consorzi e della legislazione in vigore nel Mezzo-

giorno, anche sulla possibilità di realizzare economie esterne (così detti risparmi di agglomerazione), consistenti, come è noto, nel fatto che la riunione di più stabilimenti industriali in un certo luogo (agglomerato industriale) consente la riduzione di taluni costi e la espansione di talune produzioni.

Affinchè l'ipotesi di sviluppo industriale poggi su attendibili dati di fatto e sulle possibilità concrete di sviluppo delle « Aree », occorrerà un attento ed illuminato lavoro di studi, di ricerche e di indagini preliminari che investiranno molteplici aspetti della vita economica e sociale delle « Aree » stesse, anche nei loro riflessi urbanistici ed ambientali ed al quale il Comitato dei Ministri e la Cassa per il Mezzogiorno intendono dare la massima collaborazione.

5. — *Direttive per la redazione dei Piani regolatori.*

Per quanto riguarda le direttive per la redazione dei Piani regolatori, esse consisteranno nell'indicazione delle misure ritenute necessarie per realizzare, nelle « Aree » di competenza dei Consorzi, l'ipotesi di sviluppo industriale. Tali misure riguardano principalmente, come già visto, l'indicazione degli agglomerati industriali e delle opere infrastrutturali.

Per quanto riguarda le opere sarà necessario distinguere, con la massima cura, quelle che dovranno far carico ai Consorzi in quanto titolari dell'interesse inteso a realizzare l'industrializzazione delle « Aree » di loro competenza, da quelle che dovranno far carico allo Stato, alla Cassa per il Mezzogiorno, agli Enti locali ed alle singole imprese. In particolare, le opere di competenza degli Enti pubblici diversi dai Consorzi dovranno essere limitate per evitare di imporre oneri economici imprevisti e imprevedibili a detti Enti. Sarà anche opportuno che i Consorzi nel prevedere il piano delle opere di loro competenza, usino ogni cautela al fine di non progettare opere la cui funzionalità sia condizionata all'esecuzione di opere di competenza statale non ancora progettate o non finanziate. In definitiva, i Piani regolatori dovranno prevedere espressamente soltanto le opere a carico dei Consorzi pur indicando, in linea di massima, il fabbisogno di infrastrutture generali, di opere pubbliche e di servizi che scaturisce dall'industrializzazione delle « Aree ».

Si ritiene pertanto indispensabile fornire un orientamento per distinguere i tipi di opere a carico dei Consorzi, nonchè l'estensione che tali opere dovranno avere.

Circa i tipi di opere, sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 21 della legge n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, essi possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

a) opere di infrastruttura, quali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, ecc., nell'ambito delle « Aree » e nella misura in cui rispondano a precise esigenze di industrializzazione delle « Aree » stesse;

b) costruzione di rustici industriali;

c) espropriazioni di immobili da rivendere o da cedere in locazione alle imprese;

d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale delle « Aree ».

Circa l'estensione delle opere di cui alle lettere *a*) e *d*), questa dovrà, beninteso, rispondere ad *esigenze di carattere collettivo* ai fini della industrializzazione delle « Aree ».

6. — *Progetti preliminari e definitivi di Piano regolatore.*

I Consorzi, in possesso di una concreta e realistica ipotesi di sviluppo industriale, provvederanno alla sua traduzione urbanistica in un progetto preliminare di massima di Piano regolatore che dovrà tenere anche conto, ai fini del necessario coordinamento, degli studi promossi dai Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche per i Piani territoriali di coordinamento.

Il progetto preliminare, sotto forma di uno studio generale di impostazione e valutazione delle soluzioni prospettate, con allegate le opportune planimetrie, sarà trasmesso al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, che lo sottoporrà ad apposita Commissione, nominata dal Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, d'intesa con i Ministeri interessati, per un parere di massima. Tale parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla presentazione del progetto preliminare al Comitato dei Ministri.

Dopo tale parere, sarà redatto il vero e proprio progetto di Piano regolatore.

Quest'ultimo, una volta approvato e divenuto definitivo, obbliga i Comuni interessati a conformare alle linee e prescrizioni di zona indicate dal « Piano » in questione, i propri Piani regolatori e abilita i Consorzi a procedere alla realizzazione delle opere in esso previste, a mezzo di progetti esecutivi.

7. — *Elaborati del progetto di Piano regolatore.*

Gli elaborati del progetto di Piano regolatore dovranno essere redatti da esperti particolarmente qualificati e dovranno, inoltre, recare la firma di un ingegnere o di un architetto.

Essi sono costituiti dai seguenti elementi:

a) Relazione contenente:

1) illustrazione generale ed analitica dello stato di fatto (ambiente fisico, demografico, economico, attrezzature sociali, edilizie, traffico e comunicazioni, ecc.);

2) illustrazione generale ed analitica dello stato di fatto per quanto riguarda la situazione industriale;

3) illustrazione dell'ipotesi di sviluppo industriale e delle direttive adottate per la sua traduzione in termini urbanistici;

4) illustrazione della scelta dei singoli agglomerati industriali e

dei criteri adottati per la soluzione delle più importanti sistemazioni infrastrutturali alla stregua dell'ipotesi di sviluppo industriale di sui sopra;

5) indicazione dei principali problemi ed esigenze conseguenziali all'analisi dello stato di fatto e determinazione dei più importanti fabbisogni, riferiti ad un congruo periodo di tempo;

6) piano finanziario di massima con l'indicazione dell'onere complessivo presumibile, sia finanziario che organizzativo, per la realizzazione dell'ipotesi di sviluppo industriale.

b) Schema grafico con l'indicazione del territorio dell'« Area » e del territorio ad essa circostante, così da vederne chiaramente il modo di inserimento, in rapporto alle principali infrastrutture (strade, ferrovie, linee elettriche, ecc.).

c) Planimetria in scala 1/25.000 di tutto il territorio dell'« Area », con l'indicazione della stato di fatto esistente e cioè: altimetria del terreno, strutture economiche, centri abitati, zone soggette a tutela monumentale o paesistica, zone sottoposte a vincoli di natura diversa, infrastrutture e servizi di carattere generale e specifico, nonchè altri elementi di particolare interesse economico ed urbanistico;

Planimetria in scala non inferiore a 1/25.000 con l'indicazione analitica dello stato di fatto per quanto riguarda gli agglomerati industriali e le singole imprese industriali. Queste saranno opportunamente classificate, sia per quanto riguarda i rami e le classi, sia per quanto riguarda altri aspetti di particolare interesse, con un'appropriata simbologia.

d) Planimetria in scala non inferiore a 1/25.000 con l'indicazione delle zone destinate a formare « agglomerati industriali », tenendo conto delle esigenze in atto e potenziali di natura residenziale (in modo particolare le case per lavoratori), turistica, commerciale, agricola (in modo particolare i comprensori di bonifica), ecc., nonchè delle condizioni geologiche e morfologiche del terreno.

e) Planimetria in scala non inferiore a 1/25.000, con l'indicazione:

1) degli allacciamenti degli agglomerati industriali alle reti di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, già essitenti o progettate, specificando se siano da mantenere nella loro forma presente ovvero se debbano essere modificate o ampliate;

2) delle reti di acquedotti e fognature necessarie per gli agglomerati industriali, comprese le canalizzazioni, i pozzi e le altre opere per la correzione, depurazione e smaltimento di acque di uso o di rifiuto delle lavorazioni industriali e le eventuali correlative opere di bonifica, collegate a quelle già esistenti;

3) delle canalizzazioni e degli allacciamenti a metanodotti ed a oleodotti, a centri di deposito di metano o di olii minerali e ad altre fonti energetiche;

4) degli eventuali fabbisogni di opere pubbliche e di servizi collegati alla industrializzazione dell'« Area ».

f) Qualora il Consorzio intenda attrezzare uno o più agglomerati industriali all'interno dell'« Area », dovrà presentare, per ciascun agglomerato, gli elementi indicati nel successivo punto 11, qualora non siano compresi nelle lettere precedenti.

Riassumendo quanto indicato in precedenza, i Consorzi dovranno:

— formulare un'ipotesi di sviluppo industriale sulla base di concrete indagini e ricerche;

— redigere, come diretta conseguenza di tale ipotesi, un progetto preliminare di Piano regolatore, che dovrà essere trasmesso al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il quale, a sua volta, lo sottoporrà alla apposita Commissione di cui al punto 6. Tale progetto dovrà prevedere la localizzazione degli agglomerati industriali e delle infrastrutture necessarie, nonchè i servizi di carattere generale indispensabili per una localizzazione industriale intensiva, coordinatamente alle esigenze generali e specifiche del territorio considerato;

— redigere, dopo il parere di massima espresso dalla Commissione di cui sopra, il progetto di Piano regolatore.

Esso si concreta in un programma contenente le direttive in base alle quali saranno indicate le sistemazioni inerenti alle attività produttive e costruttive nell'ambito dell'intero territorio delle « Aree », da svolgersi gradualmente con opportuna elasticità nei tempi di attuazione, escludendo, peraltro, termini perentori.

8. — *Procedura per l'approvazione del progetto di Piano regolatore.*

Il progetto di Piano regolatore sarà adottato dal Consorzio con apposita delibera. Dopo di che sarà pubblicato in ciascun Comune interessato per un periodo di 15 giorni consecutivi, compresi i festivi, entro il quale chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. La effettuata pubblicazione è resa nota al pubblico mediante un avviso, affisso all'albo pretorio dei Comuni interessati, nel quale siano indicati: il luogo, la durata e lo scopo della pubblicazione. Tale avviso dovrà, inoltre, essere inserito nel foglio degli annunci legali della Provincia.

Decorso il termine utile, qualora siano state presentate osservazioni, il Consorzio deve, con apposita delibera del Comitato direttivo, formulare le proprie controdeduzioni, adottando, nel contempo, le modifiche al progetto di « Piano », conseguenti all'accoglimento totale o parziale delle osservazioni di cui sopra.

Le modifiche anzidette dovranno risultare da appositi elaborati grafici della stessa scala e con la stessa rappresentazione di cui ai corrispondenti elaborati di progetto.

Espletata questa fase, il progetto di Piano regolatore sarà trasmesso, a cura del Presidente del Consorzio, al Comitato dei Ministri, che lo sottoporrà all'esame dell'apposita Commissione di cui al punto 6 della presente

circolare, per l'istruttoria di competenza. Dell'avvenuta trasmissione dovrà essere informata la competente Prefettura.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio con la quale è stato adottato il progetto di Piano regolatore;

b) originale in bollo del progetto di « Piano » e almeno quattro esemplari di esso, muniti della dichiarazione di conformità all'originale; su quest'ultimo, come sugli esemplari in carta semplice, debbono essere riportati gli estremi della deliberazione del Comitato direttivo con cui il progetto è stato adottato;

c) documenti in bollo comprovanti la regolare pubblicazione del progetto di « Piano » e, precisamente:

1) gli avvisi pubblicati all'albo pretorio dei Comuni interessati;

2) un esemplare del foglio degli annunzi legali della Provincia in cui sono stati pubblicati gli avvisi di cui al numero 1);

3) il fascicolo delle osservazioni presentate durante la pubblicazione e di quelle prodotte eventualmente fuori termine;

4) le controdeduzioni del Consorzio alle osservazioni, mediante apposita delibera del Comitato direttivo.

Il progetto di Piano regolatore viene poi approvato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Dell'approvazione del « Piano » è data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il « Piano » viene, quindi, depositato presso la sede del Consorzio a disposizione dei Comuni e degli Enti che vi abbiano interesse.

9. — *Progetti esecutivi.*

Le opere previste dal Piano regolatore sono attuate mediante progetti esecutivi.

I singoli progetti esecutivi dovranno essere, sia per quanto riguarda i tipi di opere, che per la loro estensione, proporzionati alle possibilità finanziarie del Consorzio, tenuto conto dei contributi della Cassa per il Mezzogiorno.

I Consorzi potranno proporre varianti al Piano regolatore già approvato, quando sopravvengono ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il Piano regolatore stesso, o determinino la convenienza ad aggiornare le previsioni.

Per la compilazione e l'approvazione delle varianti, così come per l'attrezzatura inizialmente non prevista dei singoli agglomerati all'interno delle « Aree », valgono le stesse norme e modalità indicate per la redazione del Piano regolatore.

Per quanto riguarda le espropriazioni, il Comitato dei Ministri provvederà, con apposita circolare, ad emanare le opportune direttive.

B) PIANI REGOLATORI TERRITORIALI DEI « NUCLEI DI INDUSTRALIZZAZIONE »

10. — *Rinvio alla disciplina prevista per la redazione dei Piani regolatori territoriali delle « Aree di Sviluppo Industriale ».*

Per quanto riguarda i Piani regolatori dei « Nuclei di industrializzazione », di cui alla circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 5621 dell'8 giugno 1960, sono applicabili le precedenti istruzioni contenute nella presente circolare, tenendo conto, tuttavia, che l'ipotesi di sviluppo industriale posta a criterio ispiratore del « Piano », tende a favorire una concentrazione industriale minore, attraverso la predisposizione delle necessarie infrastrutture, al fine di ridurre il costo collettivo e individuale degli insediamenti.

Si tratterrà, pertanto, di attrezzare un « singolo agglomerato industriale » su un territorio limitato e già individuato all'atto della costituzione del « Nucleo », in modo che una parte cospicua del territorio risulti coperta da stabilimenti. E' quindi essenziale, nell'agglomerato, l'effettiva presenza, o volontà di presenza, di un certo numero di piccole e medie imprese industriali.

11. — *Elaborati del progetto di Piano regolatore del « Nucleo ».*

Circa gli elaborati del progetto di Piano regolatore del « Nucleo », questi dovranno essere redatti da esperti particolarmente qualificati e recare la firma di un ingegnere o di un architetto e saranno costituiti dai seguenti elementi:

a) Relazione contenente:

1) illustrazione generale ed analitica dello stato di fatto, riferito principalmente alla situazione industriale;

2) illustrazione dell'ipotesi di sviluppo industriale sulla base: o della esistenza di iniziative industriali cui stiano per essere aggiunte nuove iniziative nei settori produttivi industriali e nelle attività complementari, o della effettiva volontà di locazione di nuove imprese industriali, da dimostrarsi attraverso l'esame di progetti concreti ed attendibili, sia sul piano tecnico-economico che su quello finanziario;

3) illustrazione dettagliata delle direttive adottate per la traduzione in termini urbanistici dell'ipotesi di sviluppo industriale di cui sopra;

4) indicazione dei principali problemi ed esigenze conseguenziali all'analisi dello stato di fatto e determinazione dei più importanti fabbisogni riferiti ad un congruo periodo di tempo;

5) piano finanziario di massima con l'indicazione dell'onere complessivo presumibile, sia finanziario che organizzativo, per la realizzazione dell'ipotesi di sviluppo industriale.

b) Schema grafico con l'indicazione del territorio del « Nucleo » e del

territorio ad esso circostante, così da vederne chiaramente l'inserimento in rapporto alle principali infrastrutture.

c) Planimetria in scala inferiore a 1/10.000 di tutto il territorio del « Nucleo », con l'indicazione dello stato di fatto esistente e cioè: altimetria del terreno, strutture economiche, centri abitati, zone soggette a tutela monumentale o paesistica, zone sottoposte a vincoli di natura diversa, infrastrutture e servizi di carattere generale e specifico, nonchè altri elementi di particolare interesse economico ed urbanistico;

Planimetria catastale nella quale siano indicati gli stabilimenti esistenti e quelli progettati nell'agglomerato, opportunamente classificati, sia per quanto riguarda i rami e le classi, sia per quanto riguarda altri aspetti di particolare interesse, con un'appropriata simbologia.

d) Planimetria catastale nella quale sia indicato il perimetro dello agglomerato all'interno del « Nucleo » con l'indicazione dei principali immobili da espropriare e dei più importanti rustici industriali che il Consorzio intende costruire, avvalendosi del contributo di cui al comma 6 dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, per effetto dell'art. 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

e) Planimetria in scala non inferiore a 1/10.000 con l'indicazione:

1) degli allacciamenti dell'agglomerato industriale alle reti di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche già esistenti o progettate, specificando se siano da mantenere nella loro forma presente, ovvero se debbano essere modificate o ampliate;

2) delle reti di acquedotti e fognature necessarie per l'agglomerato industriale, comprese le canalizzazioni, i pozzi e le altre opere per la correzione, depurazione e smaltimento delle acque di uso o di rifiuto delle lavorazioni industriali e le eventuali correlative opere di bonifica, collegate a quelle già esistenti;

3) dellle canalizzazioni e degli allacciamenti a metanodotti ed a oleodotti, a centri di deposito di metano o di olii minerali e ad altre fonti energetiche;

4) degli eventuali fabbisogni di opere pubbliche e di servizi collegati all'industrializzazione del « Nucleo ».

Il Presidente
GIULIO PASTORE

CIRCOLARE *n. 8211 del 5 agosto 1961.* — ISTITUZIONE DI AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE E DI NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella seduta del 13 luglio 1961, dopo aver constatato con compiacimento che il processo di industrializzazione del Mezzogiorno va ormai assumendo dimensioni sempre più ampie, ha ritenuto opportuno, al fine di accelerarne i tempi ed accrescerne gli effetti diffusivi, di richiamare l'attenzione degli Enti locali sulla necessità di una loro costante adesione agli indirizzi a suo tempo fissati in materia di localizzazione degli impianti industriali.

Tali indirizzi si basano sulla legge 29 luglio 1957, n. 634 (e successive modifiche ed integrazioni) la quale, come è noto, prevede una serie di incentivi fiscali, finanziari e creditizi per stimolare gli investimenti industriali nel Mezzogiorno. Accanto a tali incentivi la legge stabilisce altresì che, laddove si preveda fondatamente la concentrazione di attività industriali, si possa provvedere in maniera straordinaria, attraverso appositi Consorzi di Enti locali, anche all'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi. Ciò al fine di creare nel Mezzogiorno efficienti poli di attrazione di iniziative, di uomini e di capitali, in modo da contrastare le tendenze agglomerative degli investimenti in atto nelle zone più favorite del Paese.

Il Comitato dei Ministri ha constatato come le richieste di riconoscimento di Aree di Sviluppo Industriale e di Nuclei di industrializzazione da parte degli Enti locali assumano un ritmo sempre più intenso.

Tale situazione, se da una parte dimostra il lodevole intento degli Enti promotori di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno, dalla altra denota, come l'istruttoria dei progetti ha messo in rilievo, una scarsa aderenza alle direttive adottate dal Comitato dei Ministri, miranti in modo inequivocabile alla valorizzazione ed allo sviluppo di quelle zone dove, così come è stabilito dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, è concretamente prevedibile uno sviluppo industriale intensivo.

I singoli progetti di Aree di Sviluppo Industriale e di Nuclei di industrializzazione, anche nel rispetto formale dei requisiti previsti dal Comitato dei Ministri, richiedono un coordnamento con altri progetti di « Aree » e di « Nuclei » limitrofi, in modo da permettere agli Organi responsabili una chiara visione, nei suoi termini globali, del processo industriale da promuovere, nonchè dello sforzo finanziario cui si va incontro con l'istituzione di nuove « Aree » e di nuovi « Nuclei ».

Il realizzarsi, infatti, di uno sviluppo industriale intensivo, oltre agli interventi specifici in infrastrutture e servizi da eseguirsi a cura dei Consorzi con contributi della Cassa per il Mezzogiorno, richiede anche maggiori fabbisogni di quelle opere pubbliche che condizionano lo sviluppo industriale, o che sono a questo conseguenti.

D'altra parte i tempi di esecuzione delle opere di cui sopra non potranno non essere sincronizzati con le esigenze dei nuovi impianti industriali; è, infatti, evidente che, ove per l'eccessivo onere finanziario o per la ritardata esecuzione delle opere infrastrutturali, venisse a mancare l'indispensabile coordinamento fra infrastrutture e industrie, si comprometterebbe, sin dall'inizio, l'efficiente funzionalità delle nuove « Aree » e dei nuovi « Nuclei ».

In relazione a quanto sopra, il Comitato dei Ministri ha ritenuto opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione degli Enti promotori sulla necessità di attenersi strettamente ai requisiti e alle condizioni minime a suo tempo fissati dal Comitato stesso (1), con particolare riguardo all'esistenza di:

a) condizioni obiettive idonee ad assicurare uno sviluppo industriale intensivo come, ad esempio, territori prevalentemente pianeggianti e privi di specifiche controindicazioni, un minimo di manodopera disponibile sul luogo anche se da addestrare, risorse idriche ed energetiche adeguate o, quanto meno, suscettibili di utilizzazione;

b) tendenze attuali alla localizzazione industriale, o di concreti programmi, tali da assicurare la formulazione di fondate previsioni di sviluppo industriale;

c) un minimo di infrastrutture, tale da poter soddisfare i bisogni delle imprese e ridurre i costi di attrezzatura a carico dello Stato e degli Enti pubblici.

Il Comitato dei Ministri ritiene, al riguardo, che soltanto con il rispetto delle suddette direttive sarà possibile realizzare un serio processo di industrializzazione che non incontri, nel corso della sua attuazione, seri ostacoli e gravi strozzature.

Il Comitato dei Ministri si è, altresì preoccupato che i requisiti sopra richiesti per il riconoscimento di nuove Aree di Sviluppo Industriale e di nuovi Nuclei di industrializzazione non impediscano alle regioni meno favorite di partecipare al generale processo di sviluppo industriale. A tal fine ha ritenuto necessario che nella fase di avvio del processo di industrializzazione sia garantito l'apporto di un minimo di investimenti da

---

(1) V.: Circolari del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 21354 del 7 ottobre 1959 relativa alle « Condizioni e requisiti minimi per istituire Aree di Sviluppo Industriale nel Mezzogiorno » e n. 5621 dell'8 giugno 1960 relativa alla « Istituzione di Nuclei di industrializzazione nel Mezzogiorno ».

parte delle Aziende a partecipazione statale, tale da consentire alle suddette regioni la formulazione di fondate previsioni di sviluppo industriale, premessa necessaria per la creazione di efficienti Nuclei di industrializzazione.

A conclusione di quanto sopra esposto, il Comitato dei Ministri, ha, infine, deciso che a documentazione della « condizione pregiudiziale » prevista per le Aree di Sviluppo Industriale, gli Enti promotori compilino le due schede A e B, allegate alla presente circolare, la prima di carattere analitico, la seconda di carattere sintetico.

Per quanto riguarda la « tendenza alla concentrazione » — da prendere in esame ove non ricorra la condizione pregiudiziale prevista dalla circolare n. 21354 del 7 ottobre 1959 — il Comitato ha ribadito che tale tendenza deve risultare da due elementi: il primo, riguardante il passato ed il secondo riguardante la « prospettiva futura in base a ragionevoli previsioni » e cioè una fondata previsione di sviluppo industriale.

Mentre quest'ultimo elemento per essere documentato richiede un attento lavoro di indagini e di ricerche preliminari che potrà aver luogo soltanto quando si procederà alla redazione del Piano regolatore (ciò comunque non esclude responsabili valutazioni da parte degli Enti promotori), il primo sarà possibile documentarlo mediante la presentazione:

a) dell'elenco nominativo degli stabilimenti (con almeno 10 oddetti) che hanno iniziato la loro attività, entro il perimetro dell'« Area » tra la data dell'ultimo censimento industriale (5-11-1951) e quella di presentazione della domanda;

b) dell'elenco nominativo dei finanziamenti concessi, nel perimetro dell'« Area », dagli Istituti di Credito territorialmente competenti a partire dal 1951, con l'indicazione dei settori economici nei quali sono stati effettuati gli investimenti, l'occupazione realizzata, l'ammontare del finanziamento richiesto e del costo complessivo dell'impianto.

Il Comitato dei Ministri si riserva, naturalmente, la facoltà di richiedere ulteriori notizie oltre quelle sopra ricordate, qualora si rendano necessarie per dimostrare che l'« Area » possiede concrete possibilità di sviluppo industriale intensivo.

Esame dei progetti e loro coordinamento.

Il Comitato dei Ministri ha demandato al Presidente di impartire le opportune istruzioni alla apposita Commissione Interministeriale incaricata di esaminare le domande di istituzione di « Aree » e di « Nuclei », affinchè si attenga alle direttive sopra indicate, approfondendo l'esame dei requisiti indispensabili per garantire la suscettività delle « Aree » e dei « Nuclei » a realizzare uno sviluppo industriale intensivo.

Quanto sopra, allo scopo di permettere la creazione di « Aree » e di « Nuclei » capaci di costituire veri centri di attrazione di iniziative, evitando pericolose delusioni nel caso di strozzature non previste al momento del riconoscimento e tali da ostacolare o addirittura impedire la realizzazione degli impianti industriali in programma.

L'indispensabile istruttoria delle singole domande richiederà, pertanto, un adeguato periodo di tempo — in media tre mesi — che potrà essere anche ridotto nella misura in cui i progetti presentati al Comitato dei Ministri siano formalmente e sostanzialmente corretti.

Il Presidente
GIULIO PASTORE

Scheda A (1)

SCHEDA INDIVIDUALE DELL'IMPRESA (2) . . . . . .

avente sede nel Comune di . . . . . .

Provincia di . . . . . .

1) Nome dello stabilimento . . . . . .
Località . . . . . .
Comune . . . . . .
Provincia . . . . . .
Tipo o tipi di produzione (se la produzione è stagionale indicare il periodo di attività e la punta massima) . . . . . .

2) Superficie totale del terreno: occupato mq. . . . . .
da occupare mq. . . . . .

3) Superficie totale dei fabbricati industriali: costruiti mq. . . . . .
da costruire mq. . . . . .

4) Numero degli addetti N. . ., di cui operai N. . . . . impieg. e dirigenti N. . . . .

5) Dati relativi alla proprietà del terreno (estremi atto di acquisto, estremi atto di donazione, eventuali impegni, ecc.) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

6) Istituto finanziatore e data di presentazione delle domande di finanziamento . . . . . .

7) Servizi necessari allo stabilimento:
a) raccordo ferroviario mt. . . . . .
b) approvvigionamento idrico lit/sec. . . . . di cui:
per uso industriale, lit/sec. . . . . .
per altri usi, lit/sec. . . . . .

---

(1) Da compilarsi per ciascuna delle Imprese che preveda inizialmente di localizzare stabilimenti industriali all'interno dell'Area di Sviluppo Industriale da attrezzare.

(2) Indicare la Ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale.

N. B. - Per le società in corso di costituzione riportare gli estremi del progetto tecnico.

c) fornitura elettrica

per uso industriale, kWh . . . . .

per altri usi, kWh . . . . .

d) allacc. elettrico

per uso industriale: mt. . . . ., kW . . . .

per altri usi: mt. . . . ., kW . . . .

e) raccordo stradale mt. . . . . .

f) . . . . . .

8) Data di inizio (effettiva o prevista) della costruzione dello stabilimento . . . . . .

9) Data prevista per l'entrata in funzione dello stabilimento . . . . . .

9) Notizie generali sull'attività aziendale . . . . . .

. . . . . .

Scheda B

AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI . . . . . .

Dati generali relativi alle imprese ed agli stabilimenti industriali (1).

Imprese che sicuramente ubicheranno i loro stabilimenti nell'Area

.....

.....

Stabilimenti che sicuramente saranno ubicati nell'Area N. . . . . .

Superficie occupata mq .....

Superficie da occuparsi mq .....

Superficie totale mq .....

Numero previsto di addetti N. . . . . di cui: Operai N. . . . . .

Impiegati e dirigenti N. . . . . .

Consumo globale previsto di acqua:

per uso industriale lit/sec . . . .

per altri usi lit/sec . . . .

Consumo globale previsto di energia:

per uso industriale kWh . . . .

per altri usi kWh . . . .

Allacciamento elettrico mt . . . . ., kW . . . . .

mt . . . . ., kW . . . . .

---

(1) Ogni impresa che preveda inizialmente di localizzare stabilimenti industriali all'interno dell'Area da attrezzare dovrà compilare la Scheda A.

Parte III

DISPOSIZIONI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

CONVENZIONE *del 22 settembre 1953, Rep. 192, Racc. 192*, TRA LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E IL COMUNE DI NAPOLI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI NAPOLI.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantatre, addì ventidue del mese di settembre (22 settembre 1953) in Roma, nella sede del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nel Palazzo della Consulta;

Avanti di me Dott. Francesco Di Benedetto fu Antonio, Vice Referendario della Corte dei Conti, delegato a ricevere i contratti della Cassa per il Mezzogiorno, giusta disposizione del Presidente della « Cassa » stessa in data 29 gennaio 1953, n. 428, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra loro e col mio consenso, sono personalmente comparsi:

da una parte:

1) S. E. il Prof. Avv. Ferdinando Rocco fu Alberto, nato e domiciliato in Roma, per la carica, in Via Aniene 14, il quale dichiara di intervenire e stipulare la presente convenzione nella qualità di Presidente della Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell'Italia Meridionale, in appresso denominata Cassa per il Mezzogiorno o semplicemente « Cassa », debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della « Cassa » stessa in data 15 settembre 1953, seduta n. 172, che in copia si allega alla presente convenzione sotto la lettera A);

e dall'altra:

2) l'On. Senatore Achille Lauro fu Gioacchino, nato in Piano di Sorrento e domiciliato in Napoli per la carica, presso l'Amministrazione Comunale il quale dichiara di intervenire e stipulare la presente convenzione nella qualità di Sindaco del Comune di Napoli, debitamente autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale in data 11 settembre 1953, R. 113824, che in coppia si allega alla presente convenzione sotto la lettera B) per estratto.

I predetti Signori comparenti della cui identità io Ufficiale rogante sono personalmente certo, allo scopo di regolare l'applicazione delle norme contenute nella legge 9 aprile 1953, n. 297, per la parte riguardante lo intervento della Cassa per il Mezzogiorno, convengono quanto segue:

Art. 1.

Il programma generale quinquennale delle opere da eseguirsi con il ricavato dei mutui previsti dall'art. 4 della legge 9 aprile 1953, n. 297, sarà predisposto dall'Amministrazione Comunale di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, entro il limite di spesa di cui al citato art. 4.

Dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, il programma predetto sarà sottoposto, a cura della « Cassa », all'approvazione del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro.

Eventuali modifiche al programma saranno approvate con la stessa procedura sopra indicata.

Sulla base del programma generale saranno annualmente predisposti, d'intesa tra la « Cassa » e l'Amministrazione Comunale, programmi annuali di esecuzione, dando la precedenza alle opere che siano riconosciute più urgenti.

Art. 2.

Alla progettazione di massima ed esecutiva delle singole opere sarà provveduto a cura della « Cassa », la quale utilizzerà per quanto possibile, gli studi e i progetti già compilati dall'Amministrazione Comunale. Questa, a sua volta, si impegna di mettere a disposizione della « Cassa » i progetti, gli studi ed ogni altro dato utile in suo possesso.

Art. 3.

I progetti delle opere incluse nei programmi quinquennali ed annuali saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione della « Cassa » previo parere della Delegazione Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel caso che gli stessi superino il limite di spesa di lire cento milioni.

Con l'approvazione dei singoli progetti sarà deciso quali delle opere previste saranno eseguite a cura della « Cassa », quali a cura della Amministrazione Comunale, a norma dell'art. 4 della legge 9 aprile 1953, n. 29710.

Per l'esecuzione dei lavori si osserveranno, in ogni caso, le norme vigenti per i lavori finanziati dalla « Cassa ».

Nel caso che siano utilizzati progetti compilati dall'Amministrazione Comunale, la «Cassa» corrisponderà alla medesima, a titolo di concorso nelle spese, un compenso percentuale di progettazione nella misura dello 0,50% (zero e cinquanta per cento) dell'importo dei lavori relativi, al netto del ribasso d'asta.

Nel caso che i lavori vengano eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale, per la direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori stessi, la « Cassa » corrisponderà all'Amministrazione predetta un compenso

percentuale da aggiungersi a quello eventualmente spettante per la progettazione, nella misura dell'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori relativi contabilizzati al netto del ribasso d'asta.

In tale percentuale sono compresi i compensi e le spese spettanti ai collaudatori, da liquidarsi in base alle norme fissate per i collaudi della « Cassa »

I compensi di cui ai precedenti commi saranno corrisposti in proporzione dell'importo dei certificati di pagamento.

Agli effetti della concessione dei contributi statali, a norma dell'art. 5 della Legge 9 aprile 1953, i progetti esecutivi saranno sottoposti, a cura della « Cassa », alla approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici

Art. 4.

Per l'attuazione della legge 9 aprile 1953, n. 297 e per assicurare un più rapido coordinamento con l'Amministrazione Comunale, la « Cassa » costituirà in Napoli un proprio Ufficio Speciale.

Art. 5.

Alla Direzione dell'Ufficio Speciale sarà preposto un funzionario tecnico del Corpo del Genio Civile in attività di servizio o in quiescenza, di grado non inferiore al 6°, prescelto d'intesa con il Ministro dei Lavori Pubblici.

A Vice Direttore dell'Ufficio sarà nominato un tecnico dipendente dall'Amministrazione Comunale e da questa appositamente comandato.

Il personale necessario al funzionamento dell'Ufficio Speciale sarà costituito da dipendenti dello Stato, dell'Amministrazione Comunale e della « Cassa ».

I dirigenti ed il personale di cui sopra devono essere posti esclusivamente a disposizione della « Cassa » ai sensi dell'art. 22 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 6.

L'Amministrazione Comunale si impegna di intervenire presso le altre Amministrazioni Pubbliche, Aziende ed Enti concessionari di servizi per rimozioni, spostamenti e sostituzioni di impianti pubblici e privati, nonchè di agevolare il perfezionamento di accordi bonari e delle pratiche di espropriazione e di imposizione o modifica di servitù, alle quali provvederà lo Ufficio Speciale per conto dell'Amministrazione Comunale, con la procedura prevista dalle leggi sulla « Cassa ».

Art. 7.

L'Amministrazione Comunale si impegna di deliberare e chiedere tempestivamente alla Cassa DD.PP. e ad altri Istituti finanziatori, la concessione dei mutui previsti dall'art. 4 della legge 9 aprile 1953, n. 297, ed al Ministero dei LL.PP. la concessione dei contributi statali previsti dallo art. 5 della stessa legge.

Dalle deliberazioni dovrà risultare la facoltà della «Cassa» di riscuotere, in luogo dell'Amministrazione Comunale, le somme che saranno amministrate dagli Istituti finanziatori per la esecuzione dei lavori e che si intendono, sotto tale condizione, cedute alla « Cassa ». All'uopo la « Cassa » interverrà negli eventuali contratti di mutuo.

Art. 8.

Allo scopo di agevolare la realizzazione delle opere nel minor tempo possibile, la Cassa per il Mezzogiorno si impegna di prestare la garanzia temporanea per i singoli mutui, in pendenza della concessione della garanzia statale, nonchè di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi annuali, purchè l'Amministrazione Comunale abbia deliberato e richiesto i mutui ed i contributi statali e gli Istituti finanziatori abbiano dato la loro preliminare adesione.

Conseguentemente la « Cassa » provvederà ai pagamenti alle Imprese appaltatrici dei lavori con fondi del proprio bilancio che reintegrerà con i proventi dei mutui.

Art. 9.

Per il rimborso di tutte le spese e gli oneri da sostenersi dalla « Cassa » per la progettazione e la direzione dei lavori, per le anticipazioni di fondi e per il funzionamento dell'Ufficio Speciale, comprese le competenze al personale, sarà conteggiata, a favore della « Cassa », una somma pari al 2,50% (due e cinquanta per cento) di ogni mutuo, da liquidare in proporzione dell'importo dei certificati di pagamento.

Su tale somma graverà il compenso che la « Cassa » corrisponderà alla Amministrazione Comunale, ai sensi del precedente art. 3.

Art. 10.

Per tutto quanto non è previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla Legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, nonchè alla legge 9 aprile 1953, n. 297.

La presente convenzione avrà effetto non appena sarà stata appro-

vata dai competenti organi della «Cassa» e dell'Amministrazione interessata e resterà operante fino alla completa definizione dei rapporti che saranno stati posti in essere tra la « Cassa » e la detta Amministrazione.

Art. 11.

Le spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Cassa per il Mezzogiorno che intende valersi delle agevolazioni previste dall'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto la presente convenzione, della quale ho dato personalmente lettura a chiara voce ai Signori comparenti e che i medesimi a mia domanda riconoscono conforme alla loro volontà. Dopo di che la presente convenzione viene firmata dai Signori comparenti e da me Ufficiale rogante.

Atto scritto da persona di mia fiducia in n. 3 (tre) fogli di carta non bollata ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646; di cui si occupano pagine otto per intero e parte della nona, da registrare a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

OPUSCOLO — CONTRIBUTI PER LE INDUSTRIE. — (*Artt. 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e artt. 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555*).

I. - SCOPO DEL CONTRIBUTO.

Scopo del contributo è (art. 18 della legge n. 634) di agevolare il *sorgere di iniziative industriali* nel territorio dell'Italia meridionale di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

In relazione a quanto sopra sono ammissibili a contributo le nuove iniziative e gli ampliamenti di stabilimenti industriali esistenti.

II. - SOGGETTO DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione è rivolta (art. 18 della legge) ad iniziative dirette a costituire:

— piccole e medie industrie;
— nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti.

III. - CARATTERISTICHE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE.

Per essere ammissibili a contributo le iniziative industriali devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) *Struttura.*

Deve trattarsi di una iniziativa che si sostanzi in un vero e proprio opificio tecnicamente organizzato, che dia luogo ad uno o più cicli di trasformazione di materia prima o di apprestamento di prodotti.

b) *Dimensioni.*

L'iniziativa deve avere effettivo carattere industriale; deve cioè differenziarsi dalle aziende artigiane, definite secondo le caratteristiche fissate dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per converso non saranno prese in considerazione le iniziative che non si inquadrino nel concetto della media industria. E' considerato attinente al concetto di media industria l'investimento di capitale non superiore ai 3000 milioni di lire, con una occupazione massima permanente di 500 unità dipendenti fra dirigenti, impiegati ed operai. Peraltro, per le iniziative con inizio di realizzazione successiva al 22 marzo 1961, il nuovo investimento di capitale può raggiungere l'importo massimo di 6000 milioni

di lire (a condizione, per quanto riguarda gli ampliamenti, che il capitale precedentemente investito non superi i 6 miliardi di lire), prescindendo dal numero di dipendenti occupati.

IV. - LOCALITA' DI UBICAZIONE.

Per quanto riguarda la *località di ubicazione*, deve trattarsi di comune con popolazione legale (riferita cioè al censimento del novembre 1951) non superiore ai 200.000 abitanti, in cui vi sia difetto di attività industriali.

Poichè lo spirito di questa ultima disposizione tende particolarmente a stimolare e sorreggere lo sviluppo di attività industriali nelle zone naturalmente meno favorite, saranno particolarmente considerate le situazioni della regione, della provincia e del comune in cui sorge il nuovo impianto, in rapporto all'addensamento delle industrie.

V. - OPERE E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Le opere e le spese ammissibili a contributo sono specificamente previste dagli articoli 18, 19 della legge, e possono raggrupparsi nelle seguenti voci:

1) *Opere murarie:*

a) per la costruzione degli stabilimenti industriali e loro pertinenze;

b) per l'installazione ed il sostegno dei macchinari;

c) per le costruzioni destinate a fini sociali.

2) *Opere di allacciamento degli stabilimenti:*

a) alle strade ordinarie;

b) alle reti ferroviarie (raccordi ferroviari);

c) ad acquedotti e fognature;

d) alle reti di distribuzione di energia elettrica;

e) a metanodotti od oleodotti;

f) a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali;

g) a fonti di energia geotermica.

3) *Scavi di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate;*

4) *Opere per la eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;*

5) *Impianto di cabine di trasformazione;*

6) *Macchinari ed attrezzature:*
(impianti fissi) per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal pagamento del dazio doganale.

VI. - MISURA DEL CONTRIBUTO.

La legge (art. 18) stabilisce che il contributo può essere concesso:

— *fino al 20%* della spesa documentata per le opere e spese elencate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, del precedente punto V;

— *fino al 10%* della spesa documentata per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature) sempre che non abbiano beneficiato della esenzione dal dazio doganale.

Il contributo è elevabile al 20% se l'acquisto riguarda macchinari ed attrezzature costruite da aziende operanti nei territori di competenza della Cassa.

Dette percentuali rappresentano un limite massimo, e pertanto la misura concreta del contributo sarà determinata caso per caso in rapporto alla combinata risultanza dei seguenti elementi:

a) sviluppo industriale della località di ubicazione dell'impianto e difficoltà inziali dell'iniziativa nella zona ove si realizza, anche sotto il profilo della formazione tecnica della mano d'opera;

b) importanza dello stabilimento in relazione al concorso che esso porta all'economia della zona ove si realizza ed all'apporto che potrà dare all'incremento del reddito nel Mezzogiorno, considerando in ordine di priorità:

— le industrie per la produzione di beni strumentali;

— le industrie che presentino fondate prospettive di esportazione dei loro prodotti;

— le industrie, specie di manufatti e di merci di nuovo tipo, di cui sia prevedibile il collocamento diffuso, nonchè sul mercato meridionale, anche su quello nazionale in genere;

— le industrie che utilizzino e valorizzino prodotti locali minerali e agricoli;

— le industrie che soddisfino comprovate esigenze della regione per l'apprestamento di materiali utili agli sviluppi strutturali della stessa;

— gli opifici che, per il carattere preparatorio o di complementarietà delle loro lavorazioni, contribuiscano all'incremento del fattore agglomerativo industriale nella zona;

c) attitudine dell'opificio a concorrere all'assorbimento della mano d'opera locale, e documentabile in base al diagramma annuale di lavorazione ed alle caratteristiche stagionali dello stesso;

d) efficienza degli impianti fissi, particolarmente per quanto riguarda la graduazione del contributo sui macchinari, in aderenza allo spirito della legge che tende a creare adeguate possibilità di vendita all'industria italiana a fronte di quella straniera.

VII. - CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO CON IL FINANZIAMENTO OD ALTRI CONCORSI.

Il contributo concedibile dalla Cassa a norma dell'art. 18 è cumulabile con il finanziamento a medio termine e con altri eventuali concorsi.

VIII. - DATA UTILE PER FRUIRE DEL CONTRIBUTO.

Ai sensi dell'art. 19, ultimo capoverso, della legge n. 634, il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima del 18 agosto 1957, purchè l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956.

IX. - PROCEDURA DA SEGUIRE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO.

La procedura da seguire per ottenere il contributo previsto dagli articoli 18, 19, 20 della legge è la seguente:

1) **Domanda.**

La domanda deve essere diretta alla Cassa per il Mezzogiorno (Roma, Piazza dei Congressi, 20) e deve essere sempre inviata dagli interessati direttamente alla Cassa stessa.

Inoltre, e contemporaneamente, *doppia coppia di detta domanda deve essere inviata:*

a) *all'Istituto finanziatore:*

— nel caso di iniziative per le quali venga anche, e principalmente, richiesto il finanziamento a medio termine (mutuo) per l'impianto dell'attività industriale;

— nel caso di iniziative le cui opere abbiano avuto inizio dal 17 settembre 1956 in poi e che, al momento della richiesta alla Cassa, abbiano già ottenuto od abbiano già in corso il finanziamento a medio termine;

b) all'*I.S.V.E.I.M.E.R.* (Napoli, via S. Giacomo, 19) od all'*I.R.F.I.S.* (Palermo, via Generale Magliocco, 1) od al *C.I.S.* (Cagliari, via Sassari, 77) a seconda della loro competenza territoriale:

— nel caso di iniziative per le quali non sia stato richiesto, nè si intenda richiedere, il finanziamento ad un istituto di credito a medio termine.

La domanda dovrà essere stilata attenendosi al seguente schema:

Data, ...

Cassa per il Mezzogiorno

Roma

Il sottoscritto . . . . . .
nella sua qualità di . . . . . .
della Ditta . . . . . .
con sede in . . . . . Via . . . . . .

rivolge istanza affinchè sia concesso il contributo previsto dall'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634 sulle voci di spesa in seguito descritte, relative al seguente stabilimento industriale:
sito nel Comune di . . . . . .
. . . . . .
Località . . . . . .

Dichiara:

a) di aver chiesto / ottenuto in data . . . . . all' / dall' Istituto
. . . . . .
un finanziamento di L. . . . . da usufruire per l'impianto di detto stabilimento;

b) che le opere relative a detto stabilimento saranno / sono state iniziate
in data . . . . . .

e saranno / sono state ultimate in data . . . . . .

c) di non aver chiesto nè ottenuto alcun altro contributo oppure:

— di aver chiesto / ottenuto i seguenti altri contributi . . . . . .
. . . . . .

(Firma)
. . . . . .

La predetta domanda dovrà essere integrata dalla specificazione delle voci di spesa e relativi importi su cui è richiesto il contributo. Detta specificazione, da compilarsi a parte, e da inviarsi assieme alla domanda tanto alla Cassa quanto all'Istituto istruttore, dovrà essere formulata avvalendosi del seguente schema:

DITTA . . . . . .

VOCI DI SPESA
SULLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

Opere murarie:
— per la costruzione dello stabilimento e sue pertinenze . . . . . L. . . . . .
— per l'installazione e il sostegno dei macchinari . . . . . L. . . . . .

— per le costruzioni destinate a fini sociali . . . . . L. . . . . .

Opere di allacciamento:

— alle strade ordinarie . . . . . L. . . . . .
— alle reti ferroviarie (racc. ferroviari) L. . . . . .
— ad acquedotti e fognature . . . . . L. . . . . .
— alle reti di distribuzione di energia elettrica . . . . . L. . . . . .
— a metanodotti od oleodotti . . . . L. . . . . .
— a centri di raccolta o deposito di metano od olii minerali . . . . . L. . . . . .
— a fonti di energia geotermica . . . L. . . . . .
Scavi di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate . . . . . L. . . . . .
Opere per la eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni L. . . . . .
Impianto di cabine di trasformazione . L. . . . . .

L. . . . . .

Macchinari ed attrezzature:

— di produzione centro-settentrionale . . L. . . . . .
— di produzione meridionale . . . . . L. . . . . .
— di produzione estera che abbiano assolto il dazio doganale . . . . . L. . . . . .

L. . . . . .

Totale generale L. . . . . .

2) **Documentazione.**

La documentazione *deve essere inviata esclusivamente all' Istituto competente,* in numero di copie sufficiente affinchè l'Istituto stesso possa poi trasmetterne, a suo tempo, copia alla Cassa.

La documentazione (progetto tecnico, relazioni illustrative, ecc.) è quella prescritta dai singoli Istituti per le domande di finanziamento. In ogni caso però dovrà essere tale da consentire una chiara visione degli scopi e della portata della iniziativa, delle sue basi finanziarie, delle sue prospettive economiche e di gestione ecc., con particolare riguardo agli elementi che saranno presi a base per la determinazione della misura del contributo (vedi punto VI « Misura del contributo »).

E' interesse dei richiedenti che la documentazione e la previsione di

spesa siano il più possibile aderenti alla realtà specialmente per le opere e per le spese sulle quali viene richiesto il contributo. Tali documentazioni e previsioni serviranno infatti di base per la determinazione sia della misura percentuale sia dell'ammontare massimo del contributo che sarà concesso.

3) **Istruttoria.**

L'istruttoria delle domande di concessione di contributo sarà svolta:
— per il tramite degli Istituti finanziatori, per le iniziative per le quali sia stato richiesto il finanziamento;
— per il tramite degli Istituti ISVEIMER, IRFIS o CIS, a seconda della rispettiva competenza territoriale, per le iniziative per le quali non sia stato richiesto il finanziamento.

In ogni caso gli Istituti suddetti, ad istruttoria ultimata, riferiranno alla Cassa mediante apposita relazione, accompagnata da copia del progetto.

4) **Concessione del contributo.**

Il contributo è concesso con determinazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Il relativo provvedimento di concessione viene comunicato agli interessati e, per conoscenza, al Ministero Industria e Commercio nonchè allo Istituto istruttore.

Tale provvedimento stabilisce la misura o le misure percentuali del contributo e l'ammontare massimo in cifra del contributo stesso, nonchè le relative condizioni.

Tra le condizioni predette *saranno in ogni caso* incluse, oltre la previsione del termine entro il quale l'impianto dovrà essere ultimato, anche le seguenti clausole:
— divieto di distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'impianto, i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo, senza il preventivo benestare dell'Istituto finanziatore, o, in mancanza, della Cassa;
— obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

5) **Ultimazione dell'impianto - Documentazione - Collaudo.**

Ultimato l'impianto, il beneficiario del contributo ne darà comunicazione all'Istituto istruttore e per conoscenza alla Cassa, indicando anche la data di entrata in produzione dell'impianto stesso.

In seguito a tale segnalazione l'Istituto procederà al proprio collaudo

e, comunque, all'accertamento di ultimazione e di entrata in funzione dello impianto, e successivamente darà comunicazione alla Cassa dell'avvenuto collaudo od accertamento. Unitamente a tale comunicazione, l'Istituto trasmetterà alla Cassa tutta la necessaria documentazione di spesa.

Tale documentazione dovrà essere costituita:

— nel caso di impianti che abbiano ottenuto il finanziamento: da copia di tutta la documentazione riguardante la spesa effettivamente sostenuta per la attuazione delle opere e spese ammesse a contributo, vistata dall'Istituto stesso a titolo di dichiarazione di conformità delle copie ai titoli originali di spesa;

— nel caso di impianti per i quali non sia stato richiesto nè si intenda richiedere il finanziamento: da copia di tutta la documentazione di spesa riguardante le opere e le spese ammesse a contributo (stati di avanzamento quietanzati dalle imprese per i lavori eseguiti in appalto od a cottimo, fatture quietanzate dei materiali impiegati ed estratti notarili dei libri paga per i lavori eseguiti in economia, fatture quietanzate dai fornitori per macchinari ed impianti, ecc.) portanti sempre il visto dell'Istituto a titolo di dichiarazione di conformità delle copie ai titoli originali di spesa.

In relazione a quanto sopra, i beneficiari del contributo dovranno approntare e mettere a disposizione dell'Istituto istruttore apposita copia per la Cassa della documentazione descritta, seguendo le istruzioni che all'uopo avrà impartite l'Istituto predetto.

Si raccomanda nell'interesse stesso dei beneficiari che detta documentazione sia effettivamente specifica per le opere ammesse a contributo, allo scopo di facilitare la determinazione della spesa finale relativa alle opere stesse.

Non appena ricevuta dall'Istituto la comunicazione di collaudo o di accertamento di ultimazione dell'impianto, corredata della copia vistata della documentazione di spesa, la Cassa disporrà per il collaudo previsto dall'art. 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Poichè il collaudo (circa il quale saranno date dirette istruzioni dalla Cassa al collaudatore) potrà richiedere anche saggi, scavi, ecc. per quanto riguarda le opere edili, ed esami, prove, ecc. per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature, gli interessati dovranno far trovare a disposizione del collaudatore tutti i mezzi ed il personale necessari per l'effettuazione di quanto sopra.

Dopo ultimato il collaudo, il collaudatore rilascerà alla Cassa il certificato di avvenuto collaudo.

6) **Liquidazione e derogazione del contributo.**

A collaudo avvenuto la Cassa procederà alla definitiva liquidazione del contributo.

In nessun caso detta liquidazione potrà superare l'ammontare stabi-

lito dal provvedimento di concessione; detto ammontare sarà proporzionalmente ridotto ove, dal collaudo o dalla documentazione, la spesa effettiva risulti inferiore a quella ammessa a contributo.

Subito dopo avvenuta tale liquidazione, sarà effettuato all'avente diritto il pagamento della somma stabilita, previa trattenuta della spesa di collaudo.

Del pagamento sarà data notizia al Ministero dell' Industria e Commercio ed all'Istituto istruttore.

OPUSCOLO - CONTRIBUTI PER L'ARTIGIANATO. — *(Art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e art. 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555).*

I. - SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo può essere concesso alle aziende artigiane individuali, od organizzate in forma associativa, che:

— abbiano la loro residenza o sede nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogorno;

— siano regolarmente iscritte nell'apposito Albo, istituito presso le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla « Disciplina giuridica delle imprese artigiane »;

— appartengano ad uno dei settori artigiani o categorie elencate nel paragrafo successivo.

II. - SETTORI ARTIGIANI E CATEGORIA AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.

I settori delle attività artigiane ammessi a beneficiare del contributo sono i seguenti:

a) arredamento;

b) abbigliamento (compreso calzature, guanti ed ogni altro accessorio);

c) meccanica e officine per apparecchiature idrauliche, elettriche e radiotecniche;

d) artigianato artistico;

e) servizi connessi alle attività turistiche (trasporti esclusi).

Inoltre, *a decorrere dal 15 marzo 1961,* sono state ammesse a beneficiare del contributo anche le seguenti categorie di attività artigiane :

a) apprestamento di casse e gabbie di legno per imballaggi;

b) apprestamento di giocattoli in legno, metallo ed altri materiali;

c) apprestamento di tappi e di articoli vari di sughero, nonchè di tappi « corona »;

d) apprestamento di articoli tecnici in legno, metallo ed altri materiali;

e) apprestamento di scatole e astucci;

f) apprestamento di fiale ed articoli tecnici di vetro.

La decorrenza del 15 marzo 1961 per le nuove categorie suddette, va intesa nel senso che il contributo è concedibile solo per gli acquisti effettuati e per le opere murarie iniziate non prima del 15 marzo 1961.

III. - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.

Sono ammissibili a contributo:

a) le spese per acquisto di macchinari e relative attrezzature, che assicurino una effettiva trasformazione, ammodernamento e meccanizzazione dell'azienda;

b) le spese per opere murarie, sempre che concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento dell'azienda *esempre che le stesse vengano eseguite su terreni di proprietà dell'artigiano richiedente.* In nessun caso potrà essere ammesso a contributo il costo del terreno.

Deve trattarsi di spese da effettuarsi. La amissibilità si estende per altro alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi, e pertanto:

a) alle spese effettuate in data non anteriore al 18 agosto 1957, se ammesse a contributo in applicazione della legge n. 634 del 29 luglio 1957;

b) alle opere iniziate nel loro complesso in data non anteriore al 19 agosto 1959, se ammesse a contributo in applicazione della legge n. 555 del 18 luglio 1959.

Per quanto riguarda le nuove categorie ammesse a contributo ed elencate al punto II, il contributo è concedibile solo per gli acquisti effettuati e per le opere murarie iniziate non prima del 15 marzo 1961.

I progetti, per i quali la spesa è avvenuta, devono realizzare:

— l'effettiva trasformazione e l'ammodernamento della azienda artigiana, con l'avvio o il potenziamento della sua meccanizzazione e, comunque, con l'adozione di utili strumenti produttivistici.

IV. - MISURA DEL CONTRIBUTO.

La misura del contributo, fissata entro il limite massimo del 30%, è stata stabilita in relazione al concorso che le spese ed opere apportano alla trasformazione, ammodernamento e meccanizzazione dell'azienda, nonchè in relazione alla figura giuridica dell'azienda artigiana.

Premesso quanto sopra, la percentuale del contributo è fissata come segue :

a) per spese fino a L. 500.000, il 30%;

b) per la parte di spesa superiore a L. 500.000, il 25%.

Nel caso di aziende artigiane organizzate in forma cooperativa la misura del contributo è sempre del 30%.

Il contributo è cumulabile con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.

V. - PROCEDIMENTO.

Gli interessati, per ottenere i benefici previsti dall'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dall'art. 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555, debbono presentare apposita domanda.

1) **Domanda.**

La domanda di ammissione al contributo, da compilarsi in duplice copia, deve essere diretta alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite la competente Commissione Provinciale per l'artigianato.

La domanda deve essere stilata secondo il seguente schema:

Data .....

Alla CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Roma

Il sottoscritto . . . . . residente nel Comune di .. . . . . Via . . . . . ed ivi esercente l'attività di . . . . . chiede che gli sia concesso il contributo previsto dall'art. 11 della legge n. 634 e dall'art. 2 della legge n. 555, sulla spesa totale di L. . . . . per i macchinari ed attrezzature descritti a parte, nonchè per le opere murarie da eseguire, occorrenti per la trasformazione, ammodernamento e meccanizzazione della propria azienda artigiana.

All'uopo allega la prescritta documentazione:

a) programma di spesa;

b) relazione tecnica-economica-finanziaria;

c) preventivi delle Case fornitrici, con i relativi fogli illustrativi delle caratteristiche dei macchinari ed attrezzature che intende acquistare;

d) pianta e sezione in scala 1 : 100 delle opere murarie da eseguire;

e) computo metrico estimativo delle suddette opere murarie;

f) certificato di iscrizione all'Albo delle aziende artigiane e di appartenenza al settore artigiano . . . . . ammesso a contributo.

F I R M A

2. **Documentazione.**

Alla suddetta domanda dovrà essere acclusa la seguente documentazione:

a) *relazione* che descriva:

— nella parte tecnica: 1) la struttura tecnica dell'azienda *prima* delle spese ed opere per cui si chiede il contributo (locali disponibili, loro superficie ed ubicazione, macchinari ed attrezzature esistenti, numero e qualifica delle persone che vi lavorano, ecc: 2) le trasformazioni, ammodernamenti e meccanizzazioni che si intende apportare; 3) i risultati presumibili (nuove o maggiori o migliori produzioni, aumento delle persone occupate ecc.) che si otterranno *dopo* le spese ed opere per cui si chiede il contributo;
— nella parte economica: i vantaggi economici (entità dei maggiori utili, minori spese di gestione, ecc.) che si conseguiranno con i macchinari e le opere murarie per cui si chiede il contributo;
— nella parte finanziaria: i mezzi con i quali il richiedente si propone di far fronte alla parte di spesa che resta a suo carico;

b) *per i macchinari ed attrezzature*:

— preventivi delle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi delle caratteristiche dei predetti macchinari ed attrezzature, rilasciati dalle stesse case fornitrici;

c) *per le opere murarie*:

— pianta e sezione in scala 1 : 100 dell'immobile o parte dell'immobile in cui saranno effettuati i lavori ed inoltre il computo metrico estimativo delle opere da eseguire, contenente il dettaglio dei materiali e strutture da impiegare per le varie categorie. Tali misure dovranno trovare rispondenza nelle quote segnate nella pianta e nella sezione sopraindicata.
— certificato catastale o, quanto meno, una dichiarazione rilasciata direttamente dalle Commissioni Provinciali, attestante che le opere murarie sono eseguite su terreni o locali di proprietà dell'artigiano richiedente il contributo;

d) *certificato di iscrizione*:

— all'albo delle aziende artigiane e di appartenenza ad uno dei settori artigiani ammessi a contributo (v. n. II).

Quando si tratti di aziende artigiane organizzate in forma cooperativa, oltre a tutta la documentazione suddetta dovranno essere trasmessi: atto costitutivo, statuto vigente, certificato di iscrizione nei Registri prefettizi, numero dei soci, ultimo bilancio e conto perdite e profitti appro-

vato, con relativa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, estratto notarile delle deliberazioni con cui si è stabilito di procedere alle nuove opere e spese.

3) **Istruttoria della Commissione Provinciale per l'Artigianato.**

La domanda e la documentazione di cui sopra debbono essere presentate dagli interessati alla Comissione Provinciale per l' Artigianato competente per territorio.

La Commissione predetta accerta la regolarità e la completezza delle domande e della relativa documentazione, nonchè la effettiva appartenenza dell'impresa ad uno dei settori o categorie artigiane ammesse a contributo.

Compete inoltre alla stessa Commissione di espletare una approfondita istruttoria, al termine della quale redige apposita relazione contenente il proprio motivato parere sulla opportunità degli acquisti ed opere proposti e sulla rispondenza dei preventivi ai prezzi di mercato

Ad istruttoria ultimata la Commissione Provinciale trasmette:

— alla Cassa per il Mezzogiorno, la domanda di contributo in uno con tutta la relativa documentazione e con la propria relazione;
— al Ministero Industria e Commercio — Direzione Generale dell'Artigianato — copia, per conoscenza, di detta relazione.

4) **Concessione del contributo da parte della « Cassa ».**

La Cassa per il Mezzogiorno, ricevuta dala Commissione Provinciale la documentazone indicata nel punto precedente, delibera la concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione determina la misura percentuale del contributo e l'ammontare massimo in cifra del contributo medesimo, nonchè le relative condizioni.

Il provvedimento stesso viene comunicato all'azienda artigiana interessata, all' E.N.A.P.I. e, per conoscenza, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

5) **Comunicazioni di avvenuto acquisto, installazione dei materiali e di avvenuta esecuzione delle opere murarie.**

Non appena ricevuti ed installati i macchinari o le attrezzature ed eseguite le opere murarie oggetto del contributo, la azienda beneficiaria ne dà comunicazione all' E.N.A.P.I. (Roma, Via Vittoria Colonna, 39) e per conoscenza alla Cassa per il Mezzogiorno.

Si riporta qui di seguito un modello della comunicazione:

Data . . . . . .

E.N.A.P.I.

Roma

copia per conoscenza
Cassa per il Mezzogiorno
Roma

In relazione al provvedimento n. . . . in data . . . . . con il quale la Cassa per il Mezzogiorno ha concesso un contributo di L. . . . . ai sensi dell'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dall'art. 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555, Vi comunichiamo che i materiali oggetto del contributo sono stati completamente installati e resi funzionanti e che le opere murarie sono state ultimate in data . . . . . .

Mentre Vi preghiamo di voler disporre per il prescritto collaudo, Vi informiamo che la spesa all'uopo sostenuta ammonta a complessive L. . . . . ; e che la spesa stessa è stata coperta come segue (indicare come si è fatto fronte alla spesa).

Teniamo a Vostra disposizione presso di noi la seguente documentazione di spesa, che Vi consegneremo all'atto del collaudo (*elencare la documentazione che sarà esibita*).

Timbro e firma della Ditta

. . . . . .

Indirizzo . . . . . .

6) **Collaudo.**

L'E.N.A.P.I. in possesso della documentazione di cui al punto precedente, disporrà per il collaudo di quanto forma oggetto del contributo.

In sede di collaudo, l'azienda artigiana consegnerà all'incaricato dell'E.N.A.P.I.:

a) tutta la documentazione di cui al punto precedente, che dovrà essere completamente e validamente dimostrativa delle spese effettivamente sostenute; tale documentazione dovrà essere consegnata in originale, o copia fotostatica, o copia autentica; inoltre dovrà essere *di data non anteriore* rispettivamente al 18 agosto 1957 ed al 19 agosto 1959, a secondo che riguardi macchinari ed attrezzature, od opere murarie ed al 15 marzo 1961 per le nuove categorie ammesse a contributo ed elencate al punto II. In particolare le spese per le opere murarie dovranno essere dimostrate dai rispettivi documenti di spesa (quietanze, fatture, ricevute, ecc.) sia per quanto riguarda i materiali impiegati, sia per quanto riguarda le prestazioni di mano d'opera. Ciò qualora si tratti di opere effettuate in

economia. Quando invece dette opere siano state effettuate mediante cottimo od appalto, sarà sufficiente esibire la quietanza finale dell'impresa, attestante la somma globale percepita, corredata possibilmente da copia dell'atto di cottimo o di appalto;

b) una propria dichiarazione contenente l'impegno di non distogliere dalla loro destinazione — senza il preventivo benestare della « Cassa » — i macchinari e le attrezzature che formano oggetto del contributo, quali sono descritti nel certificato di collaudo, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della dichiarazione stessa;

c) una dichiarazione che, nei confronti degli eventuali lavoratori dipendenti, sono applicate condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona;

d) quant'altro possa essere richiesto dall'atto di concessione o dall' E.N.A.P.I.

7) **Liquidazione e pagamento del contributo.**

A collaudo eseguito l' E.N.A.P.I. trasmetterà alla « Cassa »: il certificato di collaudo; tutta la documentazione indicata al punto precedente; nonchè la precisa indicazione degli aventi diritto al pagamento del contributo.

In base a detti elementi, la « Cassa » effettuerà la liquidazione del contributo.

Il contributo da erogare non potrà superare quello previsto dal provvedimento di concessione e sarà proporzionalmente ridotto, ove la spesa documentata risulti inferiore a quella ammessa a contributo.

Il pagamento del contributo sarà effettuato direttamente all'azienda artigiana.

VI. - DOMANDE PER UN SUCCESSIVO CONTRIBUTO.

Gli interessati che abbiano già usufruito dei contributi previsti dall'art. 11 della legge n. 634 e dall'art. 2 della legge n. 555, possono essere ammessi ad usufruire di un ulteriore contributo, a fronte di spese diverse da quelle precedentemente sussidiate, alle seguenti condizioni:

a) sia trascorso almeno un anno dalla data della precedente concessione;

b) presentino un positivo rendiconto dell'attività svolta, in seguito all' ammodernamento e perfezionamento arrecato all' azienda artigiana con la precedente concessione;

c) presentino un preciso programma della nuova produzione od attività che si ritiene di poter svolgere con le macchine od opere oggetto della nuova domanda di contributo, precisando altresì i riflessi che sia avranno sulla occupazione operaia;

d) dimostrino di essere al corrente con tutti i pagamenti relativi alle attrezzature e macchinari oggetto del primo contributo;

e) presentino un certificato della Camera di Commercio attestante che non è stato elevato a proprio carico, *nell'ultimo biennio,* alcun protesto cambiario.

8) **Procedura.**

La procedura da seguire per il conseguimento di tale contributo è identica a quella descritta nel precedente paragrafo.

Detto contributo successivo sarà concesso dalla « Cassa », seguendo i criteri indicati al punto III, e graduando la percentuale del contributo in relazione al maggiore o minore interesse economico della ulteriore fase di ammodernamento e trasformazione.

VII. - DIRITTO DI ISPEZIONE - REVOCA DEL CONTRIBUTO.

La « Cassa » ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le aziende artigiane beneficiarie del contributo.

Particolarmente per quanto riguarda il macchinario e le attrezzature che hanno goduto del suddetto beneficio qualora, si riscontri che sono stati distolti, in modo anche parziale, dalla loro destinazione, l'azienda sarà tenuta a restituire alla « Cassa » una quota parte del contributo. Questa si calcolerà in rapporto al materiale mancante e in ragione del tempo ancora occorrente al compimento del quinquennio; a tal fine, l'anno viene convenzionalmente diviso in semestri ed ogni semestre non scaduto vale per intero.

Ugualmente si procederà per quanto riguarda il contributo per le opere murarie, qualora, prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data della concessione, l'artigiano venda l'immobile oggetto del contributo o lo abbandoni senza giustificato motivo.

OPUSCOLO - CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA PESCA. — *(Art. 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634).*

I. - SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo potrà essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno:

— alle cooperative di pescatori;
— ai consorzi fra cooperative di pescatori;
— ai singoli pescatori esercenti la pesca direttamente su scafi di loro proprietà;
— ad imprese non organizzate in cooperative, con esclusione tuttavia delle società di capitale.

Condizione essenziale è che cooperative, consorzi, singoli pescatori ed imprese abbiano la loro sede o la loro residenza nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Il beneficio è concedibile sia per l'attività di pesca marittima sia per quella esercitata sui laghi e, in genere, nelle acque interne.

II. - CATEGORIE DI OPERE E DI ATTREZZATURE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.

Si elencano qui di seguito le opere e le attrezzature che in base allo art. 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, possono essere ammesse a contributo:

— nuove costruzioni di scafi;
— ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi già esistenti;
— sostituzione di apparati motore e motorizzazione di battelli removelici;
— acquisto ed installazioni di radio rice-trasmittenti, radar, ecometri scandagli, ittioscopi, ecc.;
— impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche;
— costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, a terra e a bordo dei natanti;
— costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la produzione del ghiaccio;
— costruzione, ampliamento, acquisto di opere ed attrezzature per la riparazione o fabbricazione di reti od altri attrezzi;

— acquisto di mezzi frigoriferi e refrigerati (con esclusione dei normali mezzi di trasporto) per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti della pesca.

— provvista di nuove reti, cavi, calamenti, ed in genere di materiali mobili non specificati ai punti precedenti.

Le opere di cui sopra dovranno essere iniziate e le spese effettuate posteriormente alla presentazione della domanda alla Competente Capitaneria di Porto.

Non è ammessa al contributo la spesa occorrente per l'acquisto del terreno sul quale dovranno sorgere gli eventuali impianti di cui sopra.

III. - MISURA DEL CONTRIBUTO.

Il contributo, previsto fino al massimo del 40% della spesa documentata, sarà graduato in relazione all'effettivo apporto che le varie categorie di opere e di acquisti danno al miglioramento e all'incremento delle capacità produttive del settore.

L'aliquota del contributo sarà pertanto applicata nelle seguenti misure per le sottoindicate categorie di opere e acquisti:

a) Per le opere e le attrezzature di terra e di bordo relative alla conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, alla produzione del ghiaccio, alla riparazione o fabbricazione di reti ed altri attrezzi, per l'impianto a bordo di radio rice-trasmittenti, radar, ecometri, scandagli, ittioscopi, ecc., per la sostituzione con nuovi apparati motori di quelli vecchi preesistenti e per la motorizzazione di battelli removelici:

— per le cooperative di pescatori e loro consorzi: 40% sul totale della spesa;

— per i singoli pescatori ed imprese: 40% sulle spese fino a L. 10 milioni e 30% sulle spese eccedenti i 10 milioni di lire.

b) Per le nuove costruzioni di scafi, l'ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi già esistenti, gli impianti a mare per la coltivazione dei mitili e delle ostriche, per l'acquisto di mezzi frigoriferi:

— per le cooperative di pescatori e loro consorzi: 30% sul totale della spesa;

— per i singoli pescatori ed imprese: 30% sulla spesa fino a L. 10 milioni e 20% sulle spese eccedenti i 10 milioni di lire.

c) Per gli autocarri non frigoriferi ma soltanto refrigerati, e per le nuove reti, cavi e calamenti ed in genere i materiali mobili non specificati ai punti precedenti:

— per le cooperative di pescatori e loro consorzi 20% sul totale della spesa;

— per i singoli pescatori e imprese: 10% sul totale della spesa.

IV. - PROCEDURA DA ESEGUIRE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO.

La procedura da seguire per ottenere i benefici previsti dall'art. 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è la seguente :

1) **Domanda.**

In carta semplice, in triplice copia, contenente la richiesta di ammissione al contributo, diretta alla Cassa per il Mezzogiorno - Roma, e presentata alla competente Capitaneria di Porto che ne curerà l'inoltro con le modalità di cui al seguente punto 3). Tale domanda dovrà altresì contenere le precise generalità o denominazione del richiedente, l'indirizzo ed ogni altro dato necessario per la sua esatta individuazione.

2) **Documentazione preventiva.**

Alla suddetta domanda dovrà essere acclusa la seguente documentazione (in duplice copia) :

a) *Programma di spesa,* cioè un elenco analitico delle opere che si intendono eseguire e delle attrezzature che si intendono acquistare, con la indicazione — voce per voce — della relativa spesa prevista, nonchè dell'ammontare globale della spesa stessa.

b) *Relazione tecnica-finanziaria,* che nella parte tecnica illustrerà le caratteristiche tecniche delle opere e delle attrezzature proposte per il contributo, la loro capacità di produzione o di lavorazione, ecc., e nella parte finanziaria indicherà in che modo e con quali mezzi il richiedente si propone di far fronte alla parte della spesa che resterà definitivamente a suo carico perchè non coperta da contributo.

Detta relazione dovrà essere più o meno particolareggiata in rapporto all'importanza delle opere ed attrezzature che i richiedenti si propongono di effettuare.

c) *Documentazione tecnica specifica delle singole opere e spese,* e in particolare:

Nuovi natanti: progetto e disegni indicanti caratteristiche ed attrezzature dello scafo da costruire. Preventivo dettagliato di spesa rilasciato dal costruttore.

Trasformazione e miglioramento natanti - Impianti di bordo : estratto matricolare del natante. Preventivo dettagliato di spesa rilasciato dal costruttore e dai fornitori.

Installazione o sostituzione motori: preventivo dettagliato del cantiere o del fornitore con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case produttrici. Dichiarazione del RINa attestante la convenienza della installazione o sostituzione del motore, ed indicante altresì i lavori di rinforzo dello scafo ritenuti necessari.

Attrezzature da pesca o di bordo: preventivi dettagliati delle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle stesse case.

Impianti a terra per la conservazione e lavorazione del pesce e sottoprodotti, per la produzione di ghiaccio, per la fabbricazione e riparazione di attrezzature :

Progetto dettagliato comprendente:

— *per il terreno su cui dovrà sorgere l'impianto:*
— planimetria del terreno;
— certificazione di libertà e disponibilità del terreno;

— *per i fabbricati ed opere connesse:*

— disegni, piante, sezioni
— computo metrico estimativo munito del visto dell'Ufficio del Genio Civile competente. Tale visto dovrà essere richiesto a detto Ufficio direttamente dagli interessati.

— *per i macchinari ed attrezzature:*

— preventivi dettagliati dalle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case stesse.

Mezzi di trasporto : preventivi dettagliati delle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case stesse.

d) *Documentazione legale ed amministrativa,* come qui di seguito specificato:

Per quanto riguarda cooperative e consorzi:

— atto costitutivo;
— statuto;
— certificato di iscrizione nei Registri prefettizi;
— ultimo bilancio e conto perdite e profitti approvato, con relativa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
— estratto notarile della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alle nuove opere e spese;
— numero dei natanti di proprietà, numero dei soci, attività svolte, ecc.

Per quanto riguarda singoli pescatori:

— estratto matricolare relativo al richiedente;
— estratto matricolare dei natanti di proprietà.

Per quanto riguarda imprese non cooperative:

— certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
— estratto matricolare relativo ai natanti di proprietà.

ed inoltre, se trattasi di società legalmente costituite:

— atto costitutivo;
— statuto;
— ultimo bilancio e conto perdite e profitti approvato, con relativa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
— estratto notarile della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alle nuove opere e spese.

3) **Istruttoria di competenza della Capitaneria di Porto.**

La domanda di cui al punto 1) e la documentazione di cui al punto 2) saranno presentate dagli interessati alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

La Capitaneria di Porto accerta la regolarità e la completezza delle domande e della relativa documentazione, e quindi trasmette la pratica al Ministero della Marina Mercantile — Direzione Generale della Pesca Marittima — accompagnandola con una propria relazione in duplice copia circa la congruità della spesa e circa l'opportunità e la convenienza dei lavori e degli acquisti progettati.

La Capitaneria di Porto trasmetterà direttamente alla « Cassa » una copia della domanda, senza la documentazione.

4) **Istruttoria di competenza del Ministero della Marina Mercantile.**

Il Ministero della Marina Mercantile effettua, per conto della Cassa per il Mezzogiorno, la istruttoria delle singole domande e successivamente le trasmette — complete di tutta la documentazione — alla Cassa predetta.

Per ogni singola domanda il Ministero provvede a compilare una propria relazione istruttoria, esprimendo motivato parere circa la accoglibilità totale o parziale, o la non accoglibilità della istanza, nonchè circa le condizioni alle quali il contributo potrà essere accordato.

Nella relazione è altresì specificamente espressa una dichiarazione del Ministero circa eventuali contributi a fondo perduto od eventuali finnaziamenti già conseguiti dai richiedenti per le stesse o per altre voci di spesa, nonchè la misura e la entità di detti contributi o finanziamenti.

Il Ministero, nel caso di costruzione di nuovi natanti, dovrà dare indicazione preventiva del nominativo e del numero di matricola delle vecchie imbarcazioni da demolire.

5) **Domande di contributo pesca su laghi e acque interne.**

Per la pesca sui laghi e, in genere, sulle acque interne, le domande di contributo e tutte le relative documentazioni devono essere inviate dagli

interessati direttamente alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale provvederà pure direttamente alle relative istruttorie.

6) **Atti di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.**

La decisione circa l'accoglimento delle domande e circa i contributi da concedere spetta alla Cassa per il Mezzogiorno, che potrà procedere — se lo riterrà necessario — ad ulteriori accertamenti.

Il contributo è concesso mediante determinazione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Il provvedimento di concessione del contributo viene comunicato agli interessati e, per conoscenza, al Ministero della Marina Mercantile ed alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Tale provvedimento stabilisce la misura percentuale del contributo come specificato al capitolo III) e l'ammontare massimo in cifra del contributo stesso nonchè le relative condizioni, e tra l'altro:

a) nel caso di nuove costruzioni di scafi, sarà prescritta la preventiva demolizione di vecchi natanti, con indicazione del natante o dei natanti da demolire;

b) nel caso di acquisto di autocarri frigoriferi e di autocarri refrigerati — cioè dotati questi ultimi almeno di cassone isolato e rivestito internamente di lamierino — sarà prescritto l'impegno da parte dei beneficiari, di non utilizzarlo per altri scopi e di non distogliere il mezzo dalla sua destinazione, senza il preventivo benestare della « Cassa », per un periodo di almeno 5 anni.

7) **Documentazione finale della spesa e certificato di regolare esecuzione.**

Ultimate le opere e le spese, il beneficiario del contributo compilerà una domanda su carta semplice, in duplice copia, indirizzata alla Cassa per il Mezzogiorno, di liquidazione del contributo.

A tale domanda dovrà essere allegato quanto segue:

a) tutti i documenti originali di spesa (o copie fotostatiche o copie autentiche degli stessi) inerenti alle opere e forniture ammesse a contributo. Nel caso di acquisto di attrezzature mobili (reti, cavi, calamenti, piombi, galleggianti, ecc. e automezzi), la documentazione di spesa (fatture) dovrà essere inviata in doppia copia. Tali fatture, nel caso in cui siano emesse da commercianti o grossisti o fornitori di bordo anzichè da diretti produttori, dovranno portare in calce, a cura dei suddetti venditori, gli estremi delle fatture di origine dei materiali oggetto del contributo;

b) un atto di certificazione delle stesse opere e forniture ammesse a contributo, e precisamente:

— quando trattasi di opere od impianti: un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal competente Ufficio del Genio Civile.

Tale certificato dovrà essere richiesto a detto Ufficio direttamente dagli interessati;

— quando trattasi di nuovi natanti: un certificato di navigabilità rilasciato dal RINa avente valore di attestazione che il natante è stato costruito a regola d'arte;

— quando trattasi di lavori inerenti alla sostituzione od installazione di motori, o di lavori relativi agli scafi: un certificato di navigabilità rilasciato dal RINa avente valore di attestazione che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

— per tutte le altre forniture: una attestazione dell'Autorità marittima locale attestante l'avvenuto acquisto ed utilizzazione delle forniture medesime;

c) infine, qualora la domanda sia presentata da cooperative, da consorzi, da imprese sociali, e comunque da beneficiari che non siano singole persone, dovrà altresì essere allegato alla stessa un certificato notarile o del Tribunale dal quale risulti il legale rappresentante o comunque la persona delegata a riscuotere e rilasciare quietanze.

8) **Liquidazione e pagamento del contributo.**

La domanda e la documentazione di cui al precedente punto IV saranno presentate dal beneficiario alla Capitaneria di Porto competente. Detta Capitaneria accerterà la regolarità della pratica e quindi la trasmetterà direttamente alla Cassa per il Mezzogiorno.

La determinazione finale dell'ammontare del contributo sarà effettuata dalla Cassa.

In nessun caso il contributo finale potrà superare l'ammontare stabilito dal provvedimento di concessione; potrà per contro essere proporzionalmente ridotto ove la spesa documentata risulti inferiore a quella ammessa a contributo.

Subito dopo emesso il provvedimento di liquidazione sarà effettuato all'avente diritto il pagamento della somma stabilita.

Di tale pagamento sarà data notizia al Ministero della Marina Mercantile ed alla Capitaneria di Porto.

OPUSCOLO - NORME PER L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

ZONE DI INTERVENTO E AREE DI COMPETENZA

Le zone nelle quali possono attuarsi opere di miglioramento fondiario con i contributi della Cassa per il Mezzogiorno sono:

a) i comprensori di bonifica classificati ai sensi del D. L. 13-2-1933, n. 215.

b) i bacini montani;

c) i comprensori di bonifica montana classificati in base alla legge 25-7-1952, n. 991;

d) la parte delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, esterna ai comprensori di bonifica di competenza « Cassa », limitatamente alle opere irrigue ed a quelle direttamente con queste connesse;

e) l'intero territorio indicato dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli da parte di Cooperative e di Consorzi di cooperative di produttori.

I comprensori ed i bacini di intervento sono quelli compresi nello elenco allegato alla presente circolare.

Gli Ispettorati Agrari Compartimentali, gli Ispettorati Agrari Regionali, gli Ispettori Regionali delle Foreste, sono delegati ad accettare, con le modalità di cui alle presenti norme, le domande di contributo per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, che pervengono da parte degli agricoltori a vantaggio di aziende ubicate nei perimetri di cui alle voci a), b), c), d) ed e).

Per l'accettazione delle domande dovranno rispettarsi i seguenti limiti di territorio:

— Gli Ispettorati Agrari Compartimentali e Regionali agiranno nei comprensori di bonifica, nella parte dei bacini montani il cui territorio non è classificato montano ai sensi della legge 25-7-1952, n. 991;

— gli Ispettorati Regionali delle Foreste agiranno nei compronsori di bonifica montana ed in quella parte dei bacini montani il cui territorio è classificato montano ai sensi della predetta legge n. 991;

Gli Ispettorati, sia agrari che forestali, istruiranno tutte le domande ed i progetti che perverranno, trasmettendo alla « Cassa », con circo-

stanziate proposte, quelli che esulano dalla loro competenza. Per questi ultimi la « Cassa » si riserva le successive determinazioni.

Circa la competenza ad accogliere ed istruire i progetti relativi ad aziende costituite da due o più appezzamenti di terreno ricadenti parte in zona di competenza degli Ispettorati Agrari, parte in zona di competenza degli Ispettorati Forestali, si dispone che questa sia dell'Ispettorato nella cui giurisdizione ricade la maggior parte del terreno costituente l'azienda.

Gli Ispettorati, sia agrari che forestali, sono competenti ad approvare i progetti e delegati ad emettere e predisporre i relativi provvedimenti di concessione, di revoca, di collaudo e di liquidazione nei casi e nelle misure specificati al paragrafo che segue.

LIMITI DI COMPETENZA DEGLI ISPETTORATI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI E LA EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE

Il limite entro il quale gli Ispettorati sono competenti ad approvare i progetti, ad emettere i relativi provvedimenti di concessione e ad esplicare tutti i conseguenti atti tecnici ed amministrativi fino alla liquidazione del contributo, è fissato in lire 10 milioni.

Il limite di cui sopra si riferisce all'importo originario del progetto e deve riguardare aziende che non hanno l'obbligo della presentazione del piano aziendale di trasformazione, di cui si dirà in seguito, ed aziende il cui piano aziendale di trasformazione, è di importo non superiore a 20 milioni.

Ogni qual volta l'importo originario del progetto supera i 10 milioni, oppure il progetto stesso costituisce stralcio di un piano aziendale superiore a 20 milioni, la competenza ad emettere i provvedimenti di concessione è riservata alla « Cassa ». Riservata alla « Cassa » è pure l'approvazione dei progetti successivi al primo, quando la somma degli importi originari, ivi compreso il primo, supera i 10 milioni. Di competenza « Cassa » è inoltre l'approvazione di tutti i progetti relativi ad impianti per la conservazione e trasformazone dei prodotti agricoli, di quelli che prevedono l'acquisto di trattori e di apparecchiature per il dissodamento e la sistemazione del terreno, dei laghetti collinari, delle serre, delle attrezzature ortofrutticole e vivaistiche, degli allevamenti specali, degli impianti avicoli che non appaiono di stretto carattere aziendale e non si inquadrino nell'economia delle aziende interessate, nonchè di quelli presentati da Comuni, Enti, agricoltori associati o in gruppo, qualunque sia l'importo, che riguardino elettrodotti, acquedotti, strade, e comunque opere interessanti più fondi. A quelli di cui sopra vanno aggiunti i progetti che prevedono la irrigazione mediante la utilizzazione di acque provenienti da trivellazioni sperimentali eseguite dalla « Cassa », gli impianti antibrina e la costituzione di nuclei di selezione e di acclimatamento del bestiame e l'acquisto del medesimo.

COORDINAMENTO TRA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E OPERE DI COMPETENZA PRIVATA

Per una organica impostazione delle opere pubbliche (reti irrigue ed elettriche, viabilità acquedotti, sistemazioni idrauliche, ecc.) è necessario che l'Organo che le progetta ed esegue abbia una chiara visione delle esigenze delle singole proprietà private; viceversa i privati, nel progettare le opere di loro competenza, debbono avere una conoscenza precisa del complesso delle opere pubbliche interessanti la propria zona.

Diversi sono stati infatti i casi nei quali, per mancanza di coordinamento tra opere pubbliche ed opere private, specialmente nel settore irriguo, si sono sovrapposte iniziative di carattere collettivo ad iniziative private, con evidente danno per l'attività pubblica e per quella privata. Per ovviare a tali inconvenienti, si dispone che ai progetti debba essere allegato un certificato del Consorzio di Bonifica, o dell'Ente che in mancanza ne assolva i compiti, attestante non solo che l'azienda ricade in zona di competenza « Cassa », ma che le opere progettate non sono in contrasto col programma di opere pubbliche del territorio.

E' qui però il caso sottolineare il fatto che l'organicità degli interventi non deve peraltro portare alla concentrazione di mezzi in poche aziende a scapito di altre; all'opposto è necessario che i benefici degli interventi finanziari e tecnici abbiano la massima diffusione possibile, ancor quando ne risulti una minore intensità.

PIANI AZIENDALI DI TRASFORMAZIONE

Altra esigenza pregiudiziale per svolgere una organica attività nel settore della trasformazione fondiaria è quella di formulare per le aziende di una certa ampiezza i piani aziendali di trasformazione. Ciò d'altronde è chiaramente prescritto quando si tratti di opere di bonifica di competenza privata da realizzare in dipendenza di un piano generale di bonifica approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Gli Organi istruttori escluderanno pertanto dall'approvazione tutti i progetti che non risultino inquadrati in un piano di massima di trasformazione. Dalla presentazione di tale piano sono esonerate:

a) per i territori nei quali operano gli Ispettorati Agrari, le aziende irrigue di superficie non superiore a 10 ettari e le aziende asciutte non superiori a 20 ettari;

b) per i territori nei quali operano gli Ispettorati Forestali, le aziende irrigue di superficie non superiore a 15 ettari, le aziende asciutte non superiori a 30 ettari, nonchè quelle silvo-pastorali non superiori a 100 ettari, escludendo dal computo, in questi ultimi due casi, l'eventuale superficie boscata.

Qualora non si ritenga opportuno presentare il piano aziendale di trasformazione, in calce alla domanda che accompagna l'unico progetto

esecutivo, dovrà apporsi, da parte del richiedente, la dichiarazione che per la stessa azienda si rinunzia a chiedere alla « Cassa » ulteriori sussidi. Tale dichiarazione, a cura degli Organi istruttori, sarà riportata sul provvedimento di concessione e successivamente su quello di liquidazione.

Il piano di massima deve essere costituito da:

a) una corografia che permetta l'individuazione dell'azienda nello ambito del comprensorio;

b) una planimetria della stessa con la ubicazione dei fabbricati, delle principali altre opere fondiarie esistenti, delle zone a colture legnose, nonchè delle opere previste nel piano;

c) una relazione succinta sulla situazione attuale dell'azienda e sull'indirizzo della trasformazione fondiaria;

d) una descrizione delle opere che occorre eseguire con un preventivo di massima per ciascuna di esse, unitamente ad uno schema cronologico, che però non è vincolativo, dei relativi stralci esecutivi.

Tale piano di massima va presentato unitamente al primo stralcio esecutivo delle opere.

La presentazione del piano di massima non è richiesta nel caso in cui il progetto esecutivo comprenda tutte le opere occorrenti per la trasformazione dell'azienda e quindi con esso si esauriscano gli interventi della « Cassa ».

Si precisa che per azienda deve intendersi l'intero fondo cui le opere di trasformazione progettate si riferiscono e non già la quota parte di esso (podere, appezzamento, ecc.) ove le opere saranno realizzate o che di esse direttamente beneficia. Nessuna diversa determinazione va adottata nel caso il proprietario, per la conduzione, si avvalga di diversi tipi di impresa (affitto, colonia, conduzione diretta, ecc.).

Nel caso di progetti riguardanti proprietà Comunali o di Enti soggetti ad Autorità tutoria, è stata prospettata qualche difficoltà da parte delle Autorità stesse ad approvare piani di trasformazione di importo notevole. Si chiarisce in proposito che la presentazione del piano non impegna ad eseguire tutte le opere ivi previste, ma costituisce soltanto la necessaria premessa per la razionale impostazione della trasformazione, la quale può essere attuata anche mediante più « stralci esecutivi ».

Il problema del finanziamento sorge quindi soltanto con l'approvazione dei singoli stralci esecutivi.

Per quanto si riferisce ai piani aziendali si raccomanda in modo particolare di prevedere complessi di opere che portino un effettivo contributo alla formazione di aziende organiche e consentano un notevole incremento della produzione e dell'impiego di manodopera.

Nel caso di impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi, ove si dovessero prevedere ampliamenti, insieme al primo progetto esecutivo, dovrà presentarsi quello di massima, senza il quale l'intervento della « Cassa » si riterrà esaurito col primo progetto.

Il progetto di massima oltre le opere murarie dovrà prevedere il macchinario e le attrezzature occorrenti per il completamento dell'impianto.

NATURA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi della « Cassa » si concretano nella ammissione a sussidio delle opere di trasformazione fondiaria previste dall'art. 43 del D. L. 13 febbraio 1933, n. 215; dall'art. 9 della legge 23-4-1949, n. 165, nonchè dall'art. 3 della legge 15-7-1952, n. 991. I sussidi saranno corrisposti nelle misure di cui all'art. 44 della legge 13-2-1933, n. 215, all'art. 3 della legge 25-7-1952, n. 991 ed all'art. 4 della legge 26-11-1955, n. 1177.

Per gli impianti però di fertirrigazione a pioggia, di cui al predetto art. 3 della legge 991 ed all'art. 4 della legge 1177, il contributo può essere elevato fino ad un massimo rispettivamente del 50% e del 60%.

Negli altri casi sarà fatta salva la maggiore misura del sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere (acquedotti rurali legge 215 del 1933 — opere di irrigazione in Puglia e Lucania — art. 9 del D.L. C.P.S. 18 marzo 1947, n. 281 — laghetti collinari — legge 18 dicembre 1959, n. 1117).

Nel caso di territori classificati censuari montani ricadenti nell'ambito di comprensori di bonifica classificati ai sensi della legge n. 215 del 13 febbraio 1933, al fine di non frazionare gli interventi ed in considerazione della particolare depressione economica cui tali territori sono soggetti, i sussidi per le opere di miglioramente fondiario possono essere elevati dal 38 al 50%.

Qualora però le opere da ammettere a contributo non rispondano pienamente allo scopo per il quale vengono progettate, la misura del sussidio è stabilita in rapporto alla maggiore o minore loro razionalità ed economia, criteri questi indispensabili per un armonico sviluppo della trasformazione.

Per quanto concerne gli Ispettorati Forestali si richiama l'attenzione degli stessi sull'ultimo comma dell'art. 3 della legge 991, e si dispone che quando le opere da sussidiare non sono tipicamente montane e quando riguardano aziende la cui fisionomia, sotto l'aspetto economico e colturale, non è perfettamente montana, la misura del sussidio dovrà essere congruamente ridotta.

Oltre a quanto sopra, si applicheranno le facilitazioni creditizie di cui si dirà in seguito, secondo le quali, qualora la ditta interessata ne faccia richiesta all'atto della presentazione del progetto, sarà possibile utilizzare il sussidio sotto forma di concorso nel pagamento di interessi in operazione di mutuo.

I mutui avranno durata variabile secondo la categoria delle opere. Per quelli non eccedenti il 50% dell'importo delle opere approvate, sarà corrisposto inoltre il sussidio integrativo previsto al terzo comma dello

art. 46 del D. L. 13-2-1933, n. 215. Tale sussidio è in funzione della durata del mutuo e dell'entità dello stesso.

Quando le proprietà da migliorare appartengono a Comuni, Università, Comunanze agrarie, Istituzioni pubbliche ed Enti in genere, e le stesse ricadono in comprensorio di bonifica montana od in bacini montani il cui territorio sia classificato montano, come sarà meglio specificato in seguito, potrà essere concesso il cumulo del sussidio in capitale col concorso nel pagamento degli interessi.

COSTO DELLA TRASFORMAZIONE E PERCENTUALE DI SUSSIDIO

Gli importi massimi per ettaro di superficie ammissibili a contributo col pieno sussidio, nel caso di progetti che prevedano la integrale trasformazione dell'azienda interessata e l'azienda stessa sia, del tutto o quasi, priva di investimenti fondiari sono:

a) *trasformazione asciutta*

1) aziende grandi o medie da L. 750.000 a 800.000 a seconda della ampiezza;

2) aziende piccole da L. 950.000 a 1.000.000 a seconda dell'ampiezza.

b) *trasformazione irrigua in zone di pianura*

1) aziende grandi e medie da L. 1.200.000 a 1.300.000 a seconda dell'ampiezza e della provenienza dell'acqua;

2) aziende piccole da L. 1.200.000 a 1.300.000 a seconda dell'ampiezza e della provenienza dell'acqua.

c) *trasformazione irrigua in zone da terrazzare, gradonare o ciglionare*

1) aziende grandi e medie da L. 1.200.000 a 1.300.000 a seconda dell'ampiezza e della provenienza dell'acqua;

2) aziende piccole da L. 1.500.000 a 1.600.000 a seconda dell'ampiezza e della provenienza dell'acqua.

I limiti massimi di cui sopra potranno essere superati solo quando la trasformazione assuma aspetti specifici di colonizzazione e nelle zone sismiche ove bisogna tener conto del maggiore costo delle costruzioni. In tutti gli altri casi, se superati, il sussidio dovrà essere congruamente ridotto.

COSTRUZIONI RURALI

La necessità di limitare al massimo la suddivisione delle aziende in unità colturali di troppo modesta ampiezza, e per converso di favorire la meccanizzazione ed un economico esercizio, consiglia di non incoraggiare elevati investimenti in fabbricati rurali, contenendo al massimo la loro incidenza con una loro razionale ed integrale utilizzazione.

Tenendo pertanto presente quanto sopra, per quanto concerne le costruzioni rurali nelle aziende che ne siano del tutto o quasi sprovviste, si dispone che gli importi relativi ammissibili a contributo col pieno sussidio non debbano superare: il 40-45% di quelli unitari massimi innanzi indicati per le aziende medie e grandi e il 50% per quelle piccole. L'importo delle costruzioni rurali non potrà superare comunque il 50% dei massimali di cui sopra, mentre l'aliquota del sussidio verrà proporzionalmente ridotta. Quando i progetti prevedano per le anzidette costruzioni rurali una spesa maggiore di quella sopra indicata, se ne dovrà prescrivere il ridimensionamento.

Va tenuto altresì presente che per la determinazione della spesa ammissibile a contributo per costruzioni rurali non possono essere presi in considerazione i terreni non di proprietà, a meno che le costruzioni non vengano eseguite in misura direttamente proporzionale anche su questi.

Per le zone da terrazzare la spesa ammissibile a contributo per fabbricati è quella valida per il corrispondente tipo di azienda in pianura.

Aziende piccole: per le piccolissime proprietà, per quelle cioè sino a 4 ettari se irrigue a 5 ettari se asciutte, gli importi massimi ammissibili a contributo per costruzioni rurali, col pieno sussidio, sono invece quelli risultanti dal prodotto:

— trasformazione irrigua: superficie totale delle proprietà per 1.300.000, per il corrispondente coefficiente di riduzione indicato nel prospetto che segue:

— trasformazione asciutta: superficie totale delle proprietà per 1.000.000, per il corrispondente coefficiente di riduzione indicato nel prospetto che segue:

Superficie delle proprietà	Coefficienti di Trasformazione	
	irrigua	asciutta
da Ha. 0,20 ad Ha. 1,00	0,80	—
» » 0,50 » » 1,00	—	0,80
da oltre Ha. 1 » » 1,50	0,70	0,80
» » » 1,50 » » 3,00	0,60	0,70
» » » 3,00 » » 4,00	0,55	0,60
» » » 4,00 » » 5,00	—	0,55

Quando gli importi da ammettere a contributo sono superiori a quelli cui può essere concesso il sussidio massimo (38%-50% e nel caso della Calabria 60%-75%), tali percentuali massime dovranno ridursi di una uni-

tà man mano che l'importo da sussidiare aumenta di L. 50.000 o frazione di 50.000 per i progetti di competenza degli Ispettorati Agrari, e di 40.000 per quelli di competenza degli Ispettorati Forestali (vedi tabelle in appendice). Oltre a quanto sopra si dispone di non concedere sussidi per costruzioni rurali alle aziende irrigue inferiori ad ettari 0,20 ed a quelle asciutte inferiori ad ettari 0,50.

Nel caso di piccole e piccolissime proprietà formate da due o più appezzamenti, questi vanno considerati come costituenti unica azienda se vicini tra loro, ubicati nello stesso territorio comunale ed appartenenti ad un unico proprietario. In tal caso le costruzioni rurali dovranno essere ubicate nell'appezzamento di maggiore ampiezza. Solo in casi particolarissimi potrà essere consentita l'ubicazione in altro appezzamento.

INTERVENTI NEI TERRENI ASSEGNATI PER EFFETTO DELLA LEGGE DI RIFORMA

Nei territori assegnati per effetto della legge di Riforma che ricadono nei comprensori di bonifica, nei bacini montani o nei compensori di bonifica montana di competenza « Cassa », possono essere ammesse a sussidio opere di trasformazione fondiaria integrative di quelle predisposte o fatte eseguire dagli Enti di Riforma.

Sono pertanto escluse dall'ammissione a contributo le opere fondamentali considerate indispensabili al primo insediamento degli agricoltori nei terreni assegnati per effetto delle leggi di Riforma Fondaria; possono essere invece ammesse a contributo le opere di trasformazione fondiaria integrative, quali:

1) ampliamento di stalle;
2) magazzini;
3) fienili;
4) cisterne per provviste acqua potabile;
5) completamento di rustici (porcile-pollaio-forno);
6) concimaie;
7) fabbricati rurali sulle quote per le quali gli Enti di Riforma hanno escluso ogni impianto di tale categoria di opere;
8) sistemazione del terreno;
9) ricerche di acqua per uso irriguo;
10) opere di impianti di irrigazione;
11) piantagioni;
12) serre per colture varie.

Per la istruttoria dei progetti relativi rimangono ferme le norme di carattere generale in vigore, tenendo presente in particolare le disposizioni relative alle opere già eseguite al momento del sopraluogo preventivo, i limiti di spesa per ettaro ammissibili a contributo, con l'avvertenza che per i fabbricati rurali previsti sulle quote le richieste di contributo dovranno essere corredate da esplicite dichiarazioni degli Enti di Riforma

convalidate dagli Ispettorati, dalle quali risulti che tali interventi sono stati esclusi dai programmi dagli Enti stessi e che per le opere di cui si chiede l'ammissione al sussidio non sono stati concessi sussidi o mutui direttamente o comunque a carico dello Stato. Il rchiedente dovrà inoltre dichiarare di non avvalersi di altre eventuali provvidenze previste a favore della proprietà a lui assegnata per effetto della legge di Riforma.

INTERVENTI IRRIGUI NELLA PENISOLA SALENTINA

Nei territori delle provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, esterni ai comprensori di bonifica di intervento « Cassa », sono sussidiabili le opere irrigue e quelle con queste direttamente connesse e dalle stesse rese indispnsabili; quali stalle, sistemazione idraulico-agraria di terreni, ecc. Queste ultime ultime però dovranno essere proporzionate alla attività irrigua realizzabile.

Il collaudo ed il pagamento del sussidio delle opere connesse è subordinato all'esecuzione delle opere irrigue vere e proprie.

PRINCIPALI OPERE DA AMMETTERE A SUSSIDIO

Le opere da ammettere a sussidio oltre che rientrare tra quelle di cui all'art. 43 del R. D. L. 13-2-1933, n. 215, all'art. 9 della legge 23-4-1949, n. 165 e all'art. 3 della legge 25-7-1952, n. 991, devono rispondere agli obiettivi di un concreto sviluppo dell'economia delle aziende interessate, contribuendo altresì a realizzare i presupposti e le condizioni per un reale aumento e miglioramento della produzione.

Premesso quanto sopra è evidente che non vi sarebbe bisogno di particolari direttive se per i singoli comprensori fossero stati approvati e resi esecutivi i piani generali di bonifica, e altresì fossero state indicate le categorie di opere da approvare in conformità di quanto prescritto dall'art. 8 del D. L. 13-2-1933, n. 215. Nei comprensori, o parte di essi, che trovansi nelle dette condizioni, la concessione dei sussidi dovrà essere perciò regolata dalle norme suddette. Man mano poi che le direttive della trasformazione saranno approvate e rese esecutive anche per altri comprensori, la sussidiabilità delle opere dovrà essere disciplinata dalle stesse norme.

Nelle zone non soggette ad obblighi di bonifica la preferenza va data alle seguenti categorie di opere:

a) sistemazioni idraulico-agrarie, scarificature, dissodamenti, scassi;
b) ricerca e distribuzione di acque a scopo irriguo;
c) strade di raccordo alla viabilità pubblica e strade interpoderali e poderali;
d) approvvigionamento idrico per uso potabile;
e) costruzione e riattamento di case rurali;
f) costruzione e riattamento di ricoveri per il bestiame;
g) costruzione di sili per foraggi, fienili, concimaie;
h) impianto di cabine trasformazione e linee di distribuzione di

energia elettrica ad uso agricolo;

i) impianti e attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi;

l) miglioramento di pascoli;

m) laghetti collinari.

Per quanto riguarda le opere sopra elencate si fanno presenti alcuni particolari criteri da seguire nella istruttoria dei progetti.

Sistemazioni idraulico-agrarie, scarificature, dissodamenti, scassi

Le opere di sistemazione idraulico-agraria necessarie alla eliminazione del dissesto idrogeologico e alla conservazione del suolo debbono essere considerate in tutti i casi in cui le stesse si rendano necessarie. La loro esecuzione deve avere carattere di priorità ed essere realizzata possibilmente col primo lotto di lavori ammessi a sussidio.

Si sottolinea la necessità di tali sistemazioni in quanto complementari alle opere di bonifica idraulica di pubblico interesse.

Al fine di conservarle efficienti si stabilisce che nel provvedimento di concessione debba essere prescritto l'obbligo, da parte del richiedente, di curarne la manutenzione per un periodo non inferiore a 5 anni, e, nella domanda, sottoscritto l'impegno di restituire alla « Cassa » il sussidio fruito per le stesse in caso di inadempienza.

I dissodamenti, intendendo per tali le arature non inferiori a 50/60 cm., e le scaricature, sono sussidiabili per i terreni da mettere a coltura per la prima volta, per quelli con presenza di cappellaccio o crosta e per quelli incolti da un notevole numero di anni.

Per quanto concerne gli scassi, le arature cioè che oscillano dai 70 ai 100 cm. di profondità, si precisa invece che possono essere ammessi a sussidio solo se nel terreno vi sia presenza di cappellaccio o crosta a notevole profondità ed allorchè il terreno stesso sia destinato ad impianti arborei ammessi contemporaneamente a contributo.

I lavori di cui sopra dovranno in ogni caso essere abbinati alla sistemazione idraulico-agraria ogni qualvolta questa si renda necessaria, ed inquadrati con le altre opere di trasformazione fondiaria da eseguire nella azienda, non essendo sussidiabili a se stanti.

Il sussidio o l'importo dovranno essere congruamente ridotti quando l'azienda interessata abbia beneficiato di sussidi anche per l'acquisto di trattori.

Opere di ricerca e distribuzione di acqua a scopo irriguo

Questa categoria di opere deve essere considerata con particolare attenzione. Innanzi tutto si prescriverà che siano messe in valore tutte le risorse idriche praticamente utilizzabili, talchè non dovrà essere consentito di prevedere una trasformazione asciutta laddove esiste una concreta possibilità di irrigazione.

Quando la irrigazione è fatta con acque sotterranee, pur riconoscendo che rendere irrigua una parte anche modesta dell'azienda reca notevoli benefici all'intero fondo, in sede di istruttoria si dovrà tener presente che non è conveniente andare oltre certi limiti di spesa unitaria. L'opera perciò dovrà essere esaminata attentamente onde stabilirne la reale convenienza.

In ogni caso l'impianto irriguo va considerato nel suo complesso (sollevamento dell'acqua, cabina di protezione, eventuali impianti elettrici per azionare le pompe, ecc...) e sussidiato con un'unica percentuale di contributo.

Per quanto concerne gli impianti di irrigazione a pioggia è da tener presente che non sono da sussidiare quelli totalmente mobili.

Al fine di accelerare l'istruttoria dei progetti che prevedono l'irrigazione con acque sotterranee, gli Ispettorati, previo sopraluogo, possono autorizzare preventivamente la ricerca dell'acqua e, a presentazione del certificato di portata rilasciato da un organo competente, istruire ed ammettere a sussidio contemporaneamente tanto le opere di ricerca che quelle di distribuzione. In tal caso il certificato di portata dovrà essere allegato al progetto.

In Puglia e Lucania, per tutte le opere di sstemazione dei terreni occorrenti alla trasformazione irrigua potranno essere, di norma integralmente applicate le disposizioni di cui all'art. 9 del R. D. L. 18-3-1947, n. 281, estensibili alla Campania nei territori dei comuni di cui all'art. 2 della legge 11-7-1952, n. 1005.

Strade di raccordo alla viabilità pubblica, strade poderali e interpoderali.

La progettazione delle strade va fatta con criteri di economia e prevedendo tracciati che assicurino stabilità all'opera e servano adeguatamente le varie parti dell'azienda.

La carreggiata, salvo le strade sulle quali è previsto il traffico con automezzi di notevole portata e quelle aventi carattere pubblico, per le quali si possono superare i ml. 3 di larghezza, dovrà aggirarsi intorno a tale parametro oltre le banchine laterali ed il fondo essere massicciato (cm. 20 circa di ossatura e 10 di pietrisco), non essendo ammesse le strade a fondo naturale. Viene fatta eccezione per la montagna date le sue particolari caratteristiche.

Per quanto concerne le opere d'arte connesse alle strade si raccomanda che siano di estrema semplicità e scelte tra quelle più economiche, senza pregiudicarne la staticità e la rispondenza.

In particolare per le *strade interpoderali* il Consiglio di Amministrazione della « Cassa », con circolare 2/6845 e 2/33171, ha deliberato di elevare al 75% il sussidio relativo, qualora uniscano tronchi di strade provinciali o di bonifica tra loro o con strade comunali camionabili, siano al

servizio di più aziende agrarie ed aperte al pubblico transito, ai sensi dell'art. 96 della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

La concessione per la costruzione di tali strade viene accordata unicamente ai Consorzi di bonifica e di Miglioramento Fondiario, ai Comuni, alle Cooperative od Associazioni di agricoltori direttamente interessati alle medesime.

Al fine poi di agevolare, in situazione di particolare deficienza di viabilità locale, la penetrazione ed il collegamento di zone e di borgate agrarie alle vie di comunicazione più importanti, è elevato al 75% il contributo anche a favore di quelle strade interpoderali di ragguardevole sviluppo la cui natura privatistica sia caratterizzata da interessi plurimi e collettivi particolarmente intensi e semprechè l'opera, oltre che dagli Enti di cui al precedente paragrafo, sia richiesta da Consorzi o da Cooperative di utenti e da Enti che ne assumano la manutenzione.

Il sussidio del 75% viene concesso anche ai progetti approvati a partire dalla data dell'1 luglio 1960 purchè per essi non siano stati erogati fondi a qualsiasi titolo e le strade ammesse a contributo abbiano le caratteristiche di cui sopra.

Il moltiplicarsi delle richieste di sussidio da parte di enti cooperativi e consortili, nonchè da parte di amministrazioni comunali per la costruzione di strade aventi carattere più o meno pubblico, ha messo in evidenza il fatto che mentre nel caso di enti cooperativi e consortili il presupposto della realizzazione delle opere per le quali si chiede il sussidio è il conseguimento del massimo beneficio degli associati e l'interesse a mantenerle è manifesto, nel caso di iniziative di amministrazioni comunali, invece, non sempre sono evidenti gli effettivi interessi delle zone di influenza delle opere.

Da quanto sopra emerge l'esigenza che l'attività in questione sia consona agli scopi perseguiti dalla « Cassa », in modo che i benefici derivanti all'agricoltura da un equilibrato sviluppo della rete stradale siano il più possibile sensibili e durevoli.

Per conseguenza occorre determinare quel minimo di caratteri tecnico-economici e funzionali che, in rapporto all'estrema variabilità degli ambienti interessati, costituiscano chiari ed obiettivi parametri per la individuazione di quelle effettivamente utili.

Inoltre la zona di diretta influenza deve avere una adeguata superficie che può essere calcolata in circa Ha. 150 per Km. di strada, per le zone accidentate e sprovviste di piste carrabili, od a prevalente piccola proprietà, ed in circa Ha. 300 per Km. di strada negli altri casi.

Dalla relazione di progetto dovrà inoltre risultare la situazione della viabilità esistente nel territorio comunale interessato, e devono essere specificati i criteri in base ai quali si dà la precedenza alla costruzione di una data strada rispetto ad altre eventualmente occorrenti per adeguare la viabilità minore alle esigenze del traffico agricolo.

Approvvigionamento idrico per uso potabile

Può essere realizzato mediante pozzi, captazione di sorgenti, piccoli acquedotti, ecc.

Per gli acquedotti il contributo può elevarsi fino al 75%, se con essi oltre a fornire di acqua potabile le aziende interessate, si alimentano uno o più fontanini lungo le strade di pubblico transito e la spesa per i lavori di conduzione sia prevalente rispetto a quella di eduzione e di raccolta dell'acqua.

Si chiarisce che non sono ammissibili a contributo, come opera di miglioramento fondiario, gli acquedotti a servizio dei centri urbani e delle frazioni di comune.

Per gli acquedotti che non presentano i requisiti di cui sopra e sono di esclusivo uso privato, la percentuale di sussidio è quella normale.

La dichiarazione di potabilità delle acque, mentre non è prescritta per le piccole opere di provvista di stretto uso aziendale, è invece necessaria per gli acquedotti.

Nel caso di acquedotti le zone da servire devono essere caratterizzate da insediamenti rurali sparsi con un sufficiente grado di residenzialità e l'acqua da distribuire non deve superare i l/sec. 4 e non essere inferiore a l/sec. 0,200. Negli atti di progetto occorre sia specificata la situazione delle preesistenti opere di approvvigionamento idrico-potabile, con la precisa localizzazione delle condotte e dei fabbisogni erogati e delle sorgenti eventualmente esistenti. Tale indicazione deve riguardare anche gli schemi acquedottistici programmati nell'ambito comunale con finanziamento in corso.

Costruzione e riattamento di case rurali e di ricoveri per il bestiame

Le costruzioni rappresentano indubbiamente la categoria di opere più estesa e di minore rendimento diretto; si raccomanda perciò di contenere i relativi oneri nei limiti consentiti dal tipo di trasformazione attuabile e dalla intensità colturale che sarà possibile raggiungere.

Dovrà inoltre esaminarsi nelle singole situazioni ambientali, la opportunità o meno di prevedere un diffuso insediamento umano in campagna, che, pur rappresentando nella maggioranza dei casi un indubbio vantaggio, può costituire talvolta un onere insopportabile o che comunque può essere evitato o rinviato nel tempo.

In linea di massima sono da sussidiarsi sempre le costruzioni che rispondano a necessità funzionali delle aziende; quelle che rappresentano invece un miglioramento fondiario utile ma non indispensabile, dovranno trovare incoraggiamento di più modesta portata.

Per quanto riguarda le case di abitazione, esse dovranno essere ammesse a sussidio per tutte le proprietà ed imprese contadine, purchè la

impresa agricola interessata presenti un minimo requisito di organicità e di estensione. Su tale punto si richiama l'attenzione degli Ispettorati competenti specie per quei casi nei quali la proprietà polverizzata non giustifica onerose costruzioni.

Per le aziende di maggiore ampiezza per le quali sia previsto un vero e proprio appoderamento, la residenza in campagna dei lavoratori potrà essere condizionata alla distanza dei più vicini centri abitati ed alla possibilità di rapido e comodo accesso all'azienda stessa. Sarà infine da approvare, in casi particolari, la costruzione di piccoli locali per il personale e per gli attrezzi da lavoro, particolarmente nelle aziende specializzate che consentano la normale residenza nei centri urbani e rurali dislocati nella zona.

Per quanto concerne il riattamento e la trasformazione di vecchi fabbricati, poichè non è sempre possibile valutare con esattezza ciò che deve essere eseguito, essendo anzi talvolta conglobati nelle stime lavori di vera e propria manutenzione, che vanno comunque esclusi dal sussidio, mentre si richiama l'attenzione sulla precisa valutazione della convenienza economica dei riattamenti rispetto alle costruzioni ex novo, convenienza che deve essere veramente evidente, si precisa che la trasformazione deve risultare tecnicamente razionale e funzionale e si stabilisce di concedere la percentuale massima di sussidio solo in via del tutto eccezionale.

Cabine di trasformazione e linee di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo.

Le linee elettriche ed i relativi allacciamenti dovranno essere favoriti al massimo, semprechè consentano la fornitura di energia elettrica anche per l'azionamento di motori di apprezzabile potenza. Le linee atte alla sola illuminazione potranno pertanto essere ammesse a sussidio solo nel caso che siano di modesto sviluppo e realizzate per esclusivo uso aziendale e non prevedano l'allacciamento di altri utenti.

Le linee elettriche per essere sussidiate debbono però risultare a servizio dell'agricoltura e non dei centri urbani o delle frazioni di comune.

Essendo prevista la sussidiabilità anche di gruppi elettrogeni e di aereogeneratori di elettricità, si raccomanda di ammetterli a contributo solo quando la costruzione della linea elettrica e delle opere ad essa connesse costituiscano un onere di gran lunga superiore.

Per le linee elettriche a carattere collettivo, qualora la gestione non venga effettuata dalla società fornitrice dell'energia, il richiedente (comune, cooperativa, consorzio, associazione, ecc.) dovrà presentare, congiuntamente agli altri atti di progetto, il regolamento di gestione approvato dal Ministero della Agricoltura e Foreste ai sensi dell'art. 45 della legge 13-2-933, n. 215, nonchè una dichiarazione con la quale si impegna

ad effettuare la manutenzione degli impianti per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il pagamento del sussidio nel caso di queste ultime linee, è subordinato all'avvenuta stipula del contratto di fornitura dell'energia elettrica da parte della società erogatrice.

Impianti arborei.

Per gli impianti arborei, siano questi irrigui o in coltura asciutta, in considerazione della necessità di creare delle aree con produzione omogenea di varietà particolarmente adatte ed impianti che si possano inserire attivamente nell'economia di mercato, gli Ispettorati si dovranno attenere ai seguenti criteri nell'istruttoria dei progetti:

a) esclusione dal sussidio degli impianti a carattere familiare, dei vigneti e degli arboreti irrigui destinati alla produzione del legno;

b) esclusione dal sussidio degli impianti irrazionali, ubicati in zone poco adatte o in terreni compatti e non confacenti o aventi superficie inferiore a mezzo ettaro per ciascuna specie; in quest'ultimo caso a meno che la superficie non corrisponda a quella dell'intera azienda e nella zona non vi siano delle concrete omogenee manifestazioni nei riguardi di tali impianti.

c) limitazione delle specie e delle varietà a quelle più idonee allo ambiente, scartando la consociazione a file alterne di specie diverse. Nel caso si desideri fare ricorso alla consociazione di specie diverse, si consiglia il sistema a striscie, cioè più filari (almeno 4 o 5) di una stessa specie con altrettanti di altra specie.

Gli impianti vanno eseguiti su terreno convenientemente scassato e sistemato, mentre nel progetto si dovranno specificare le specie e le varietà che si intendono mettere a dimora, precisando per ciascuna di esse il sistema di allevamento. Quest'ultimo per ovvi motivi è quanto mai opportuno soddifi alle imprescindibili esigenze di meccanizzare al massimo le operazioni colturali e di altro ordine, connesse con l'arboreto.

Per quanto concerne l'ampiezza dei singoli impianti in rapporto alla superficie delle aziende, si stabilisce che la stessa non debba superare, a seconda che trattasi di grandi, medie e piccole aziende, rispettivamente il 30, 40 e 50% delle stesse. Ciò almeno in questa prima fase.

Alle ditte richiedenti incombe l'obbligo di apporre sulla domanda di concessione di contributo la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto si impegna a restituire il sussidio qualora dopo il collaudo le varietà impiantate risultino diverse da quelle indicate in progetto e qualora vengano intercalate piantagioni legnose non ammesse a contributo ».

La limitazione relativa alle consociazioni con piantagioni non ammesse a contributo vale per un periodo di cinque anni a partire dalla data di collaudo.

Ad evitare contestazioni, gli Ispettorati dovranno specificare sui provvedimenti di concessione le specie, le varietà ed i sesti approvati, ponendo inoltre in buona evidenza l'obbligo della ditta di eseguire lo impianto conforme al progetto.

Data l'enorme importanza che riveste il materiale vivaistico, si raccomanda di porre ogni attenzione sulla necessità che gli agricoltori siano al riguardo convenientemente garantiti. Per quanto concerne in particolare gli oliveti, questi potranno essere sussidiati anche in *coltura intensiva*, e dovranno essere favorite la trasformazione delle zone olivastrate e le operazioni di ricostituzione degli oliveti esistenti (slupatura, scasso con esplosivi, ecc...).

In appendice è allegato un elenco di specie e varietà consigliabili.

Sistemazioni idraulico-agrarie di pubblica utilità ed impianti arborei

La « Cassa », avvalendosi del disposto degli articoli 3 e 7 della legge 13 febbraio 1933, n. 215 attua a totale suo carico le opere di sistemazione idraulico-agraria, aventi la finalità pubblica della stabilità del terreno e del buon regime delle acque.

Al riguardo si è avuto però modo di rilevare che, per assicurare la conservazione delle opere compiute, riuscirebbe particolarmente giovevole l'intervento dei privati attraverso la piantagione di idonee essenze arboree che, nel caso in ispecie, potrebbero anche essere ulivi o fruttiferi in genere.

Per favorire tali interventi e creare le premesse atte ad incoraggiare lo sviluppo di tali impianti nelle zone oggetto di sistemazione idraulico-agraria a carico dello Stato e particolarmente in quelle ubicate nelle immediate vicinanze di importanti opere pubbliche, la «Cassa » ha disposto che agli impianti eseguiti da privati sia concesso, oltre al normale contributo previsto dalla legislazione vigente, un premio del 20% per le zone di montagna, del 32% per quelle di pianura e del 10 per cento per il territorio della regione Calabrese sotto i 300 m.s.l.m.

Pertanto il sussidio complessivo riconoscibile per pianta attecchita sarà del 70% della spesa ammessa. Di tale sussidio, due terzi potranno essere corrisposti subito dopo la messa a dimora delle piante, previo collaudo parziale.

I progetti relativi dovranno pervenire alla « Cassa » tramite lo Ispettorato competente per la zona, essendo riservata alla « Cassa » la loro approvazione.

Nel caso di interventi ancora da progettare, lo studio relativo agli anzidetti impianti dovrà essere fatto preliminarmente ed inserito, a cura dell' Ente preposto, nella progettazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria a carico dello Stato. Ciò al fine di conseguire un indirizzo unitario e coordinato tra opere pubbliche ed opere private.

Impianti ed attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi

Un settore di speciale interesse nel quadro delle opere di bonifica di competenza privata, al quale la legge istitutiva della « Cassa » fa specifico riferimento, è quello degli impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Gli interventi in tale settore sono peraltro particolarmente complessi per le caratteristiche di miglioramento fondiario non attinenti a singole proprietà, ma prevalentemente riguardanti più aziende e interferenti con iniziative al di fuori delle categorie agricole, pertanto di carattere sostanzialmente industriale. Ciò impone di tenere conto del complesso delle attività esistenti nei singoli comprensori, di quelle che si vanno determinando nell'ambito delle provvidenze per la industrializzazione del Mezzogiorno, nonchè delle iniziative che partono dagli Enti di Riforma, che hanno compiti e finanziamenti specifici in materia.

Tale coordinamento è fondamentale perchè gli interventi della « Cassa » siano organici e tempestivi sia nel settore delle trasformazioni fondiarie che in quello industriale.

Come già detto in precedenza, per garantire il coordinamento delle iniziative relative agli impianti di conservazione e trasformazione, l'approvazione dei progetti e la concessione del sussidio è avocata alla «Cassa» qualunque sia l'importo del progetto.

Fermo restando il principio che gl'impianti debbono essere in ogni caso di potenzialità non eccedente il fabbisogno delle aziende cui sono destinati, si stabilisce di prendere in considerazione solo quelli relativi alle aziende singole od associate che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti: una adeguata consistenza di capacità lavorativa; una prevista dotazione di macchinario completo e capace di assicurare la migliore e più razionale trasformazione del prodotto; una idonea ed adeguata attrezzatura per la conservazione del prodotto stesso; costo di impianto che non superi un determinato limite per ettaro servito; ciclo di lavorazione anch'esso di basso costo.

In conseguenza di quanto sopra per gli impianti oleari ed enologici resta fissato in particolare:

Oleifici aziendali: la capacità lavorativa non deve essere inferiore ai 100q.li giornalieri con due turni di lavorazione di otto ore ciascuno, congiuntamente ad un costo, riferito al macchinario di frangitura, pressatura e separazione, non superiore alle lire 400.000 per ettaro di oliveto in coltura specializzata, o rapportata a tale, in fase di produttività.

Per l'utilizzazione dovrà prevedersi un periodo di almeno una trentina di giorni all'anno. Nei casi in cui ciò non risulti possibile si dovrà fare ricorso ad impianti di carattere associativo. L'attrezzatura per la conservazione del prodotto dovrà essere di entità tale da permettere l'immagazzinamento di buona parte dell'olio.

Per l'ammissione a contributo dell'impianto le ditte dovranno documentare in ogni caso di non essere in possesso della licenza di frantoiano.

Oleifici a carattere associativo: la potenzialità lavorativa giornaliera dovrà essere almeno doppia di quella minima prevista per gli aziendali; a meno che non si tratti di zone in cui l'olivicoltura non rivesta quel carattere di intensività tipico di alcune regioni, nel qual caso la «Cassa» si riserva di esaminare di volta in volta le singole richieste.

Cantine: quelle aziendali debbono avere una capacità di conservazione non inferiore ai 500 ettolitri e quelle sociali a 10.000. Il loro costo, compreso il macchinario, non deve superare le lire 350.000 per ettaro di vigneto per uve da vino in coltura specializzata o rapportata a tale.

Per quanto concerne la ubicazione degli impianti aziendali, siano essi oleari o vinicoli, resta confermato che di norma essi debbono essere ubicati in campagna, e nel caso di fondi formati da più appezzamenti in quello più idoneo sotto il profilo organizzativo. Qualora per altro ciò non risulti assolutamente possibile, per comprovata mancanza dei fondamentali servizi, potrà ammettersene la ubicazione alla periferia dei centri abitati. In tali casi e qualora i richiedenti posseggano in essi edifici atti allo scopo, potrà consentirsene la utilizzazione, a condizione che risultino veramente rispondenti e le eventuali opere di riattamento siano di modesta entità.

Per le iniziative interessanti Cooperative, Enti di Colonizzazione, Consorzi Agrari, il sussidio verrà concesso anche sulla spesa per l'acquisto del suolo necessario per la realizzazione dell'impianto.

Le iniziative per la realizzazione di impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, da parte di cooperative e di consorzi di cooperative di produttori sono ammissibili a sussidio nell'intero territorio indicato dall'art. 3 della legge 19 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni. Inoltre a favore degli impianti di conservazione, trasformazione, e lavorazione dei prodotti agricoli a carattere cooperativo, ammissibili a contributo con il sussidio del 38%, è prevista la concessione di un premio aggiuntivo pari al 10% dell'importo delle opere approvate, ed in caso di « forma mista » il mutuo potrà essere pari al 50% della spesa.

Non è escluso però che a fianco delle Cooperative, degli Enti di Colonizzazione, dei Consorzi Agrari, dei quali si fa specifica menzione nella legge n. 165 del 23-4-1949 e n. 634 del 29-7-1957, artt. 15 e 16, possano essere prese analoghe iniziative da parte dei Consorzi di Bonifica e dei Consorzi dei produttori.

I Consorzi di Bonifica potranno prendere le iniziative di cui sopra ove però manchi la possibilità di promuovere idonei Organismi cooperativi fra gli agricoltori interessati che possano costruire gli impianti: in ogni caso dovrà assicurarsi, da parte di Organismi di tal genere, la

gestione degli impianti stessi, anche se realizzati dai Consorzi, e a tale adempimento è subordinata la liquidazione del sussidio da parte della « Cassa ».

Gli Ispettorati istruiranno e inoltreranno alla « Cassa », con il proprio parere, i progetti aventi i requisiti di cui sopra.

Relativamente agli impianti di lavorazione del latte si precisa che sono sussidiabili anche quelli che prevedono la conservazione e l'imbottigliamento del prodotto come tale, nonchè la spesa per l'acquisto delle bottiglie, dei cestelli e dei mezzi di trasporto del latte.

I progetti relativi ad impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli di tipo diverso da quelli sopra indicati saranno inoltrati con le proposte che ciascun Ispettorato riterrà più opportuno fare. Per questi la « Cassa » si riserva di ammettere a contributo quelli che riterrà meritevoli di incoraggiamento.

Per le centrali ortofrutticole, infine, promosse e gestite da Consorzi di cooperative di produttori o da Consorzi di secondo grado comprendenti anche cooperative, operanti in servizio pubblico, ai sensi dell'art. 40 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, potrà essere concesso un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo delle opere approvate, ed in caso di « forma mista », il mutuo esser pari al 60% della spesa. La durata di quest'ultimo potrà raggiungere gli anni 25.

Miglioramenti dei pascoli

Il miglioramento dei pascoli interessa tanto i territori nei quali operano gli Ispettorati Agrari che quelli di competenza degli Ispettorati Forestali, ma è ovvio che in montagna tale categoria di opere troverà maggiore diffusione.

Particolare cura dovrà essere rivolta da parte dei singoli Ispettorati al miglioramento dei pascoli, tenendo sopratutto presente che l'incremento della produzione foraggera è fattore determinante per l'economia delle zone pascolive e per il miglioramento del patrimonio zootecnico delle stesse. Collateralmente al miglioramento dei pascoli dovranno svilupparsi le opere di approvvigionamento idrico ed i ricoveri per gli uomini e gli animali.

Dall'esame dei progetti sinora pervenuti si è rilevato che talvolta, nel predisporre la progettazione, non si è tenuto giusto conto del carico di bestiame che il pascolo può sopportare e si è ecceduto in ricoveri non sempre previsti consoni alle zone interessate; talvolta, invece, non si è disciplinato sufficientemente l'esercizio dei pascoli stessi, ragione per cui, specialmente nel caso di grosse aziende di proprietà comunale, si è stati costretti a fare rielaborare i progetti.

Si raccomanda perciò di fare studiare attentamente i progetti e, per quanto concerne quelli dei ricoveri per gli animali e delle abitazioni del personale addetto, di non perdere di vista l'economia e la

razionalità evitando, ove possibile, forti concentramenti di bestiame non sempre raccomandabili.

Per le opere specifiche di miglioramento della flora pabulare, si ritiene che sia opportuno affrontare il problema con gradualità e quindi procedere per zone, affinchè i lavori risultino di sicura riuscita.

Laghetti collinari

I laghetti collinari rappresentano indubbiamente una delle opere di raccolta d'acqua a scopo irriguo di più facile realizzazione e più economiche. A tal fine è stato previsto un particolare premio di incoraggiamento del 25%. Tale premio si aggiunse al normale sussidio contemplato dalla legge n. 1117, del 18 dicembre 1959, con la quale, come noto, si prevede la concessione del sussidio del 50% a favore dei laghetti collinari e dei relativi impianti di utilizzazione dell'acqua.

La somma dei due interventi non potrà in ogni caso superare il 75% della spesa ammessa a sussidio.

Il premio è concesso per le opere di invaso e per quelle direttamente con esso collegate, quali le sistemazioni idraulico-agrarie a difesa dell'invaso. Sono invece esclusi dal premio gli impianti di sollevamento e di distribuzione.

Alle aziende che non hanno la possibilità di attuare l'irrigazione con invasi ubicati nel proprio perimetro e che vi provvedono acquistando il terreno nelle immediate vicinanze, nonchè a quelle che si associano per la realizzazione degli invasi stessi, verrà concesso oltre il sussidio il premio del 25% anche per le opere di presa e di distribuzione dell'acqua aventi carattere comune, nonchè entro congrui limiti, sulla spesa per l'acquisto del terreno occupato dall'invaso e su quella eventualmente occorrente per le permute dei terreni interessati allo stesso.

Al fine di accelerare la utilizzazione dell'aqua, nel caso di collaudo del lago separato da quello dell'impianto irriguo, metà del sussidio verrà corrisposto al collaudo dell'invaso e metà dopo quello degli impianti di sollevamento e distribuzione.

Il premio viene concesso nella misura massima quando il costo dell'acqua invasata non supera le L. 100 per mc.

ALTRE OPERE SUSSIDIABILI

Si elencano qui di seguito alcune opere di minore importanza che possono essere sussidiate:

Spietramenti

Lo spietramento è una delle opere ammissibili a contributo talvolta indispensabili per migliorare i terreni e renderli atti alla coltura. In alcuni casi trattasi di asportare materiale (cappellaccio o crosta) por-

tato in superficie con le lavorazioni, in altri invece di raccogliere il pietrame sparso o proveniente da banchi di roccia superficiali preventivamente rimossi. Nel primo caso è evidente che data la natura friabile del materiale stesso, non tutto potrà essere asportato; nel valutarne perciò il quantitativo occorrerà tener presente che una parte cospicua rimane in sito.

Allorchè trattasi di spietrare terreni particolarmente pietrosi e sopratutto con banchi di roccia affiorante è necessario valutare attentamente sino a qual punto è economicamente conveniente prevederne la totale asportazione. Nei casi in cui il lavoro di spietramento si appalesa troppo oneroso è bene limitarlo alle zone meno rocciose o pietrose.

Nei provvedimenti di concessione dovrà comunque essere fissato il prezzo per metro cubo del pietrame e si dovrà prescrivere che esso venga accatastato in cumuli misurabili per una giusta valutazione in sede di collaudo.

Quando il pietrame raccolto è destinato alla formazione di muri paraterra, di vespai, oppure alla costruzione di strade o di fabbricati, nel determinare il prezzo di tali opere va tenuto conto del fatto che lo spietramento è stato ammesso a contributo.

Drenaggi

Nei riguardi dei drenaggi si stabilisce che gli stessi debbano essere ammessi a contributo solo quando si tratta di terreni estremamente bisognosi e soggetti a ristagni profondi di acqua, ed allorquando si dispone sul fondo del materiale pietroso occorrente per la formazione della vespaiatura.

Livellamenti

Per i terreni ondulati da irrigare nei quali occorre un preventivo livellamento, i movimenti di terra per essere ammessi a sussidio, debbono risultare da un regolare piano quotato. E' evidente che qualora trattasi di appezzamenti molto estesi, per economia di spesa, dovranno prevedersi campi aventi quote differenti.

Frangiventi

I frangiventi sono sussidiabili solo quando sono previsti in modo da rispondere allo scopo ed attuati con essenze adatte (cipressi, eucalipti, ecc...).

Trattori e apparecchiature connesse

Si conferma la sussidiabilità dei trattori e delle apparecchiature meccaniche per il dissodamento e la sistemazione del terreno, e l'approvazione dei progetti che ne prevedono l'acquisto è riservata alla « Cassa ».

Allo scopo di estendere i vantaggi della meccanizzazione, l'ammissione al beneficio del contributo per l'acquisto del suddetto macchinario viene esteso anche alle piccole aziende, intendendo per tali quelle di almeno una trentina di ettari, nei terreni di competenza degli Ispettorati Agrari, e di una ventina, in quelli nei quali operano gli Ispettorati Forestali, in unico corpo.

Nel caso di cooperative, consorzi, associazioni, il terreno posseduto dovrà essere di almeno una ottantina di ettari.

Il sussidio è del 20% nel primo caso e del 25% nel secondo e si riferisce tanto alle macchine che alle attrezzature. Per la Calabria tale sussidio è rispettivamente del 30 e 35%.

La potenza minima dei trattori da ammettere a sussidio è di 50 HP, misurati alla puleggia, per le zone ove si applica la legge n. 215 e di 25 HP, pure alla puleggia, dove invece si opera con la legge n. 991.

L'acquisto dovrà essere inquadrato con le opere di trasformazione da eseguire nell'azienda.

Il collaudo relativo ai trattori ed alle apparecchiature connesse è subordinato alla avvenuta realizzazione di un complesso di lavori di miglioramento fondiario, approvato dalla « Cassa », di importo non inferiore a quello ammesso a contributo per il trattore e le relative apparecchiature.

Si precisa che per le macchine di provenienza estera è ammissibile a contributo l'importo di una macchina nazionale di eguale potenza, ferme restando però le percentuali di sussidio sopradette.

Per le attrezzature meccaniche acquistate a cura dei Consorzi di Bonifica, in considerazione del notevole apporto che le stesse possono dare allo sviluppo della trasformazione fondiaria ed all'economia del comprensorio, la misura del sussidio è elevata al 30% della spesa.

Per i centri di meccanizzazione istituiti dai Consorzi, occorre però che lo schema di gestione sia sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il quale, come è noto, è tenuto anche ad approvare le deliberazioni adottate dai Consorzi di Bonifica relative alla istituzione dei centri stessi.

Serre

Le serre e i relativi impianti sono ammissibili a sussidio in considerazione del fatto che possono considerarsi autonome opere di miglioramento fondiario, capaci di esprimere forme di agricoltura industrializzata. Il sussidio è limitato alle sole serre a struttura metallica e gli importi relativi possono sommarsi a quello riconosciuto per la trasformazione del corrispondente tipo di azienda.

L'approvazione degli impianti in questione è riservata alla «Cassa».

Impianti antibrina

Sono ammissibili a sussidio gli impianti antibrina in quelle zone nelle quali la loro adozione consente di attuare colture di alto pregio. Per la sussidiabilità di tali impianti dovranno essere forniti dati ufficiali circa il verificarsi frequente delle brinate.

L'approvazione degli impianti in questione è riservata alla «Cassa».

Bestiame per allevamenti in selezione

Al fine di contribuire all'incremento ed al miglioramento del patrimonio zootecnico, si dispone di ammettere a sussidio l'acquisto di bestiame bovino ed ovino, atto ad allevamenti in selezione, e suino di razza pregiata.

Esso dovrà essere rappresentato da giovenche gravide che risultino coperte dopo il compimento del 20° mese e solo eccezionalmente da manzette, purchè di età non inferiore a dodici mesi. Per la specie ovina sono ammesse soltanto le agnelle e per la suina unicamente le scrofe. In un caso e nell'altro è consentito l'acquisto dei riproduttori. Per quanto concerne i tori, in sede di esame delle richieste dovrà essere tenuto conto anche della eventuale esigenza di aumentare la potenzialità e migliorare l'efficienza delle stazioni di monta esistenti.

Il sussidio è stabilito nella misura del 35% per le giovenche, le manzette, le agnelle e le scrofe e del 50% per i tori, gli arieti ed i verri, ferme restando per le attrezzature relative alle stazioni ed ai centri di riproduzione le normali provvidenze di legge.

Volendo, può farsi ricorso alla cosidetta « forma mista », nel qual caso il mutuo avrà la durata di otto anni e potrà essere pari al 50% della spesa.

All'importo di acquisto verranno sommate le spese generali in ragione del 3% e quelle per il trasporto dai luoghi di origine a quelli di destinazione, nelle misure appresso indicate:

a) 1% per acquisti effettuati nell'ambito della provincia;
b) 2% per acquisti effettuati fuori provincia, ma nell'ambito della regione;
c) 3% per acquisti effettuati fuori regione;
d) 5% per acquisti effettuati all'estero.

Dei benefici sopra indicati potranno fruire tutti coloro che siano in grado di allevare nelle aziende di proprietà, ricadenti nell'area di intervento « Cassa », un minimo di 20 capi bovini oppure 80 ovini, nonchè le cooperative di agricoltori che acquistino collettivamente per il complesso delle aziende associate almeno 50 bovini oppure 400 ovini.

La quantità di bestiame acquistabile ai sensi delle disposizioni di cui sopra, non potrà però superare il 50% dei carichi mantenibili in ciascuna azienda, con un minimo di 2-3 bovini o 10-15 ovini per ciascuna delle aziende riunite in cooperativa, e di 10 bovini o 40 ovini per le altre. Per i suini sono acquistabili due scrofe o un verro.

Gli agricoltori, singoli o associati, che abbiano già beneficiato di sussidi od altre provvidenze per approvvigionarsi di bestiame, potranno usufruire di quelle della « Cassa » limitatamente ad un numero di capi pari alla differenza fra quelli acquistati ed il 50% del carico mantenibile. Coloro invece che alieneranno il proprio bestiame ad acquirenti che beneficeranno dei contributi « Cassa », non potranno rifornirsi del medesimo, con le provvidenze citate, per un periodo di tre anni a partire dalla data di vendita.

Le iniziative a carattere cooperativo dovranno interessare, per ovvi motivi, aziende il più possibile territorialmente raggruppate e l'Ente cooperativo dovrà avere quali scopi fondamentali, oltre quello dell'acquisto del bestiame, la tutela sanitaria dello stesso, la effettuazione dei necessari controlli, la istituzione e gestione di stazioni di monta, centri, sottocentri, o recapiti di fecondazione ed, infine il promuovimento di forme mutualistiche connesse con la attività zootecnica dei soci.

La concessione delle provvidenze di cui trattasi, è subordinata alla esistenza nelle aziende di ricoveri ed attrezzature atti ad allevare razionalmente il bestiame ed alla sussistenza dei requisiti che garantiscano in pieno il successo della iniziativa, sia per quanto concerne la organizzazione aziendale e le attitudini dei richiedenti, sia per quanto concerne la idoneità delle aziende per caratteristiche ambientali, grado di trasformazione ed ordinamenti produttivi.

E' altresì indispensabile la esistenza di centri di fecondazione naturale o artificiale cui potersi rivolgere con assoluta sicurezza e facilità; a meno che non si provveda contemporaneamente all'acquisto di riproduttori; il che presuppone venga preventivamente assicurata la più conveniente loro utilizzazione.

I soggetti da acquistare dovranno appartenere alle razze previste nei programmi zootecnici elaborati dagli Organi competenti per le varie province e provenire da allevamenti esistenti in loco, o da zone tipiche di allevamento interne od estere.

In ogni caso il bestiame dovrà appartenere ad allevamenti in selezione già costituiti e controllati dagli Organi competenti, essere iscritto ai LL.GG. oppure munito del « certificato di origine e purezza di razza » rilasciato dalle Sezioni provinciali dei LL.GG. presso gli Ispettorati Provinciali della Agricoltura. L'acquisto sui mercati esteri è consentito unicamente se i soggetti da importare risultino regolarmente iscritti ai libri genealogici.

Ogni capo, dovrà altresì essere munito di certificato sanitario attestante l'immunità da TBC, da brucellosi e da quelle altre eventuali malattie infettive e diffusive per le quali le Autorità sanitarie delle zone di importazione lo richiedano. Tale certificato, che dovrà portare il visto del veterinario designato alla scelta del bestiame da acquistare, insieme a copia di quello di « origine » o di iscrizione ai LL.GG., sarà allegato agli atti di collaudo.

Il bestiame acquistato dovrà essere mantenuto nella stalla del richiedente per un periodo non inferiore a cinque anni. L'alienazione anticipata verrà consentita, solo nel caso di assoluta e riconosciuta necessità, direttamente dalla « Cassa ». I beneficiari del sussidio saranno altresì tenuti ad allevare tutte le vitelle nate dal bestiame suddetto, e riconosciute idonee dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, fino a completare il carico mantenibile in azienda. In caso di inadempienza dovranno provvedere alla immediata restituzione del sussidio.

Per la concessione del contributo gli aspiranti dovranno presentare regolare domanda indirizzata agli Ispettorati Compartimentali Agrari o Regionali delle Foreste competenti per zona, corredata da:

a) una relazione sugli aspetti tecnici e sulla opportunità della iniziativa in rapporto alle possibilità offerte dalla azienda interessata, della quale dovrà indicarsi la superfice, l'ordinamento colturale raggiunto o nascente dalle opere di trasformazione fondiaria in atto, il sistema di conduzione, il carico di bestiame mantenibile e mantenuto, l'entità e lo stato dei ricoveri per il medesimo;

b) un preventivo di spesa con specificato il numero dei capi da acquistare per specie, razza ed età e con la indicazione del presunto costo per capo;

c) una delega al rappresentante della Associazione Allevatori incaricato a provvedere in sua vece e per suo conto ad acquistare il bestiame richiesto. In tale delega dovrà sottoscriversi l'impegno al pagamento del medesimo, appena sollecitato;

d) una dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga a mantenere il bestiame acquistato per cinque anni consecutivi nella propria azienda, nonchè a destinare all'allevamento le vitelle nate dal medesimo e dichiarate idonee dall'Ispettorato.

Ciò fino alla concorrenza del carico mantenibile in azienda.

La documentazione di cui innanzi dovrà essere esibita, come è norma per i progetti di miglioramento fondiario, in triplice copia.

Ai fini di cui sopra, su iniziativa dell'Ispettore Compartimentale Agrario, sarà istituita una apposita Commissione da Lui presieduta e della quale faranno parte l'Ispettore Regionale delle Foreste, quale Vice Presidente, l'Ispettore Agrario ed il Veterinario provinciali interessati, nonchè un rappresentante degli allevatori, appositamente designato dalle organizzazioni provinciali dei medesimi.

A tale Commissione saranno sottoposte, dopo effettuato il sopraluogo preventivo nelle aziende, per gli accertamenti di rito, tutte le richieste di sussidio pervenute agli Ispettorati, per essere esaminate, vagliate ed approvate, tenuto conto delle disposizioni di cui innanzi. Le richieste, sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione verranno dagli Ispettorati Compartimentali Agrari o Regionali delle Foreste, a seconda della competenza territoriale, tradotte in proposte di concessione, essendo la approvazione di tali interventi riservata alla

« Cassa ». La prassi e la documentazione sono quelle vigenti, poichè le pratiche sono equiparate a normali progetti di miglioramento fondiario. L'invio delle proposte dovrà farsi subito dopo che la Commissione abbia deliberato, con modello riassuntivo n. 79.

Il provvedimento di concessione emesso dalla « Cassa » è titolo per l'acquisto del bestiame.

A tal fine, la Commissione di cui innanzi formulerà i piani di acquisto, designando, di volta in volta, due suoi membri, che potranno eventualmente delegare propri diretti collaboratori, per la scelta e la visita sanitaria del bestiame da acquistare, nonchè per l'assistenza tecnica da dare ai rappresentanti degli allevatori delegati agli acquisti, i quali opereranno su conforme parere di entrambi i rappresentanti della Commissione. Questi ultimi dovranno essere un Veterinario ed un Agronomo esperto in zootecnia.

L'acquisto può essere anche fatto direttamente dall'agricoltore interessato, o da un suo incaricato, ma dovrà avvenire egualmente alla presenza dei rappresentanti della Commissione.

Alle operazioni di acquisto presenzierà sempre un Funzionario della « Cassa ».

Il bestiame, appena contrattato, sarà marcato con apposita fascetta metallica, fornita dalla « Cassa » da applicare all'orecchio sinistro.

In sede di acquisto sarà stilato per singolo acquirente un verbale da cui dovrà risultare che l'acquisto medesimo è stato fatto su parere favorevole dei rappresentanti la Commissione, la denominazione della azienda venditrice, la consistenza, l'età, la razza del bestiame, il numero di matricola assegnato ad ogni singolo capo, il rispettivo prezzo, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

Il verbale dovrà essere firmato dai rappresentanti della Commissione, dal rappresentante degli allevatori o dall'acquirente, nel caso di acquisto diretto e controfirmato dai venditori.

Quest'ultimo avrà valore di fattura e dovrà allegarsi al certificato di collaudo da redigersi nelle singole stalle, a cura degli Ispettorati Agrari competenti, dopo che il bestiame sarà giunto a destinazione. In ogni caso l'acquisto si effettua senza alcuna responsabilità al riguardo da parte della Commissione, degli Organi dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno.

La spedizione sarà curata dai richiedenti, o loro delegati, a totale rischio degli stessi.

OPERE SUSSIDIABILI SOLO IN MONTAGNA

Gli Ispettorati Forestali nelle aree di loro competenza possono ammettere a sussidio anche le recinzioni, le strade a fondo naturale, i rimboschimenti e la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, gli impianti di prati poliennali e le concimazioni di fondo.

Recinzioni

Le recinzioni saranno prese in considerazione solo quando destinate alla formazione di grandi settori pascolativi ed alla trasformazione di olivastreti, ed il progetto preveda contemporaneamente il decespugliamento, il dicioccamento e lo spietramento dei terreni interessati e le recinzioni siano realizzate col pietrame di risulta.

Strade a fondo naturale

Le strade a fondo naturale possono essere ammesse a fruire del sussidio semprechè però lo consenta la natura dei terreni sui quali s'intende svilupparle.

Rimboschimenti

In merito ai rimboschimenti ed alla ricostituzione di boschi estremamente deteriorati si dispone che, nel provvedimento di concessione, debba tenersi conto delle norme dettate dal 2° comma dell'art. 79 e dall'art. 80 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, che prevedono come è noto, la liquidazione in tempi diversi del sussidio; cioè un acconto dopo il primo biennio di impianto ed il saldo dopo 5 anni, previo certificato rilasciato dal competente Ispettorato Forestale attestante la buona riuscita dell'opera.

Gli eventuali collaudi parziali relativi ai rimboschimenti dovranno riferirsi a lotti impiantati almeno da due anni, e, ove il terreno non sia stato già vincolato, la relativa zona, appena eseguiti gli impianti, dovrà essere sottoposta al vincolo idrogeologico.

Il contributo da corrispondere per i lavori relativi ai rimboschimenti in sede di collaudo parziale non potrà in alcun caso essere superiore ai due terzi dell'importo concesso per i lavori stessi. Il terzo residuale sarà corrisposto al termine e con le modalità sopra disposte.

La ditta concessionaria è tenuta a compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorità forestale, e, per dare inizio ai lavori di rimboschimento, dovrà chiedere la preventiva autorizzazione all'Ispttorato Forestale competente.

Per quanto concerne infine l'impiego delle somme previste per la esecuzione dei lavori di risarcimento, questo dovrà essere preventivamente richiesto all'Ispettorato Regionale delle Foreste il quale provvederà ad approvare le effettive entità degli interventi nell'ambito della cifra a suo tempo all'uopo destinata.

Prati poliennali

Il massimo impulso è bene sia dato oltre che al miglioramento dei pascoli, all'impianto dei prati poliennali specie se irrigui. Tali prati dovranno possibilmente comparire tra le opere di miglioramento di tutte

le grandi aziende pascolive e per una adeguata superficie. A tal fine può essere sussidiato l'acquisto delle sementi relative, da giustificare con fattura e da spargere alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato competente.

Concimazioni

Le concimazioni possono essere sussidiate limitatamente ai pascoli da ricostruire ed ai prati poliennali nelle zone in cui vengono introdotti per la prima volta. Anche per i concimi occorrerà esibire le relative fatture di acquisto e lo spargimento dovrà essere effettuato alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato competente.

LIMITE DI SPESA PER ALCUNE CATEGORIE DI OPERE

Premesso che in sede di istruttoria dovranno tenersi presenti gli importi massimi ammissibili a contributo col pieno sussidio in precedenza indicati, si precisano quelli che per talune opere particolarmente onerose si ritengono invece approvabili col pieno sussidio.

Terrazzamenti

Tra le opere di sistemazione idraulico - agraria dei terreni ve ne sono alcune particolarmente onerose, come ad esempio i terrazzamenti con muri di sostegno. Poichè non è possibile ammettere a sussidio col pieno contributo l'intera spesa occorrente per la loro realizzazione. ciò per ovvie ragioni di economia nel costo delle trasformazioni, si prescrive che l'importo massimo da ammettere a contributo col pieno sussidio non dovrà superare le L. 500 mila per ettaro effettivamente sistemato come sopra. Ove tale importo sia maggiore il contributo sarà proporzionalmente diminuito.

Irrigazione con acque sotterranee

Come già detto in precedenza la irrigazione con acque sotterranee va tenuta nella massima considerazione date le non trascurabili disponibilità idriche del sottosuolo meridionale. Non essendo però possibile superare certi limiti di spesa, per il complesso delle opere di provvista, sollevamento e distribuzione, si concederà il sussidio nella misura massima limitatamente a 500 mila lire ad ettaro. Quando la spesa unitaria supererà detto limite l'aliquota del sussidio dovrà essere proporzionalmente ridotta.

Opere di distribuzione dell'acqua

Onde contenere in giusti limiti lo sviluppo della rete irrigua non dovrà ammettersi a sussidio uno sviluppo di condotte o canalette irrigue ivi comprese quello per l'adduzione superiore a ml. 200 per ettaro.

Strade

Il costo delle strade, come è noto, varia moltissimo a seconda delle zone ove si realizzano ed a seconda della disponibilità o meno di pietrame nelle vicinanze. In relazione a tali opere si raccomanda di non superare la spesa di L. 800 per mq. di capostrada nelle zone di pianura e di L. 1.200 in quelle di collina e montagna compresi eventuali muri di sostegno, esclusi ponti e tombini.

Spietramenti

La spesa relativa allo spietramento oscilla di solito entro limiti molto ampi, e dipende dal quantitativo di materiali da rimuovere. Al riguardo si indicano i limiti di spesa ammissibili a contributo e che si raccomanda di non superare:

a) nel caso di terreno pietroso: mc. 300 a L. 300-400 mc. per un totale di L. 90.000 - L. 120.000 ad ettaro;

b) nel caso di terreni con crosta o cappellaccio mc. 800-1200 a L. 100 al mc. per un totale di L. 80.000 - 120.000 ad ettaro.

Impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a carattere aziendale.

Per gli oleifici il costo del macchinario per la frangitura pressatura e separazione non dovrà superare le L. 400 mila per ettaro di oliveto in coltura specializzata o rapportata a tale.

Il costo delle cantine, compreso il macchinario, non dovrà superare le L. 350 mila per ettaro di vigneto in coltura specializzata o rapportata a tale.

OPERE NON SUSSIDIABILI

Non sono comunque da sussidiare le seguenti opere:

a) vigneti per uve da tavola e per uve da vino;

b) ripristino e manutenzione di strade poderali;

c) abitazioni rurali, magazzini, impianti di trasformazione di prodotti, ecc., di richiedenti singoli nei centri urbani, salvo per gli impianti, nei casi di comprovata impossibilità a realizzarli in azienda;

d) irrigazioni dei vigneti;

e) acquisto di sementi.

CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Allo scopo di facilitare l'esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria la « Cassa » ha messo a disposizione degli Istituti autorizzati alla concessione di mutui in applicazione del R.D. 13-2-1933, n. 215 e all'esercizio del credito agrario di miglioramento, i fondi necessari, per successive leggi integrative.

Gli Istituti di credito con i quali è stata stipulata apposita convenzione sono:

Banco di Napoli (per l'Italia Meridionale)
Banco di Sicilia (per la Sicilia)
Banca Nazionale dell'Agricoltura (per tutta la zona di intervento)
Banca Nazionale del Lavoro (per tutta la zona d'intervento)
Banco di Sardegna (per la Sardegna)
Cassa di Risparmio di Calabria (per la Calabria e la Lucania)
Cassa di Risparmio V. E. (per la Sicilia)
Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento (per tutta la zona d'intervento)
Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale (per la Italia Centrale)
Istituto Federale di Credito per la Toscana (per l'Isola d'Elba)
Banco di S. Spirito (per il Lazio).

Coloro che per la esecuzione delle predette opere intendono avvalersi del credito, potranno godere dei benefici di seguito indicati secondo le modalità che qui si espongono:

1) Gli aspiranti alla concessione del mutuo con i benefici di legge, nel presentare le relative domande ai competenti Ispettorati indicheranno l'Istituto bancario da essi prescelto e l'importo per il quale intendono contrarre mutuo di miglioramento con il concorso della «Cassa » sugli interessi.

E' in facoltà dei richiedenti scegliere:

a) un mutuo, con il concorso sugli interessi, per l'intero importo delle opere da compiere (100%);

b) un mutuo non eccedente il 50% del costo delle opere per le zone di competenza degli Ispettorati Agrari ed il 40% per quelle di competenza degli Ispettorati Forestali; in Calabria, in relazione alle maggiori percentuali di sussidio di cui alla Legge Speciale, od in casi analoghi, il mutuo, nel caso di contributo massimo, non potrà superare il 30% e il 15% dell'importo approvato, rispettivamente per le zone sotto e sopra i 300 metri;

c) quando le proprietà da migliorare appartengono a Comuni, Università o Comunanze Agrarie, Istituzioni pubbliche ed Enti morali in genere e le stesse ricadono in comprensorio di bonifica montana, potrà essere concesso, a norma degli articoli 79 e 80 del D. L. 13-2-1933, n. 215, il cumulo del sussidio in capitale con il concorso nel pagamento degli interessi. In tal caso però l'importo del mutuo da concedersi non potrà oltrepassare la differenza risultante tra l'importo della spesa approvata per la esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio in capitale concesso.

Nessun maggiore importo rispetto al costo dell'opera come stabilito dalla « Cassa », potrà essere riconosciuto dall'Istituto di Credito agli effetti del mutuo.

2) Ottenuto dalla « Cassa » il provvedimento di concessione del concorso nel pagamento degli interessi, i richiedenti dovranno presentare allo Istituto di credito prescelto regolare domanda corredata dei prescritti documenti, inviando copia della domanda stessa alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio Credito e Finanza.

La facoltà di contrarre il mutuo dovrà essere esercitata entro otto mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Trascorso tale termine il diritto ad avvalersi del beneficio di cui sopra decade automaticamente.

Per agevolare lo svolgimento dell'istruttoria bancaria delle domande di mutuo, mentre si raccomanda agli Ispettorati ed ai Consorzi ed Enti di bonifica di coadiuvare gli inteerssati nella compilazione delle stesse e di facilitarli nell'approntamento della relativa documentazione da presentare alle banche, si da facoltà ai richiedenti di inoltrare la domanda all'Istituto prescelto, contemporaneamente a quella indirizzata alla « Cassa » per l'approvazione del progetto, affinchè la banca possa iniziare la istruttoria di sua competenza, rinviando, s'intende, la stipulazione del contratto di mutuo al momento in cui la « Cassa » emetterà il provvedimento di ammissione dell'opera alle agevolazioni di legge. In tal caso all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti i mutui dovranno costituire presso l'Istituto bancario un deposito di L. 10 mila, non rimborsabile se la « Cassa » non ammette l'opera a godere del contributo sugli interessi.

E' da tener presente che la facoltà assentita con l'atto di concessione del sussidio di richiedere il mutuo di credito agrario non può essere esercitata, in quanto essa viene a perdere ogni validità, qualora le opere ammesse siano già state eseguite alla data di presentazione della domanda agli Istituti convenzionati con la « Cassa ».

Qualora la domanda di contributo e di mutuo venga accolta, le spese notarili e di istruttoria rimarranno a carico della « Cassa » ad eccezione delle spese di bollo, ipotecarie, di registro e dei diritti erariali che saranno a carico del mutuatario.

3) La durata dei mutui a decorrere dal 22 dicembre 1959 è stabilita come segue:

Anni 8: acquisto di macchinari elettrici per l'utilizzazione dell'energia a scopo agricolo
acquisto di apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni;
acquisto di bestiame per la formazione di nuclei di selezione;

Anni 10: dissodamento di terreni; ricerca, sollevamento e distribuzione di acque a scopo irriguo;

Anni 15: scasso e scarificazione dei terreni
piantagione di olivi e di frutteti, formazione di alberature e fasce frangivento, chiudende;

Anni 20: sistemazione idraulica ed idraulico-agraria dei terreni
impianti conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali
costruzione di sili per la conservazione dei foraggi
cabine di trasformazione e linee fisse e mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo ed in genere le installazioni elettro-agricole
opere di costruzione e riattamento di fabbricati rurali e relativi annessi
costruzione di strade poderali e interpoderali;

Anni 25: miglioramento di pascoli montani
centrali ortofrutticole
ricerca provvista e distribuzione di acque potabili compresi gli acquedotti rurali
opere realizzate con mutui al 100%.

E' in facoltà del mutuatario chiedere alla Cassa il nulla osta per la riduzione del periodo di ammortamento.

Per i progetti di trasformazione che si riferiscono a più categorie di opere, sarà fissato un unico periodo di ammortamento, tenendo presente la media delle durate sopra indicate.

In allegato si riporta un esempio per la determinazione della durata media riferita ad opere aventi diversi periodi di ammortamento.

Il tasso delle operazioni di mutuo è del 3,50% annuo netto, comprensivo delle spese di istruttoria e di ogni altra spesa ed onere di qualsiasi natura.

La « Cassa » concorrerà al pagamento degli interessi con un contributo dell'1,50% in modo che l'effettivo carico degli interessi per i mutuatari si ridurrà al 2% annuo netto.

Gli interessi di preammortamento del mutuo saranno conteggiati dal giorno dell'erogazione delle singole somministrazioni fino alla data di inizio dell'ammortamento.

L'ammortamento avverrà in quote semestrali costanti posticipate con decorrenza dal 1° gennaio al terzo anno successivo alla stipula dell'atto definitivo di quietanza.

E' facoltà del muutatario chiedere alla « Cassa », tramite l'Istituto di credito, il nulla osta per ridurre il periodo di preammortamento.

4) L'erogazione delle somme al mutuatario avverrà secondo le seguenti modalità:

A) nel caso di mutuo non eccedente il 50% del costo delle opere:

a) la prima somministrazione, in misura non superiore al 50% dell'ammontare del mutuo, entro due mesi dalla stipula del contratto previa presentazione della prescritta documentazione;

b) la seconda somministrazione, in misura non superiore al 30% dell'ammontare del mutuo, dietro presentazione da parte del mutuatario dello stato di avanzamento che attesti l'avvenuta esecuzione di almeno un terzo dei lavori sussidiati e che porti la convalida della « Cassa » o altro Organo a ciò delegato dalla « Cassa » stessa;

c) l'ultima somministrazione, dietro presentazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo rilasciata ai termini dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

B) Nel caso di mutuo al 100%:

a) la prima somministrazione in misura non superiore al 30% dell'ammontare del mutuo entro due mesi dalla stipula del contratto;

b) le altre somministrazioni, in misura complessiva non superiore al 50% dell'ammontare del mutuo, calcolato in base a tre stati di avanzamento vistati dalla « Cassa », o da altro Organo a ciò delegato della « Cassa » stessa: il primo dopo l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori sussidiati, il secondo dopo il 50% ed il terzo dopo il 70%;

c) l'ultima somministrazione dietro presentazione del certificato di collaudo, rilasciato ai termini dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

5) Nel caso di ritardato pagamento delle rate dovute dai mutuatari alle singole scadenze, questi dovranno corrispondere alla Banca gli interessi di mora fissati nel contratto di mutuo, salvo il diritto della Banca medesima di rescindere il contratto e procedere agli atti necessari per il recupero delle somme mutuate.

6) Il sussidio integrativo sarà erogato dalla « Cassa » a collaudo delle opere secondo la prassi in uso per i sussidi in conto capitale; tenen-

do presente che allorquando è stato contratto un mutuo il periodo stabilito per la esecuzione delle opere decorrere dalla data della prima somministrazione.

7) E' in facoltà del mutuatario di provvedere alla estinzione anticipata del mutuo contratto.

Quando l'estinzione ha luogo prima della stipula dell'atto definitivo di quietanza, il mutuatario dovrà rimborsare le spese notarili e di istruttoria e tutte le commissioni maturate sulle sommistrazioni percepite.

Dovrà inoltre corrispondere all'Istituto mutuante una somma pari ad una annualità del diritto di commissione.

Quando, invece, la estinzione ha luogo dopo la stipula dell'atto definitivo di quietanza, il mutuatario dovrà liquidare a favore dell'Istituto mutuante una somma pari ad una annualità del diritto di commissione.

Di seguito si indicano le rate semestrali costanti ed il valore attuale della partecipazione « Cassa » sugli interessi, conteggiati su un mutuo di L. 1.000.000:

Tabella semestralità ammortamento

Rate semestrali costanti occorrenti per estinguere un mutuo di Lire 1.000.000 al tasso del 2% nominale annuo e valore attuale del concorso « Cassa » negli interessi del mutuo:

Anni	Semestralità costante	Valore attuale del conc. negli interessi
8	67.944,60	57.772,88
9	60.982,05	63.909,23
10	55.415,32	69.917,09
11	50.863,71	75.800,17
12	47.073,47	81.560,25
13	43.868,88	87.200,75
14	41.124,44	92.723,99
15	38.748,11	98.133,21
16	36.670,89	103.430,35
17	34.839,97	108.618,43
18	33.214,31	113.699,61
19	31.761,50	118.676,17
20	30.455,60	123.550,75
21	29.275,63	128.325,73
22	28.204,41	132.993,59
23	27.227,75	137.584,75
24	26.333,84	142.073,29
25	25.512,73	146.471,08

QUESTIONI DI CARATTERE VARIO

Interventi nelle aziende già trasformate

Per le aziende che hanno raggiunto un'alta intensità colturale e che hanno eseguito investimenti tali da far considerare la trasformazione fondiaria pienamente conseguita nei limiti della ordinarietà, con riferimento anche agli obblighi del piano generale di bonifica, e nel caso questi non risultino esplicitamente sanciti, nella presumibile misura da desumersi da analoghi obblighi di comprensori similari, si stabilisce che possono essere ammesse a sussidio solo le opere di trasformazione fondiaria atte a determinare un sensibile aumento del reddito totale dell'azienda.

Qualora fosse richiesta l'approvazione di opere diverse da quelle di cui sopra, occorrerà vagliare attentamente la opportunità di ammetterle a sussidio e nel caso affermativo accordare alle stesse un sussidio in misura convenientemente ridotta.

Applicazione degli articoli 40 *e* 47 *del D. L. 215*

Quando gli Organi istruttori ritengano che per determinate situazioni debba farsi ricorso all'applicazione degli articoli 40 e 47 della legge n. 215, che prevedono l'uno la concessione di particolari premi di incoraggiamento alle aziende agrarie che si propongono di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini della bonifica, l'altro la concessione di sussidi per gli studi e le ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili, i progetti relativi, corredati della proposta ispettoriale, dovranno essere trasmessi alla « Cassa » essendo riservata alla stessa l'approvazione e la concessione del premio.

Ubicazione delle aziende

Come è noto le opere ammissibili a sussidio debbonsi riferire ad aziende ricadenti per intero entro il perimetro dei comprensori o dei bacini montani in precedenza specificati. Qualora non tutta la superficie aziendale vi sia compresa, gli Ispettorati competenti possono ammettere a contributo soltanto le opere relative alla quota parte di azienda ricadente nel perimetro del comprensorio o del bacino. Negli altri casi, qualora l'azienda sia in unico corpo e si ritenga opportuno prenderla in considerazione interamente, i progetti, qualunque sia l'importo, dovranno essere trasmessi alla « Cassa ».

Forfetizzazione del costo di alcune opere

Allo scopo di uniformare il trattamento a favore degli agricoltori e per rendere più spedite le progettazioni e l'istruttoria dei progetti, per le opere per le quali ciò è possibile (ad es.: sili da foraggio, linee elet-

triche e attrezzature cabine, strade poderali, canalette irrigue, vasi vinari, piantagioni ecc.) dovranno adottarsi prezzi forfettari.

Proprietà derivanti dalla applicazione della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina.

Nelle aree di competenza degli Ispettorati Agrari, in applicazione delle disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, il sussidio in favore dei progetti per le opere di trasformazione fondiaria da eseguire in dette proprietà può essere elevato al 45% della spesa, quando si tratti di opere direttamente attinenti alla neo formazione della proprietà contadina e particolarmente onerose. Nella domanda dovrà essere documentato, che l'azienda proviene dall'applicazione dell'art. 2 della legge 22-3-1950, n. 144 e, tanto nel provvedimento di concessione che nelle proposte, specificarsi, che le opere, per le quali si concede il sussidio maggiorato, sono particolarmente onerose.

Opere iniziate prima del sopraluogo preventivo.

Non sono ammissibili a sussidio le opere previste in progetto che all'atto del sopraluogo preventivo risultino iniziate: su tale punto se ne dovrà fare esplicita dichiarazione nelle relazioni tecniche che accompagnano la concessione ispettoriale e nelle proposte di concessione di sussidio relative ai progetti la cui approvazione è riservata alla « Cassa ».

Parere degli Uffici del Genio Civile

E' in facoltà degli Ispettorati sentire per i progetti il parere degli Uffici del Genio Civile solo quando per ragioni tecniche ne ravvisino l'opportunità.

Progetti di variante ad opere già approvate

Ricorre spesso la necessità di dover apportare in sede esecutiva varianti sostanziali al progetto primitivo, le quali talvolta comportano anche variazioni di importo. La « Cassa », in proposito, mentre raccomanda vivamente che la progettazione sia effettuata con accuratezza, onde evitare al massimo modifiche in sede esecutiva, è del parere che non si debba precludere la possibilità di migliorare la progettazione ogni qualvolta vi siano seri e fondati motivi. Si è di avviso comunque di autorizzare le varianti allorchè si manifestino circostanze tali, come ad esempio reperimento di risorse irrigue non previste, suddivisione di assi ereditari, vendite, ecc. da mutare strutturalmente l'impostazione della trasfromazione.

Negli altri casi sarà bene che esse vengano vagliate con criteri di rigidità, ciò anche al fine di costringere i tecnici ad una progettazione seria ed accurata.

Le varianti relative ai progetti di competenza « Cassa », se trasmesse tramite gli Ispettorati dovranno essere corredate del parere degli stessi.

Soltanto per varianti di non rilevante entità il cui importo complessivo non sia, in ogni caso, superiore al 10% della spesa dell'opera variata, potrà prescindersi dalla preventiva approvazione a condizione però che l'esecuzione di esse sia riconosciuta indispensabile alla buona riuscita dell'opera ed al suo miglior funzionamento, e sempre che la spesa per il relativo sussidio sia contenuta nella somma già impegnata.

Di tali varianti dovrà farsene precisa menzione nel certificato di collaudo ed i collaudatori dovranno pronunciarsi esplicitamente sulla loro ammissibilità o meno alla liquidazione.

Le varianti eseguite senza la preventiva autorizzazione e per le quali non sussistono le condizioni sopraindicate, che siano cioè di rilevante entità e si riferiscano a vere modifiche del progeto originario, non dovranno essere ammesse alla liquidazione, il collaudatore ne dovrà quindi depennare l'importo dal conto consuntivo, anche se la spesa relativa sia contenuta nella somma già approvata.

Premesso quanto innanzi si stabilisce che:

1) le eventuali economie derivanti dalla mancata esecuzione di una opera non possono essere utilizzate a favore di altre opere anche se previste in concessione;

2) le eventuali economie derivanti da diminuzione di costi, variazioni di strutture od altro, non possono essere utilizzate per opere non contemplate nei provvedimenti di concessione;

3) le economie di cui al numero precedente possono essere invece utilizzate per altre opere dello stesso gruppo entro il limite del 10% della spesa originariamente approvata per l'opera variata; per le opere variate, quindi, la spesa ammissibile a sussidio può aumentare come massimo del 10%.

I gruppi di opere di cui sopra sono:

a) fabbricati per uso abitazione, accessori e fabbricati vari (stalle, fienili, sili, magazzini);

b) opere di sistemazione idraulico-agraria, scassi, dissodamenti, spietramenti, piantagioni;

c) opere irrigue, laghetti collinari, elettrodotti;

d) acquedotti, provviste d'acqua per suo aziendale, strade;

e) macchinari.

Es.: se nella esecuzione di una o più opere dello stesso gruppo, ammesse a sussidio p e. per lire 8 milioni, si sostiene una minore spesa di un milione, di tale milione, L. 800 mila — cioè il 10% dello importo delle opere stesse — possono, in sede di collaudo, essere trasferite su altre opere dello stesso gruppo, che, pur con i prezzi approvati, siano costate di più.

4) nel caso di collaudi parziali, l'importo massimo in base al quale potrà essere liquidato il sussidio, fatto salvo quanto disposto ai punti 1), 2) e 3), non può superare quello a suo tempo riconosciuto per l'opera o gruppo di opere oggetto di collaudo.

Collaudo piantagioni arboree

Onde meglio accertare la riuscita delle piantagioni, frangiventi compresi, il collaudo delle stesse dovrà essere fatto due anni dopo la data di ultimazione dell'impianto e può essere ammessa una tolleranza del 3-4%, al massimo, di fallanze.

Il collaudatore dovrà certificare se l'impianto è stato realizzato così come approvato; cioè con i sesti, le specie, le varietà e le consociazioni indicate in progetto.

Importo progetti stralcio

Al fine di non aggravare troppo il lavoro di istruttoria si raccomanda, nei limiti del possiile, di non accogliere progetti stralcio inferiori a 4-5 milioni per piani aziendali di trasformazione di importo sino a 20 milioni, e di L. 8-10 milioni per piani di importo superiore.

Spese generali

La « Cassa » riconosce una percentuale di spese generali variabile dal 2 al 5% sull'importo delle opere approvate, a seconda delle particolari difficoltà, degli oneri della progettazione, della direzione dei lavori e dell'assistenza da parte dei progettisti.

Per le opere di competenza degli Ispettorati Forestali, data la maggiore onerosità sopratutto nella direzione ed assistenza tecnica, le percentuali di cui sopra sono elevate rispettivamente al 4% ed al 7%.

Per i macchinari, le attrezzature, ed in genere per i lavori di facile progettazione (dissodamenti, piantagioni, ecc...) si applicherà invece la percentuale del 2%.

Nel fissare la percentuale di spese generali dovrà tenersi conto in ogni caso delle opere progettate in serie (ad es. case dello stesso tipo, ecc.).

I.G.E.

Nel costo delle attrezzature e dei macchinari per i quali è espressamente richiesta la esibizione di fatture viene riconsciuta la spesa relativa all'I.G.E. che pertanto è ammissibile a sussidio.

Imprevisti

Per tale voce non è ammissibile a sussidio alcuna spesa.

Elaborati da inviare alla « Cassa ».

Per i provvedimenti di competenza « Cassa » dovranno inviarsi due copie degli elaborati tecnici, di cui una senza correzioni, per dare modo alla « Cassa » di restituirla corretta una volta che il progetto sia stato approvato. La copia corretta verrà spedita all'Ispettorato che a sua volta ne curerà l'inoltro alla ditta interessata dopo aver preso nota delle variazioni apportate.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Facoltà di richiedere il sussidio

In considerazione del fine che con le opere di miglioramento si intende raggiungere, dato anche che l'utilità dell'opera eseguita deriva dall'esistenza obbiettiva di essa — indipendentemente dalla persona dell'esecutore, — ove lo si ritenga opportuno, a corredo della domanda di sussidio potrà non essere richiesto alcun documento circa la proprietà od il possesso del terreno da assoggettare a trasformazione.

Nel caso in cui il richiedente agisca in forza di rappresentanza, egli dovrà invece produrre la documentazione della sua qualità di rappresentante.

Tale procedura trova giustificazione nello stesso articolo 45 della legge n. 215, il quale prevede che il sussidio possa essere concesso anche a chi non sia proprietario o possessore del fondo da migliorare.

Non occorre quindi accertare a quale titolo il richiedente non proprietario voglia procedere ai lavori in quanto è da ritenersi che nessun richiedente in buona fede costruirebbe sul fondo altrui opere, la cui spesa rimane per la maggior parte a suo carico. E nel caso di buona fede soccorrono le norme dell'articolo 936 del codice civile che esclude nel proprietario la facoltà di richiedere la demolizione dell'opera. Da altra parte è da tener presente che la liquidazione del sussidio avviene ad opera compiuta e collaudata, e pertanto mentre è da escludere il rischio di erogare somme per opere non realizzate, eventuali contestazioni sorte nel corso della esecuzione delle opere, verrebbero prese in esame e risolte prima della liquidazione.

In tale delicata questione si fa completo affidamento sugli Ispettorati a che sia evitato, nel modo più assoluto, che vengano presentati per lo stesso fondo più progetti da differenti richiedenti.

Nel caso che la richiesta del sussidio comprenda l'acquisto di macchinari ed attrezzature mobili da parte di richiedenti non proprietari delle aziende interessate è però indispensabile l'accertamento del titolo in base al quale si intenda procedere ai lavori, giacchè la dispensa dallo obbligo di garantire con fidejussione l'impegno a non distogliere i mac-

chinari e le attrezzature mobili dall'uso previsto, ed a provvedere alla loro manutenzione, è consentita solo al richiedente che sia proprietario del fondo da migliorare.

Ad evitare eventuali concessioni di sussidi o comunque di provvidenze previste dalla vigente legislazione sulla bonifica per le stesse opere da parte di vari Organi preposti alla istruttoria dei progetti, ed allo scopo di conoscere con esattezza i precedenti interventi dello Stato a favore di una determinata azienda, prima di dar corso alla istruttoria delle istanze si rende necessario fare al riguardo accurati accertamenti.

Provvedimenti di concessione

Per i progetti di competenza ispettoriale, una volta eseguita l'istruttoria, gli Ispettori cureranno, con cortese puntualità, la trasmissione mensile alla « Cassa » dei provvedimenti di concessione, inviando, di volta in volta, i provvedimenti adottati nel mese, non oltre il giorno 10 del mese successivo, corredati da quanto appresso:

a) copia della domanda;

b) copia della relazione tecnica (mod. 92) con la dichiarazione che all'atto del sopraluogo preventivo le opere non erano state iniziate;

c) tre copie del provvedimento di concessione.

Di tutte le concessioni dovrà essere compilato un elenco da trasmettere con le stesse in triplice copia, avendo cura di raggruppare i provvedimenti per comprensorio e di redigere un apposito elenco per le concessioni in forma mista ed uno per quelle di solo mutuo.

Nella relazione tecnica si dovranno specificatamente trascrivere gli importi originari ed ammessi a sussidio di ciascun progetto.

Nei provvedimenti di concessione relativi a progetti costituenti stralcio di piani di massima inferiori a 20 milioni, quindi di competenza ispettoriale, si dovrà precisare l'importo del piano stesso.

Come già prescritto, i provvedimenti di concessione non dovranno essere notificati agli interessati prima dell'avvenuta comunicazione di assunzione dei relativi impegni di spesa da parte della « Cassa ».

Nei provvedimenti di concessione sarà prevista l'adozione dello stesso sistema di liquidazione adottato dal Ministero, (a misura per i lavori, percentuale fissa ed invariabile per le spese generali).

Nei dispositivi dei provvedimenti di concessione del sussidio, a seconda che ricorrano le condizioni relative, saranno inserite le seguenti prescrizioni, pena, in caso di inadempienza, la restituzione delle somme percepite a titolo di sussidio:

a) conservazione ai fabbricati rurali della destinazione prevista in progetto;

b) esecuzione per almeno cinque anni consecutivi della regolare manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agraria;

c) manutenzione del macchinario ed obbligo di non distoglierlo dal previsto impiego, unitamente ad ogni altra cosa mobile, per un periodo di tempo non inferiore ad anni cinque;

d) accatastamento del materiale di risulta, proveniente dallo spietramento, in cumuli misurabili da valutarsi in sede di collaudo ed indicazione per lo stesso del prezzo per metro cubo.

e) divieto di impianto di vigneti per un periodo di almeno cinque anni dalla data del collaudo nelle zone rese irrigue con sussidi « Cassa ».

Il dispositivo dei provvedimenti di concessione dovrà inoltre contenere uno specifico richiamo all'obbligo da parte della ditta concessionaria di osservare, ove ricorrano le condizioni previste, le prescrizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27-7-1934 n. 1265, ed alla legge 8-11-1956 n. 1300 contenente modifiche all'art. 229 dello stesso Decreto.

Provvedimenti di concessione relativi ad interventi nei terreni assegnati per effetto della legge di riforma.

I provvedimenti di concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario nei terreni assegnati per effetto della Riforma Fondiaria dovranno essere trasmessi sempre con separati elenchi mod. 78 sui quali sia chiaramente specificato che trattasi di provvedimenti interessanti la Riforma Fondiaria.

Provvedimenti negativi

Gli eventuali provvedimenti negativi, qualunque sia l'importo delle opere sono di competenza degli Ispettorati; la « Cassa » potrà esaminare i reclami.

Concessione di mutui

Gli Ispettorati, per i progetti di loro competenza, in analogia a quanto si pratica per la concessione dei sussidi in conto capitale, sono autorizzati ad espletare anche le pratiche relative alla concessione di mutui di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 13-2-1933, n. 215

Circa l'accertamento dell'importo relativo al concorso sul pagamento degli interessi per l'ammortamento del mutuo e la conseguente determinazione del contributo integrativo, si fa presente che gli stessi rientrano nella competenza « Cassa », mentre gli Ispettorati dovranno provvedere alla liquidazione del sussidio in base alle risultanze del

collaudo, così come avviene per tutte le altre liquidazioni di contributo in conto capitale.

Per le pratiche con mutuo si dovrà compilare un elenco a parte ed il numero d'ordine dovrà essere seguito dalla lettera m).

Qualora da parte di qualche ditta si richieda la modifica della concessione già ottenuta col sussidio in conto capitale, per avvalersi del credito di miglioramento fondiario, potrà procedersi alla emissione di un provvedimento aggiuntivo con il quale si prevede la possibilità del mutuo, sempre che le opere non risultino iniziate.

Qualora le opere risultino già iniziate, la facoltà di avvalersi della possibilità del credito può essere concessa limitatamente alle opere non ancora eseguite all'atto degli accertamenti che all'uopo saranno disposti.

Nel caso in cui la richiesta di modifica si riferisca a provvedimenti di competenza « Cassa », la domanda sarà trasmessa alla « Cassa » stessa con l'indicazione delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Qualora le ditte beneficiarie di sussidi in conto capitale richiedessero invece il mutuo del 100% sull'importo ammesso a sussidio, i provvedimenti di concessione emessi dovranno essere revocati e sostituiti con nuovo provvedimento. Anche in questo caso le opere non debbono essere state ancora iniziate.

Per i provvedimenti di concessione del sussidio in forma mista o di solo concorso nel pagamento degli interessi, la facoltà di contrarre mutui col concorso della « Cassa » nel pagamento degli stessi può essere esercitata soltanto entro il termine di 8 mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione; ove nel periodo suddetto tale facoltà non sia stata esercitata, il diritto ad avvalersi del suddetto beneficio si intende automaticamente decaduto.

Il richiedente dovrà inviare copia della domanda di mutuo anche alla « Cassa per il Mezzogiorno - Servizio Credito e Finanza ».

Trascorsi i termini di cui sopra senza che gli interessati abbiano fatto ricorso alle richieste di mutuo, i sussidi concessi in forma mista, ove nulla altro osti, saranno liquidabili in conto capitale, senza bisogno di altro provvedimento dell'Amministrazione.

Proroghe

Per i provvedimenti di concessione per i quali siano scaduti i termini fissati per la esecuzione delle opere e non siano state concesse proroghe, deve essere fatta alle ditte interessate esplicita richiesta di produrre entro il termine di 60 giorni le domande di collaudo delle opere, corredate dalla contabilità finale dei lavori, eseguiti, pena la revoca degli atti di concessione. Ove le ditte stesse non provvedano entro il termine predetto a chiedere il collaudo o ad avanzare motivate istanze di proroga i provvedimenti dovranno senz'altro essere revocati.

Si è rilevato come non sempre le opere sussidiate vengano ultimate nei termini fissati con l'atto di concessione.

Dato il particolare carattere che hanno le opere di trasformazione fondiaria, quando non siano derivanti da un obbligo sancito in relazione ad un piano di bonifica reso esecutivo, nulla vieta che si possa concedere, per giustificati motivi, una proroga che deve essere richiesta prima che scada il termine fissato in concessione. A ciò dovrà provvedersi con atto formale da allegare al provvedimento di liquidazione del sussidio affinchè anche gli Organi di controllo possano prenderne visione.

Collaudi di competenza ispettoriale

Il collaudo delle opere relative ai progetti di competenza ispettoriale spetta agli Ispettorati. Si raccomanda però di non largheggiare nella concessione di collaudi parziali a meno che non si tratti di iniziative di Consorzi di bonifica nell'interesse di più proprietari.

Date le difficoltà nelle quali in linea di massima le trasformazioni vengono realizzate, e la necessità d'altra parte di evitare un dispendio antieconomico, i collaudi parziali, di regola, non devono essere inferiori alla cifra di lire 2 milioni, lasciando però alla discrezione degli Ispettori di accordare collaudi parziali per importi inferiori, o, in via del tutto eccezionale, solo nel caso di progetti di piccoli conduttori diretti, che per proseguire i lavori di trasformazione abbiano assoluto bisogno di sussidio

Per i progetti di competenza degli Ispettorati Forestali non sono ammessi gli acconti in corso d'opera previsti dalla legge.

Gli interessati che intendono beneficiare di collaudi parziali dovranno farne apposita richiesta all'atto della domanda di sussidio: ciò sia per i progetti di competenza « Cassa » che ispettoriali.

Le opere per le quali si chiede il collaudo parziale dovranno essere complete a se stanti, e capaci di utile funzionamento.

I collaudi, per quanto riguarda la competenza, sono regolati in modo analogo alle concessioni. Per quelli ispettoriali dovrà tenersi presente che il funzionario incaricato dell'istruttoria non può effettuare il collaudo.

Fatture

Qualora per la liquidazione del sussidio sia prevista la documentazione della spesa con fatture di acquisto, il collaudatore, nell'allegarle agli atti, dovrà prendere visione delle stesse per accertare che sono state emesse dopo il sopraluogo preventivo, che sono in regola agli effetti dell'I.G.E. e che sono debitamente quietanzate.

Il collaudatore ammetterà nella contabilità gli importi accertati e dichiarerà esplicitamente nel certificato di collaudo che per i lavori sussidiati in base a fatture è stata riscontrata la regolarità, a tutti gli effetti, della fatturazione stessa. Nei casi in cui risulti in modo certo

la data della fornitura, sarà presa in considerazione tale data e non quella della fattura.

Nel caso che le fatture non siano regolari a tutti gli effetti, i relativi importi dovranno essere stralciati dalla contabilità ed esclusi dal sussidio.

Le fatture sono obbligatorie tutte le volte in cui la spesa ammessa a sussidio rifletta l'acquisto di macchinario e di attrezzature mobili.

Le indennità relative ad accertamenti tecnici per collaudi e per stati di avanzamento delle opere di miglioramento fondiario sono a carico della « Cassa ».

Nel caso che in sede di collaudo le opere non risultino ultimate le indennità relative agli accertamenti tecnici saranno poste a carico della ditta interessata.

Stati di avanzamento

La concessione delle rate di mutuo succesive alla prima, è fatta a mezzo stati di avanzamento. Perciò onde consentire agli istituti di credito la erogazione in corso d'opera dei ratei di mutuo previsti, gli Ispettorati sono autorizzati ad approvare, a richiesta, gli stati di avanzamento necessari ed a trasmetterli all'uopo alle Banche mutuanti. Anche per questi resta ferma la competenza secondo quanto più volte specificato.

Pagamento agli eredi dei beneficiari dei sussidi

Se il beneficiario del sussidio fosse deceduto, gli aventi diritto alla sua successione dovranno provare la loro qualità di eredi testamentari con i seguenti documenti:

a) copia autenticata o estratto autentico dell'atto di ultima volontà.

b) attestazione di notorietà giudiziaria o notarile, da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizione, chi, di conseguenza, sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari, oltre quelli contemplati nel testamento.

c) certificato di morte del beneficiario, rilasciato dall'Ufficiale dello stato civle, sempre che non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento.

La qualità di *eredi intestati* si prova con i seguenti documenti:

a) attestazione di notorietà giudiziaria o notarile dalla quale risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

b) certificato di morte, come sopra.

In entrambi i casi è necessario inviare il certificato del competente Ufficio del registro, comprovante l'eseguita denuncia del credito verso

l'amministrazione statale e il pagamento della tassa di successione a meno che prima del collaudo non sia stata richiesta ed ottenuta la variazione del provvedimento di concessione. Ai tutori di incapaci (minori o interdetti) dovrà essere conferita la prescritta autorizzazione del giudice tutelare a rappresentare il beneficiario incapace nella riscossione, con o senza l'obbligo del reimpiego, della somma spettante al pupillo. Nel primo caso, nel decreto del giudice tutelare dovrà risultare indicato il nome di un notaio o di altra persona che dovrà intervenire nella quietanza e sotto la cui responsabilità dovrà avvenire il disposto di reimpiego.

Per ogni scrittura pubblica o privata è sempre prescritta l'autentica delle firme e la legalizzazione quando siano da usare fuori della giurisdizione di origine.

Provvedimenti di liquidazione

Il pagamento dei sussidi è riservato alla « Cassa ». Pertanto per i sussidi concessi dagli Ispettorati, ai fini del pagamento, dovrà per ogni singola pratica essere inviato quanto appresso:

a) tre copie del provvedimento di liquidazione;

b) una copia del provvedimento di concessione;

c) due copie del certificato di collaudo;

d) due copie della contabilità finale delle opere;

e) domanda di collaudo in carta bollata;

f) copia dell'atto con il quale sono state concesse eventuali proroghe;

g) copia dei provvedimenti modificati dell'atto di concessione dovuti ad approvazione di varianti al progetto o a qualunque altro motivo per cui si renda necessaria la variazione degli estremi della concessione del sussidio;

h) copia della relazione tecnica (scheda mod. 91) di istruttoria.

Tutti i provvedimenti dovranno essere accompagnati da un elenco in triplice copia.

Per i provvedimenti di liquidazione di pratiche con mutuo, dovrà compilarsi apposito elenco ed il numero d'ordine dovrà essere seguito dalla lettera m).

Gli importi dei sussidi liquidati dovranno essere arrotondati per eccesso o per difetto alle lire cinque.

I provvedimenti di liquidazione perfezionati saranno trasmessi ogni decade alla « Cassa ». Si raccomanda di non dare comunicazione agli interessati dell'avvenuta emissione dei provvedimenti, onde evitare sollecitazioni non necessarie, dato che la « Cassa » provvede alla liquidazione dei sussidi nel più breve tempo possibile.

Utilizzazione di acque pubbliche

Nel caso di utilizzazione di acque dichiarate di pubblica utilità è necessario allegare al progetto il documento attestante l'avvenuta concessione delle acque stesse.

Domande di concessione

Le domande dovranno essere indirizzate alla Cassa per il Mezzogiorno e redatte su carta da bollo da L. 100 per i progetti di competenza ispettoriale e da L. 200 per quelli di competenza Cassa.

Nella domanda, oltre alla richiesta di concessione del sussidio, dovrà essere dichiarato che non è stato chiesto nè si intende chiedere, per le opere in essa previste, nessun'altra provvidenza da parte dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi delle vigenti leggi, sia sotto forma di contributo in conto capitale che di mutuo o prestito.

Impegno a non distogliere il macchinario e le attrezzature mobili

Ogni qualvolta siano ammessi a sussidio macchinari ed attrezzature mobili, dovrà allegarsi apposita dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a non distoglierli dall'uso previsto ed a provvedere alla relativa manutenzione. Tale dichiarazione è necessaria in ogni caso e verrà considerata sufficiente, ai fini della garanzia richiesta dall'art. 43 della legge 13-2-1933, n. 215, ove si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il sussidio sia richiesto dallo stesso proprietario del fondo;

b) i macchinari e le attrezzature mobili siano a servizio e costituiscano l'indispensabile completamento di opere non mobili e di opere di miglioramento fondiario in genere, il cui valore sia prevalente rispetto alla spesa di acquisto dei macchinari e delle attrezzature mobili.

In tutti gli altri casi è da richiedere un atto di fidejussione e la dimostrazione del titolo in base al quale siano eseguiti i lavori, facendone esplicita menzione negli atti di proposta, di concessione e liquidazione dei sussidi.

Qualora l'acquisto di macchinari ed attrezzature mobili venga richiesto da affittuari, occorre accertare che l'affitto non scada prima dei 5 anni nei quali sussiste l'obbligo di non distogliere il macchinario e le attrezzature. In proposito gli Ispettorati dovranno esplicitamente indicare nei provvedimenti e nelle proposte la data di scadenza dei contratti d'affitto.

Progetti interessanti più aziende

Nel caso vengano presentati progetti interessanti aziende di più proprietari, e ciò sia da parte di consorzi, di cooperative o di privati, si dovrà accuratamente accertare che tutti i proprietari interessati sia-

no al corrente della richiesta e che effettivamente i fondi di loro proprietà verranno a beneficiare delle opere per le quali viene richiesto il sussidio.

Allegati

1) Esemplificazione sulle operazioni di credito agrario;

2) Determinazione della durata media dei mutui;

3) Elenco dei comprensori di bonifica, di bonifica montana e dei bacini montani di competenza « Cassa ».

4) Elenco di specie e varietà di fruttiferi cosigliabili;

5) Calcolo dei sussidi per costruzioni rurali nelle piccole aziende.

ESEMPLIFICAZIONE SULLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO

Coloro che intendono avvalersi del credito agrario di miglioramento, hanno facoltà di scegliere:

a) un mutuo con il contributo negli interessi per l'intero importo delle opere da compiere (100%);

b) un mutuo non eccedente il 50% dell'importo delle opere; in tal caso il mutuatario potrà essere ammesso a conseguire il sussidio integrativo previsto dal terzo comma dell'art. 46 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Ad esempio:

si pone il caso di un'opera il cui costo totale approvato sia di lire 1 milione e rifletta il riattamento di una casa rurale; i mutuatari prevedono di capitalizzare gli interessi di preammortamento previsti in tre anni pieni.

1ª *soluzione* — Mutuo a tasso di favore per l'intero importo dell'opera. In questo caso l'interessato riceverà in tre soluzioni a titolo di mutuo una somma pari al costo totale dell'opera, cioè di Lire 1.000.000.

La somma sarà così ripartita:

il 30% - entro due mesi dalla stipula del contratto di mutuo con l'Istituto di credito prescelto;

il 50% - a presentazione di uno o più stati di avanzamento dei lavori;

il 20% - previa esibizione del certificato di collaudo finale.

In tal caso i mutuatari saranno tenuti a restituire in 25 anni la somma complessiva di L. 1.105.000, di cui L. 1.000.000, per il capitale ricevuto e Lire 105.000 per interessi di preammortamento, mediante 50 rate semestrali costanti posticipate di L. 28.192 cadauna comprensive di capitale ed interessi (1.105.0000 X 2,551273% = 28.192)

2ª soluzione — Mutuo non eccedente il 50% dell'importo dell'opera, con corresponsione del sussidio integrativo. Contributo in capitale 38%. In questa ipotesi il conduttore del fondo riceverà a titolo di mutuo una somma pari al 50% dell'opera, cioè L. 500.000. La somma sarà così ripartita:

il 50% - entro due mesi dalla stipula del contratto di mutuo;

il 30% - a presentazione dello stato di avanzamento dei lavori comprovante l'avvenuta esecuzione di 1/3 dell'opera sovvenzionata;

il 20% - a presentazione del certificato definitivo di collaudo.

In questo caso i mutuatari saranno tenuti a restituire in 20 anni la somma complessiva di L. 552.500, di cui L. 500.000 per capitale percepito e L. 52.500 per interessi di preamortamento, mediante 40 rate semestrali costanti posticipate di L. 16.827 cadauna (L. 552.500 per 3,04556% = 16.827).

Il mutuatario riceverà inoltre a titolo di « sussidio integrativo » la differenza fra il contributo in capitale previsto dall'atto di concessione ed il valore attuale del concorso della « Cassa » negli interessi del mutuo, scontato al tasso del 4%. In questo caso gli sarà liquidata la somma di L. 311.738 quale differenza fra L. 380.000 (contributo in capitale) e L. 68.262 valore attuale del concorso negli interessi (L. 552.500 per 12,355075% = 68.262)

Il sussidio sarà corrisposto dopo la stipula dell'atto definitivo di quietanza con l'Istituto mutuante.

DETERMINAZIONE DELLA DURATA MEDIA DI UN MUTUO RIFERITO AD OPERE DI DIFFERENTE CATEGORIA

Nel caso di più opere il cui costo complessivo ammonti, per ipotesi, a Lire 10.000.000 che riflettano, ad esempio, la costruzione di una casa rurale per Lire 6.000.000 (durata del mutuo anni 20) e una piantagione di olivi per Lire 4.000.000 (durata del mutuo anni 15) la durata media del mutuo si determina nel modo seguente:

$$\begin{array}{rr} 6 \times 20 = & 120 \\ 4 \times 15 = & 60 \\ \hline 10 & 180 \end{array}$$

$$180 : 10 = 18$$

Pertanto la durata del mutuo, comprensivo delle due opere, sarà di anni 18.

ELENCO DEI COMPRENSORI DI BONIFICA, DEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA E DEI BACINI MONTANI NEI QUALI POSSONO ATTUARSI OPERE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA CON I CONTRIBUTI DELLA « CASSA PER IL MEZZOGIORNO ».

TOSCANA

Isola d'Elba
Isola del Giglio
Isola di Capraia
Isola di Montecristo

LAZIO

Comprensori di bonifica:

Aurunco - Pantano di Sessa
Bonificazione Pontina
Conca di Sora
Latina
Piana di Fondi e Monte S. Biagio
Valle del Liri

Comprensori di bonifica montana:

Aniene
Conca di Sora
Corno
Fucino
Gronde dei Monti Aurunci
Tronto
Velino
Vomano

Bacini montani:

Fosso di Leonessa (Medio Velino)
Fossi di Rivodutri - Poggio Bustone - Cantalice - Renaro - S. Rufina - Valle Ottava (Medio Velino)

Media Valle del Liri in destra
Melfa
Monti Lepini e Ausoni
Monti prospicienti la Piana di Fondi e Monte S. Biagio
Rio Grande - Ausente - Capo d'Acqua
Sacco
Salto (Medio Velino)
S. Maria Amaseno

MARCHE

Comprensori di bonifica:

Tronto

Comprensori di bonifica montana:

Tronto

Bacini montani:

Vibrata

ABRUZZO E MOLISE

Comprensori di bonifica:

Alto Sangro
Destra Pescara
Destra Trigno e Basso Biferno
Larino
Piana di Venafro
Sangro Aventino
Sinistra Pescara (Bonifica Vestina)
Sinistra Trigno e Sinello
Tronto

Comprensori di bonifica montana:

Alto Bacino del Sangro
Alto e Medio Biferno
Aniene
Fortore
Fucino
Sinello
Trigno
Tronto
Velino
Vomano

Bacini montani:

Alento
Alto Aterno
Alto Tavo e Fino e Basso Baricelle e Mordaco
Alto Volturno
Basso Aterno
Biferno
Calvano
Cerrano
Feltrino
Foro
Lavino e Fosso Manoppello
Medio Aterno
Melfa
Moro
Nora e Negra
Orta e Rio Maggio
Osento
Piomba
Raiale - Medio Aterno
Salinello
Salto (Medio Velino)
Sangro
Tammaro (Volturno)
Tordino
Turano
Vibrata

CAMPANIA

Comprensori di bonifica:

Agro Sarnese e Nocerino
Agro Telesino
Aurunco - Pantano di Sessa
Bacino dell'Ufita
Bacino Inferiore del Volturno
Destra Sele
Sannio Alifano
Sinistra Sele
Valle Inferiore dell'Alento
Vallo di Diano

Comprensori di bonifica montana:

Alto Agri
Alta Irpinia
Calore
Fortore

Bacini montani:

Affluenti del Lago Dragone
Affluenti di Destra del Sabato
Alente
Alento
Alto Calore
Alto Sabato
Alto Sele - Temete e Caposele
Biferno
Cervinara e Rotondi
Costiera Amalfitana
Falda Orientale del Partenio
Fredane
Isclero
Isola d'Ischia
Mele
Miscano
Regina Maior
Serretelle
Tammaro (Volturno)
Titerno
Torrenti di Nola - Valle di Lauro
Vallone Mulini
Val Paterno Rio Torano (Volturno)

P U G L I A

Comprensori di bonifica:

Agro Brindisino
Arneo
Fossa Premurgiana
Li Foggi
Stornara e Tara
Tavoliere
Bacino dell'Ufita
Ugento
Zona d'Otranto
Zone delle provincie di Bari - Brindisi - Lecce - Taranto esterne ai comprensori di bonifica

Comprensori di bonifica montana:

Alta Irpinia
Fortore
Gargano

Bacini montani:

Aiello
Candelaro (Triolo - Salsola - Vulgano - Celone)
Carapelle
Cervaro
Lamasinata
Lato
Miscano
Picone

L U C A N I A

Comprensori di bonifica:

Fossa Premurgiana
Grottole S. Mauro Forte
Medio Ofanto e Marmo
Metaponto
Stornara e Tara

Comprensori di bonifica montana:

Alto Agri
Alta Irpinia
Carmine Monte Caruso
Gallitello - Fossacupa - Camastra
Media Valle Agri e Sinni
Noce

Bacini montani:

Alto Basento
Alto Ofanto
Alto Sele - Temete e Caposele
Alto Sinni
Alto Sinni (in destra)

CALABRIA

Comprensori di bonifica:

Alli Punta delle Castella
Alli Punta di Copanello
Altipiani d'Aspromonte
Amendolea
Assi Soverato
Bassa Valle del Neto
Castella Capo Colonna
Caulonia
Lipuda - Fiume Nicà
Piana di Rosarno
Piana di S. Eufemia - Torbido Capo Suvero
Piana di Sibari e della Media Valle del Crati
Zone Joniche intercluse
Territori al di sotto dei 300 m. s. l. m. esterni ai comprensori di bonifica e di bonifica montana

Comprensori di bonifica montana:

Alli Punta delle Castella
Caulonia
Lipuda - Fiume Nicà
Mesima Marepotamo
Noce
Silano e Territori Jonici contermini
Versante Jonico dell'Aspromonte (Careri)
Territori al di sopra dei 300 m. s. l. m. esterni ai comprensori di bonifica e di bonifica montana.

SICILIA

Comprensori di bonifica:

Agro Palermitano
Altesina - Alto Dittaino
Alto e Medio Belice
Alto Simento
Basso Belice Carboi
Birgi
Caltagirone
Cuti - Ciolino - Monaco - S. Nicola
Delia Nivolelli
Lago di Lentini

Paludi di Ispica
Paludi di Scicli
Pantano di Lentini
Piana di Catania
Piana di Gela
Platani e Tumarrano
Quattro Finaite Giardo
Salito Salso Inferiore

Comprensori di bonifica montana:

Alcantara
Platani - Magazzolo
Simeto

Bacini Montani:

Alto Carboi
Asinaro
Barratina
Calvaruso
Fiumefreddo
Idria
Imera Settentrionale
Ippari
Isole Eolie (Salina e Lipari)
Iato
Longano
Mazzarrà
Modica Scicli
Molinello
Naro
Naso
Nocella
Oreto
Passo di Rigano
Petrazzi
Salso
Saponara
Savoca
S. Leonardo
S. Leone (Agrigento)
Termini o Patrì
Torretta

SARDEGNA

Comprensori di bonifica:

Agro di Chilivani
Bassa Valle del Cedrino
Bassa Valle del Coghinas
Basso Sulcis
Campidano di Cagliari (Guspini e Pabillonis - Marmilla Senorbi e Paesi della Trexenta - Sanluri - Villacidro - Decimoputzu - Elmas - Tuerra di Capoterra)
Campidano Minore
Campu Giavesu
Campu Lazzari
Cixerri
Destra Tirso
Flumini di Quartu
Ittiri - Uri
Media Valle del Tirso
Milis
Nurra
Olbia (Padrongianus)
Ottava
Pelau Buoncammino
Perfugas
Santa Lucia Bonorva
Sardegna Sud Orientale
Siniscola - Posada - Torpè
Terralba e Sassu (Arborea)
Tortolì
Vignola
Zona pilota dell'Agenzia Europea della Produttività

Comprensori di bonifica montana:

Alà e Marghine
Nuorese

Bacini montani:

Coghinas - Monte Limbara
Flumendosa e zone contermini
Liscia - Monte Limbara
Tirso e zone contermini

SPECIE E VARIETA' DI FRUTTIFERI CONSIGLIABILI

Nella scelta delle varietà i criteri da seguire sono i seguenti:

a) adattabilità all'ambiente in cui si opera;

b) rispondenza alle caratteristiche di produttività e qualitative;

c) epoche favorevoli di maturazione anche in rapporto alla già avvenuta espansione in altre zone di altri standard varietali.

Tenute presenti le possibilità offerte dall'ambiente meridionale, la esperienza già acquisita nel nostro Paese e nei vicini paesi mediterranei, si indicano, qui di seguito, a titolo di esemplificazione, le principali varietà delle diverse specie che potrebbero convenientemente essere adottate accanto ad altre che già fanno parte dello standard frutticolo e che vanno valorizzate, evitando però una eccessiva diffusione.

Le varietà sono indicate per epoche di maturazione approssimativa, dati anche i noti spostamenti da un anno all'altro.

PESCO

MADELEINE POUYET: precocissima (anticipa circa 7-9 giorni sulla Mayflower), è adatta negli ambienti più precoci. Frutto medio, molto colorito, polpa bianca.

SPRINGTIME: ha medio e medio-corto fabbisogno di freddo; è precocissima (anticipa diversi giorni sulla Mayflower), produttiva, adatta negli ambienti più precoci. Frutto medio, molto colorito, polpa bianca.

BLAZING GOLD: bella varietà assai precoce a polpa gialla promettente.

CARDINAL: è produttiva e anticipa 4-5 giorni sulla Dixired; ha frutto con meravigliosa colorazione. Ha un medio fabbisogno di freddo.

REDCAP e MAYGOLD: hanno un fabbisogno di freddo molto corto; precosi e produttive negli ambienti meridionali; polpa gialla.

GOLD DUST: matura quasi assieme o a seguito della Cardinal; frutto medio di buona qualità, giallo, di bella colorazione.

ANTONIO DI FRANCIA: nuova pesca duracina, gialla, promettente.

GIALLA PRECOCE e FERTILIA MORETTINI: vigorose e produttive, precoci, a frutto giallo, di bella colorazione e di buona qualità.

CORONET: precede la Redhaven; è gialla, spicca, ottima, per colazione e caratteristiche della polpa; ha corto fabbisogno di freddo; adatta anche per l'industria.

DIXIGEM: vigorosa e produttiva, frutto resistente, molto colorito, adatto anche per l'industria.

RANGER: segue la Redhaven, gialla, spicca, bella, produttiva, ha un medio fabbisogno di freddo.

VESUVIO O PUTEOLANA: pregevole pesca duracina, produttiva, adatta per l'industria.

FORTUNA: gialla, duracina, adatta per l'industria, ha un medio fabbisogno di freddo.

TRIOGEM: matura 10-15 giorni dopo la Redhaven, gialla, spicca,, colorita, adatta anche per l'industria, ha un medio-corto fabbisogno di freddo.

BURBANK JULY ELBERTA: produttiva, spicca, gialla, bella, adatta all'industria; ha un corto fabbisogno di freddo.

FAIRHAVEN: gialla, spicca, frutto adatto anche per l'industria; produttiva, ha un medio fabbisogno di freddo.

SOUTHLAND: gialla, bel frutto, spicca; ha un corto fabbisogno di freddo. Matura verso la fine di luglio.

Altre varietà pregevoli già molto diffuse specie in taluni ambienti: NINOTTO, CORONADO, DIXIRED, JULIA P8, JERSEYLAND, RARITAN ROSE, REDHAVEN, LORING, SANTA ANNA BALDUCCI, MORETTINI 146 ed 1/14, PIERI 81, ecc.

P E R O

Oltre a qualche cultivar precocissima di interesse locale, possono dare convenienti risultati su Cotogno in terreni adatti:

WILDER: precocissima, frutto medio, di ottima qualità, abbastanza resistente all'ammezzimento se raccolta in tempo.

PRECOCE D'ALTEDO: vigorosa e produttiva, frutto medio-grosso, di media qualità, precere la Butirra Giffard; anticipare la raccolta per evitare l'ammezzimento. Redditizia nelle zone più precoci, perchè è poi superata da altre varietà più buone.

BUTIRRA GIFFARD: precoce, produttiva, ha frutto medio, buona qualità; anticipare la raccolta per evitare l'ammezzimento.

BUTIRRA PRECOCE MORETTINI: bella varietà produttiva, pregevole; frutto medio-grosso, polpa tenera profumata. E' resistente allo ammezzimento.

DR. JULES GUYOT (William precoce): bella varietà accreditata per la precocità, aspetto e bontà del frutto; anticipa molto sulla William Comune, richiede di essere innestata su franco o Betulaefolia perchè di scarsa vigoria.

COSCIA DI FIRENZE: varietà molto accreditata a frutto medio, pregevole, assai resistente all'ammezzimento, da diffondere dove può dare i migliori risultati.

FAVORITA DI CLAPP: frutto medio-grosso, polpa fondente, raccoglierla un po' presto.

SPADONCINA E SPADONA: nelle migliori selezioni locali.

MAX-RED BARTLETT: è una William a bella colorazione rosso porpora, assai apprezzata specie negli ambienti dove tale colorazione è particolarmente esaltata, qualità eccellente.

ABATE FETEL: apprezzata per la forma e la grossezza del frutto specie in certi mercati per frutta di lusso. Da osservarne il comportamento.

KAISER: apprezzata in commercio, ma già molto diffusa. Adottarla ove raggiunge le migliori caratteristiche.

DECANA DEL COMIZIO: pregevole, molto accreditata a frutto grosso, polpa molto buona; vigorosa varietà autunnale da adottare negli ambienti più confacenti.

Altre varietà pregevoli, già molto diffuse specie in taluni ambienti: BUTIRRA HARDY, BUONCRISTIANA WILLIAM, CONFERENCE, GENTILE BIANCA DI FIRENZE, PASSACRASSANA, PRECOCE DI TREVOUX, BUONA LUISA D'AVRANCHES, PACKHAM'S TRIUMPH.

Per il COTOGNO adittare, quando è possibile, le migliori selezioni D'ANGER (East Malling) e di PROVENCE.

S U S I N O

Oltre alle varietà che già si sono dimostrate migliori nella zona, si consiglia di provare negli ambienti adatti le varietà precocissime; EARLY LAXTON e RUTH GESTETTER, che anticipano molto su altri tipi meno pregevoli; inoltre si può provare anche qualche mutazione precoce e la Morettini n. 355. In varie zone sono da adottare i tipi pregevoli per essiccazione (D'Agen o D'Ente e specialmente la selezione 707), la Imperial, l'Italia, e la Stanley.

Altre varietà già diffuse e da adottare o provare negli ambienti più adatti sono le seguenti: FLORENZIA, SHIRO, REGINA CLAUDIA, MOSTRUOSA, REGINA CLAUDIA TRASPARENTE, REGINA CLAUDIA VERDE, oltre alle altre già diffuse.

CILIEGIO

Preferite le varietà locali già accreditate per produttività e pregio intrinseco dei frutti. Le seguenti varietà sono molto redditizie e molto apprezzate per la precocità e le favorevoli caratteristiche dei frutti: PRECOCE BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU MOREAU, DI VIGNOLA SECONDO, PRECOCE DI CESENA. Altre varietà ad epoca media di maturazione sono i DURONI tardivi di VIGNOLA e di CESENA, BIGARREAU NAPOLEON, TURCA, ecc.

ALBICOCCHI

Adottare le migliori selezioni produttive e pregevoli della Campania e delle Puglie e accreditare negli ambienti confacenti le seguenti: BULIDA, PRECOCE COLOMER, REALE DI IMOLA, ecc.

M E L I

Oltre a qualche cultivar locale, di grande pregio e rendimento, sono da provare, negli ambienti adatti, le varietà: WELLINGTON, STARK EARLIEST, STARKJONGRIMES, RED MELBA, JONATHANRED, DOUBLE RED ROE BEAUTY, STARKING, RICHARED, GOLDEN DELICIUS, CORTLAND, STAYMARED SCARLET, ecc.

AGRUMI

La nostra produzione agrumaria richiede sempre più un perfezionamento qualitativo, per accreditare gli standards che possono competere con le produzioni di altri Paesi.

A tale fine è necessario procedere alla scelta delle piante di sicura, autentica, controllata varietà. Naturalmente si dovranno scegliere, per le più pregevoli varietà indigene, le migliori selezioni clonali, provenienti da alberi produttivi ed esenti da alterazioni.

Anche per le varietà di pregio importante, tipo WASHINGTON NAVEL e VALENCIA LATE, occorre avere la garanzia suddetta.

CALCOLO DEI SUSSIDI PER COSTRUZIONI RURALI NELLE PICCOLE AZIENDE.

Nel paragrafo: « costo della trasformazione a percentuale di sussidio » sono stati indicati i limiti di spesa per le costruzioni rurali, che per le aziende grandi e medie non debbono superare il 40-45% e per le piccole il 50 degli importi unitari ammissibili a contributo col massimo del sussidio. Per le aziende di superficie sino ad ettari 5,00 tale limite, invece, può oscillare da un minimo del 55% ad un massimo dell'80% degli importi di cui sopra. Per calcolarlo si moltiplica: la superficie della azienda per L. 1.300.000 o 1.000.000, a seconda che si tratti di trasformazione irrigua irrigua od asciutta, per il corrispondente coefficiente di riduzione.

Quando l'importo da ammettere a contributo è invece maggiore di quello ottenuto come sopra, la percentuale di sussidio si riduce di una unità ogni 50 mila lire o frazione di 50.000 di maggiore importo, nel caso di applicazione della legge n. 215, e di una unità ogni 40.000 o frazione di 40.000, nel caso di applicazione della n. 991.

Per il calcolo delle percentuali di sussidio corrispondenti ai vari importi si procede come segue: dall'importo di istruttoria, si sottrae la quota sussidiabile col 38% oppure col 50%, 60% o 75%, a seconda dei casi, e la differenza si divide per 50.000 e si applica la legge n. 215, per 40.000 se si applica la legge n. 991.

La cifra ottenuta si sottrae rispettivamente da 38, 50, 60, 75, mentre quella che resta rappresenta la percentuale di sussidio da corrispondere.

Es.: nel caso di applicazione della legge n. 215 la percentuale di sussidio corrispondente a L. 1.400.000, per un'azienda irrigua di Ha. 1.30, è pari al 34%. Infatto Ha. 13.0 × 1.300.000 × 0.70 = 1.183.000 (importo sussidiabile col 38%). Importo di progetto L. 1.400.000 meno L. 1.183.002 = = 217.000 che diviso 50.000 = 4,34.

38 — 4,34 = 33,66; in cifra tonda 34%.

Nel caso di applicazione della legge n. 991 la percentuale di sussidio corrispondente a L. 1.400.000, sempre per un'azienda irrigua di Ha. 1.30, è invece pari al 45%. Infatti Ha. 1.30 × 1.300.000 × 0.70 = 1.183.000 (importo sussidiabile col 50%). Importo di progetto L. 1.400.000 — 1.183.000 = 217.000 che diviso 40.000 = 5,42.

50 — 5,42 = 44,58; in cifra tonda 45%.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli importi compresi fra quello cui può essere concesso il sussidio nella misura massima, e quello oltre il quale l'ammontare del sussidio inizia a decrescere.

TERRITORI DI COMPETENZA DEGLI ISPETTORATI AGRARI
TRASFORMAZIONE ASCIUTTA

Ha 0,50 × 1.000.000 0,80		
Imp. opere	%	Imp. suss.
400.000	38	152.000
450.000	37	166.500
500.000	36	180.000
550.000	35	192.500
600.000	34	204.000
650.000	33	214.500
700.000	32	224.000
750.000	31	232.500
800.000	30	240.000
850.000	29	246.500
900.000	28	252.000
950.000	27	256.500
1.000.000	26	260.000
1.050.000	25	262.500
1.100.000	24	264.000
1.150.000	23	264.500
1.200.000	22	264.000

Ha 1,50 × 1.000.000 0,80		
1.200.000	38	456.000
1.250.000	37	462.500
1.300.000	36	468.000
1.350.000	35	472.500
1.400.000	34	476.000
1.450.000	33	478.500
1.500.000	32	480.000
1.550.000	31	480.500
1.600.000	30	480.000

Ha 1,00 × 1.000.000 0,80		
Imp. opere	%	Imp. suss.
800.000	38	304.000
850.000	37	314.500
900.000	36	324.000
950.000	35	332.500
1.000.000	34	340.000
1.050.000	33	346.500
1.100.000	32	352.000
1.150.000	31	356.500
1.200.000	30	360.000
1.250.000	29	362.000
1.300.000	28	364.000
1.350.000	27	364.500
1.400.000	26	364.000

Ha 2,00 × 1.000.000 0,70		
1.400.000	32	532.000
1.450.000	38	536.500
1.500.000	37	540.000
1.550.000	36	542.500
1.600.000	35	544.500
1.650.000	34	544.500
1.700.000	33	544.000

Ha 2,50 × 1.000.000 0,70		
1.750.000	38	665.000
1.800.000	37	666.000
1.850.000	36	666.000
1.900.000	35	665.000

NOTA — Si avverte che a partire da Ha. 3,00 il sussidio complessivo decresce appena se ne riduce la percentuale. Pertanto non conviene ammettere a contributo importi superiori a quello corrispondente alla percentuale massima.

TERRITORI DI COMPETENZA DEGLI ISPETTORATI AGRARI
TRASFORMAZIONE IRRIGUA

Ha 0,50 × 1.300.000 0,80			Ha 1,00 × 1.300.000 0,80		
Imp. opere	%	Imp. suss.	Imp. opere	%	Imp. suss.
520.000	38	197.600	1.040.000	38	395.200
570.000	37	210.900	1.090.000	37	403.300
620.000	36	223.200	1.400.000	36	410.400
670.000	35	234.500	1.190.000	35	416.500
720.000	34	224.800	1.240.000	34	421.600
770.000	33	254.100	1.290.000	33	425.700
820.000	32	262.400	1.340.000	32	428.800
870.000	31	269.700	1.390.000	31	430.900
920.000	30	276.000	1.440.000	30	432.000
970.000	29	281.300			
1.020.000	28	285.600	1.490.000	29	432.100
1.070.000	27	288.900			
1.120.000	26	291.200	1.540.000	28	431.200
1.170.000	25	292.500			
1.220.000	24	292.800			
1.270.000	23	292.100			
Ha 1,50 × 1.300.000 0,70			Ha 2,00 × 1.300.000 0,60		
1.365.000	38	518.700	1.560.000	38	592.800
1.415.000	37	523.550	1.610.000	37	595.700
1.465.000	36	527.400	1.660.000	36	597.600
1.515.000	35	530.250			
1.565.000	34	532.100	1.710.000	35	598.500
1.615.000	33	532.950	1.760.000	34	598.400
1.665.000	32	532.800			

NOTA — Si avverte che a partire da Ha 2,50 il sussidio complessivo decresce appena se ne riduce la percentuale. Pertanto non conviene ammettere a contributo importi superiori a quello corrispondente alla percentuale massima.

TERRITORI DI COMPETENZA DEGLI ISPETTORATI FORESTALI
TRASFORMAZIONE ASCIUTTA

Ha 0,50 × 1.000.000 0,80		
Imp. opere	%	Imp. suss.
400.000	50	200.000
440.000	49	215.600
480.000	48	230.400
520.000	47	244.400
560.000	46	257.600
600.000	45	270.000
640.000	44	281.600
680.000	43	292.400
720.000	42	302.400
760.000	41	311.600
800.000	40	320.000
840.000	39	327.600
880.000	38	334.400
920.000	37	340.400
960.000	36	345.600
1.000.000	35	350.000
1.040.000	34	353.600
1.080.000	33	356.400
1.120.000	32	358.400
1.160.000	31	359.600
1.200.000	30	360.000
1.240.000	29	359.600

Ha 1,50 × 1.000.000 0,80		
1.200.000	50	600.000
1.240.000	49	607.600
1.280.000	48	614.400
1.320.000	47	620.400
1.360.000	46	625.600
1.400.000	45	630.000
1.440.000	44	633.600
1.480.000	43	636.400
1.520.000	42	638.400
1.560.000	41	639.600
1.600.000	40	640.000
1.640.000	39	639.600

Ha 1,00 × 1.000.000 0,80		
Imp. opere	%	Imp. suss.
800.000	50	400.000
840.000	49	411.600
880.000	48	422.400
920.000	47	432.400
960.000	46	441.600
1.000.000	45	450.000
1.040.000	44	457.600
1.080.000	43	464.400
1.120.000	42	470.400
1.160.000	41	475.600
1.200.000	40	480.000
1.240.000	39	483.600
1.280.000	38	486.400
1.320.000	37	488.400
1.360.000	36	489.600
1.400.000	35	490.000
1.440.000	34	489.600

Ha 2,00 × 1.000.000 0,70		
1.400.000	50	700.000
1.440.000	49	705.600
1.480.000	48	710.400
1.520.000	47	714.400
1.560.000	46	717.600
1.600.000	45	720.000
1.640.000	44	721.600
1.680.000	43	722.400
1.720.000	42	722.400
1.760.000	41	721.600

Ha 2,50 × 1.000.000 0,70		
1.750.000	50	875.000
1.790.000	49	877.100
1.830.830	48	878.400
1.870.000	47	878.900
1.910.000	46	878.600

NOTA — Si avverte che a partire da Ha. 2,50 il sussidio complessivo decresce appena se ne riduce la percentuale. Pertanto non conviene ammettere a contributo importi superiori a quello corrispondente alla percentuale massima.

TERRITORI DI COMPETENZA DEGLI ISPETTORATI FORESTALI
TRASFORMAZIONE IRRIGUA

Ha 0,50 × 1.300.000 / 0,80		
Imp. opere	%	Imp. suss.
520.000	50	260.000
560.000	49	274.400
600.000	48	288.000
640.000	47	300.800
680.000	46	312.800
720.000	45	324.000
760.000	44	334.400
800.000	43	344.000
840.000	42	352.800
880.000	41	360.800
920.000	40	368.000
960.000	39	374.400
1.000.000	38	380.000
1.040.000	37	384.800
1.080.000	36	388.800
1.120.000	35	392.000
1.160.000	34	394.400
1.200.000	33	396.000
1.240.000	32	396.800
1.280.000	31	396.800
1.320.000	30	396.000

Ha 1,50 × 1.300.000 / 0,70		
1.365.000	50	
1.405.000	49	688.450
1.445.000	48	693.600
1.484.000	47	697.950
1.525.000	46	701.500
1.565.000	45	704.250
1.605.000	44	706.200
1.645.000	43	707.350
1.685.000	42	707.700
1.725.000	41	707.250

Ha 2,50 × 1.300.000 / 0,60		
1.950.000	50	975.000
1.990.000	49	975.100
2.030.000	48	974.400

Ha 1,00 × 1.300.000 / 0,80		
Imp. opere	%	Imp. suss.
1.040.000	50	520.000
1.080.000	49	529.200
1.120.000	48	537.600
1.160.000	47	545.200
1.200.000	46	552.000
1.240.000	45	558.000
1.280.000	44	563.200
1.320.000	43	567.600
1.360.000	42	571.200
1.400.000	41	574.000
1.440.000	40	576.000
1.480.000	39	577.200
1.520.000	38	577.600
1.560.000	37	577.200

Ha 2,00 × 1.300.000 / 0,60		
1.560.000	50	780.000
1.600.000	49	784.000
1.640.000	48	787.200
1.680.000	47	789.600
1.720.000	46	791.200
1.760.000	45	792.000
1.800.000	44	792.000
1.840.000	43	791.200

NOTA — Si avverte che a partire da Ha. 3,00 il sussidio complessivo decresce appena se ne riduce la percentuale. Pertanto non conviene ammettere a contributo importi superiori a quello corrispondente alla percentuale massima.

CIRCOLARE *1° marzo 1956, n. 5/3520 della Cassa per il Mezzogiorno.* — CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER COSTRUZIONE EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI.

Con la legge 9 agosto 1954, n. 645, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 17 agosto 1954, recante provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica, all'art. 1, lett. *a*), è stata autorizzata la corresponsione, da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, di un contributo trentacinquennale nella misura del 6%, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di scuole materne e dell'obbligo (elementari e dell'avviamento) a favore dei Comuni del Mezzogiorno e delle Isole i quali sono autorizzati a contrarre mutui garantiti dallo Stato.

Con la successiva legge 19 marzo 1955, n. 105 — art. 3 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 1955, è stato disposto che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i Comuni dell'Italia Meridionale e Insulare con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole *materne ed elementari* per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lett. *a*), della citata legge 9 agosto 1954, n. 645.

Tale intervento ha carattere accessorio onde non può verificarsi, ove manchi, la concessione principale. Ne deriva che il concorso può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno a favore di quei Comuni per i quali sia stato emesso da parte del Ministero dei Lavori Pubblici il decreto concessivo del contributo erariale del 6% secondo la citata legge 9 agosto 1954, n. 645.

Con la stessa legge 19 marzo 1955, n. 105, la Cassa per il Mezzogiorno è stata inoltre autorizzata a provvedere direttamente alla redazione dei progetti delle opere innanzi previste.

Le provvidenze di cui alla legge n. 105, sono anche applicabili a favore di quei Comuni i quali, già ammessi al beneficio del contributo statale nella misura del 5% di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, abbiano ottenuto la maggiorazione del contributo medesimo dal 5% al 6% ai sensi dell'art. 4 (quarto capoverso) della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Allo scopo di facilitare ai Comuni con popolazione non superiore

a 5.000 abitanti, ricadenti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, l'ammissione alle maggiori provvidenze previste dalle ripetute leggi 9 agosto 1954, n. 645 e 19 marzo 1955, n. 105, si comunicano i seguenti chiarimenti circa le procedure da seguire per ottenere i benefici da tali leggi previsti.

1. - *Procedura per ottenere il contributo statale.*

Le domande, redatte in carta da bollo da lire 200, intese ad ottenere il contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, debbono essere dirette al Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite del Provveditore agli Studi della provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnate dai seguenti documenti:

a) relazione sulla necessità dell'opera, precisando la sede in cui l'edificio deve sorgere;

b) indicazione del numero delle aule necessarie ed eventualmente degli alloggi occorrenti;

c) statistica degli alunni frequentanti la scuola, nell'ultimo quinquennio, redatta dal Direttore Didattico con l'indicazione del numero degli insegnanti;

d) dichiarazione concernente il terreno, precisando se è già in possesso del Comune, se è stato acquistato o meno;

e) preventivo della spesa occorrente;

f) possibilmente, una copia del progetto di massima o meglio del progetto esecutivo, quando quest'ultimo sia stato già compilato.

2. - *Corresponsione dei contributi e pratiche da svolgere per ottenere la concessione del mutuo.*

I programmi delle opere da eseguire con i benefici di legge, sono redatti in ogni esercizio finanziario, dal Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con quello dei Lavori Pubblici.

I Comuni, non appena avvenuta l'inclusione nel programma dell'opera per la cui esecuzione si è richiesto il contributo dello Stato devono:

a) ottenere l'approvazione del progetto e la formale concessione del contributo, inviando al Ministero dei Lavori Pubblici, per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile:

— copia della deliberazione con la quale il Comune determina di provvedere all'esecuzione dell'opera e stabilisce di contrarre il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Con la stessa deliberazione il Comune dovrà assumere l'obbligo di destinare l'edificio in perpetuo ad

esclusivo uso scolastico. Tale deliberazione dovrà risultare approvata dalla Giunta Provinciale amministrativa;

— progetto esecutivo, corredato del parere tecnico del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per i progetti che non superino l'importo di 100 milioni e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici se trattasi di progetti il cui importo superi i 100 milioni.

Si ritiene opportuno far presente che tutte le spese per la progettazione, la costruzione (o il completamento, l'ampliamento, il riattamento) l'arredamento principale (compresi i sussidi audiovisivi) sono ammesse al contributo; ed è nel loro ammontare complessivo che deve essere richiesto il mutuo. (Il progetto deve essere redatto in base alle norme di cui al paragrafo 4);

b) ottenere la concessione del mutuo inviando apposita domanda, in carta libera, alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti per l'adesione di massima alla concessione del mutuo medesimo.

A norma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 645, i mutui richiesti dai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per la costruzione di edifici destinati alle scuole materne ed elementari, sono garantiti dallo Stato.

Lo svolgimento delle pratiche presso detta Cassa Depositi e Prestiti avrà luogo nei seguenti momenti:

a) la Cassa Depositi e Prestiti esaminerà la richiesta del Comune e darà l'adesione inviando nel contempo le istruzioni per l'allestimento degli atti occorrenti;

b) la concessione del mutuo avrà luogo dopo l'emissione del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concessione del contributo statale;

c) dopo il perfezionamento dell'operazione si potranno inviare gli atti per la somministrazione del mutuo che avverrà su nulla osta del Prefetto da rilasciarsi con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori vistati dal Genio Civile.

3. - *Maggiori agevolazioni.*

Per le opere già ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 (contributo del 5%), potrà essere richiesto, con domanda indirizzata al Ministero dei Lavori Pubblici, il contributo nella misura del 6% previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, purchè alla data di entrata in vigore di quest'ultima (1° settembre 1954) non sia stato ancora emesso il decreto ministeriale.

Anche in tal caso il contributo della Cassa per il Mezzogiorno sarà concesso allorquando i Comuni interessati abbiano ottenuto i maggiori vantaggi previsti dalla legge n. 645, conseguendo cioè una maggiorazione del contributo dal 5% al 6%.

Tale maggiorazione dovrà risultare da apposito decreto da emettersi dal Ministero dei Lavori Pubblici, copia del quale dovrà essere trasmessa alla Cassa per il Mezzogiorno per la concessione del contributo trentacinquennale integrativo del 0,73% in concorso con quello del 6% a carico dello Stato.

4. - *Progettazione delle opere.*

I Comuni del Mezzogiorno e delle Isole, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, oltre che provvedersi direttamente, potranno richiedere la redazione dei progetti delle scuole materne ed elementari da costruirsi, anche alla Cassa per il Mezzogiorno.

E' però da avvertire, per quanto riguarda la progettazione che oltre la Cassa per il Mezzogiorno, i Comuni possono interessare, a termine dell'art. 5 della legge 9 agosto 1954, n. 645, anche altri organi tra cui gli Uffici del Genio Civile.

Circa le modalità da seguire per la compilazione dei progetti di edifici per le scuole elementari e materne, si fa riferimento alle istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con le circolari n. 3729 del 22 marzo 1955 e n. 4246 del 2 aprile 1955.

5. - *Intervento della Cassa per il Mezzogiorno.*

Come già accennato nelle premesse, a termine della legge 19 marzo 1955, n. 105, l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno in materia di edilizia scolastica, si esplica, nei confronti del fabbisogno relativo a fabbricati per scuole materne ed elementari, soltanto per i Comuni dell'Italia meridionale e insulare con popolazione fino a 5.000 abitanti mediante la concessione di un contributo trentacinquennale integrativo dello 0,73% in concorso con quello del 6% a carico dello Stato.

In tal guisa è interamente coperta la spesa relativa all'opera da eseguire, esonerando i Comuni beneficiari da qualsiasi onere.

Alla concessione del contributo trantacinquennale integrativo dello 0,73% la « Cassa » provvede, senza alcuna ulteriore formalità dei Comuni, non appena viene in possesso di copia del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici che concede il contributo erariale trentacinquennale del 6% o dei decreti concessivi del contributo erariale del 5%, ai termini della legge n. 589, integrato al 6%, ai sensi della legge n. 645.

Il contributo « Cassa » viene assolto direttamente nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti in unica soluzione, cioè al suo valore attuale. I mutui che saranno assunti dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti sono quindi corrispondenti all'importo capitale coperto dall'accennato contributo statale.

Copia del provvedimento concessivo del contributo « Cassa » viene trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti, ai Ministeri interessati, alla competente Prefettura ed ai Comuni beneficiari. Questi ultimi possono quindi fornire all'Autorità tutoria la dimostrazione della totale copertura della spesa e conseguentemente richiedere l'autorizzazione ad indire l'appalto in modo da assicurare la sollecita esecuzione delle opere.

E' quindi opportuno che i Comuni, non appena in possesso del decreto ministeriale che concede il contributo erariale ne diano immediata comunicazione alla « Cassa » indicandone gli estremi o, ancor meglio, allegandone copia conforme all'originale.

Infine, allo scopo di vieppiù facilitare i Comuni beneficiari, la Cassa per il Mezzogiorno provvederà a prestare un'adeguata assistenza amministrativa per l'espletamento delle pratiche presso i Dicasteri interessati e la Cassa Depositi e Prestiti.

Il Presidente

GABRIELE PESCATORE

OPUSCOLO - INTERVENTI DELLA « CASSA » A FAVORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE. — *(Legge 29 luglio 1957, n. 34 e 19 marzo 1955, n. 105).*

P R E M E S S A

La legge 19 marzo 1955, n. 105 ha autorizzato la « Cassa » a svolgere la propria attività nel settore dell'Edilizia Scolastica, determinando allo art. 3 le due possibili forme di intervento e più precisamente:

a) il primo comma prevede l'assunzione degli oneri ai quali i Comuni dell'Italia meridionale e insulare, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti debbono far fronte, a proprio carico, alla costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lettera a) della legge 9 agosto 1954, n. 645;

b) il secondo comma prevede l'assunzione degli oneri che, a norma di legge, spettano all'Ente gestore per la costruzione di scuole materne o asili infantili avvalendosi del sistema dei cantieri di lavoro, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le agevolazioni suddette con la legge 18 luglio 1959, n. 555 sono state estese ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE CONTENUTE NELLA LEGGE *29 luglio 1957, n. 634.*

L'art. 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634 prevede che:

A) l'assunzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni beneficiari ai sensi dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 105, *comporta l'impegno della Cassa Depositi e Prestiti a concedere il mutuo occorrente;*

B) la Cassa per il Mezzogiorno *cura per conto dei Comuni tutti*

gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi per l'esecuzione dei lavori.

Mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

Il beneficio *sub* A) non esonera i Comuni dall'approntare ed indicare alla Cassa Depositi e Prestiti, oltre alla domanda di mutuo, anche la conseguente documentazione prescritta dalle norme che regolano l'attività della stessa Cassa Depositi e Prestiti. Peraltro, esso assicura ai Comuni che il mutuo richiesto sarà concesso, in quanto la Cassa Depositi e Prestiti vi è impegnata per legge.

Anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno.

Il beneficio *sub* B) è sostanzialmente costituito dalla somministrazione di anticipazioni da parte della Cassa per il Mezzogiorno, in pendenza del perfezionamento dell'operazione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

I Comuni interessati che hanno sinora ottenuto il contributo « integrativo » della Cassa previo invio:

1) di una richiesta fatta senza l'osservanza di alcuna formalità;
2) di copia del decreto concessivo del contributo statale.

Per ottenere ora, in aggiunta al citato contributo « integrativo », anticipazioni onde spesare stati di avanzamento relativi all'edificio scolastico ammesso ai contributi sia dello Stato che della Cassa, è necessario che i Comuni interessati inviino alla Cassa medesima, oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) anche delibera comunale, debitamente approvata dall'Autorità tutoria, con la quale il Comune, oltre ad impegnarsi a chiedere tempestivamente alla Cassa Depositi e Prestiti la concessione del mutuo occorrente per l'esecuzione del progetto, si obbliga a riconoscere alla Cassa per il Mezzogiorno la facoltà di riscuotere, in luogo e vece dell' Amministrazione comunale, le somme che saranno somministrate in conto mutuo dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti per l'esecuzione del progetto medesimo, somme che s'intendono quindi cedute alla Cassa per il Mezzogiorno.

Gli stati di avanzamento delle opere eseguite in base al progetto ammesso ai contributi più volte menzionati, vistati dal competente Ufficio del Genio Civile, dovranno quindi trasmettersi alla Cassa, che provvederà a spesarne il relativo ammontare con le modalità previste dalle proprie norme in materia di pagamenti.

Successivamente la stessa Cassa per il Mezzogiorno, ai fini del rimborso, inoltrerà alla Cassa Depositi e Prestiti gli stati di avanzamento da essa spesati.

La somministrazione delle anticipazioni si effettuerà in base ad ordinativi da rilasciarsi dal competente Prefetto ai sensi dell'art. 187 del

regolamento della Cassa DD.PP. approvato con il D.L.L. 23-3-1919, n. 1058 e dell'art. 251 del Regolamento Generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con il R.D. 26-4-1928, n. 1297 corredati delle richieste di pagamento del Comune medesimo, sempre che non risulti ancora perfezionata l'operazione di mutuo da parte della Cassa DD.PP.

Successivamente, la stessa Cassa per il Mezzogiorno, ai fini del rimborso, inoltrerà alla Cassa DD.PP., gli ordinativi del Prefetto spesati.

Nel caso in cui l'operazione di mutuo sia già stata perfezionata, gli ordinativi del Prefetto e le richieste del Comune, devono essere trasmessi dal Prefetto medesimo direttamente alla Cassa DD.PP.

NORME PER LA COSTRUZIONE DEGLI ASILI INFANTILI CON IL SISTEMA DEI CANTIERI DI LAVORO.

L'secuzione degli interventi in questione avviene in collaborazione con li Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che concorre alla costruzione dei singoli edifici con l'istituzione di un apposito cantiere di lavoro.

Beneficiano di questa forma d'intervento solo quei Comuni che risultano inclusi negli appositi programmi predisposti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I. - ENTE GESTORE.

Ente gestore è l'organismo che aspira ad ottenere dalla « Cassa » l'affidamento della costruzione e della gestione dell'asilo infantile.

Ente gestore potrà essere, a seconda dei casi, il Comune, l'E.C.A., il Patronato Scolastico, un Istituto assistenziale locale, regionale o nazionale debitamente riconosciuto, la Parrocchia, l'Opera Diocesana d'Asssitenza, ecc.

Salvo che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno non abbia già provveduto direttamente, la scelta dell'Ente gestore va fatta localmente e va comunicata alla « Cassa » dalla competente Prefettura.

La scelta dell'Ente gestore dovrà cadere sull'organismo locale più qualificato allo scopo, che disponga inoltre dell'area edificatoria sulla quale dovrà essere costruito l'asilo.

E' stabilito, infatti, che il terreno necessario deve essere messo a disposizione dall'Ente gestore, a carico del quale ricade la relativa spesa.

II. - ADEMPIMENTO A CARICO DELL'ENTE GESTORE.

L'Ente gestore localmente prescelto è tenuto ad ottemperare ai seguenti adempimenti:

a) mettere a disposizione un suolo idoneo alla costruzione dell'asilo, provvedendo a proprie spese al relativo acquisto quando non ne sia già proprietario (vedere successivo punto A);

b) predisporre tutta la documentazione che dovrà corredare la domanda con la quale viene avanzata la richiesta di beneficiare della costruzione e della gestione dell'asilo infantile. Detta documentazione dovrà comprendere tutti gli atti d'impegno ed illustrativi indicati al seguente punto B);

c) predisporre la progettazione esecutiva dell'asilo infantile, in conformità alle istruzioni indicate al seguente punto C).

A) Suolo

Il terreno edificatorio prescelto dovrà avere una estensione proporzionata al tipo di asilo che sarà realizzato, ed a sua volta l'asilo da costruire dovrà essere in relazione alla entità della popolazione infantile che, in ciascuna località, potrà fruire dell'asilo stesso.

I tipi di asilo e le relative superfici minime delle aree edificatorie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688 sono i seguenti:

— asilo ad una sezione mq. 500
— asilo a due sezioni mq. 900
— asilo a tre sezioni mq. 1.350

Ogni sezione (od aula) è prevista per 30 bambini.

Come già detto, l'onere per detta area è a totale carico dell'Ente gestore. Il terreno dovrà essere idoneo allo scopo, e tale idoneità dovrà essere dichiarata — su richiesta dell'Ente gestore — dall'Ingegnere Capo dello Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. sopra citato.

B) Documentazione

La documentazione da predisporre dovrà comprendere:

a) Domanda (in carta semplice), diretta alla Cassa per il Mezzogiorno, con la quale l'Ente interessato chiede di beneficiare della costruzione dell'asilo infantile. Tale domanda, dovrà essere redatta in conformità al modello C;

b) dichiarazione d'idoneità dell'area edificatoria rilasciata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio;

c) dichiarazione dell'Ente gestore, firmata dal responsabile dell'Ente stesso, attestante la disponibilità dell'area sulla quale dovrà essere costruito l'asilo infantile, da stilarsi in conformità del modello D);

d) impegno di destinare l'edificio da costruire ad uso esclusivo e permanente di asilo infantile e di gestire l'asilo secondo i criteri morali, pedagogici ed igienici che sono propri di tali istituzioni;

e) relazione che specifichi come s'intende provvedere alla gestione dell'asilo infantile dal punto di vista didattico e finanziario;

f) dichiarazione, rilasciata dal Comune del luogo, indicante la popolazione infantile, compresa fra i 3 ed i 6 anni, esistente nella località in cui l'asilo deve essere costruito:

— alla data dell'ultimo censimento;

— alla data del rilascio della dichiarazione;

— in condizione di frequentare l'asilo.

L'impegno di cui al punto *d*) deve risultare da regolare delibera o dichiarazione degli organi dell'Ente prescelto, competenti ad assumere oneri ed impegni, e deve essere debitamente vistato dalle rispettive Autorità tutorie.

Tutta la documentazione sopra indicata va predisposta in duplice esemplare: uno dovrà essere formato da documenti originali autentici e legali, l'altro anche da sole copie conformi.

C) **Progettazione esecutiva**

Si premette che i lavori per la costruzione dell'asilo infantile dovranno essere organizzati e condotti in modo da tenere nettamente distinte le opere da eseguirsi esclusivamente dal cantiere di lavoro, da quelle da affidarsi per l'esecuzione esclusivamente ad una impresa.

Tale netta distinzione sarà ottenuta assegnando al cantiere la esecuzione soltanto delle opere esterne, e lasciando alla totale ed esclusiva responsabilità dell'Ente gestore la esecuzione della costruzione vera e propria, che va affidata in appalto ad una impresa.

Le opere esterne di possibile esecuzione da parte del cantiere di lavoro, salvo particolarissime esigenze locali, sono da individuarsi nelle seguenti:

1) scavi di sbancamento;

2) scavi di fondazione;

3) trasporto ed accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; oppure trasporto, spandimento e configurazione del materiale di risulta, sempre nell'ambito del cantiere;

4) allacciamenti e raccordi alle strade principali dell'area destinata all'asilo;

5) opere di recinzione dell'area destinata all'asilo;

6) opere di sistemazione dell'area non edificata (stradelle interne, accessi, ecc.).

Per l'esecuzione delle restanti opere, attinenti esclusivamente alla costruzione dell'edificio, sarà da provvedersi, come sopra accennato, da parte di un'impresa mediante appalto.

Il Ministero del Lavoro, nel concordare su quanto sopra, ha avvertito che i lavori da eseguirsi mediante cantiere dovranno, nel tempo, *precedere* o *seguire* quelli da affidarsi in appalto ad imprese private e soltanto eccezionalmente potranno svolgersi contemporaneamente, purchè non si dia luogo ad alcuna interferenza tra la manodopera dei cantieri e quella della impresa.

Lo stesso Ministero del Lavoro autorizzerà, secondo le locali esigenze, la sospensione e successiva ripresa dell'attività del cantiere in relazione alle esigenze dei lavori da eseguire, purchè le giornate lavorative complessive non superino quelle stabilite.

La progettazione esecutiva va predisposta in *cinque copie*, e dovrà essere elaborata in conformità allo schema di progetto tipo redatto dalla « Cassa » ed ai Regolamenti edilizi, di igiene, di Piano regolatore del luogo.

Detto schema di progetto tipo è stato studiato dalla « Cassa » in modo da consentire, nella elaborazione del progetto esecutivo, una opportuna varietà di applicazioni, sia in pianta che in alzato, ispirate anche da esigenze locali dovute alle caratteristiche del suolo prescelto, al clima, ai materiali da costruzione, a necessità urbanistiche, ecc.

La redazione del progetto esecutivo sarà affidata a liberi professionisti con apposita lettera d'incarico. Qualora, detti professionisti non intendessero eseguire il progetto gratuitamente, l'onere potrà far carico alle spese tecniche, ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici; tali spese gravano sulla « Cassa ».

Ciascuna delle cinque copie della progettazione esecutiva dovrà contenere tutti gli elaborati indicati a pag. 305 e seguenti.

III. - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Predisposta in duplice copia tutta la documentazione necessaria ed elaborata in cinque copie la progettazione esecutiva, l'Ente gestore localmente prescelto compilerà in cinque copie (ed in carta semplice) una domanda, indirizzata alla Cassa per il Mezzogiorno, intesa ad ottenere la concessione per la costruzione e la gestione dell'asilo infantile.

Le cinque copie della domanda suddetta, unitamente alle due copie complete della documentazione ed alle cinque copie complete del progetto esecutivo, vanno presentate dall'Ente gestore all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

IV. - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

L'*Ufficio Provinciale del Lavoro*, ricevute le domande ed i relativi allegati, provvederà a richiedere all'Ufficio del Genio Civile, competente nel territorio, il visto e la relazione tecnica previsti dalle istruzioni sui cantieri di lavoro.

L'*Ufficio del Genio Civile* provvederà a redigere detta relazione tecnica in almeno due copie ed a vistare tutte le cinque copie del progetto esecutivo.

Successivamente l'*Ufficio Provinciale del Lavoro*, ricevuto di ritorno tutto quanto sopra, munirà del proprio visto le cinque copie del progetto esecutivo; quindi trasmetterà alla « Cassa » tutto il materiale (cinque copie della domanda, due copie della documentazione, cinque copie del progetto esecutivo, due copie della relazione tecnica dell'Ufficio del Genio Civile).

E' opportuno che pervenga alla « Cassa » un materiale completo in tutti i suoi aspetti.

Pertanto, qualora dall'esame del progetto e della documentazione, gli Uffici del Lavoro e del Genio Civile rilevassero deficienze che — a loro giudizio — rendano necessaria la rielaborazione del progetto e la integrazione della documentazione, tutto il materiale, anzichè essere trasmesso alla « Cassa », sarà restituito all'Ente gestore affinchè provveda al suo perfezionamento.

In tal caso l'Ente gestore, dopo aver provveduto, rimetterà nuovamente tutto il materiale predetto all'Ufficio Provinciale del Lavoro per il benestare dello stesso e dell'Ufficio del Genio Civile.

V. - ESAME ED APPROVAZIONE « CASSA ».

Ricevuto dall'Ufficio Provinciale del Lavoro tutto il materiale precedentemente indicato, la « Cassa » procederà all'esame del progetto e della documentazione pervenuti, ed in quella sede potrà disporre le integrazioni e le varianti che riterrà necessarie.

L'approvazione definitiva dell'Ente gestore, dell'area, del progetto e della spesa è di competenza della « Cassa ».

Dopo la deliberazione che adotterà il Consiglio di Amministrazione, la « Cassa » utilizzerà il materiale pervenutole come segue :

— tratterrà per i propri atti una copia del progetto esecutivo e della documentazione (originale);

— trasmetterà al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale una copia della progettazione e della documentazione pervenutele, nonchè gli estremi del provvedimento concessivo adottato per la costruzione dell'asilo

infantile, affinchè detto Ministero possa disporre quanto di sua competenza ed in particolare il Decreto per l'istituzione del cantiere di lavoro.

Successivamente all'emissione del Decreto Ministeriale istitutivo del cantiere :

— restituirà all'Ente interessato una copia del progetto approvato, rimettendogli contemporaneamente, con il provvedimento di concessione, le particolareggiate istruzioni sugli adempimenti a sua carico per l'esecuzione dei lavori e le modalità che regolano i lavori stessi;

— rimetterà le restanti due copie del progetto approvato, unitamente a copia del provvedimento di concessione, rispettivamente all'Ufficio Provinciale del Lavoro ed a quello del Genio Civile competente.

VI. - PROGETTO ESECUTIVO.

Elaborati richiesti

Gli elaborati esecutivi richiesti sono i seguenti:

1) Planimetria scala 1 : 2000 della zona nella quale dovrà sorgere l'edificio, chiaramente delimitando sulla stessa l'area scelta.

2) Planimetria scala 1 : 100 dell'area sulla quale dovrà sorgere lo edificio, con piano quotato e sezioni.

3) Piante della costruzione, della copertura, prospetti e sezioni « *accuratamente quotati* » in scala 1 : 50.

4) Disegni dei tipi di infissi, esterni ed interni, in scala 1 : 10 con dettagli costruttivi al vero e indicazione dei materiali.

5) Disegni delle eventuali opere metalliche (infissi, cancelli, ringhiere, etc.) in scala 1 : 10, con dettagli e sagomature al vero e indicazione dei materiali scelti.

6) Due prospettive esterne dell'edificio, da punti di vista reali.

7) Disegni dei particolari costruttivi e decorativi, riguardanti le opere accessorie, completi dei dettagli al vero e delle indicazioni dei materiali scelti.

8) Relazione illustrativa del progetto, dei materiali e delle opere decorative previste.

9) Schemi degli impianti tecnologici (elettrici e idrico-sanitari) riportati su pianta in scala 1 : 50.

10) Computo metrico estimativo particolareggiato di tutte le opere, redatto in maniera da consentire la individuazione esatta ed immediata delle suddette opere preventive.

11) Dettagliata relazione tecnico-finanziaria nella quale — sulla base del computo metrico — siano in particolare indicate, separatamente, le opere che saranno eseguite dal cantiere di lavoro e quelle che saranno eseguite mediante appalto ed i relativi costi.

12) Prezzario completo per tutte le voci adottate nel computo metrico estimativo.

13) Analisi delle voci di maggiore applicazione.

14) Preventivo di spesa a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (modello A), compilato secondo le vigenti norme per la esecuzione delle opere di pubblica utilità, da eseguirsi con cantieri di lavoro, in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche. Detto preventivo dovrà essere riferito esclusivamente al fabbisogno della mano d'opera occorrente per la esecuzione delle opere che non sono attinenti alla costruzione dell'edificio.

15) Elenco (modello B) dei materiali e mezzi d'opera occorrenti per la esecuzione dei lavori di pertinenza del cantiere di lavoro, specificati al n. 13. Per ciascuna voce dovranno essere specificati i quantitativi e relativi prezzi.

Avvertenze

a) Il progetto esecutivo dev'essere elaborato sulla base dello schema di progetto predisposto dalla « Cassa »; peraltro è consentita una opportuna varietà di applicazioni, così come già detto al Capitolo 2-C (pag. 302).

Dev'essere altresì elaborato in armonia con i Regolamenti edilizi, di igiene e di piano regolatore del luogo.

b) Per quanto riguarda l'elaborato n. 14) si ricorda che le opere di pertinenza del cantiere di lavoro sono da individuarsi, salvo particolarissime esigenze locali, nelle seguenti:

1) scavi di sbancamento;

2) scavi di fondazione;

3) trasporto ed accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; oppure trasporto, spandimento o configurazione del materiale di risulta, sempre nell'ambito del cantiere;

4) allacciamenti e raccordi alle strade principali dell'area destinata all'asilo;

5) opere di recinzione dell'area destinata all'asilo;

6) opere di sistemazione dell'area non edificata (stradelle interne, accessi, ecc.).

c) Per quanto riguarda l'elaborato n. 15, si ricorda che le disposizioni che regolano i cantieri di lavoro fanno obbligo agli Enti gestori di provvedere alla attrezzatura (mezzi d'opera) del cantiere.

Qualora l'Ente disponga già di tale attrezzatura, non conteggerà a detto titolo alcuna spesa; qualora viceversa non ne disponga in tutto od in parte, dovrà tenere conto anche della spesa stessa.

In quest'ultimo caso, peraltro, si fa presente che a dette attrezzature di cantiere dovrà normalmente provvedersi mediante noleggio, cosicchè l'onere relativo dovrà generalmente corrispondere alla spesa per l'affitto degli attrezzi necessari.

d) Qualora la progettazione venga affidata ad un libero professionista, l'elenco di cui all'elaborato n. 15 dovrà essere incluso integralmente nella lettera d'incarico.

Modello (A)

PREVENTIVO DI SPESA A CARICO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Cantiere di lavoro per la costruzione dell'asilo infantile nel Comune di .....

Provincia di .....

Denominazione e indirizzo postale dell'Ente Gestore .....

Sede della Direzione del Cantiere .....

Numero degli operai (manovalanza) .....

Durata del cantiere: giorni ..... (pari a mesi) .....

Natura e zona dei lavori .....

Ore di lavoro giornaliero: n. 7 (oltre un'ora di intrevallo per la consumazione dei pasti).

Numero delle ore settimanali per operaio: 42, di cui per esercitazioni produttive n. 39 e per cultura tecnica n. 3.

1) *Contributo sul trattamento economico del personale istruttore*

a) Istruttore Capo cantiere:
N. 1 × gg. . . . . × 8 ore × L. 200 . . L. .....

b) Aiuto-istruttori:
N. . . . (1 per ogni 30 lavoratori e frazione non inferior a 15) × gg. . . . .× 8 ore × L. 180 . . . . . L. .....

Totale parziale L. .....

2) *Trattamento economico operai*

a) Importo complessivo presenza:
Operai n. . . . × gg. . . . × L. 650 L. .....

b) Premio mensile:
Operai n. . . . × mesi n. . . . .× L. 1000 L. .....

Totale parziale L. .....

3) *Anticipo contributi previdenziali personale istruttore*

Istruttore ed aiuto istruttori:

N. . . . × gg. . . . × L. 550 . . . . . L. .....

Totale parziale L. .....

4) *Assicurazione operai*

a) Contributo I.N.A.M.

Operai n. . . . × gg. . . . × L. 20 . . L. .....

b) premio I.N.A.I.L.

Operai n. . . . × gg. . . . × L. 16. . . L. .....

Totale parziale L. .....

5) *Varie*

a) Postali, cancelleria, stampati:

Operai n. . . . . × mesi . . . × L. 60 . L. .....

b) Tabella indicativa del cantiere . . L. 8.000

Totale parziale L. .....

1) Contributo trattamento personale istruttore L. .....
2) Trattamento economico operai . . . . . » .....
3) Anticipo contributi previdenziali personale istruttore . . . . . » .....
4) Assicurazione operai . . . . . » .....
5) Varie . . . . . » .....

Modello (B)

MATERIALI E MEZZI D'OPERA OCCORRENTI PER I LAVORI DA ESEGUIRE COL CANTIERE DI LAVORO

	Kg - Ml. - Mc. Quantità in N.		Prezzo unitario	Totale

Modello (C)

ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Piazza dei Congressi, 20

R O M A

Il sottoscritto .....
nella sua qualità di (Sindaco, Parroco, ecc.) del (Comune, Parrocchia, E. C. A., ecc.) Ente gestore localmente prescelto dalla Prefettura di ..... in nome e per conto di detto (Comune, Parrocchia, E.C.A., ecc.), rivolge con la presente formale domanda a codesta Cassa per il Mezzogiorno, al fine di ottenere l'incarico della costruzione e gestione dell'asilo infantile da realizzarsi, con il sistema dei cantieri di lavoro, nel Comune di ..... località (centro o frazione di .....).

Poichè la popolazione infantile in condizioni di frequentare l'asilo, come viene specificato nell'apposita dichiarazione, è di n. . . . . unità, l'asilo da costruirsi dovrà essere a (una, due o tre) sezioni.

Si allegano alla presente, redatti in duplice copia, i seguenti documenti:

1) dichiarazione d'idoneità dell'area edificatoria;
2) dichiarazione di disponibilità dell'area edificatoria;
3) impegno per la destinazione dell'edificio e gestione dell'asilo;
4) relazione didattico-finanziaria;
5) dichiarazione sulla popolazione infantile della località.

(Firma)

.....

Data .....

Modello (D)

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TERRENO SUL QUALE SARA' COSTRUITO, CON L'INTERVENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, L'ASILO INFANTILE NEL COMUNE DI . . . . . CON SISTEMA DEI CANTIERI DI LAVORO, AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, n. 105.

Si dichiara che il terreno sul quale sarà costruito l'asilo infantile è distinto al catasto con i seguenti estremi .....
e che il terreno stesso è quello dichiarato idoneo dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di .....

Si dichiara, altresì, che detto terreno dell'estensione di mq., ...
è di proprietà di questo Ente in forza dell'atto rogato in .....
dal ..... il ..... al n. .....
mod. ..... vol. ..... con il quale è stato .....
(acquistato, permutato, donato, ecc.).

Si dichiara infine che successivamente a detto atto .....
(di acquisto, permuta, donazione, ecc.) non sono avvenuti altri trapassi di proprietà, che il terreno è attualmente in possesso di questo Ente e libero da ogni peso, servitù e ipoteca.

Data .....

Timbro e firma
del responsabile dell'Ente

.....

NORME PER LA GESTIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI CON IL SISTEMA DEI CANTIERI DI LAVORO.

I. — NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

Premesso che l'istruttore capo del cantiere di lavoro (così come gli aiuto-istruttori) sarà nominato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, su proposta dell'Ente concessionario (Ente gestore), previa scelta tra gli iscritti all'apposito albo provinciale, compete viceversa all'Ente concessionario di nominare il Direttore dei lavori al quale sarà affidata la responsabilità della conduzione delle opere non di pertinenza del cantiere di lavoro.

Detto Direttore dei lavori dovrà essere un professionista qualificato (ingegnere o architetto o geometra) iscritto nell'apposito albo professionale, tenendo presente però che per le costruzioni da eseguire in zone sismiche dovrà essere un ingegnere od architetto.

Al fine di garantire la continuità delle fasi di progettazione e di realizzazione delle opere è auspicabile che a dirigere i lavori venga chiamato lo stesso professionista che ha redatto il progetto.

Inoltre, sempre al fine di conseguire la condotta unitaria di tutti i lavori, è ancora auspicabile che allo stesso direttore dei lavori venga attribuito l'incarico di istruttore capo del cantiere di lavoro.

Qualora non fosse possibile realizzare in tutto o in parte dette soluzioni si avrà cura che i due incarichi vengano affidati, in ogni caso, a professionisti di provata capacità.

II. — CANTIERE DI LAVORO.

La gestione del cantiere di lavoro dovrà rispondere in tutto e per tutto alle norme emanate, a tal riguardo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I lavori che normalmente saranno eseguiti a mezzo di detto cantiere riguardano:

a) scavi di sbancamento;

b) scavi di fondazione;

c) trasporto ed accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; oppure trasporto, spandimento e configurazione del materiale di risulta, sempre nell'ambito del cantiere;

d) allacciamenti e raccordi alle strade principali dell'area destinata all'asilo;

e) opere di recinzione dell'area destinata all'asilo;

f) opere di sistemazione dell'area non edificata (staradelle interne, accessi, ecc.).

I lavori di pertinenza del cantiere di lavoro sono comunque specificamente indicati nel progetto esecutivo approvato. Per l'esecuzione dei restanti lavori non di pertinenza del cantiere di lavoro, l'Ente concessionario, come in seguito più dettagliatamente indicato, dovrà provvedere mediante appalto ed in economia.

I lavori da eseguirsi mediante cantiere dovranno, nel tempo, precedere e seguire quelli da eseguirsi in appalto ed in economia; soltanto eccezionalmente potranno svolgersi contemporaneamente, purchè non si dia luogo ad alcuna interferenza specialmente tra la mano d'opera del cantiere e quella dell'impresa.

Secondo le esigenze, quindi, i lavori del cantiere saranno sospesi e successivamente ripresi, tenendo presente, però, che le giornate lavorative complessive non potranno superare quelle stabilite.

La data d'inizio della sua attività va tempestivamente comunicata alla « Cassa ».

L'Ente concessionario dovrà tenere informata la « Cassa » dell'andamento dei lavori del cantiere di lavoro inviandole, almeno mensilmente, compilato in tutte le voci, il modello di cui all'allegato A).

III. — LAVORI IN APPALTO.

a) **Gara ufficiosa.**

Nei trenta giorni successivi alla data di ultimazione da parte del cantiere di lavoro degli scavi di sbancamento, dei lavori di configurazione del terreno su cui dovrà insistere l'immobile, nonchè degli scavi di fondazione, l'Ente concessionario dovrà indire gara ufficiosa.

L'elenco delle ditte da invitare alla gara dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio del Genio Civile.

La lettera d'invito a partecipare alla gara dovrà essere compilata su modello conforme all'allegato B).

Dovranno essere esibiti in visione alle ditte concorrenti: il progetto approvato dei lavori, lo schema del contratto che sarà stipulato con la impresa aggiudicataria dell'appalto, il Capitolato generale d'appalto delle opere finanziate dalla « Cassa », nonchè l'Atto presidenziale di concessione.

Il giorno fissato per la gara l'Ente concessionario procederà all'esame delle offerte ricevute e stenderà apposito verbale (conforme al modello di cui all'allegato C) nel quale saranno indicati i nominativi delle ditte concorrenti e il ribasso percentuale da ciascuna offerto. Non potranno

essere prese in considerazione offerte in aumento. Una copia di tale verbale dovrà essere subito trasmessa alla « Cassa » per il benestare all'accollo dei lavori al migliore offerente e conseguente autorizzazione alla stipula del contratto.

b) **Contratto d'appalto.**

Dopo che sarà pervenuta l'autorizzazione predetta dovrà essere stipulato il contratto in quattro originali in carta semplice ed a ciascuno di essi dovranno essere allegati gli elaborati occorrenti (in particolare: piante, sezioni e prospetti debitamente quotati, scala 1 : 50, elenco dei prezzi unitari), con esclusione di qualsiasi altro elaborato. Dovrà quindi opportunamente provvedersi alla redazione degli elaborati predetti che dovranno essere in tutto conformi a quelli del progetto approvato.

In particolare si ricorda agli Enti concessionari che l'elaborato denominato « Analisi dei prezzi » è documento di natura riservata e che pertanto, per nessun motivo, deve essere esibito alle imprese appaltatrici e tanto meno allegato al contratto di appalto.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare un supplente che abbia i prescritti requisiti di idoneità. L'accertamento di detti requisiti è demandato al competente Ufficio del Genio Civile.

Il contratto suddetto dovrà essere sottoposto a registrazione a cura dell'Ente concessionario. Avvenuta la registrazione, un esemplare del contratto sarà consegnato alla Ditta appaltatrice, un altro sarà inviato alla « Cassa » ed un terzo sarà conservato dall'Ente concessionario.

La registrazione sarà fatta tenendo presente che le spese relative alla registrazione stessa, così come le altre tasse ed imposte dirette sugli affari inerenti al contratto d'appalto, sono a carico della « Cassa » che le corrisponde in abbonamento ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e dell'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

c) **Verbali di consegna e di consistenza.**

Dopo stipulato e registrato il contratto ed al momento dell'inizio dei lavori, l'Ente concessionario avrà cura di redigere il verbale di consegna dei lavori ed il verbale di consistenza dei lavori,, previsti dall'art. 3 del contratto di appalto. Copia di entrambi i suddetti verbali dovrà essere *immediatamente* inviata alla « Cassa » in duplice copia.

Il verbale di consistenza dovrà essere corredato di una planimetria, debitamente quotata, delle opere eseguite a mezzo cantiere di lavoro.

d) **Stati di avanzamento e certificati di pagamento.**

Gli stati di avanzamento ed i relativi certificati di pagamento dovranno essere redatti dal Direttore dei lavori in quituplice copia sui

normali moduli in uso e porteranno, oltre la firma del Direttore dei lavori, anche la firma del legale rappresentante dell'Ente concessionario.

Detti stati di avanzamento e detti certificati di pagamento dovranno essere inviati (quattro copie) all'Ufficio del Genio Civile competente, perchè lo stesso, dopo eseguiti i controlli e gli accertamenti del caso, trasmetta tutte e quattro le copie, debitamente vistate, alla « Cassa » per la liquidazione.

I singoli stati d'avanzamento dei lavori appaltati non dovranno essere inferiori agli importi che seguono:

L. 2.000.000 per lavori di ammontare fino a L. 10.000.000

» 2.500.000 » » » » » » » 15.000.000

» 3.000.000 » » » » oltre » » 15.000.000

A liquidazione avvenuta, copia di detti documenti sarà restituita allo Ente concessionario con le eventuali correzioni e modifiche.

IV. — OBBLIGHI ASSICURATIVI.

Le Imprese assuntrici della costruzione di asili infantili sono tenute all'esatto e tempestivo versamento dei contributi sociali, assicurativi ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti.

Al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per le Imprese e per le dipendenti maestranze, si indicano gli obblighi da osservare:

1) Non appena stipulato il contratto d'appalto l'Ente concessionario dovrà darne notizia al Circolo Regionale dell'Ispettorato del lavoro, alla Sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, alla Sede provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro le Malattie, alla Sede provinciale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ed alla Sede centrale dell'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (quest'ultimo in Roma, via Boncompagni, 101).

Tale comunicazione dovrà portare le seguenti indicazioni: natura dei lavori, località in cui debbono effettuarsi, impresa aggiudicataria, prezzo convenuto, estremi del contratto d'appalto, termine fissato per la ultimazione dei lavori (vedi allegato D).

2) Dopo che sia avvenuta la chiusura della contabilità e prima che gli atti siano trasmessi al collaudatore, l'Ente gestore dovrà dare notizia dell'avvenuta ultimazione dei lavori ai cinque Enti suddetti, indicando l'importo complessivo dei lavori eseguiti (vedi allegato E).

3) Se entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, nessunno degli Enti sopraindicati avrà fatto pervenire opposizioni, si intenderà che l'impresa assuntrice dei lavori è in regola con i suoi obblighi rispetto agli Enti medesimi.

V. — LAVORI IN ECONOMIA.

Le somme per lavori in economia comprendono le seguenti voci:

1) Nolo od acquisto a fattura delle attrezzature del cantiere di lavoro;

2) Acquisto a fattura dei materiali occorrenti per i lavori del cantiere di lavoro;

3) Opere a fattura per allacciamento idrico ed allacciamento elettrico.

Per i suddetti lavori in economia, viene disposta dalla « Cassa » a favore dell'Ente concessionario un'anticipazione nella misura del 20% della spesa totale autorizzata. Con tale anticipazione l'Ente dovrà anzitutto provvedere a fornire quanto occorrente per l'immediato funzionamento del cantiere, curando di conseguire presso i fornitori, che riterrà opportuno prescegliere, le condizioni più vantaggiose. Esaurita la cifra inviata quale anticipazione ed al fine di ottenerne il reintegro, l'Ente concessionario redigerà in quadruplice copia un dettagliato « Rendiconto » avendo cura che ogni cifra del rendiconto sia documentata da corrispondente fattura o titolo di spesa, debitamente quietanzato. Tale rendiconto (in tre copie), firmato dal Direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'Ente concessionario, sarà trasmesso con tutti i documenti di spesa (essi pure in originale e copia) all'Ufficio del Genio Civile, perchè lo stesso — eseguiti i controlli e gli accertamenti del caso — li rimetta vistati alla « Cassa ».

Le fatture ed i titoli di spesa dovranno essere redatti in maniera chiara, specificando la data di emissione, l'oggetto della spesa, il prezzo unitario della fornitura, il quantitativo della fornitura, l'importo complessivo; dovranno inoltre far riferimento ad eventuali lettere d'ordine e bollette di consegna.

Le fatture o titoli di spesa dovranno essere intestate a:

« Cassa per il Mezzogiorno » presso

.....

(indirizzo dell'Ente concessionario)

Tutte le forniture dovranno essere esenti da IGE e da ogni altro gravame. Pertanto ogni fattura o titolo di spesa dovrà contenere la seguente testuale dicitura: « La Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della Legge 10 agosto 1950, n. 646 e dell'art. 31 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, è abbonata a tutte le tasse, imposte e contributi »; dovrà inoltre portare sempre la firma di quietanza del fornitore.

I documenti concernenti fornitura di materiali dovranno infine portare in calce la seguente dichiarazione da apporsi da parte dell'Ente concessionario:

Si attesta che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente eseguita e che il materiale ricevuto corrisponde qualitativamente a quanto ordinato.

Si attesta, inoltre, che il materiale di cui alla presente fattura è stato regolarmente preso in carico ed utilizzato nei lavori di costruzione dell'asilo infantile.

lì .....

.....

(Ente)

(Direttore dei lavori) o
(Istruttore - Capo cantiere)

VI. — CAUZIONE DEFINITIVA.

Circa la costituzione della cauzione definitiva, l'art. 7 del Capitolato generale d'appalto per le opere e le forniture finanziate dalla Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell'Italia Meridionale prevede la possibilità dell'esonero dalla costituzione di detta cauzione. Tuttavia è da ricordare che la « Cassa » si è riservata la facoltà di autorizzare o meno tale esonero a suo esclusivo giudizio ed in casi del tutto eccezionali.

Nel caso della costruzione degli asili infantili, con il sistema dei cantieri di lavoro, data la particolare natura delle opere, si precisa che è tassativamente escluso che l'Ente concessionario possa concedere alla impresa aggiudicataria l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva. Fa testo cioè lo schema di contratto di appalto il quale non prevede nè ammette l'esonero dalla cauzione stessa, la quale pertanto deve essere in ogni caso costituita.

VII. — PROROGHE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Durante i lavori, e sempre entro il periodo stabilito per la ultimazione degli stessi, è ammessa la concessione di proroghe agli appaltatori, su richiesta degli interessati.

L'Ente concessionario è autorizzato ad accordare direttamente una prima e sola proroga non superiore ai giorni 30, ed in tal caso è tenuto

a darne notizia alla « Cassa » entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta concessione, specificando i motivi che l'hanno determinata.

Eventuali proroghe successive debbono essere sempre preventivamente autorizzate dalla « Cassa », su motivata richiesta dell'appaltatore, indirizzata all'Amministrazione appaltante e da questa ultima trasmessa alla « Cassa » con il parere del Direttore dei lavori e per il tramite del competente Ufficio del Genio Civile.

Ugualmente dovrà essere preventivamente autorizzata dalla « Cassa », seguendo la stessa procedura, anche la prima proroga, qualora la stessa superi i predetti 30 giorni.

Si sottolinea l'esigenza che la valutazione delle circostanze addotte a sostegno di ogni singola richiesta di proroga venga sempre effettuata con la massima ponderatezza, tenendo presente che le sole proroghe concedibili sono quelle in cui il ritardo nell'esecuzione dei lavori non sia imputabile all'appaltatore.

In ogni altro caso le domande non possono essere accolte ed i ritardi debbono dar luogo all'applicazione della penale prevista all'art. 4 dello schema di contratto d'appalto apprestato dalla « Cassa ».

VIII. — PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE PER IMPIEGO IMPREVISTI.

La cifra stanziata per imprevisti potrà essere utilizzata soltanto dopo specifica autorizzazione della « Cassa ». Pertanto, qualora per accertata necessità di eseguire nuove o maggiori categorie di opere, si rendesse necessario utilizzare detta cifra, parzialmente o totalmente, l'Ente concessionario provvederà a far redigere dal Direttore dei lavori apposita dettagliata perizia di variante o suppletiva, che — tramite l'Ufficio del Genio Civile competente — dovrà essere inoltrata alla « Cassa », per la approvazione, in triplice copia.

IX. — SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI - DANNI FORZA MAGGIORE

Copie dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori devono essere trasmessi alla « Cassa » entro cinque giorni dalla data della disposta sospensione o ripresa.

I danni alle opere, causati da forza maggiore, devono essere denunziati immediatamente, a mezzo telegrafo, alla « Cassa » e, in ogni caso, non oltre cinque giorni da quello in cui si sono verificati.

X. — CERTIFICATO O VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

Ad opere ultimate deve essere rimessa alla « Cassa », senza alcun ritardo, copia del certificato di ultimazione lavori, che il Direttore dei lavori, in contraddittorio dell'appaltatore, è tenuto a redigere.

XI. — SPESE GENERALI.

La cifra per spese generali dovrà essere utilizzata dall'Ente concessionario conformemente a quanto specificato nell'apposita distinta che la « Cassa » ha aggiunto alla stima redatta dall'Ente suddetto in sede di progetto.

Tale distinta prevede in dettaglio le seguenti voci:

a) **Spese di progettazione.**

— ottenute computandole in base alla vigente tariffa nazionale degli Ingegneri ed Architetti o in base alla tariffa professionale dei Geometri, ridotte del 20% ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, in quanto trattasi di lavori da eseguirsi con l'intervento della « Cassa »;

— ottenute aumentando gli importi netti così risultati del 60% (prestazioni di ingegneri od architetti) o del 40% (prestazioni di geometri) a titolo di spese e vacazioni.

b) **Spese di direzione lavori.**

Computate con lo stesso procedimento specificato per le spese di progettazione. In più e solo per quanto concerne le prestazioni di ingegneri o architetti, è stata aggiunta sulla somma finale la percentuale stabilita dalla tabella E) della citata tariffa per onorario di misurazione e contabilità dei lavori.

Per quanto concerne invece l'onorario per i geometri tale aggiunta non è dovuta perchè la percentuale prevista dalla relativa tariffa è già comprensiva di dette prestazioni.

c) **Spese per la gestione dei lavori.**

Riguardano le spese relative al cantiere di lavoro, limitatamente alle indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale tecnico del competente Ufficio del Genio Civile, le spese di cancelleria, le spese per viaggi e diarie, eventuali spese di guardiania, spese per acquisto di materiale farmaceutico di pronto soccorso e spese varie non suscettibili

di esatta valutazione preventiva. Esse saranno computate in una aliquota forfetaria dell'importo preventivato per lavori e non potranno per alcun motivo subire aumenti.

Peraltro, nel caso in cui il progettista non assuma anche l'incarico di direttore dei lavori, detta aliquota dovrà pure servire a corrispondere ai due professionisti (progettista e direttore dei lavori) l'indennizzo nella misura del 25% delle spettanze computate alle voci *a*) e *b*) per incarico professionale parziale.

d) **Anticipazioni e rimborsi.**

La « Cassa » dispone a favore dell'Ente concessionario una anticipazione per le spese generali nella misura del 60% della spesa globale autorizzata a tale titolo.

Tale anticipazione dovrà essere utilizzata, in primo luogo, per la liquidazione totale delle spettanze del progettista, in base al conteggio risultante dalla distinta posta in calce al progetto approvato dalla « Cassa ». L'Ente concessionario si farà rilasciare dall'interessato debita quietanza.

Esaurita la disponibilità della cifra inviata quale anticipazione in conto spese generali, dovrà essere compilata, in quadruplice copia, firmata dal responsabile dell'Ente concessionario e dal Direttore dei lavori, una « distinta delle spese generali » sostenute a copertura della cifra anticipata. Detta distinta sarà inviata (in triplice copia) corredata da tutte le quietanze dei pagamenti effettuati (esse pure in originale e copia) all'Ufficio del Genio Civile perchè lo stesso, eseguiti i controlli e gli accertamenti del caso, rimetta il tutto, debitamente vistato, alla « Cassa » la quale provvederà al reintegro parziale fino alla concorrenza della somma stanziata in concessione.

XII. — RENDICONTO SPESE GENERALI E RENDICONTI LAVORI IN ECONOMIA.

Dovranno essere inviati in triplice copia all'Ufficio del Genio Civile competente perchè lo stesso trasmetta tutte le copie, debitamente vistate, alla « Cassa » per la liquidazione.

I rendiconti relativi alle « spese generali » debbono essere sempre compilati separatamente dai rendiconti relativi ai « lavori in economia ».

Tutte le copie, sia dei rendiconti di spese generali sia dei rendiconti di lavori in economia, dovranno elencare uno per uno i documenti di spesa e dovranno portare allegati una gli originali, le altre la copia dei documenti stessi.

Specificamente, per il pagamento dei salari agli operai impiegati nei lavori in economia, è prescritto l'uso degli appositi moduli — denominati « Liste paga » — ai quali debbono essere allegate le ricevute comprovanti il versamento dei contributi dovuti agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi (INAIL - INPS - INAM).

XIII. — TABELLE INDICATIVE.

Oltre ai cartelli segnaletici del cantiere di lavoro, dovrà essere apposta, sul luogo dei lavori, una tabella indicativa a cura e spese della impresa appaltatrice.

A tal riguardo, per conseguire una conveniente uniformità di caratteristiche delle tabelle che dovranno essere installate nei vari cantieri, la « Cassa » ha stipulato apposita convenzione con l'Istituto di arti e mestieri « F.D. Roosevelt » stabilendo le modalità delle forniture delle tabelle e le caratteristiche delle stesse.

L'Ente concessionario, pertanto, stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice, redigerà la richiesta della tabella di cui trattasi, su modulo conforme a quello di cui all'allegato F).

Il prezzo della tabella è di L. 12.500, oltre l'I.G.E. e le spese di trasporto ferroviario.

Il prezzo sopra indicato è comprensivo dell'imposta di consumo sul materiale impiegato, delle spese di imballaggio, di resa allo scalo ferroviario e di ogni altro onere per diritti di spedizione, assistenza, compilazione indirizzi, modelli, lettere di vettura, ecc.

L'impresa provvederà subito al ritiro e al pagamento della tabella (eventuali spese di sosta saranno a suo carico) e alla installazione, nel sito indicato dal Direttore dei lavori, mediante appositi, robusti sostegni o in altra maniera ritenuta più opportuna per assicurarne la migliore visibilità.

XIV. — CORRISPONDENZA CASSA - ENTE CONCESSIONARIO.

Tutta la corrispondenza e tutti gli atti che l'Ente concessionario invia alla « Cassa » debbono citare sempre il numero assegnato dalla « Cassa » stessa al progetto dell'asilo.

Allegato A

Relazione mensile sull'andamento del cantiere di lavoro

.....

.....

.....

.....

Dalla data di inizio dei lavori del cantiere .....
alla data della presente relazione, il cantiere ha eseguito le sottoindicate categorie di opere per i corrispondenti quantitativi:

Categorie	QUANTITÀ					
	di progetto	eseguiti nel 1. mese (1)	eseguiti nel 2. mese (2)	eseguiti nel 3. mese (3)	eseguiti nel 4. mese (4)	Totale (1+2+3+4)

Le presenze complessive dall'inizio del cantiere alla data della presente relazione sono state le seguenti:

— *Istruttore Capo Cantiere* . . . . . ore .....
— *Aiuto Istruttori* . . . . . N. . . . . ore .....
— Operai . . . . . N. . . . . ore .....

..... lì .....

....
Direttore dei lavori Ente gestore

Allegato B

..... (1) .....

Prot. .....

lì .....

ALLA IMPRESA .....

.....

e *p. c.*

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE

Oggetto: Licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione dello asilo infantile in .....

.....

finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Per il giorno ..... alle ore ..... è indetta, presso quest ..... (1) ..... una licitazione privata col procedimento di cui all'art. 89 lett. *a*) del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 23-5-1924, n. 827, e con le modalità indicate nell'art. 75 comma quarto, del Regolamento stesso, modificato dal R. D. 20-12-1937, n. 2339, per l'appalto dei lavori di costruzione di un asilo infantile in .....

finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dati in concessione a quest ..... (1) .....

L'importo dell'appalto è previsto in L. .....

(diconsi lire .....

soggetto a ribasso.

---

(1) Amministrazione o Ente appaltante.

Il progetto dei lavori, nonchè lo schema del contratto che sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria dell'appalto, il Capitolato generale di appalto delle opere finanziate dalla « Cassa » e l'Atto presidenziale di concessione saranno visibili presso quest .....
(1) ..... a partire dal giorno .....

Le tasse di bollo, l'imposta di registro e l'I.G.E. sono a carico della Cassa per il Mezzogiorno, ai termini dell'art. 1 della legge 22-12-1951, n. 1575, modificata con l'art. 31 della legge 2-7-1957, n. 634 e saranno dalla stessa corrisposte in abbonamento ai sensi dell'art. 26 della legge 10-8-1950, n. 646 e dell'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I materiali impiegati nella costruzione sono esenti dall'imposta comunale di consumo, ai sensi dell'art. 32 della legge 29-7-1957, n. 634.

Codesta Ditta, dovrà far pervenire, esclusivamente per posta, in piego sigillato e raccomandato, a quest ..... (1)
non più tardi delle ore ..... del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara:

1) L'offerta su carta non bollata, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, così in cifre come in lettere. Essa deve essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui bordi di chiusura, nella quale, oltre l'offerta, non devono essere inseriti altri documenti.

2) Il certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dalla competente autorità in data non anteriore di 3 mesi a quella fissata per la gara.

3) Una dichiarazione — su carta non bollata — con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicati i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso offerto e di possedere, infine, l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori, di conoscere tutte le modalità che regolano i lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, di accettare tutti i controlli che la « Cassa » stessa intendesse prescrivere e di rispettare tutte le disposizioni che dalla medesima venissero impartite in corso d'opera.

4) La quietanza comprovante il deposito, in numerario o in titoli di Stato, valutati al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o un Istituto di credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale, ovvero presso Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio non inferiore a L. 300 milioni, Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di I cat. e Banche Popolari aventi un patri-

monio non inferiore a L. 100 milioni, della cauzione provvisoria di L. ..... a norma dell'art. 2 del Capitolato generale a stampa per gli appalti dipendenti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Tale versamento può essere sostituito da un assegno circolare intestato o girato a quest ..... (1) ..... ovvero da una fidejussione prestata da uno dei citati Istituti o Banche, nonchè da una Società di assicurazione autorizzata a tale forma di garanzia dal Ministero dell'Industria e Commercio.

Le Società commerciali, comunque costituite, oltre ai documenti di cui ai precedenti comma 1, 3, 4 dovranno far pervenire anche:

a) Certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a 3 mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che la Società stessa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato.

b) Certificato della Cancelleria del Tribunale competente, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi a quella fissata per la gara, contenente, in base ad atti depositati, l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società.

Tale certificato può essere sostituito da un estratto autentico notarile della deliberazione dei competenti organi amministrativi della Società dalla quale risulti il conferimento ad un suo rappresentante, che potrà essere il direttore tecnico, di tutte le facoltà necessarie per concorrere alla gara e adempiere agli incombenti per l'aggiudicazione dell'appalto.

c) Certificato generale del casellario giudiziario, come al precedente comma 2, del rappresentante o dei rappresentanti di cui al precedente comma b).

Sono salve le disposizioni concernenti le cooperative e i loro consorzi.

Sul piego contenente i documenti sopra elencati e sulla busta contenente l'offerta deve chiaramente risultare, oltre la indicazione della Impresa mittente, la seguente scritta:

OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO .....
RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO INFANTILE IN .....

Resta inteso che:

— il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

— trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerte precedenti;

— non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in

modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante;

— non si fa luogo a gara di miglioria, nè è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Per i lavori di che trattasi si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che abbia offerto il ribasso più elevato.

In caso di offerte uguali si procede a norma di legge.

Si fa riserva di aggiudicare anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

L'aggiudicazione è soggetta all'approvazione della « Cassa ».

Ove l'aggiudicazione venisse effettuata previa esclusione di una o più offerte per mancanza di un qualche requisito che non comporti la nullità del procedimento, la « Cassa » si riserva la potestà di esaminare se il requisito mancante fosse o no indispensabile per la validità dell'offerta. Ove ritenga che non lo fosse, può disporre nell'interesse dell'Amministrazione, con provvedimento motivato, la riapertura della gara fra la impresa aggiudicataria e quelle le cui offerte siano state escluse. Anche il provvedimento di conferma o di modifica della aggiudicazione è soggetto all'approvazione della « Cassa ».

Alla « Cassa » è altresì riservata la potestà di modificare l'aggiudicazione qualora l'atto contenente l'offerta dell'impresa aggiudicataria, o la relativa documentazione, presentino insufficienze che, a giudizio della « Cassa », avrebbero dovuto determinare la esclusione dalla gara. Il provvedimento di modifica dell'aggiudicazione a favore della impresa, che abbia fatto l'offerta più vantaggiosa fra quelle validamente ammesse, è motivato ed è preso con riserva di aggiudicazione definitiva se vi siano state imprese pretermesse e ricorrano gli estremi per la riapertura della gara nei loro confronti.

Quest (1) dopo tale approvazione inviterà l'Impresa a:

— costituire la cauzione definitiva in una delle forme indicate nel precedente n. 4, con l'avvertenza che l'accettazione della cauzione nella forma della fidejussione assicurativa o bancaria è subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione di una aliquota del 2% annuo dell'importo della cauzione per il tempo in cui la medesima deve rimanere vincolata a norma di capitolato;

— designare il supplente nell'appalto;

— depositare a garanzia delle spese di licitazione e di quelle per la stipulazione del contratto, limitatamente per queste ultime all'importo dei diritti di segreteria, un fondo spese di L. . . . . .

Ove, nel termine di giorni 15 dalla data indicata nel suddetto invito, l'impresa non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, quest ..... (1) avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria a titolo di danni, spese ed interessi già liquidati e transatti.

IL

Allegato C

(Denominazione Ente concessionario)

Oggetto: *Lavori di costruzione di un asilo infantile in* .....

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

Il sottoscritto, nella sua qualità di .....
ed a seguito dell'autorizzazione conferita dalla Cassa per il Mezzogiorno con Atto di concessione n. ..... del .....
ha invitato le sottoelencate ditte a presentare entro le ore .....
del giorno ..... in busta chiusa riservata, la offerta in ribasso sui prezzi di perizia per la esecuzione dei lavori di cui in epigrafe:

1) Impresa ..... dimorante a .....
in Via ..... :

2) Impresa ..... dimorante a .....
in Via ..... :

Oggi ..... alle ore ..... il sottoscritto ..... ha dichiarato chiusa la gara ufficiosa e alla presenza del signor .....
e del signor ..... ha aperto le buste riservate pervenute da parte di n. ..... Imprese in confronto delle anzidette n. ..... invitate e cioè:

1) Impresa ..... che ha offerto un ribasso del ..... %

2) Impresa ..... che ha offerto un ribasso del ..... %

.....

Segue: Allegato C

CIO' PREMESSO

il sottoscritto ..... dichiara che i lavori di costruzione dell'asilo infantile sono aggiudicati alla Impresa ..... con il ribasso del ..... sui prezzi di elenco annesso al progetto esecutivo relativo ai lavori suddetti.

Tale aggiudicazione è impegnativa sin da questo momento per la Impresa e sarà impegnativa per questa Amministrazione dopo che il risultato di gara sarà stato approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

..... *addì* .....

(seguono le firme del verbalizzante e dei testimoni)

Allegato D

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Circolo di

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE
Sede di

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di

ALL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
Via Boncompagni, 101

R O M A

Oggetto: *Comunicazione di stipulazione di contratto di appalto.*

Ai fini della regolarizzazione delle assicurazioni di legge, si comunica che in data ..... è stato stipulato con la Impresa ..... avente sede in ..... un contratto di appalto per i lavori e con le caratteristiche appresso indicate:

1) genere di lavori
2) località in cui i lavori debbono effettuarsi (Comune di .....)
3) termine fissato per l'ultimazione dei lavori
4) importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta L. .....)

Allegato E

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Circolo di

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE
Sede di

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di

ALL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
Via Boncompagni, 101

R O M A

Oggetto: *Comunicazione relativa al conto finale di lavori.*

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con nota N. ..... del ..... si informa che l'Impresa ..... ha ultimato i lavori di ..... in località .....
e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. .....

Si avverte, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve) la complessiva somma di L. .....

b) a titolo di compenso per la revisione dei prezzi la complessiva somma di L. .....

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. .....
salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli Uffici, cui la presente è indirizzata, di comunicare se l'Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi, avvertendo che, ove non pervenga alcuna comunicazione entro 30 giorni dalla data della presente, si intenderà che l'Impresa in questione è in regola con codesto Ente, ad ogni effetto.

Allegato F

..... (1) .....

Prot. n. ..... li .....

All'ISTITUTO DI ARTI E MESTIERI
« F.D. ROOSEVELT »
Lungotevere Ripa, n. 1
R O M A

e p. c.

ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO
Piazzale dei Congressi
R O M A

Oggetto: *Richiesta tabella indicativa di lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.*

Si prega cotesto Istituto di volere spedire in assegno presso la stazione ferroviaria di ..... all'indirizzo dell'Impresa ..... con sede in ..... n. 1 tabella indicativa dei seguenti lavori: « Costruzione asilo infantile a ..... con sezioni ——— alloggio finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno ».
senza

L'esecuzione dei predetti lavori è stata data in concessione a questa Amministrazione che ha provveduto ad appaltarli alla Impresa sopra indicata.

Si prega comunicare direttamente all'Impresa interessata e, per conoscenza, a questa Amministrazione, l'avvenuta spedizione della tabella richiesta.

IL ..... (2)

---

(1) Amministrazione o Ente concessionario.
(2) Capo dell'Amministrazione od Ente.

OPUSCOLO - ASSUNZIONE DA PARTE DELLA « CASSA » DEGLI ONERI A CARICO DEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO E DELLE ISOLE, PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DELLE RETI DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE. — (*Legge 29 luglio 1957, n. 634, art. 6 e 7*).

I. — PREMESSA.

Con la legge 29 luglio 1957, n. 634, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1957, recante « Provvedimenti per il Mezzogiorno », agli articoli 6 e 7 sono state disposte particolari provvidenze a favore dei Comuni del Mezzogiorno e delle Isole, con popolazione fino a 75.000 abitanti, allo scopo di agevolare la costruzione o il completamento delle reti di acquedotti e fognature la cui spesa sia stata ammessa ai benefici di cui agli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

I Comuni interessati dovranno quindi richiedere innanzitutto al Ministero dei Lavori Pubblici di essere ammessi al beneficio del contributo trentacinquennale del 5% previsto dalla citata legge, attenendosi alle istruzioni impartite dallo stesso Ministero; istruzioni che, ove non siano in possesso dei Comuni medesimi, potranno senz'altro richiedersi ai competenti Uffici del Genio Civile.

L'intervento della Cassa è complementare rispetto a quello dello Stato, in quanto può aver luogo solo nei confronti di quei Comuni, ricadenti nelle zone di competenza della Cassa stessa, per i quali dai competenti organi del Ministero dei Lavori Pubblici sia già stato emesso il provvedimento che concede il contributo statale trentacinquennale di cui alla citata legge n. 589.

Inoltre l'intervento della Cassa è subordinato all'accertamento dell'impossibilità in cui si trovano detti Comuni di garantire in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria, i mutui occorrenti, ad essi concedibili dalla Cassa Depositi e Prestiti.

II. — COMUNI ED OPERE CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO « INTEGRATIVO » DELLA CASSA.

L'art. 6 della citata legge n. 634 consente che da parte della Cassa, sempre che sussistano le condizioni precedentemente esposte, sia con-

cesso il contributo « integrativo » relativamente alle seguenti spese, già ammesse al contributo statale:

A) per i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, *l'intera spesa* occorrente alla costruzione o completamento delle reti di *distribuzione interna* degli acquedotti e degli impianti e *reti* di fognature;

B) per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e sino ai 75.000, la spesa relativa alla rete *primaria* di acquedotti e fognature.

L'accertamento della popolazione dei Comuni sarà fatto in base ai risultati dell'ultimo censimento (popolazione legale) in data 4 novembre 1951, approvati con decreto presidenziale 3 novembre 1954, n. 1149, e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 15 dicembre 1954.

La spesa ammissibile ai benefici del contributo « integrativo » della « Cassa » sarà determinata sulla base del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.

III. — MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL « CONTRIBUTO » E DELLE ANTICIPAZIONI DELLA CASSA.

Una volta emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici il decreto che concede il contributo statale, i Comuni interessati presentano domanda in carta semplice alla Cassa per il Mezzogiorno, chiedendo la concessione del contributo « integrativo » per la parte di spesa che farebbe ad essi carico per la realizzazione del progetto.

A tale richiesta dovranno essere allegati:

a) copia del decreto concessivo del contributo statale;

b) dichiarazione dei competenti organi regionali (per la Sicilia e la Sardegna) o, in loro mancanza, del competente Prefetto, che attesti la impossibilità per il Comune di garantire con la sovraimposta fondiaria il mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;

c) delibera comunale, in duplice copia debitamente approvata dalla Autorità tutoria, con la quale il Comune prende impegno di chiedere tempestivamente alla Cassa Depositi e Prestiti, non appena intervenuta la concessione dei contributi dello Stato e della « Cassa », il mutuo occorrente, corrispondente alla spesa ammessa per il progetto da realizzare, in base al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.

Inoltre, ai fini della concessione delle « anticipazioni » della « Cassa », nella stessa delibera dovrà riconoscersi alla Cassa per il Mezzogiorno la facoltà di riscuotere, in luogo e vece dell'Amministrazione comunale, le somme che saranno somministrate in conto mutuo della stessa Cassa Depositi e Prestiti per l'esecuzione del progetto medesimo, somme che s'intendono quindi cedute alla Cassa per il Mezzogiorno.

Non appena in possesso dei documenti sopra specificati, e riscontratane la regolarità, la Cassa per il Mezzogiorno emetterà il provvedimento con il quale concede il proprio contributo al Comune richiedente. Copia di tale provvedimento sarà inoltrata al Comune beneficiario, alla Prefettura della corrispondente Provincia, al Ministero dei Lavori Pubblici, alla Cassa Depositi e Prestiti ed all'Ufficio del Genio Civile competente.

Con tale invio il Comune sarà senz'altro nelle condizioni volute per ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti il mutuo occorrente per l'attuazione del progetto.

Per la effettuazione della gara di appalto potrà richiedere senz'altro le necessarie autorizzazioni in base alle norme vigenti per i lavori pubblici.

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà al versamento alla Cassa Depositi e Prestiti, in una unica soluzione, del contributo concesso al Comune; e pertanto il mutuo concesso dalla medesima Cassa Depositi e Prestiti rimarrà praticamente limitato al solo importo coperto dal contributo statale.

IV. — REGOLAZIONE DEI MUTUI ED INVIO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO.

Per il perfezionamento delle pratiche relative ai mutui da contrarre dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti, varranno le disposizioni che la stessa Cassa Depositi e Prestiti comunicherà di volta in volta agli Enti interessati.

La Cassa per il Mezzogiorno interverrà per il più sollecito corso delle relative operazioni e fornirà una adeguata assistenza amministrativa. Tuttavia, i Comuni interessati dovranno adoperarsi affinchè le eventuali richieste che la Cassa Depositi e Prestiti effettuerà in base al proprio ordinamento, abbiano il più sollecito corso.

Poichè, con la concessione dei contributi dello Stato e della « Cassa » dovrebbe essere assicurato il sollecito espletamento della gara di appalto e l'inizio dei lavori, qualora i Comuni interessati non siano stati ancora ammessi al beneficio del mutuo, ed abbiano altresì provveduto all'invio della apposita delibera di cui al precedente paragrafo, potranno richiedere a questa « Cassa » medesima le anticipazioni necessarie alla realizzazione delle opere di cui trattasi.

Le somministrazioni delle anticipazioni saranno effettuate in base ad ordinativi da rilasciarsi dal competente Prefetto a norma dell'art. 168 del Regolamento della Cassa DD.PP. approvato con D.L.L. 23-3-1919, n. 1058, corredati dalle richieste di pagamento dei Comuni interessati.

Al recupero delle somme anticipate la Cassa per il Mezzogiorno provvederà a sua volta, nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, dopo che sarà stata regolarizzata la concessione del mutuo.

Parte IV

DECRETI E CIRCOLARI MINISTERIALI

CIRCOLARE *n. 62359 del 5 maggio 1951 del Ministero delle Finanze.* — IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - AGEVOLAZIONI PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO.

In relazione a dubbi e difficoltà sorte in sede di applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero per l'attuazione del beneficio della riduzione a metà dell'imposta sull'entrata previsto, a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno dal D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598, e dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, dichiarasi quanto segue:

1. - Com'è noto, i mezzi esterni (linee aeree, tubature, condutture, ecc.) attraverso i quali si effettuano il trasporto e la distribuzione della energia elettrica e del gas e si attua il servizio telefonico, sono stati riconosciuti, con circolare 5 agosto 1949, n. 62923, parte integrante degli impianti centrali, dei quali costituiscono necessario completamento e, quindi, compresi nella sfera di applicazione dei richiamati provvedimenti legislativi.

Si precisa ora al riguardo che son da considerare tali anche i mezzi che collegano gli impianti centrali a quelli di utilizzazione, e che di conseguenza restano esclusi dal beneficio fiscale i materiali impiegati per l'allacciamento e l'impianto delle utenze.

Si reputa, altresì, opportuno chiarire che i mezzi esterni (dighe, canali e condutture) attraverso i quali si effettua il funzionamento degli impianti centrali degli acquedotti (destinati cioè sia alla raccolta ed all'adduzione dell'acqua all'impianto centrale, che alla sua successiva erogazione) fruiscono egualmente del beneficio fiscale in questione; naturalmente anche in questo caso ne restano esclusi i materiali destinati allo allacciamento e all'impianto delle utenze.

Si precisa infine che la riduzione a metà della aliquota d'imposta trova applicazione anche per la costruzione, ricostruzione, ecc. di ferrovie, tranvie, filovie, funicolari, funivie e seggiovie; ciò, ben s'intende, limitatamente ai materiali e macchinari di stabile installazione impiegati nei relativi impianti fissi (comprese le rotaie, le linee aere, le sottostazioni elettriche, ecc.) con esclusione quindi di tutti i materiali non aventi gli accennati requisiti (vetture adibite al trasporto, ecc.).

2. - Allo scopo di non creare eccessivi intralci a danno dei contribuenti i quali, per motivi di carattere contingente, non siano in grado di adempiere alle formalità tutte previste, per la applicazione del più

volte richiamato beneficio fiscale dal p. 2 della circolare 25 aprile 1948, n. 71683, si ammette che tale applicazione possa aver luogo ancorchè i materiali e macchinari destinati ai lavori agevolati risultino acquistati ed eventualmente anche installati, prima della emissione della prescritta declaratoria intendentizia o della stessa presentazione dell'apposita domanda.

In tale ipotesi, le fatture relative ai materiali e macchinari di cui trattasi saranno assoggettate al solo « visto d'installazione », indipendentemente dalla loro data di emissione, purchè, ben s'intende, riflettano acquisti effettuati nei termini di legge (a decorrere cioè dal 28 gennaio 1948, e per i lavori eseguiti nelle province di Frosinone e Latina, dal 6 gennaio 1949); l'apposizione di tale visto è però subordinata alla emissione della declaratoria intendentizia ed alla possibilità di identificare in modo certo i materiali e macchinari contemplati dalle fatture.

CIRCOLARE *8 agosto 1951, n. 352150 del Ministero delle Finanze.* — INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - IMPIANTI RICOSTRUITI E RIATTIVATI.

Questa Direzione Generale ritiene indispensabile qualche precisazione in merito alla esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli stabilimenti tecnicamente organizzati, prevista nel Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (art. 3), e nella Legge 29 dicembre 1948, n. 1482 (art. 5).

Al riguardo sono state emanate le Circolari 28 marzo 1949, n. 350670, e 19 luglio 1951, n. 351630.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 1598 accorda l'esenzione « agli stabilimenti già esistenti, che siano ampliati, trasformati, riattivati, *per reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione* ».

L'art. 5 della legge n. 1482 prevede l'esenzione, non soltanto per gli ampliamenti, le trasformazioni e le riattivazioni, *ma anche per la ricostruzione di stabilimenti preesistenti.*

A proposito delle ricostruzioni, si osserva che — accordando l'art. 3 del decreto legislativo n. 1598 la esenzione *per il reddito derivante dallo ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattivazione* — non può esservi dubbio che, in caso di ricostruzione, l'esonero deve riguardare *il reddito derivante dalla ricostruzione.*

Data, ora, la dizione delle disposizioni contenute nei due articoli citati, appare subito chiaro che, tanto per gli ampliamenti, trasformazioni o riattivazioni, quanto per le ricostruzioni, l'esenzione non è totale, perchè — per una simile esenzione — la legge avrebbe dovuto esprimersi — analogamente a quanto ha fatto per gli stabilimenti di nuovo impianto — nel senso che, per gli stabilimenti ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti, è concessa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Nella Circolare 19 luglio 1951, n. 351630, a proposito di stabilimenti *parzialmente ricostruiti,* è stato dichiarato che l'esenzione va concessa per l'intero reddito quando la parziale ricostruzione sia stata operata per uno stabilimento « *rimasto completamente inattivo ed improduttivo di reddito a causa dell'entità dei danni subiti* ».

Qui occorre precisare che l'elemento determinante è rappresentato dal-

la entità dei danni. Se questi, infatti, sono stati tali da potersi ritenere che lo stabilimento abbia finito col rimanere quasi distrutto, può bene ammettersi che l'esenzione — in seguito alla ricostruzione — debba essere totale, dato che, in tal caso, la ricostruzione ha avuto l'effetto di ricuperare all'attività produttiva uno stabilimento, che, altrimenti, sarebbe andato perduto. Si raggiunge, così, lo scopo voluto dalla legge, che è quello di dotare l'Italia meridionale ed insulare di industrie nuove o di espandere e perfezionare quelle esistenti.

Nei casi, invece, in cui i danni siano stati più o meno limitati, tali, cioè, da non annullare la vitalità dell'industria, il fatto che lo stabilimento sia rimasto — in conseguenza dei danni subìti — completamente inattivo e, quindi, improduttivo di reddito, non autorizza — in seguito alle riparazioni parziali ed alla ripresa dell'attività produttiva — la concessione della esenzione totale. Se così non fosse, si potrebbe verificare l'assurdo che uno stabilimento danneggiato in minima parte, ma in maniera da determinare l'arresto dell'attività, beneficerebbe dell'esenzione totale per il semplice fatto che — apportata la piccola riparazione — esso venga rimesso in esercizio, trascurandosi interamente la circostanza che una siffatta riparazione non arricchisce menomamente la zona di una maggiore potenzialità industriale, ma solamente rimette in azione una industria già esistente.

Nell'applicazione, pertanto, della Circolare 19 luglio 1951, n. 351630, gli Uffici devono concentrare tutta l'attenzione sull'ultima parte, dove è detto che, nel caso di stabilimento parzialmente danneggiato, che abbia conservato una ridotta capacità produttiva e venga successivamente ricostruito per raggiungere, od anche superare, la capacità produttiva precedente, l'esenzione spetti soltanto per il reddito attribuibile alla parte ricostruita; intendendosi la *capacità produttiva*, non già nel senso che lo stabilimento abbia potuto continuare sia pure una ridotta attività, bensì nel senso che i danni non abbiano annullato la *potenzialità produttiva*, anche se la produzione ha dovuto essere temporaneamente interrotta, in attesa che le riparazioni ridessero agli impianti la piena efficienza.

I concetti sopra esposti devono anche valere per le riattivazioni.

Uno stabilimento rimasto completamente inattivo non può — in seguito alla riattivazione — essere ammesso a beneficiare dell'esenzione totale se non nel caso in cui esso sia stato del tutto abbandonato, cessando di esistere come strumento di produzione industriale. L'esenzione, allora, viene a funzionare come spinta a ridare la vita ad un organismo cessato, in maniera che — secondo le finalità della legge — la zona abbia a risentire il vantaggio della ripresa di una attività, che, altrimenti, sarebbe mancata.

Ben diverso è il caso di uno stabilimento in attività che — per ragioni contingenti — abbia interrotto l'attività stessa, per essere riattivato non appena venute a cessare le cause della interruzione. In questo caso è di tutta evidenza che la riattivazione non apporta alcun contributo alla indu-

strializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, in quanto l'industria esisteva già, viva e vitale: la riattivazione non fa altro che ridare movimento al suo organismo, che nessuno mai ha considerato defunto.

L'esenzione, pertanto, dovrà essere limitata alla riattivazione, se ed in quanto la medesima abbia richiesto nuovi lavori e nuovo investimento di capitale.

Gli Ispettorati Compartimentali sono pregati di comunicare la presente Circolare ai dipendenti Uffici, vigilando per la sua esatta applicazione.

CIRCOLARE *8 febbraio 1955, n. 37 del Ministero delle Finanze.* — AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL MEZZOGIORNO E LE ISOLE.

E' noto che i benefici fiscali previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modifiche, hanno avuto larga ed estesa applicazione in molti settori delle industrie del Mezzogiorno e delle Isole.

La procedura di concessione dei benefici medesimi stabilita, fin dalla prima attuazione del provvedimento su citato, con la circolare n. 125 del 1° aprile 1948, è da ritenersi abbia pienamente corrisposto allo scopo dal momento che alla scrivente Amministrazione non sono mai pervenute lamentele fondate circa inconvenienti seri sorti al riguardo.

La importazione dei macchinari e dei materiali di ogni specie finora ammessi alle agevolazioni in parola ha raggiunto proporzioni ingenti e poichè, com'è noto, la loro mancata installazione o la successiva rimozione dagli stabilimenti agevolati implica, in linea di massima, la decadenza dai benefici accordati, appare evidente l'interesse dell'Erario di assicurarsi che detti materiali e macchinari abbiano avuto e conservino tuttora la loro regolare destinazione. A tale fine questa Amministrazione dispone che le competenti Dogane effettuino un rigoroso riscontro allo scopo appunto di accertare che tutti i macchinari e materiali importati con gli anzidetti benefici siano stati effettivamente installati o comunque posti in esercizio negli stabilimenti destinatari.

Per evitare, peraltro, che i cennati controlli vengano a rappresentare un onere eccessivo sopratutto nei riguardi delle piccole e medie industrie, sarà cura delle Direzioni Superiori di provvedere ai riscontri realmente necessari, affidando questi ultimi, ove sia possibile, anche ai Comandi della Guardia di Finanza che vi possono procedere nell'ambito del normale servizio.

Per agevolare inoltre l'opera di riscontro sarà opportuno che, come è già stato disposto in sede di rilascio delle singole concessioni, presso ciascun stabilimento agevolato venga istituito un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, nel quale saranno dettagliatamente descritti i materiali e macchinari di estera provenienza ammessi ai benefici, con l'indicazione dei relativi documenti di svincolo.

Si pregano le Dogane in indirizzo di fornire un cenno di adempimento in merito ai rispettivi Compartimenti e questi vorranno assicurare il Ministero, segnalando ovviamente i rilievi fatti e i provvedimenti adottati o da adottarsi per la integrale salvaguardia degli interessi fiscali.

CIRCOLARE *n. 215888 del 9 agosto 1956 del Ministero delle Finanze.* — CASSA PER IL MEZZOGIORNO, D.L.L. 14-12-1947, n. 1598.

In relazione al quesito fatto alla scrivente dal Ministero dei Trasporti e con riferimento a quanto è stato verbalmente concordato, con le Amministrazioni in indirizzo, nella riunione avuta presso questo Ministero, il giorno 3 luglio c. a., si comunica quanto segue:

1) l'applicazione, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, delle norme tutte del D.L.C.P.S. 14-12-1947, n. 1598 e successive modificazioni non sembra, a parere della scrivente, che possa essere esclusa.

Infatti, poichè dalla formulazione della disposizione di legge citata, non si rileva che il legislatore abbia posto alcuna limitazione di carattere soggettivo, deve ritenersi che le dette disposizioni possano essere validamente invocate da chiunque — persona fisica o ente — attui le finalità della costruzione, attivazione, ampliamento ecc. di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, compresi in determinate circoscrizioni territoriali.

2) Premesso che il concetto di stabilimento od opificio industriale è, com'è noto, molto dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, si fa presente, per quanto in particolare concerne gli « acquedotti », che la scrivente ha già ammesso che gli stessi sono da comprendere fra gli stabilimenti industriali di cui al D.L.C.P.S. n. 1598, precisando, in proposito — con le circolari 29-1-1949, n. 74420; 9-8-1949, n. 63923 e 5-5-1951, n. 62359 — che tanto la costruzione costituente il vero e proprio impianto centrale dell'acquedotto, quanto i relativi mezzi esterni (dighe canali, conduttori) possono essere ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali portate dal decreto in questione.

3) Ai fini dell'agevolazione sulle tariffe ferroviarie, prevista dal cpv. dell'art. 7 del D.L.C.P.S. 14-12-1947, n. 1598, il Ministero dei Trasporti ha, nella propria competenza, stabilito la misura delle riduzioni tariffarie e le modalità da osservare per la concessione della agevolazione. Tra l'altro, le ditte agevolate hanno l'obbligo di presentare, entro un termine di due anni dalla data del trasporto una « dichiarazione » dell'U.T.I.F. attestante l'avvenuto stabile impiego delle merci che formarono oggetto del trasporto a tariffa ridotta.

In merito a tale formalità, è stato fatto presente che per i trasporti agevolati, usufruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno relativamente a materiale da questa direttamente acquistato, gli U.T.I.F. hanno opposto delle difficoltà nel rilascio delle dette dichiarazioni — dal momento che, per il

particolare regime fiscale cui la Cassa è soggetta, essi nessun controllo esercitano, sui materiali di che trattasi, all'atto della loro introduzione nello stabilimento agevolato.

Ciò stante e perchè gli Uffici Tecnici abbiano elementi utili ai fini della dichiarazione di cui trattasi, sarà necessario che la Cassa per il Mezzogiorno, per ogni trasporto, a tariffa ridotta, di materiali acquistati direttamente, invii, all'Ufficio Tecnico finanziario nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento agevolato ed all'atto della introduzione della merce nello stabilimento stesso, un elenco dettagliato delle relative fatture; successivamente, per i materiali di cui sopra, la « Cassa » presenterà allo stesso Ufficio Tecnico, apposita dichiarazione di eseguita installazione.

Sulla base di tali documenti e previo gli accertamenti che saranno ritenuti necessari, gli Uffici Tecnici potranno rilasciare la dichiarazione necessaria ai fini della definitiva concessione dell'agevolazione tariffaria.

Il Ministro
ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE *2 Maggio 1958* — AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER TRASPORTI ATTINENTI ALLA INDUSTRIALIZZAZIONE PER IL MEZZOGIORNO — (*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 153 del 27 giugno 1958*).

Art. 1.

Le spedizioni di merci di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni e aggiunte, effettuate in destinazione di ditte e località per le quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono ammesse a fruire, sulle Ferrovie dello Stato, nei limiti e con le modalità stabiliti negli articoli successivi, delle seguenti riduzioni di tariffa sui normali prezzi di trasporto competenti:

A) - *Spedizioni a carro:*

10% per le spedizioni percorrenti fino a 100 Km.;
20% per le spedizioni percorrenti da 101 a 300 Km.;
30% per le spedizioni percorrenti da 301 a 600 Km.;
40% per le spedizioni percorrenti da 601 a 1000 Km.;
50% per le spedizioni percorrenti oltre i 1000 Km.

B) - *Spedizioni in piccole partite:* 20%.

Art. 2.

Le riduzioni di tariffa di cui al precedente articolo 1 sono applicabili:

a) ai materiali, sia esteri che nazionali, impiegati stabilmente nella costruzione, l'ampliamento o il rammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati;

b) ai macchinari, sia esteri che nazionali, destinati in modo permanente e definitivo, al primo impianto, all'ampliamento, al rammodernamento degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, sempre che essi siano strettamente attinenti al normale funzionamento degli stabilimenti medesimi.

Sono escluse dalle riduzioni di tariffa di cui sopra le cose che servono

all'arredamento o all'attrezzatura mobile degli stabilimenti industriali, nonchè le materie prime necessarie per il loro funzionamento e la produzione.

Art. 3.

Le riduzioni di tariffa di cui al presente decreto sono applicabili in via di rimborso e subordinate alla presentazione, a cura dell'avente diritto, della prova che i materiali e macchinari sono stati impiegati e destinati ai sensi del precedente art. 2, lettera A) e B).

Le ditte interessate saranno tenute a prestarsi agli accertamenti che l'Amministrazione ferroviaria ritenesse necessari circa l'effettivo titolo delle merci a fruire del beneficio tariffario.

Nel caso di indebita applicazione, causata da fatto od omissione dello utente, delle riduzioni di tariffa di cui al presente decreto, l'Amministrazione ferroviaria avrà diritto di ripetere le differenze di tassa e di applicare le sopratasse di cui all'art. 50 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato ».

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 28 gennaio 1958 al 30 giugno 1965.

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato emanerà le norme di applicazione del presente decreto (1).

---

(1) Vedi art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, alla nota (68 bis) dello art. 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, pag. 78.

CIRCOLARE *19 giugno 1958, n. 18/113696 del Ministero delle Finanze.* — LEGGE *29 luglio 1957, n. 634.* — PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1957 è stata pubblicata la Legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.

Nel riportare qui di seguito il provvedimento in parola si premettono alcuni chiarimenti al fine di agevolarne l'applicazione e conseguire la necessaria uniformità di indirizzo, avvertendo che la Legge è entrata in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 10 delle preleggi) e cioè il 18 agosto 1957

I.

AVVERTENZE GENERALI

Scopo del provvedimento è, come è noto, quello di facilitare, mediante la concessione di più ampie agevolazioni tributarie, la costruzione e lo ampliamento degli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare.

A tal fine la nuova legge, nel coordinare la precedente legislazione in materia ha meglio disciplinato sia l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, ampliandone il programma di finanziamenti e di esecuzioni di opere relative al piano generale, sia la concessione dei benefici tributari.

II.

NUOVE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA « CASSA PER IL MEZZOGIORNO »

1. — *Durata ed attività della « Cassa per il Mezzogiorno »*

Il titolo 1° della nuova legge, dopo avere, con l'art. 1, prorogato al 30 giugno 1965 la durata dell'attività della Cassa per l'adempimento delle finalità previste dalla Legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646, ha, con lo art. 8, aggiunto un apposito comma all'art. 3 della citata Legge n. 646, con il quale, nel delimitare i territori in cui la Cassa può svolgere la propria atività, si stabilisce che, qualora il territorio dei comprensori di

bonifica comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge stessa sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori.

Il che sta a significare che per i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio risulti anche per una parte ridotta compreso nella zona del comprensorio di bonifica, si devono ritenere applicabili, a modifica di quanto già disposto con la circolare n. 34 del 12 giugno 1956, n. 141261 di protocollo, i benefici fiscali, previsti dal D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598, per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno d'Italia. Tale è il caso dei comprensori di bonifica del fiume Tronto e di Latina.

Va, altresì, precisato che, come risulta anche dai lavori parlamentari, la suddetta norma dell'art. 8 ha carattere interpretativo, e quindi efficacia retroattiva, nei confronti delle rispettive leggi 27 novembre 1951, n. 1611 e 19 marzo 1955, n. 105, che estesero le suddette agevolazioni tributarie per la industrializzazione del Mezzogiorno anche ai Comuni della provincia di Rieti facenti parte dell'ex circondario di Cittaducale ed ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonchè ai Comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio di bonifica di Latina.

2. — *Proroga delle provvidenze fiscali della Cassa e nuove agevolazioni tributarie a favore degli enti indicati all'art. 8 della Legge n. 646.*

Premesso che per effetto della proroga al 30 giugno 1965 della durata della attività della Cassa viene ad essere implicitamente prorogata, alla stessa data del 30 giugno 1965, l'efficacia dell'articolo 26 della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646, il quale ha ammesso la Cassa a corrispondere all'Erario una quota fissa di abbonamento in luogo dei tributi altrimenti dovuti in misura ordinaria, si reputa opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici dipendenti sulla disposizione introdotta dall'art. 31 del nuovo provvedimento, che sostituisce, unificandoli, gli articoli 1 della Legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e 16 della Legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Con tale norma si è infatti eliminato ogni dubbio esistente al riguardo, essendosi esplicitamente sancito che la quota di abbonamento dovuta dalla Cassa tiene luogo del normale trattamento tributario anche quando i contratti di appalto e gli atti conseguenziali sono posti in essere dagli Enti concessionari o affidatari della Cassa.

Poichè l'art. 31 riguarda tutte indistintamente le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli enti concessionari per l'adempimento dei compiti loro affidati dalla Cassa, si precisa che nel regime dello abbonamento rientrano non già i soli contratti di appalto, come già previsto nell'art. 1 della Legge 22 dicembre 1951, n. 1575, ma anche quelli di fornitura quando i lavori risultino finanziati dalla Cassa.

Si chiarisce, inoltre, che nella quota fissa di abbonamento dovuta dalla Cassa rientrano anche le opere di bonifica la cui spesa importi un contributo a carico dei proprietari, purchè il corrispettivo dell'appalto ai fini del pagamento dei tributi sia calcolato e denunziato dalla Cassa al lordo delle eventuali somme da recuperare, le quali ultime dovranno, a loro volta, costituire base imponibile in caso di ulteriore erogazione per la determinazione delle successive quote d'imposta da riscuotere in abbonamento sugli atti in relazione ai quali l'erogazione avvenga.

Per conseguire il beneficio previsto dal citato art. 31, il quale, come è noto, ha provveduto, fra l'altro, ad unificare il sistema di agevolazioni portato dall'art. 16 della suindicata Legge 26 novembre 1955, n. 1177 — che prevedeva la registrazione con l'imposta fissa per gli atti e contratti relativi alle opere straordinarie di pubblico interesse per la Calabria, la cui esecuzione è pure demandata alla Cassa per il Mezzogiorno — con quello in vigore per la Cassa, ogni atto e contratto, come prescrive l'ultimo comma del citato art. 31 dovrà contenere la contestuale dichiarazione che esso è stato stipulato nell'adempimento dei compiti affidati dalla Cassa e dovrà essere corredato dalla copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione della Cassa.

III.

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

1. — *Agevolazioni fiscali per gli atti di acquisto di aree da parte dei Comuni e per gli atti di cessione a ditte industriali.*

L'art. 22, allo scopo di incrementare sempre più l'industrializzazione dei territori meridionali, stabilisce, con una disposizione di carattere innovativo, che gli atti di acquisto di terreni stipulati dai Comuni da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione operaia, e quelli con cui i Comuni cedono le aree acquistate a ditte industriali sono registrati con la tassa fissa di L. 400.

In tale locuzione si ritiene che debba essere compresa anche l'imposta di trascrizione ipotecaria. Tale interpretazione deriva da ragioni di coordinamento sistematico, in quanto, per gli atti di cui trattasi, i Comuni debbono ricevere un trattamento fiscale uguale a quello riservato ad altri soggetti (art. 5 del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598).

2. — *Agevolazioni tributarie per l'industrializzazione del Mezzogiorno (D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598).*

a) *Proroga.*

Le provvidenze dirette a favorire, mediante la concessione di agevolazioni fiscali, il primo impianto di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno, l'ampliamento, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazione e la ricostruzione di quelli esistenti, nonchè il trasferimento di stabilimenti industriali nei territori agevolati sono contenute nel D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, e nella Legge 29 dicembre 1948, n. 1482, che ha modificato ed integrato le norme del decreto n. 1598.

In virtù del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 29 del nuovo provvedimento, le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4 e 5 del citato Decreto 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla Legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, sopra menzionata e successive modificazioni, la cui efficacia è venuta a cessare col 27 gennaio 1958 per effetto dello art. 2 dello stesso Decreto n. 1598, vengono ad essere prorogate fino al 30 giugno 1965.

Con la Legge 27 dicembre 1952, n. 2523, (articolo unico) i benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che fanno esplicito riferimento ad una zona particolare, si intendono in ogni caso estesi ai territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed aggiunte.

Ne consegue che i limiti di tempo e di spazio per la concessione delle provvidenze a favore dello sviluppo industriale del Mezzogiorno risultano così interamente unificati.

b) *Estensione della sfera di applicazione delle norme agevolative.*

Il menzionato Decreto 14 dicembre 1947, n. 1598, dispone, all'art. 5, l'agevolazione dell'imposta fissa di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura di L. 200 per il primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali previste nel decreto medesimo.

Giova in proposito chiarire che con le disposizioni contenute nello art. 37, primo comma, della nuova legge non solo viene confermato il beneficio previsto dal suddetto art. 5 per gli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per la attuazione delle iniziative industriali, ma esso viene anche esteso alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento; nel senso, cioè, che l'agevolazione compete anche agli atti con i quali l'acquirente del fondo si procura mediante

mutuo i mezzi necessari per l'acquisto dell'immobile e consente ipoteca a garanzia del mutuo, nonchè alle clausole che regolano il pagamento del residuo prezzo e che disciplinano la rateazione e le relative iscrizioni ipotecarie.

Col secondo comma si dichiara che lo stesso beneficio *può* essere assentito, con decreto del Ministro per le Finanze di concerto con quelli per l'Industria e Commercio e per l'Agricoltura e Foreste, per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Nel richiamare l'attenzione dei dipendenti Uffici sulla circostanza che il nuovo provvedimento non ha inteso apportare alcuna innovazione alla procedura sinora seguita per la concessione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del beneficio tributario stabilito dall'art. 5 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, per gli atti di primo trasferimento di terreni e di fabbricati, per cui restano ferme le istruzioni impartite con la circolare a stampa n. 122029 del 7 novembre 1951 emanata in occasione della pubblicazione del citato Decreto n. 1598, si reputa opportuno rappresentare che, per la concessione del beneficio in parola agli atti espressamente indicati nel secondo comma, del menzionato art. 37 della nuova legge e limitatamente ad essi (con esclusione, quindi, degli atti e negozi indicati nel successivo art. 38), viene, invece, introdotto, ai termini dell'art. 39, un nuovo sistema procedurale, il quale si concreta:

a) nella concessione in via provvisoria del beneficio dietro esibizione agli Uffici finanziari di un certificato comprovante la avvenuta presentazione dell'istanza di concessione debitamente documentata;

b) nella definitiva concessione delle imposte fisse di registro ed ipotecarie nel caso che venga comprovato, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal decreto ministeriale di cui al secondo comma del suddetto art. 37, con attestazione del Ministero dell'Industria e Commercio, l'avvenuto adempimento delle condizioni stabilite dal decreto stesso;

c) nella revoca dell'agevolazione qualora non venga data tempestivamente la suddetta dimostrazione.

E' appena il caso di far presente che, essendo il beneficio concesso al momento della registrazione in via provvisoria, gli Uffici dovranno attenersi, anche per la nuova procedura, alle istruzioni impartite con l'ultima parte della citata circolare n. 122029, sia per quanto riguarda il procedimento di valutazione, sia per quanto riflette la iscrizione a campione unico per l'eventualità che si rendano ripetibili le normali imposte qualora non risulti comprovato, nei modi prescritti, il conseguimento delle finalità industriali.

3. — *Provvidenze fiscali a favore delle società.*

Gli artt. 36 e 38 della Legge recano ampie agevolazioni tributarie per favorire la costituzione e il potenziamento delle società che svolgono la loro attività industriale nei territori del Mezzogiorno.

In virtù del citato art. 36 gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, purchè sussistano e siano osservate le seguenti condizioni:

a) che le società si costituiscano entro un decennio dalla data di entrata in vigore della Legge e, cioè, entro il 18 agosto 1967;

b) che le società abbiano la loro sede nei territori indicati all'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) che le società abbiano per oggetto l'esercizio di una attività industriale e che il relativo capitale sia destinato all'impianto, nei territori suddetti, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed al loro esercizio.

Il suindicato beneficio fiscale viene concesso, ai termini del secondo comma dello stesso art. 36, anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare in qualsiasi modo stabilimenti per ampliarli e riattivarli.

In proposito si reputa necessario precisare che le suindicate condizioni dovranno risultare dallo statuto.

Il successivo art. 38, il quale è diretto ad agevolare il potenziamento ed il riassetto delle società industriali in atto esistenti nel Mezzogiorno, dispone che il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie nella misura di L. 200 viene concesso anche ai seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta si sia costituita prima dell'entrata in vigore della Legge e cioè anteriormente al 18 agosto 1957, purchè al momento in cui viene deliberato l'aumento di capitale la società abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni; avvertendo che il riferimento all'art. 18 della Legge in esame deve intendersi fatto unicamente per richiamare l'articolo 3 della Legge n. 646 in detto articolo citata, di guisa che, in definitiva, il beneficio deve essere applicato sol che la società abbia sede ed operi in territori di cui all'art. 3 della Legge n. 646.

Per quanto concerne la sede, è necessario che sia la sede legale della società a trovarsi nei territori indicati dall'art. 3 della Legge n. 646.

In analogia a quanto innanzi detto si precisa che la prova della destinazione dell'aumento di capitale (art. 38, lett. A) deve risultare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della società, ovvero, quando vi sia, da delibera assembleare;

b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lett. a) per gli aumenti di capitale e quindi emesse da società aventi sede legale ed operanti nei territori di cui sopra;

c) atti connessi con le obbligazioni suindicate e precisamente atti di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni ed atti di estinzione delle obbligazioni stesse;

d) atti di trasformazione, di fusione e di concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale e commerciale nei territori di cui alla precedente lett. *a*).

Per le trasformazioni, fusioni o concentrazioni si ritiene che per fare applicazione dell'agevolazione delle imposte fisse di registro ed ipotecaria sia sufficiente che una sola delle società che partecipano all'operazione abbia sede legale nei territori stabiliti dal più volte ricordato art. 3 della Legge n. 646 ed ivi esplichi la propria attività.

Il beneficio in parola è applicabile anche agli atti con i quali una ditta individuale si trasforma (« rectius »: si costituisce) in società di qualsiasi tipo o apporta a titolo di concentrazione tutto o parte delle proprie attività in una società preesistente o all'uopo costituita;

e) atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1) che i relativi atti siano stipulati entro un anno dalla entrata in vigore della Legge, e cioè entro il 18 agosto 1958, anche se le formalità prescritte dal Codice civile siano compiute dopo la scadenza del termine suddetto;

2) che l'esistenza della società non regolare o di fatto venga provata nei modi richiesti dall'art. 42 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, e cioè mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto nel registro delle Camere di Commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

Attesa la data formulazione della Legge che è differente da quella 11 gennaio 1951, n. 25, si deve ritenere che il beneficio competa a qualsiasi società irregolare indipendentemente dal motivo che ne ha determinato la irregolarità.

IV.

PROVVIDENZE A FAVORE DEL CREDITO INDUSTRIALE

1. — *Agevolazioni finanziarie.*

Con il D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, e con la Legge 9 maggio 1950, n. 261, venne, come è noto, autorizzata la concessione di speciali finanziamenti a medio e lungo termine a condizioni di favore ad imprese industriali aventi per scopo:

a) la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nel Mezzogiorno;

b) la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti già esistenti;

c) il trasferimento di stabilimenti da altre provincie nei territori dell'Italia meridionale ed insulare.

In relazione alle predette provvidenze finanziarie l'art. 25 della Legge in epigrafe stabilisce la destinazione che potrà essere data alle somme che affluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, disponendo che le somme in parola sono, fino al 30 giugno 1965, destinate, fra l'altro, a determinate operazioni creditizie espressamente indicate alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dello stesso art. 25 e che si concretano rispettivamente:

1) nella concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime;

2) nella concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a L. 50 milioni a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

3) nella concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

2. — *Agevolazioni tributarie.*

In virtù della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 26 del nuovo provvedimento, la quale, per effetto del richiamo all'art. 9 della Legge 9 maggio 1950, n. 261, estende alle operazioni di credito menzio-

nate alle citate lettere *c*), **d**) ed *e*) del precedente art. 25, le esenzioni e le agevolazioni previste per i finanziamenti a favore della industrializzazione del Mezzogiorno dalla Legge 29 dicembre 1948, n. 1482, le anzidette sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, anche per le operazioni in discorso, sono ammesse a fruire, per il rinvio all'art. 14 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1419, contenuto nell'art. 3 della menzionata Legge n. 1482, del particolare trattamento tributario dell'abbonamento, del quale in atto le stesse sezioni beneficiano nel settore del credito alle medie e piccole imprese industriali ai sensi del citato art. 14 del Decreto n. 1419.

CIRCOLARE *10 ottobre 1959 - Prot. 73410 del Ministero dell'Industria e del Commercio.* — LEGGE *30 luglio 1959, n. 623.* — FINANZIAMENTI SPECIALI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.

Questo Ministero, sentito il Comitato Interministeriale previsto dallo art. 5 della Legge 30 luglio 1959, n. 623, richiama l'attenzione degli Istituti e delle Aziende di Credito designati all'applicazione della legge citata sui crediti di massima relativi all'esame delle domande per la concessione del contributo statale in conto interessi e sulle caratteristiche principali delle operazioni di finanziamento, che gli Istituti stessi possono concedere nel quadro della legge.

I

E' bene riassumere le caratteristiche principali delle operazioni di finanziamento che gli Istituti possono concedere nel quadro della legge:

A) *Classificazione delle Piccole e Medie Industrie:* nel silenzio della legge, gli Istituti e le Aziende di Credito si atterranno, di massima, al criterio fissato dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio per l'applicazione della Legge 25 luglio 1952, n. 949, il quale ha stabilito che debbono intendersi piccole e medie industrie quelle imprese che dispongano di un capitale investito (capitale fisso più capitale circolante) non eccedente la somma di L. 1500 milioni e che non abbiano più di 500 dipendenti.

Per i territori di cui alla legge 10-8-1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni sarà tenuto presente, invece, il criterio discriminativo recentemente stabilito dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, per cui il limite massimo di capitale investito, ai fini dell'individuazione della media e piccola industria, è elevato a L. 3 miliardi, fermo restante il numero massimo del personale addetto.

Infine, non debbono essere considerate piccole imprese industriali, quelle che abbiano i requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n. 860, che detta norme per la qualificazione delle imprese artigiane.

B) *Importo delle operazioni:* i limiti relativi ai singoli finanziamenti sono precisati dall'art. 1 della Legge nel quale è stabilito che i crediti vanno concessi a favore di medie e piccole imprese per un ammontare

non superiore ai 500 milioni di lire se trattasi di nuovo impianto, di 250 milioni di lire per rinnovo, conversione o ampliamento di impianti già esistenti.

Per gli investimenti, invece, da realizzare nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (indicati dalla Legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni), i limiti di importo sono elevati ad un miliardo per nuovi impianti, ed a 500 milioni nei casi di rinnovo, conversione o ampliamento di impianti già esistenti.

I predetti limiti di importo, nel solo caso relativo alla costruzione di nuovi impianti, possono essere elevati in singoli casi con motivata deliberazione del Comitato di cui all'art. 5 della Legge, per operazioni relative ad iniziative localizzate fuori dal territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, ad un miliardo, mentre per i territori di competenza della « Cassa », ad un miliardo e mezzo.

C) *Tasso di interesse:* i tassi di interesse che gli Istituti debbono applicare per i finanziamenti previsti dalla Legge, non possono eccedere la misura del 5%, mentre per i finanziamenti relativi ad impianti localizzati nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, il limite massimo del tasso è fissato nella misura del 3%.

In ambedue i casi i tassi di interesse devono essere comprensivi di ogni onere, accessorio e spese e computati con riferimento a pagamento annuo posticipato, anche qualora siano state convenute rateizzazioni semestrali, trimestrali, ecc.

D) *Durata dei mutui:* la durata dei finanziamenti non potrà eccedere i 10 anni per iniziative da realizzare nelle regioni fuori dalla competenza territoriale della Cassa per il Mezzogiorno; nei territori di competenza della « Cassa », tale durata è elevata a 15 anni.

E) *Rapporto finanziamento ed importo progetto:* i finanziamenti non potranno superare il 70% delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti. Possono essere comprese tra le spese necessarie, nel limite di *un quinto* delle spese medesime, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

F) *Agevolazioni fiscali:* l'art. 8 della Legge in questione ha esteso a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie ai sensi dell'art. 19 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, limitatamente ai finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi, le agevolazioni tributarie accordate agli Istituti Regionali dal secondo comma dell'art. 6 della Legge 22 giugno 1950, n. 445, e propriamente l'esenzione da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio di credito.

Inoltre, sono esenti dalle tasse di bollo, e di concessione governativa, nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti che fruiranno del contributo statale suddetto.

G) *Termine presentazione delle domande:* ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della Legge n. 623 il contributo interesse può essere concesso ai finanziamenti le cui domande, siano pervenute o perverranno agli Istituti o alle Aziende di Credito nel periodo dal 1° agosto 1959, al 30 giugno 1961 (1).

Pertanto, si richiama l'attenzione degli Enti finanziatori sulla necessità di procedere senza indugi o speciali formalità alla ricezione ed alla istruttoria delle domande prodotte dalle medie e piccole imprese industrali, per ottenere la concessione dei finanziamenti ai tassi di cui alla Legge in parola.

H) *Stipula contratti:* i contratti dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 1961 (2).

II

PROCEDURA

Perchè le imprese possano fruire tempestivamente dei benefici previsti dalla Legge in parola è necessario seguire, per l'esame delle domande, una procedura quanto più rapida e semplice possibile.

Non appena gli Istituti e le Aziende di Credito avranno deliberato la concessione del finanziamento, invieranno a questo Ministero — Direzione Generale della Produzione Industriale — i seguenti atti e documenti:

a) la domanda intesa ad ottenere la concessione del contributo;

b) l'estratto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione contenente una precisa e completa esposizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali sarà concesso il finanziamento;

c) un rapporto illustrativo, nel quale saranno precisati gli elementi e le considerazioni che hanno indotto l'Istituto o l'Azienda di Credito a concedere il finanziamento, nonchè la misura del tasso normalmente praticata per operazioni similari senza concessione di contributo;

d) duplice copia dello « schema-progetto », che, in fac-simile, si allega alla presente (*).

Questo Ministero sottoporrà le richieste per la concessione dei contributi interessi al Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 della Legge

---

(1) Prorogato al 30-6-1963 dall'art. 1 della legge 25 luglio 1961, n 649.

(2) Prorogato al 31-12-1963 stessa legge.

(*) Lo schema-progetto è stato omesso, in quanto interessa solo gli Istituti di credito.

e, su proposta di questo, adotterà le proprie determinazioni, dandone comunicazione a ciascun Istituto od Azienda di Credito.

Gli Istituti ed Aziende di Credito rimetteranno altresì a questo Ministero, non appena possibile, copia autenticata dei contratti definitivi stipulati con le imprese industriali, per gli ulteriori adempimenti.

III

RACCOLTA DATI STATISTICI

(Omissis).

Si richiama, infine, l'attenzione, di codesti Istituti sulla portata economica e sociale degli incentivi in questione, destinati a dare un impulso notevolissimo a tutta l'economia nazionale e si fa il massimo affidamento nell'azione che gli Istituti stessi vorranno svolgere per rendere effettivamente operanti le suddette agevolazioni, adoperandosi, se necessario, per orientare i privati operatori secondo le finalità della Legge stessa.

(Omissis).

Finito di stampare
nelle Arti Grafiche
del Dr. Dino Amodio
nel gennaio 1962